DELLA STORIA

ECONOMICO-CIVILE

DI SICILIA

LIBRI DUE

del Cav. Lodovico Bianchini

DA FAR SEGUITO

ALLA STORIA DELLE FINANZE DI NAPOLI

DEL MEDESIMO AUTORE.

VOLUME II.

PALERMO
DALLA STAMPERIA DI FRANCESCO LAO
—
1841

STORIA

ECONOMICO-CIVILE

DI SICILIA.

LIBRO II.

—

PARTE PRIMA.

Sposizione di quanto riguardò le instituzioni politiche, l'amministrazione in generale, e i più memorabili casi da Carlo III Borbone insino al 1840.

Capitolo I.

Venuta di Carlo III in Palermo e sua coronazione — Ordinamenti dati da questo Monarca pel generale governo de' suoi stati — Giunta speciale per gli affari di Sicilia instituita in Napoli — Pace di Compiegne — Matrimonio di Re Carlo — Guerra per la successione di Carlo VI Imperadore — Qual parte vi ebbe il Re delle due Sicilie. Pace che segue — Ordinamento di Carlo per migliorare la condizione de' suoi popoli. Perchè più celere si mostrasse il progresso in Napoli e più stazionaria fosse la Sicilia — Taluni speciali ordinamenti dati per Sicilia — Peste in Messina del 1743 — Riordinamento delle cose ecclesiastiche — Visita delle chiese fatta di real ordine da de Ciocchis — Controversie con Malta — Carlo III chiamato al trono delle Spagne, gli succede il suo figlio Ferdinando — Fatti più rilevanti di Sicilia dal 1760 al 1773 — Espulsione de' Gesuiti — Giunta degli abusi — Si discorre di Fo-

gliani Vicerè di Sicilia, sue qualità — Tumulto di Palermo del 1773 per quali cause avvenisse, e come i faziosi cacciassero Fogliani dalla Città — Si ristabilisce l' ordine e vien deputato a Vicerè il Principe di Stigliano — Avvenimenti degni di ricordo riguardo all'alta politica dello Stato — Il primo Ministro Marchese Tanucci ritirato dalla carica — Condizione della Sicilia quando il Marchese Caracciolo venne a governarla come Vicerè — Sue qualità, sua missione — Riforme che intraprese, ostacoli che incontrò — Santa inquisizione abolita, feudalità ristretta in più angusti limiti. Proponimento di nuovo censo per rendere più uguali i tributi, opposizione che soffre. Risultati dal governo di Caracciolo. Viene il medesimo chiamato in Napoli al supremo ufficio di primo Ministro — Sua morte — Ministero di Acton — Rivoluzione francese — Provvedimenti adottati dal Governo pel reame di Napoli — Condizione di Sicilia, che era retta dal Vicerè Principe di Caramanica, utilità dell'amministrazione di costui, sua morte, che cagiona dolor sommo nei Siciliani — Breve e cattivo governo di Lopez — Grandi avvenimenti che succedono in Europa — Le armi francesi s'impadroniscono di Malta — Guerra accesa tra il nostro Re e la Francia — Re Ferdinando viene in Palermo nel 1792 — Repubblica in Napoli — Come di là a poco tornassero le cose nella loro primiera forma, e l'ordine si ristabilisse in Napoli — Malta tolta ai francesi — Per quali accidenti le armi di Napoleone Bonaparte occupassero il reame di Napoli nel 1806, e Ferdinando riparasse in Sicilia — Giuseppe Napoleone Sovrano in Napoli.

Avendo Re Carlo dato qualche sesto alle cose di Napoli venne tosto in Sicilia. Giuns' egli in Messina nel 9 marzo 1735, donde di là a poco mosse per Palermo ove entrato nel 19 maggio di quel medesimo anno gli venne prestato il ligio omaggio nel 30 del seguente mese, e dopo tre giorni fu solennemente coronato con universale letizia (1).

Ritornato essendosene in Napoli lasciò a governar la Sicilia il Vicerè Marchese di Grazia Reale. Tra i varî ordinamenti dati in quel tempo, che tengono alla forma ed alle politiche instituzioni vuol essere rammentato lo stabilimento del Consiglio di Stato in cui si discutevano, sedendovi il Re, tutti gli affari attenenti al governo. Del quale consesso facevano parte principale i Segretarî di Stato che secondo le loro incombenze regolavano i varî rami dell'amministrazione pubblica. E furon essi al numero di quattro,

l'uno per la casa reale e gli affari stranieri, il secondo per lo ramo di giustizia, e per le cose ecclesiastiche, il terzo per la guerra e marina, il quarto da ultimo per presedere all'*azienda* sotto la quale voce in Napoli intendevasi la finanza. Siffatto ordinamento riguardava il governo in generale di amendue i reami, perocchè per la speciale amministrazione di Sicilia rimasero tutte le instituzioni siccome stavano, e dalle quali ho discorso nel precedente libro. Ed affinchè il Re con maggiore ponderazione avesse potuto determinare a riguardo delle siciliane cose, creò la così detta *Giunta di Sicilia* composta da due giureconsulti siciliani, e due napolitani, e preseduta da un barone parlamentario siciliano colla qualità di Consigliere di Stato da sedere in tutte le consulte del Re (2). Quanto agli atti del Parlamento vario era stato il modo di sanzionarsi dal Re, ma regnando Carlo III fu praticata la loro legale trasmissione al sovrano, nè si conobbe altra sanzione che quella per via di lettere regie e colle condizioni giudicate affacenti al bene de' sudditi.

Intanto col trattato di Compiegne nel 1736 assicuravasi la pace, e Re Carlo due anni appresso univasi in matrimonio con Amalia figliuola di Federico Augusto Re di Polonia ed Elettor di Sassonia. Morto essendo da poi l'imperador Carlo VI si accese strepitosa guerra per contrastare la successione alla sua figlia Maria Teresa. Aspirava tra gli altri a tal successione Filippo V Re di Spagna siccome discendente per mezzo di femina da Carlo V, e però spinse i suoi eserciti in Italia col disegno di occupare la Lombardia. Il nostro Re dovette anch'egli entrare in tale lotta, laonde un suo esercito si unì alle truppe Spagnuole. Ma di là a poco essendo venuto nel porto della città di Napoli forte navilio Inglese mentre tutto era indifeso, non standovi milizie, non castella e spiagge fortificate, fu astretto il Re a soscrivere alla neutralità aprendo i porti non meno agli Inglesi che agli Austriaci. È inutile andar qui raccontando la eroica difesa fatta da Maria Teresa, e come le sue armi fossero prospere anche in Italia, sicchè una parte de' suoi eserciti comandati da Lobkowitz si avanzò negli Abruzzi.

Carlo a tale atto protestando voler difendere la neutralità esce in campo, ma la giornata di Velletri in cui furon vincitrici le armi Napolitane pose fine a quell' avvenimento. Segnossi da poi nel 30 aprile 1748, il preliminare della pace per la quale rimase al Re di Prussia la parte della Slesia che occupata avea. Al Re di Sardegna si cedettero talune provincie nel Milanese. La Spagna confermava verso dell'Inghilterra il trattato detto dell'*assiento*, Genova rientrava nei suoi dritti, a D. Filippo infante di Spagna davansi i Ducati di Parma, Piacenza, e Castro, e dei Reami di Napoli e Sicilia ne veniva assicurato affatto il possesso a Carlo.

Tanto prima della guerra della successione di Carlo VI, quanto dopo che venne fermata la pace Re Carlo tutte le sue cure volte avea a migliorare la condizione de' suoi stati sì con rendere più forte il Sovrano potere restringendo quello che usurpato aveano i feudatari e gli ecclesiastici o che loro contro ogni principio di pubblico diritto era stato concesso; sì con ricomporre una finanza rivendicandola in gran parte dalle mani dei particolari e dei feudatari, togliendo i gravi abusi e disordini che in proposito eransi ingenerati e facendo in essa sorgere ordine e credito; sì migliorando per ogni verso la condizione delle proprietà, sì alla fine promovendo l' industria e soprattutto rilevando l'avvilito commercio. Ma degli ordinamenti che si emanavano per conseguire il bramato miglioramento la più parte erano speciali per le regioni di Napoli, e di quelli che comuni erano anche alla Sicilia, o ritardata ne era spesso la esecuzione, e non se ne sentivano i buoni effetti per ostacoli che nascevano o dalle persone o dalle instituzioni, o dagli abusi più antichi, radicati e potenti. Celere mostravasi il progresso in ogni ramo della pubblica amministrazione in Napoli, stazionaria restava alquanto la Sicilia. Ma era in essa pure un gran bene che i danni non si facessero più gravi, e nelle occasioni dal governo si andassero correggendo sminuendo o riparando certi abusi e disordini, sicchè schiudevasi la via a immegliare la condizione del popolo. Così frenato il potere della Santa in-

quisizione, che talora era giunta a scegliere atti governativi in forma di leggi, davansi severe disposizioni per diminuire il grandissimo numero di ladri di tal che si conseguì il fine di rendersi meno insecuri gl'interni traffichi e le comunicazioni, cominciavasi a riunire nazionali milizie (due reggimenti), provvedevasi alla coniazione delle monete, andavansi abolendo in vari luoghi certi oppressivi dazi, fermavasi viemmeglio la scala-franca in Messina, e non pochi ordinamenti mettevansi in opera per far risorgere in qualche modo i commerci scaduti, sù di chè ricordevoli sono i trattati fatti coll' impero di Costantinopoli e colle reggenze africane. Si vietavan indi giuochi di azzardo che rovinosa occupazione dei molti formavano, statuivasi in Palermo un Albergo pei poveri e un'ospizio pei trovatelli che stendeva i suoi rami nelle provincie ancora.

Essendosi in marzo 1743 attaccata la peste in Messina o per trascuraggine di coloro ai quali soprantendere era dato alla pubblica salute, o per soverchia fiducia prestata a Genovese nave infetta provveniente da Missolungi, furon dal Re emessi efficacissimi e svariati provvedimenti perchè non solo tanto male non si dilatasse nell'isola e nel vicino continente, ma eziandio perchè si spegnesse, come di fatti avvenne (3). Morirono in sì triste congiuntura 42,665 persone in Messina e nei suoi casali siccome assicurano gli storici Siciliani. In questa occasione vennero promulgate quelle memorabili leggi sanitarie, che sino al 1819 furono osservate.

Continuava intanto Re Carlo a dare provvedimenti affinchè i suoi dritti sulle chiese di Sicilia fossero conservati, e medesimamente le chiese si sollevassero dallo squallore in che erano onde deputò a visitarle Monsignor Giovanni Angelo de Ciocchis, del risultato della quale visitá parleremo nella seguente parte. Essendo in quel tempo l'Isola di Malta afflitta dalla peste non potè il de Ciocchis visitare quella chiesa la quale di regio patronato era. Cessato il male affidò il Re quell'incarico a Monsignor Testa nel 29 maggio 1753, la quale derterminazione venne data fuori dopo di essersi discussi tutti i dritti sovrani in proposito. Allora si

oppose l'ordine dei Cavalieri Gerosolimitani, e non volle che la visita si effettuasse, sicchè il Re con atto del 4 gennaro 1754 interdisse ogni commercio de' suoi sudditi coll'Isola di Malta ponendo eziandio sotto sequestro i beni che stavano nelle due Sicilie appartenenti non meno al medesimo ordine che a quel Vescovo. Ma di là a poco e propriamente nel 28 dicembre del segnente anno 1755, il Re, per interposizione del Sovrano Pontefice e del Re di Francia, tolse il sequestro ai beni e il divieto al commercio *senza pregiudizio* (sono le precise parole) *di tutti e qualsivogliano diritti suoi sulla chiesa e isola di Malta* (4).

Mentre queste cose si passavano era morto Filippo V di Spagna in luglio 1746, e succeduto eragli il suo primogenito Ferdinando che assunse il nome di sesto. E morto essendo costui nel 10 agosto 1759 senza prole gli succedette il suo fratello Carlo Re delle due Sicilie.

Or, siccome non potevansi riunire alla corona di Spagna gli stati d'Italia per effetto dei trattati coi quali si era assicurato sul trono delle Spagne la dinastia del quinto Filippo, così Carlo con solenne atto del 6 ottobre di quel medesimo anno dopo avere dichiarato incapace di regnare il suo figliuolo Filippo per esperimentata e cognita imbecillità, trasferì e cedette al suo terzo genito Ferdinando nato nel 12 gennajo 1751 i regni delle due Sicilie. Fermò nel tempo istesso la legge fondamentale della successione al trono e durante la minore età di esso Ferdinando nominò un Consiglio di reggenza per governare lo stato del quale il più distinto personaggio ed influente era il rinomato Ministro Marchese Bernardo Tanucci. Stava in questo tempo Vicerè in Sicilia Giovanni Fogliani d'Aragona Marchese di San Pellegrino e Valdemozzola nato in Parma che da primo Ministro di Re Carlo soppiantato dal suo emulo Bernardo Tanucci era stato deputato al governo di Sicilia sin dal mese di giugno 1755. Prestò il Fogliani pel Re minore d'anni il solenne giuramento nel 13 marzo 1760, e come nella linea dei Sovrani del suo nome era per Napoli quarto e per Sicilia terzo così fu in tal modo distinto. Non guari da poi venne in Palermo

il Balì Gaetano della religione di Malta a prestare nelle mani del Vicerè il giuramento di soggezione al novello monarca siccome avea sempre praticato quella religione dacchè l'Isola di Malta le era stata concessa da Carlo V imperadore. Tanto durante la minore età di Ferdinando, quanto fatto maggiore e nei primi anni del suo matrimonio con Carolina d'Austria figliuola dell'imperadore di Germania, e propriamente dal 1760 al 1773 continuò la Sicilia ad essere governata come in tempo di Re Carlo; i provvedimenti di maggior rilievo furono di fortificare i lidi del mare nei luoghi più esposti ai pirati, perseguitare i ladroni di strade, temperare qualche rigore in talune esazioni di dazî. Ma di grandi riforme fondamentali niuna facevasene, e solo è degno in proposito di rammentare la instituzione fatta in Sicilia dopo la espulsione dei Gesuiti nel 1767, siccome erasi praticato già per Napoli, di una *Giunta* detta *degli abusi*, la quale venne composta da Filangieri Arcivesco di Palermo, da Testa Arcivescovo di Morreale, dal Consultore del Governo Targianni, dall'avvocato fiscale Jurato e dal Giudice Paternò. Ma anche questa Giunta si perdette in vani proponimenti e rimase quasi direi inoperosa.

Il Vicerè Fogliani avea mediocre attitudine o piuttosto una certa pratica a governare acquistata pel lungo esercizio, ma niuna di quelle eminenti qualità erano in lui che distinguer debbono l'uomo di stato. Tuttavia egli reggeva la Sicilia colle istruzione del conte di Olivares famoso ministro di Filippo IV nelle quali insinuavasi ai Vicerè *che coi Baroni siciliani essi eran tutto e senza di essi niente.* Laonde temeva urtare col potente ordine dei nobili e come tutto il governo dello stato riposava in questi, così niun grande cangiamento operavasi che avesse potuto rendere meno infelice la sorte del popolo.

La Deputazione del Regno avea sempre più tirati a se de' poteri e taluni contro i suoi statuti. Nei parlamenti il braccio nobile primeggiava ed era secondato dal braccio ecclesiastico, mancava la rappresentanza alle città demaniali perocchè i procuratori di esse o non avean forza ed opi-

nione, oppure essendo stati scelti tra gli avvocati erano stoltamente ambiziosi di qualche magistratura, e quindi tradivano la loro missione. Viddesi pure che talune delle principali città estimavansi fortunate quando potevano avere per loro procuratore qualche segretario, o altra persona familiare del Viceré. Finanza, proprietà, condizione degli uomini, era nella feudalità. Il Fogliani voleva godersi gli onori e le preminenze della sua carica, non correrne il cimento, non renderla gloriosa, e però ove non era sforzato per così dire dagli avvenimenti niun passo energico dava. Fu per comando del Re che s'indusse ad annullare le Pontificie lettere colle quali si pubblicava di nuovo la bolla di Paolo III in *cocna domini*, ad incamerare allo stato i beni degli espulsi gesuiti, a fondare collegi di pubblica istruzione con tali beni, a vietare a' superiori de' monasteri di tener carceri; le quali determinazioni tenevano allora all'alta politica colla quale reggevasi lo Stato, ed il Sovrano nell' emetterle voleva che comuni fossero assolutamente e per Napoli e per Sicilia. Aquistossi egli non dimeno non poca riputazione tra' siciliani, ma ciò nacque appunto da che niente novava e lasciava le cose nello stato in cui erano, quindi interesse dell' ordine aristocratico a non cangiar di Viceré in un tempo in cui in Napoli la feudalità e l'aristocrazia venivano ristrette in angustissimi limiti.

Godette pure il Fogliani di certa popolarità segnatamente nel 1763 per l'annona. Vera o apparente che fosse la carestia dei cereali egli ricorse ai soliti e vecchi espedienti di fissare i prezzi al pane, assicurare la quantità del grano per seminare, ordinare rivelamenti di grano, *scandagli*, ed altre simili provvidenze, spedire commissarî col tristo seguito di giudici e birri contro il preteso monopolio, dar soccorso ai poveri. Ma questi stessi spedienti, ripetuti poi in altro tempo, breve trionfo gli arrecarono in principio, e tantosto a nulla gli giovarono presso l'incostante moltitudine, e venne pure sturbata la pubblica quiete; del quale accidente uopo è parlare con particolarità.

Era l'anno 1772, sterile raccolto avea prodotto carestia di grani. Fogliani subito ordinò la chiusura dei porti ad

onta delle vive istanze dei mercatanti. Medesimamente grave mancamento sentivasi di latticinî carni ed altre vittuaglie, i poveri correvano d'ogni dove in Palermo ed eran mantenuti a spese del comune; il Vicerè credette ovviare al male fissando i prezzi dei comestibili e ricorrendo a quanto avea egli in simili occasioni praticato altra volta. Non eravi intanto danaro per provvedere all'annona di Palermo e alle tante spese di cui in quel frangente erasi gravata l'amministrazione municipale di tale città. Laonde riunito il gran consiglio civico tra i varî proponimenti si scelse quello di imporre un grano a rotolo sulla neve, altri tarì dieci a botte sul vino, e di più una tassa proposta sin dal 1648 e non mai eseguita sull'apertura delle case. Il Vicerè rappresentò che la proposizione di tali imposte fosse d'interesse dell'universale, laonde il Sovrano approvolla. Parve alla moltitudine che con questi mezzi ottenesse il desiderato effetto. Ma subito al cominciare del 1773 viddesi che le nuove imposte non davano lo sperato prodotto, ed eran causa di scontentezza pei modi dell'esazione, onde fu mestieri di toglierle. Il comune e gli stabilimenti di carità di Palermo erano esausti, depauperati al sommo pei tanti soccorsi dati alla immensa massa dei poveri, e per averli soprattutto curati dalle micidiali febbri fra essi sviluppate. Il popolo non avea raggiunto le sue fondate speranze di abbondanza nei viveri, i desiderî eran molti e svariati, crescevano al momento, non v'eran più mezzi di contentarli, quindi la scontentezza venne a scoppiare. Troppo si voleva dalla moltitudine, nulla potevan più dare il Vicerè, il Senato, i nobili.

Cominciarono quindi i timori e gli odî scambievoli a viemmeglio suscitarsi e mantenersi. In questo mezzo fu nominato Pretore di Palermo Cesare Gaetano Principe di Cassaro uomo non molto accetto al basso popolo, ma sia per le sue indefesse cure a regolare in quel triste accidente l'azienda municipale, sia per naturale equilibrio e sminuimento avvenuto nei prezzi, vistasi dalla moltitudine, che giudica dall'evento e non dalle cause, una certa abbondanza o una minore carestia, addivenne Cassaro l'idolo della me-

desima. Non era scorso un mese e giacque costui ammalato per morbo di calcolo, onde eseguita l' operazione del taglio aggravò siffattamente il male che giunse agli estremi della vita. Si sparse intanto una diceria avesse il Vicerè proccurato la sua morte; la plebe è in furore e nei giorni 15, e 20 di settembre mostrasi ovunque minacciosa gridando *fuori Vicere*, *viva il Re*, *pane grande e buono*, *fuori cattivo governo*. Una moltitudine di oltre a sessantamila persone scorre le vie, dà di piglio alle armi e tra queste s' impossessa anche di piccioli cannoni, disarma i soldati che stavano a guardia delle prigioni, le schiude, ne fa uscire i cattivi. Di poi scaglia sassi contro dugento soldati a cavallo ai quali strano ordine erasi dato di non respingere l'aggressione, ma solo d'incuter timore a' faziosi. Nella domani s' intese la morte del Principe di Cassaro, cresce il furore della moltitudine, corre alla casa di taluni nobili e di altre persone che mal gradiva, incendia disperde gitta le suppellettili, si reca indi innanzi al real palazzo e dimanda che via si mandassero le milizie che il tenevano a guardia, si togliessero finanche le artiglierie dai bastioni. Tutto fu accordato. Allora i faziosi disserrano a viva forza le porte del palazzo irrompono per ogni verso; Fogliani non avendo più tempo si presenta e con serenità dimanda *che avess'egli fatto di male*, gli si risponde *partite all' istante*; e viddesi subito in mano di vile plebaglia trascinato e sospinto per le scale un vecchio regio ministro che avea governato per ben diciotto anni la Sicilia, del quale i parlamenti avean chiesto più volte a grazia speciale la conferma dal Re, e la di cui effigie in marmo elevata era stata nel palazzo della città col motto al padre della patria (5)! A stento potè entrare in carrozza il Fogliani insieme a Filangeri Arcivescovo di Palermo, a Castillo vicario del medesimo, al Principe di Pietraperzia; due consoli delle arti fiancheggiavano la carrozza stessa. I sollevati schernendolo e beffandolo il seguon con armi, con bandiera spiegata bianca e rossa con ritratto del Re in punta di un'asta lieti di avere riportato una specie di trionfo per un'avvenimento che niun rilevante scopo avea,

e che cagionato era stato per un verso dagli sconsigliati provvedimenti dell'annona, e dall'altro da poca prudenza e viltà d'animo di chi governava. Così giunse la moltitudine alla marina donde venne il Vicerè affidato a fragil barca usa a trasportar carboni, dalla quale fu menato a Messina. Ivi egli esercitò tuttavia il suo ministero donde poi mosse per recarsi in Cefalù ad aprire d'ordine del Re il triennale Parlamento. Intanto partito il Fogliani da Palermo in alquanti paesi Montelepre, Giardinelli, Parco, Partinico, Palazzo Adriano, Carini, Morreale, vi furon tumulti ma di lieve e brevissima durata essendo tutto rientrato di là a poco nell'ordine. Il Re sul referto che fatto gli aveano degli avvenimenti in discorso l'Arcivescovo di Palermo, la Deputazione del Regno, il Senato e il Capitano giustiziero dichiarò *che nella serie dei più strani accidenti*, sono le proprie parole, *avea visto il massimo quello d'aver Fogliani lasciato il governo, che intanto egli esaminando più da padre che da giudice quanto era accaduto, disponeva che l' Arcivescovo di Palermo secondo il sistema tenuto assumesse il governo irregolarmente interrotto* (6).

Veniva medesimamente il Fogliani richiamato in Napoli nel 24 ottobre di quell'anno; si spediva il general Carafa con milizie; e il Re perdonava di fatti a' faziosi ad eccezioni di tre soli il Maurigi, il Pozzo, il Sorrentini, che quali capi e fautori vennero impiccati per la gola. Non guari da poi fu destinato a Vicerè Marcantonio Colonna Principe di Stigliani, ma in questa occasione aboliva il Sovrano molte franchigie privilegî e giurisdizioni che godevano i Vicerè di Sicilia.

Tra gli altri Sovrani ordini che il Colonna con prudenza mandò ad effetto fuvvi quello di torre i baluardi di Palermo dalle mani della cittadinanza. Parte di essi furon conceduti a particolari persone, altra usurpata, altra a pubblico uso volta onde rendere più acconci varî luoghi della città. Niun fatto degno di ricordo è da notarsi durante il governo di siffatto Vicerè meno le varie opere pubbliche di comodità e lusso per le quali si abbellì vieppiù Palermo, nel che fu egli secondato moltissimo dal Pretore Marchese Realmici.

In mezzo a questi accidenti succedevano nelle regioni di Napoli di tali novità le quali furono in gran parte causa ed effetto d'importanti avvenimenti che saranno da me discorsi. Da che Re Ferdinando unito erasi in matrimonio con Carolina s'indeboliron sempre più i legami della nostra corte colla Spagna, ed invece si stringevano ed afforzavano quelli colla casa d'Austria. La Regina Carolina di maschio, fervido, vigoroso e culto ingegno prese tantosto parte negli affari dello stato, e contribuì non poco a quelle utili riforme che con tanta cura si andavan facendo in ogni ramo di governo. Intanto in ottobre del 1777, era ritirato dalla carica di primo Ministro il Marchese Tanucci che sì lodevolmente esercitata l'avea, e gli veniva sostituito Giuseppe Beccadelli Bologna Marchese della Sambuca uomo che non possedeva quelle eminenti qualità che tanto aveano distinto il Tanucci di tal che nel suo non breve ministero di anni nove a un bel circa nulla operò di rilevante. Nondimeno il salutare movimento dato dal governo ed i risultati dei benefici provvedimenti facevan continuare il progresso nel reame di Napoli; ma in Sicilia, scorsi erano ben quarantacinque anni dalla venuta di Carlo III sino al 1780 senza che la sua condizione fosse migliorata come quella di Napoli. Tutta l'opera governativa era consistita, come dissi precipuamente, a non far accrescere i mali, ma le instituzioni non solo e la più parte dei disordini istessi e degl'inconvenienti duravano tuttavia nello stato primiero. In tutti i popoli è desiderio di miglioramento, e nei Siciliani che non appartenevano ad ordini privilegiati vivo talora mostravasi tal desiderio confortato dagli esempii di quanto era altrove avvenuto. In tale stato di cose era deputato nel 1781 a Vicerè di Sicilia Domenico Caracciolo Marchese di Villamaina il quale conseguita avea molta riputazione per coltura e prontezza d'ingegno e per destrezza nei maneggi politici in cariche diplomatiche da lui sostenute sin dal 1750, e come inviato successivamente nelle corti di Sardegna, di Toscana, e di Inghilterra, e come ambasciadore straordinario a Parigi nel 1771. Caracciolo erasi ammaestrato alla scuola di Tanucci quanto alle cose politiche,

e medesimamente univa in se molte svariate cognizioni che acquistate avea nei buoni studî e nelle utili discipline non solo in patria che in paese straniero. Amico di chiari uomini di lettere, e in ispecialtà dell'Alfieri, del Genovesi, del Galiani, del Diderot, di Elvezio, di d'Alembert, e di tutti quei che compilavano l'enciclopedia, prezzava e sentiva i regolari principî di civile economia e di alta politica e ne vedeva agevole l'esecuzione. Laonde nello assumere il governo di Sicilia si mostrò caldo novatore in tutto perocchè a suo dire non vedeva ovunque che *oppressori* ed *oppressi*. Sua speciale missione era di sradicar gli abusi introducendo instituzioni che in varî stati aveano resa più lieta la sorte del popolo. Caracciolo assistito dall'integerrimo e dotto magistrato Saverio Simonetti Consultore del governo per raggiugnere il fine propostosi scorgea troppo chiaro che uopo era avvicinare il popolo alla Sovranità eliminando il più che fosse possibile ordini e poteri intermedî. Ma a venire a capo di questa prima e fondamentale riforma tre potentissimi ostacoli si opponevano, santa inquisizione, feudalità, finanza. Cominciò egli dalla santa inquisizione che formava strana mistura di poteri e giurisdizioni ecclesiastiche, politiche, civili e feudali. Annunziato avendo che siffatta istituzione come incompatibile col secolo che volgeva, cader dovesse nel dì 27 marzo 1782, e mentre molti dalla pericolosa intrapresa il dissuadevano, egli con solenne pompa, presenti gli eminenti uficiali dello stato, le primarie magistrature, i principali nobili atterrate le porte di quel tremendo tribunale, restitui alla luce del giorno le vittime ivi dannate e fece bruciare gl'immensi processi da oltre a due secoli e mezzo ammassati. Abbattuto il santo ufficio si rese più agevole l'imporre energico freno a' feudali abusi. Caracciolo nato di nobil antichissima famiglia mostrossi in ciò superiore ad ogni riguardo e pregiudizio della sua nascita. Promulgò all'uopo e fece eseguire la più parte di quelli ordinamenti, che avean ridotta in Napoli in angustissimi limiti la feudalità; stabilì che il mero e misto impero non potesse esercitarsi se non da chi ne avesse espresso il titolo. Niun Barone senza cotal titolo elegger po-

tesse giurati nei comuni, ogni contraria consuetudine restasse abolita. Restrinse la così detta *mano baronale* che valeva a far l'esazione dei provventi territoriali e dei livelli. Prescrisse con severità di pene che non potessero i baroni procedere a carcerazioni o ad altri atti simili. Non s'ingerissero nell'amministrazione delle comuni, ancorchè feudali fossero, in ispecialtà pel pubblico danaro. Non venissero i vassalli astretti a lavorare senza mercede i terreni de' feudatarî. Vietò medesimamente la esazione di ogni diritto, dazio e prestazione che i baroni facevano senza titolo autentico, non ammettendo prescrizione o possesso per lungo e non interrotto che fosse. Guarentì e protesse le proprietà e i diritti dei vassalli, incoraggiò i comuni soggetti ai baroni a ricomprare la giurisdizione feudale acquistata per vendita, e loro diede animo ad attaccare in giudizio i baroni per abusi o usurpazioni che commettevano oltre le feudali concessioni e i legittimi titoli. I magistrati secondarono l'impulso perocchè il Vicerè elevava a maggior dignità l'ordine della magistratura e il componeva di scelte persone per opporlo alla potenza dell'aristocrazia. Dall'abolizione del Santo ufficio, dal freno imposto al baronaggio, dalla disamina giuridica che facevasi degli scambievoli diritti e ragioni di feudatario e vassallo, cosa neppur tentata per lo innanti, ne vennero due beni alla Sicilia, che si apriva una strada a far conoscere a' popoli i proprî diritti, che si avesse l'appoggio di gran parte dell'universale nell'intraprendere delle utili riforme. Le rinomate istruzioni che per conseguire il proposto scopo egli adottava e che van conosciute sotto il nome di *circolari* segnarono un cominciamento di miglior tempo per l'amministrazione della giustizia, per l'economia pubblica, e per la riunione di tutte le parti dello stato sotto l'autorità del governo.

Ma il terzo e più grave ostacolo a migliorar la sorte della Sicilia stava nella finanza. Legavasi il sistema delle imposte all'alta politica dello stato, la quale, come dissi, era tutta sul potente baronaggio onde senza cangiar sistema niun utilità poteva venirne alla pubblica amministrazio-

ne. Come il lettore ha già osservato, i pesi pubblici eran disuguali, mal ripartiti, cagione di degradamento e rovina alle proprietà ed all'industria, e tutto il carico sopportato veniva dal popolo francandosene agevolmente i feudatarî e gli ecclesiastici. Ora Caracciolo, come meglio dirò nella parte terza di questo libro, propose nuovo censo onde correggendosi gli arbitri ed i soprusi pagassero tutti egualmente a qualsiasi ordine di persone appartenessero. A tal proponimento opponevano i feudatarî i loro privilegî comprati a forza d'oro; Caracciolo era di natura impetuoso, sicchè in talune cose operava con precipitanza, di talune altre non se ne poteva conoscere subito il risultato e gran parte del popolo non era da tanto da valutare il bene che dalle novità sarebbe derivato.

Di ogni lieve fallo nella esecuzione dei provvedimenti del vicerè prendevano occasione i nobili di mostrare la loro scontentezza, la quale manifestavano in aria di difendere la causa dell'universale e di procurare il bene del sovrano. Ed in proposito credo non poter far di meglio riportando le parole che lasciò scritte l'illustre Scinà. » *Così si studiavano i nobili di guadagnare la grazia della Corte e la pubblica estimazione, e mentre erano intenti a difendere a tutta forza i di loro privilegî, teneri si mostravano dalla prosperità di Sicilia, affinchè accostassero a loro dei partigiani ed alla loro causa che era privata onde la forma ed il colore pigliasse di pubblica. Si battevano infatti in quel tempo contro il censimento proposto dal Governo di Sicilia, e nella gran tenzone le viste facevano di proteggere i diritti della nazione e salvare la Sicilia dalle taglie, e dalle miserie. Nè meglio si provvedeva al ristoro della Sicilia da quei che si tenevano dalla parte contraria. Si giugneva egli è vero a liberare da qualche aggravio questa e quella popolazione ma non ottenevasi quella ricchezza che coi modi i più solenni si prometteva* (7). »

E al certo ben riflette lo Scinà che ottennesi parziale ma non generale miglioramento nelle finanze, il che a varie cagioni vuolsi attribuire. Caracciolo sovente facevasi troppo trascinare dall'impeto di pronta e spedita novità in un paese

in cui era tutto stazionario da secoli, le opinioni quindi e le abitudini non potevano essere del tutto favorevoli ai cangiamenti. Aggiugnevasi spesso che egli non sempre sceglieva mezzi acconci a riuscire nell'intento, e di vantaggio ostacol forte opponeva l'interesse privato di coloro che dagli abusi, dai disordini, e dalle cattive instituzioni traevan profitto, il quale interesse era talor sostenuto dal Ministro Marchese della Sambuca in Napoli a cui non andavano a sangue i provvedimenti del Caracciolo. A malgrado di tali cose prospero fu per la Sicilia il governo di costui, i risultati lo attestano, gli scrittori Siciliani ne fan fede (8). Caracciolo decorò viemmeglio la città di Palermo, varî stabilimenti di beneficenza o furon sotto il suo governo istituiti o a miglior condizione volti, incoraggiò le arti belle, diede moto alle opere pubbliche e tra queste memorabile è il camposanto di S. Orsola che a Palermo faceva stabilire a malgrado della quasi generale contraria opinione pubblica e dei pregiudizî del tempo.

Era stata la Sicilia nel 1780 scossa in quasi tutta la estensione dai terremoti, ma nel febbrajo 1783 la illustre Messina cadeva per tal flagello insieme ad una gran parte della vicina Calabria (9). Caracciolo in siffatto luttuoso avvenimento tutte le sue cure adoperò per mandare ad effetto le benefiche disposizioni del Re per rialzare la misera città. E torna ad onore dei siciliani il ricordare che nel parlamento estraordinario adunato in luglio di quell'anno stabilivasi un'annua contribuzione temporanea per riedificarla. Nè minor lode debbasi al medesimo vicerè pei suoi provvedimenti a riparare i danni della epidemia o della carestia che accompagnarono i terremoti. E per la carestia e quanto riguarda l'annona non meno coi provvedimenti governativi ma eziandio per via di scrittura da lui resa di pubblica ragione procurò egli di ovviare ai disordini che panici timori o inopportune e mal'intese determinazioni cagionavano (10). Che se quella scrittura non va esente da errori quando si disamina colla guida dell'attuale progresso delle scienze economiche pur merita non poca lode trasportandoci al tempo in cui venne data fuori in ispecialtà per la Sicilia ove quasi niuno avea di quelle materie trattato.

Intanto al cominciare di gennajo 1786 veniva al Caracciolo affidata l'alta carica di primo ministro in sostituzione del Marchese di Sambuca che a menar privata vita si condusse in Palermo, nella quale carica ch' esercitò per soli tre anni, essendo egli morto nel 15 luglio 1789, nella età di anni settantaquattro, non conseguì grande riputazione o perchè già vecchio di anni fosse, o perchè la prevenzione che era corsa del suo sapere e della sua forza fosse stata maggiore del fatto, o da ultimo per accidenti i quali non è dato chiarire. Succedeva al Caracciolo nel Ministero il cav. Giovanni Acton di nazione Inglese che fra noi era venuto per protezione del Principe di Caramanico, del quale avremo or ora a parlare, per meglio ordinare una flotta. Da semplice uficiale fu elevato a Direttore della marina e da poi a Ministro di tal ramo e della guerra ancora; indi tanto gli arrise la fortuna che qual primo Ministro morto Caracciolo quasi tutti i ripartimenti del governo dello stato nelle sue mani unironsi fatta solo eccezione di quelli per le cose della Chiesa, della giustizia e della finanza che affidati vennero ad uomini i quali o ligî di lui erano o mal potevano contrastare alla sua potenza. Tale era la condizione del reame quando avveniva in luglio 1789 la rivoluzione Francese; siffatto avvenimento e gli altri memorabili casi che il seguitarono sparsero sgomento in tutti gli stati di Europa e furon causa che il nostro governo cangiasse di sistema e tenesse pericoloso il continuare le intraprese riformazioni. Sursero quindi diffidenze, umori per un verso, mal concepite speranze e svariati e non acconci proponimenti dall'altro. Il governo instituiva temuta magistratura detta Giunta di stato per iscoprire e punire coloro che si erano resi o si rendevano colpevoli di voler mutare le nostre antiche instituzioni in democrazia, e da altra parte intendeva a porre in piedi numeroso esercito e ad accrescere oltremodo l'armata sia per difendersi in caso di offesa delle armi francesi sia prevedendo di dover fare altrimenti la guerra. Donde i tributi di ogni maniera crescevano, altri di nuovo se ne imponevano, non più spese per pubblica utilità, si ricorreva ai prestiti, tramutavasi in mo-

neta finanche l'argento e l'oro delle Chiese e delle private persone, non risparmiavasi da ultimo il danaro dei pubblici banchi, non trascuravasi alcuno spediente per aver danaro. In tutti questi rilevanti accidenti la posizione di Sicilia non ne risentiva quasi conseguenza di sorte alcuna, le opinioni dell'universale non eran per politiche novità fatta eccezione di rari e pochi individui. Al governo di essa stava sin dal 1786, quando Caracciolo venne richiamato in Napoli il Principe di Caramanico Francesco d'Aquino, uomo che a forme gentili univa il sapere e l'energia. Continuava egli ed andava compiendo in parte l'opera grandiosa intrapresa dal suo predecessore, e sia che egli men precipitoso fosse di costui, sia che più destrezza e migliori modi usasse, sia in fine perchè il tempo e le persone si assuefacevano alle riforme, manifesti vieppiù vedevansi i risultamenti e la utilità della sua amministrazione, e l'universale tenevasi contento, sicchè nè disturbo alcuno nella pubblica quiete, nè animi volti a desiderare cangiamenti vi furono. Avveniva intanto grave carestia in tutta Sicilia nel 1791 e 1792 accompagnata da epidemia che poche uguali se ne ricordano morendo molte migliaia d'uomini. Caramanico in tali frangenti mostrò sempre somma perizia nei suoi provvedimenti per riparare al male non meno che alle sue tristi conseguenze, e per valermi delle espressioni di storico contemporaneo siciliano (11) *mostrò in quella lagrimevole occasione la umanità e la generosità che lo distinguevano*. Ma questo era l'ultimo fatto degno di ricordanza del suo governo e della sua vita. Le virtù di Caramanico o accidenti speciali de' quali non si può in tutto ora sapere gli avevano suscitato contro un potentissimo rivale che quasi tutto il governo fra noi regolava. Le opere del Caramanico mentre erano gradite in Sicilia venivano in ben altra guisa rappresentate alla corte. Caramanico intanto in settembre 1794 si recò in Napoli. Ma niun buono effetto avendo riportato, se ne ritornò in Palermo ove pei dispiaceri sofferti ammalossi di pericolosa malattia. Sopravvenne il carnevale del 1799, il popolo immensamente afflitto non volle in verun modo darsi a' piaceri del tem-

po, non uno fuvvi che si mascherasse. Per qualche giorno fu lontano il pericolo della morte e quando si apriva dalle genti il cuore a più liete speranze di perfetta guarigione, s'intese esser morto, il che propriamente nel 9 di gennaro di quell'anno istesso avvenne. Il dolore in ogni ordine di persone fu estremo, perdita irreparabile credettero aver fatta, dura tuttavia e durerà la memoria di lui, con passione e di cuore narrano i siciliani tuttora le sue virtù, e ti richiamano le lagrime sul ciglio per la sua acerba immatura morte. E dissero taluni aver troncata la sua vita il veleno propinatogli dal suo potente rivale, altri averlo egli stesso preso (12). Le quali opinioni hanno non poca probabilità, ma niente di certo o almeno di più fondato può affermarsi. Che repentina fosse stata la morte del Caramanico è un fatto non contrastato da alcuno, il dubbio è solo a riguardo della cagione. Ed a mio credere e per le notizie che ho potuto raccogliere in Palermo da persone che gli eran familiari, pare che per inaspettata subitanea grave angustia e rancore finisse. Caramanico era astretto a rimanere quasi direi negletto in Sicilia mentre Acton in Napoli tutto il potere in se riuniva. Si cercavan pretesti per perderlo, sofferto avea qualche umiliazione in corte, la sua condotta veniva segretamente spiata, si aggiunse l'infedeltà di uomo di lettere già da lui beneficato sin ad elevarlo a carica di governo, onde viddesi egli sul punto di doversi recare in Napoli a giustificarsi per delitti di fellonia che gli si volevano addebitare. La sua fibbra indebolita già per dispiacere e per la malattia testè durata ne fu in istraordinario modo scossa, e la macchina non potendo reggere a violentissima colica rimase spenta. E perdita grave oltremodo fu la morte di Caramanico perocchè in quei tempi il Re di troppo avea bisogno ne' suoi consigli di uomini che all'ingegno ed al sapere unissero il cuore retto e l'amore del pubblico bene.

Era appena morto il Principe di Caramanico e partecipava la Sicilia dei mali che affligevano il reame di Napoli. Lo stato di guerra in che fummo fece eziandio richiedere moltissimi sussidî, straordinarî tributi si levaro-

no, argento delle chiese e delle particolari persone tramutato venne in moneta. La carestia dei grani ingenerò un tumulto in Catania; una congiura contro la sicurezza dello stato era ordita dal giureconsulto Francesco Paolo Di Blasi che dovea scoppiare nel venerdì santo del 1796. Scoperto il disegno fu messo a morte il Di Blasi ed i suoi complici parte relegati e parte in altro modo vennero puniti. L'arcivescovo di Palermo Filippo Lopez y Royo, che teneva il governo per non essersi ancora provveduta la carica di Vicerè, prestando cieco credito alle spie credette colla calda sua immaginazione che altre congiure si tramassero per mutar le forme del governo, e però i rigori le inquisizioni ed altri spedienti da lui usati produssero varî inconvenienti, onde il Re fu astretto a chiamarlo in Napoli.

In mezzo a queste cose erano succeduti tutti quei gravi avvenimenti de' quali ho fatto materia al mio dire trattando della storia delle regioni di Napoli. La Francia erasi mutata in repubblica e rendevasi forte colla guerra. Napoleone Bonaparte trionfava in Italia e dividendo gl'interessi degli stati di essa vi stabiliva la Cisalpina repubblica, e vinti da poi i potentissimi sforzi dell'Austria, invaso avea la Lombardia e s'avvicinava al Tirolo minacciando Vienna. Ma a tal guerra poneva fine momentaneo il trattato di Campoformio mercè del quale la Francia acquistò il possesso della sinistra sponda del Reno e la piazza di Magonza, l'Austria riconobbe l'indipendenza della repubblica Cisalpina, e si ebbe a compenso le regioni che in sino allora aveano formato l'antichissima Repubblica di Venezia. Di là a poco con forte armata moveva lo stesso Bonaparte per la spedizione d'Egitto, e navigando pel mediterraneo mare si presentava innanti di Malta in giugno 1798, della quale reggeva il governo Ferdinando Hompesch qual gran Maestro del Gerosolimitano ordine. Niuna resistenza essendosi fatta ignobil capitolazione venne fermata, nella quale fu stabilito che serbandosi in tutto l'ordine Gerosolimitano rimettessero i cavalieri di esso ai Francesi le città ed i forti di Malta rinunziando alla Sovranità dell'Isola non meno che a quella di Gozzo e Comino. Usasse la Francese re-

pubblica la sua autorità presso il Congresso di Rastadt, perchè il gran Maestro conseguisse sua vita durante un principato almeno uguale a quello che lasciava, dandoglisi intanto una pensione di 300,000, franchi l'anno. Avessero i giovani cavalieri francesi franchi 700 l'anno per cadauno i vecchi sessagenarî 1000. Facesse uficio la stessa repubblica perchè i cavalieri di altre nazioni ottenessero la stessa provigione e conservassero i loro beni in Malta; procurasse medesimamente presso tutti i potentati di Europa che i beni dell' ordine fossero conservati ai cavalieri di ciascuna lingua. L'occupazione di Malta e l'invasione fatta dal generale Francese Berther dello stato Romano ove istabiliva la democrazia, serviron di motivo alla nostra corte di collegarsi con l'Austria contro la Francia. Laonde le nostre milizie s'impossessaron subito di Benevento e Pontecorvo, ed a 21 novembre di quel medesimo anno 1798 si pubblicò editto di guerra. Forte era l'esercito nostro di ben settantamila uomini comandati dal Tedesco Generale Mack (13) scarso oltremodo era il Francese. Mack o perchè troppo sicuro fosse della vittoria senza aspettare la mossa dei collegati austriaci, o per altre ragioni uscì in campo verso Roma ad attaccare i Francesi, e la sua imperizia fu causa che il nostro esercito si disperdesse e restasse rotto appena dopo un mese da che erasi ordinato. Questo inaspettato caso dolor sommo e costernazione ingenerò negli animi, il Re appigliossi al partito di sollevar la massa del popolo contro gli odiati Francesi, e mentre questi niun vantaggio potevan ricavare dai mal conseguiti trionfi perocchè tutte in armi levate erano le genti delle napolitani regioni, ecco avvenire lieve mossa popolare in Napoli gridandosi dalla plebe cacciarsi gli stranieri che da quindici anni facevan da Ministri, essere gli stranieri tutti traditori, i mali della patria avere essi cagionato. E nella domani sia a caso sia ad arte spintivi molti popolani dettero addosso e feriron crudelmente il corpo di un tal Ferreri che recava lettere del Governo a Nelson ammiraglio della inglese flotta nella rada ancorata, ed il suo corpo spirante trascinarono sotto la Reggia fra spaventevoli voci di muoiano i traditori, viva il Re, viva la

santa fede. In tal pericolo il Re stimò espediente il 20 dicembre di quell' anno lasciare Napoli per recarsi in Sicilia commettendo durante la sua assenza il governo di quel reame al generale Pignatelli col nome di Vicario. Dopo otto giorni bruciavansi centoventi barche cannoniere e bombardiere in Posilippo, e due vascelli e tre fregate di fila nel golfo di Napoli. Discorsi altresì come non senza stento le francesi milizie entrassero in Napoli e vi si stabilisse repubblicano governo. Giugneva intanto sopra inglese navilio Re Ferdinando colla Real famiglia e con numeroso seguito di primati della corte e de' pubblici ufici in Palermo nel 25 del medesimo mese di dicembre, e tantosto nei primi giorni del seguente anno 1799 per suo comando dibarcava il cardinal Fabbrizio Ruffo in Calabria a sollevar le genti contro la novella repubblica, e d'altra via spedito veniva il generale Micheroux con poca mano di ausiliari soldati russi nelle Puglie. Medesimamente in quell'anno un corpo di nostre milizie fu messo a disposizione dei generali inglesi per assediar Malta. Combatteron con valore le napolitane schiere in questa occasione, una somma di circa 2,000,000 di ducati spese il nostro erario per questa intrapresa. Ma la capitolazione venne fatta solo a nome dell' Inghililterra che da allora di Malta impossessò senza che per ombra si parlasse del dominio diretto che su di essa i Re di Sicilia aveano.

Narrai come finisse la napolitana repubblica più per vive discordie intestine e per abbandono dei Francesi, che per valore, ferocia e crudeltà delle masse comandate dal cardinal Ruffo. Ritornate nelle napolitane regioni le cose sotto la prima forma di governo, instituita venne altra famosa Giunta di stato per iscoprire e punire quei che rei si credessero di lesa maestà, e di vantaggio aboliti furono i privilegî della città di Napoli ed i sedili dei nobili ultimi avanzi delle antiche instituzioni di quello stato. La finanza andò sempre più rovinando sì per mantenere un'esercito di ben 77000 soldati, sì per continuare nelle ostilità, sì per riparare alle conseguenze dell'avvenuta ribellione. Ed anche quando per effetto del trattato di Firenze fuvvi pace tra il

Re delle due Sicilie e la Francia per prezzo della quale tra l'altro furon a questa ceduti i domini di Portolongone e dell'Elba e quanto altro sotto nome di presidi di Toscana intendevasi, non potette la condizione del reame migliorare perocchè a spese del napolitano erario venne statuito mantenersi un presidio di 16000 Francesi parte negli Abruzzi e parte in Puglia. Ma di là a poco e propriamente nel 1805 dopo la famosa battaglia di Trafalgar novella guerra si accese tra la Francia, l'Austria ed i collegati. Due trattati si facevano in quella occasione dalla nostra corte l'uno in Parigi nel 21 settembre col quale fermavasi la neutralità delle due Sicilie in quella guerra, l'altro nel 26 ottobre in Vienna con cui il nostro governo prendeva parte nella guerra insieme con l'Austria, la Russia e l'Inghilterra contro la Francia, per affetto del quale trattato vennero tra noi milizie Russe ed Inglesi che insieme con le nostre marciar doveano per le marche di Ancona in Italia. Ma Napoleone Bonaparte che per un seguito di straordinarî avvenimenti era divenuto primo Console, poi Re d'Italia ed Imperadore dei Francesi , impadronivasi di Ulm a 17 ottobre di quell'anno e poi vinceva in Austerlitz, occupava Vienna, ed altri trionfi riportava. Per la qual cosa fermavasi la pace in Presburgo onde venivano aggiunti al Regno d'Italia gli stati Veneti che già come dicemmo erano passati sotto l'austriaca dominazione pei trattati di Campoformio e di Luneville , di più riconoscevasi il nuovo stato di Lucca e Piombino ; e da ultimo i regni di Baviera, e di Wurtemberg ed il Ducato di Baden ingranditi furono da varie città e terre dell'Austria in compenso della loro federazione colla Francia. Pel reame delle due Sicilie nulla si stabilì, che anzi le milizie russe ed inglesi tra noi venute si ritirarono , ed il nostro Re rimasto solo a guerreggiare mal potendo reggere al numeroso e forte esercito francese che ad occupare le napolitane regioni avanzavasi, stimò opportuno uscire dalla città di Napoli nel 23 gennaro 1806 per riparare in Palermo lasciando a reggere lo stato il suo primogenito figliuolo Francesco, il quale con l'altro fratello Leopoldo e col forte delle nostre truppe

si ritirarono in Calabria e poscia passarono in Sicilia. L'esercito francese entrava in Napoli a 14 febbrajo 1806, ed occupava il governo del reame Giuseppe Bonaparte prima come supremo capitano delle armi e Luogotenente dell'Imperadore Napoleone suo fratello, indi come indipendente Sovrano.

Capitolo II.

Arrivo di Re Ferdinando della Real famiglia e della Corte in Palermo — Milizie inglesi in Sicilia — Ammiraglio Sidney-Smith — Tentativi per riacquistare il Reame di Napoli — Presa di Capri, soccorsi, a Gaeta, spedizioni in Calabria fatte dagli eserciti e dalla flotta sicula-inglese — Battaglia di Santa Eufemia quali conseguenze ebbe — Spese accresciute all'erario di Sicilia — Trattati tra il Re d'Inghilterra ed il nostro Sovrano del 30 marzo 1808 e 12 maggio 1809, se ne fa la disamina, apparente sussidio che diedero — Stato delle milizie e della flotta reale — Giuseppe Napoleone chiamato al trono di Spagna, passa Napoli sotto il dominio di Gioacchino Murat che riacquista Capri e tenta inutilmente la impresa di conquistare la Sicilia — Stato del governo in Sicilia dopo del 1806, — Napolitani spatriati, umori e scontento nei Siciliani — Straordinario soccorso che dimanda il Governo di once 360,000, nel 1810. Il Cavalier de Medici era ministro delle finanze. Opposizione che la dimanda incontra nel parlamento in ispecialtà per opera del Principe di Belmonte e del Marchese di Villahermosa Principe di Castelnuovo. Proponimento di finanza fatto dall'Abate Balsamo, il parlamento lo approva — Il sussidio è accordato per sole once 150,000. A qual partito appigliossi il Re — Cangiamento nel Ministero. Non essendosi potuto avere altro sussidio viene imposto l'un per cento sù tutti i pagamenti. Altri spedimenti ai quali si ebbe ricorso — Rimostranze di taluni Baroni parlamentari, arresto di cinque fra essi — Occasione presa dal gabinetto inglese per intervenire nelle cose di Sicilia. Manda Lord Bentick il quale osserva e poi ritorna in Inghilterra. Viene di nuovo in Sicilia, escarcerazione dei cennati cinque baroni, allontanamento dei napoletani dalle cariche pubbliche — Congiura di Messina — Tutto il governo si unisce nelle mani di Bentick — Sovrani poteri conferiti qual Vicario al Principe Francesco dal Re suo padre.

Giugneva Re Ferdinando in Palermo al cominciare di febbrajo 1806 con la Regina Carolina, con la più parte della corte, dei ministri di stato, di molti uficiali civili e militari e magistrati, col resto dell'esercito e della flotta, con moltissime famiglie di ogni ordine di persone che per affezione ai Borboni, o per timore di ricever danno, volontariamente lasciarono il suolo natio.

Era in Sicilia milizia inglese come ausiliaria comandata da Craitz al quale fu sostituito il generale Stuart. Venne

intanto il rinomato ammiraglio Sidney-Smith con rilevante flotta, e afforzò quelle intraprese che naturalmente tentavansi dal Re per riacquistare il perduto reame di Napoli. Per il che mentre Sidney con navi inglesi e regnicole si impadroniva dell' isola di Capri nel golfo di Napoli, e portava aiuto nella forte piazza di Gaeta, in cui energica difesa opponevano le armi del nostro Re capitanate dal Principe di Hassia Philipstadt alle armi francesi sotto il comando di Campedron, quasi ad un tempo al cominciar di luglio di quel medesimo anno il generale Stuard con cinquemila soldati tra napolitani ed inglesi sbarcò sulle coste del golfo di S. Eufemia in Calabria. Regnier generale francese teneva il campo a Maida con quattromila uomini ai quali poco dopo altre tre mila se ne unirono. Seguì tra i due eserciti memorabil combattimento, fu Stuard invigorito da altro reggimento inglese venuto da Messina. Regnier non profittando dalla posizione favorevole del terreno in cui era allorquando troppo agevolmente credeva vincere rimase vinto. E furon conseguenze di tal vittoria la molta opinione delle milizie inglesi presso Re Ferdinando, le maggiori spese all'erario di Sicilia, le fondate speranze che utili sarebbero le nuove intraprese; e dall'altra parte si diede animo ai calabresi d'insorgere contro ai francesi. Sotto nome di brigantaggio sofferiron le Calabrie aspra e crudel rivolta e civile discordia. Uomini arditi e nefandi sotto sembiante di principî politici e di attaccamento ai Borboni commisero scelleragini, atrocità ed eccessi di ogni maniera, ed eran protetti dagli inglesi i quali davano loro armi e munizioni, e quando nol potevano li incoraggiavano e li sostenevano colle lusinghe. Narrai nella storia di Napoli come le Calabrie furon messe in istato di guerra, e come da poi con estrema severità non senza atti di barbarie il generale Manhes vi ristabilisse ordine.

Dopo la battaglia di S. Eufemia il Re Ferdinando avea con molta lealtà posto Messina chiave di Sicilia in potere degli inglesi, e non guari da poi le fortezze di Melazzo, Augusta, Siracusa, e Trapani; il resto del nostro esercito e della marina militava cogli inglesi contro al comune ne-

mico francese. Ma di unita alle francesi schiere eran pure napoletani ed anche non rari siciliani, sicchè spesso militavano l'un contra l'altro il padre ed il figlio, il fratello ed il fratello, i parenti fra loro, onde le coste ed il mare delle nostre regioni rosseggiarono di cittadino e di familiare sangue. E se vittoria o altro trionfo dall'una o dall'altra parte riportavasi era troppo amaro frutto acquistato a sì doloroso prezzo.

In mezzo a queste cose avvenuto era un memorabil cangiamento nella condizione di Sicilia, perocchè vi stanziavano corte sovrana, ministri di stato, esercito e armata accresciuta, ufizî più numerosi, famiglie napolitane che seguito aveano il Re. Or la povertà dell'erario siciliano mal poteva reggere a tante spese; e se il medesimo per la venuta della corte in Palermo risparmiò in ogni anno 1,020,000 ducati quanto somministrava per quota di pesi comuni con Napoli cioè 900000 per l'esercito e 120000 per la marina, pure tal somma non era sufficiente alle tante spese che la guerra richiedeva. In tal condizione ebbe luogo il celebre trattato tra la siciliana corte e quella d'Inghilterra nel dì 30 marzo 1808 (14). In cui furon per la prima Tommaso di Somma Marchese di Circello ministro degli affari esteri a quel tempo, e per la seconda Guglielmo Drummond inviato straordinario e ministro plenipotenziario. Si stabilì in esso che nella guerra contro la Francia le due alte parti contraenti si sarebbero prestato scambievole soccorso ed assistenza. Promise il Re delle due Sicilie la franchigia di ogni diritto sopra tutto ciò che potrebbero aver bisogno tante le armate britaniche nel mediterraneo, quanto le milizie di questa nazione, in provvisioni, vittuaglie e munizioni di guerra e di marina che avrebbero potuto somministrarsi dalla Sicilia. Obbligavasi pure di aprire i porti dei suoi stati, finchè quella guerra durasse, ai navigli di guerra inglesi non solo, ma altresì a tutte le navi mercantili ed altri bastimenti de' soggetti brittannici senza alcuna restrizione e con franchigie di dazî. Simile franchigia era accordata per tutte le provvisioni da trarsi da Sicilia per la marina inglese in Malta.

Gli obblighi della Gran Brettagna furono. Difendere le piazze di Messina ed Augusta mantenendo a suo carico un corpo di diecimila uomini e di accrescerlo al bisogno. Pagare al Re siciliano un annuo sussidio di trentamila lire sterline in ragione di venticinquemila per mese. S'impiegasse tal sussidio per l'esercito e per la marina da adoperarsi contro il comune nemico, ne regolasse il medesimo Re la ripartizione, ma in ogni tre mesi dasse all'inglese monarca un prospetto dell'uso fattone.

Altro trattato viemmeglio fermando quello che erasi stabilito sul proposito ebbe luogo nel 13 maggio 1809 e si accrebbe il sussidio in parola insino a 400,000 lire. Parve a primo aspetto che di sollievo rilevante dovesse riuscire siffatta somma, la quale in sostanza non era che un compenso di tutte le franchigie di dazî che agl'inglesi il Re concesse in quella occasione. Inoltre lo stesso trattato assicurava l'Inghilterra nel possesso di Malta, e le dava una stazione certa nel mediterraneo allorquando chiuso l'era il continente d'Europa. Da ultimo rendeva la Sicilia non meno un punto importante delle sue politiche operazioni ma altresì un mercato ed un emporio delle sue manifatture in quel tempo respinte dagli altri stati. Componevasi allora la milizia del Re di circa ottomila soldati di fanteria e duemila di cavalleria, avanzi del nostro sventurato esercito, oltre un non piccolo numero di gente raunaticcia armata in massa. Migliore era la condizione della marina perocchè a malgrado delle grosse navi bruciate nel 1799 e di quelle rimaste in Napoli pure si contavano un vascello, tre fregate di fila, quattro corvette, due pacchetti, due brigantini, cinque galeotte, sessanta cannoniere, dieci bombarde che in tutto portavano 463 cannoni. La gente addetta a tali navi era in numero di 6843. Cadute erano intanto in potere dei francesi nel reame di Napoli Civitella del Tronto e la stessa Gaeta nel medesimo anno 1806 dopo energica difesa. L'Imperadore Napoleone nel 15 luglio chiamato avea Giuseppe suo fratello a regnare in Ispagna e gli stati delle due Sicilie ceduti avea al suo cognato Gioacchino Murat già Duca di Berg e Cleves, il quale nel

mese di settembre di quel medesimo anno 1808 , mandò a termine il riacquisto di Capri occupata già come dissi da soldati inglesi e di Re Ferdinando. E di là a poco e propriamente intorno alla metà del 1809 messi in istato di difesa i luoghi lunghesso il mare, e riunita eletta mano di soldati francesi e napolitani nelle Calabrie ed armata una flotta proponevasi non solo di respingere le aggressioni della flotta e dell'esercito Anglo-Siculo ma soprattutto d'invadere la Sicilia. Ed in questo suo proponimento vieppiù andavasi fermando pel timore concepito dopo il matrimonio di Napoleone con una principessa della casa d'Austria presso della quale avrebbe potuto valere l'opera della nostra Regina Carolina , che il reame di Napoli tornasse ai Borboni. Pertanto pose campo nell'estrema Calabria tra Reggio e Sicilia con 11000 francesi e 16000 napolitani, e cominciò Murat nel 1810 la sua impresa prendendo nome ed uficio di luogotenente di Napoleone nelle Calabrie. Ma Napoleone non avea in pensiero di conquistare la Sicilia, ed invece volea tener volta l'attenzione degli inglesi verso quei luoghi perchè nol disturbassero al tutto negli altri suoi disegni, e senza mettere Murat a parte di tali cose avea disposto che la Sicilia non mai si potesse attaccare senza l'assentimento di Grenier ch'egli avea scelto a duce delle francesi schiere e che solo era depositario di quel segreto. Dall'altra parte sulla riva del faro di Messina stavano 12,000, soldati inglesi e sui monti forte schiera dell'esercito di Re Ferdinando, nel porto e nel circostante mare ci avea numerosa e ben guernita armata. Ma dopo varî inutili accidenti scorsi quattro mesi Murat levava il campo facendo ritorno in Napoli. Per siffatta spedizione grande fu la spesa di amendue le parti, moltissimi i danni, niente che meriti essere ricordato, ove appena togli che 1600 soldati napoletani movendo dalle vicinanze di Reggio e Pentimele verso la metà di settembre 1810 comandati dal colonnello d'Ambrosio senz'esser seguiti da milizie francesi approdaron tra Scaletta e Messina, ma dopo breve combattimento respinti dai paesani e dalle milizie che colà erano una metà di essi restò prigione, gli altri

si salvarono di nuovo in Calabria (15). Sembrava il reame di Napoli in questo tempo godere di qualche calma perocchè la fortuna delle armi di Napoleone in Germania e tutti gli avvenimenti che l'aveau seguitata non davano animo all'esercito ed alla flotta Anglo-Sicula di infestare i luoghi lunghesso il mare sicchè abbandonarono qualche paese delle Calabrie che occupato aveano, e le Isole di Ischia, di Procida e di Ventotene. Ma anche in mezzo alla guerra e alle perturbazioni erano in Napoli avvenuti di utili e rilevanti cangiamenti in ogni ramo di governo. Liquidato erasi e soddisfacevasi l'immenso debito pubblico colla vendita dei beni delle chiese richiamati al demanio, cadeva l'antica finanza, e si sostituivano ad essa tributi più uguali meglio ripartiti e più conformi alla economica condizione del popolo. Una norma aveano le pubbliche spese. La proprietà sciogliev̀asi da tanti vincoli e ceppi, quindi abolizione di fedecommessi, maggiorati, patti di famiglia e di altre simili instituzioni. La feudalità era stata abolita. I beni comuni e promiscui, i demanî de' comuni delle chiese e de' feudatarî dividevansi. Si stabiliva con migliore ordine l'amministrazione speciale delle provincie e dei comuni. Si estingueva il brigantaggio, si procedeva a riforme nell'ordine giudiziario, e cresceva l'industria col commercio interno.

Non era lo stesso in Sicilia, che anzi v'intravvennivano di tali accidenti onde peggioravan le cose sue (16). Dissi come insino al 1781, quando Caracciolo fu destinato Vicerè la Sicilia era rimasta quasi stazionaria nella sua condizione. I mutamenti ch'ebbero luogo durante il governo di costui e del suo successore Caramanico vedemmo che furono speciali per talune cose e per altre non erano che preliminari di più generali ed utili riforme. Or la ben incominciata opera rimase non solo interrotta ma quasi interamente distrutta per le vicende a cui andò lo stato incontro dopo la morte del Caracciolo. Di tal che dir puossi che nel 1806 quando la corte giunse in Palermo la Sicilia stava per instituzioni politiche e per economica condizione presso che come nel 1781, e lo stato del 1781 come feci osservare era quello

di due in tre secoli indietro, perocchè dal momento in cui venne Carlo III a regnare il più grande beneficio era stato quello che i mali non progredissero. D'altronde la Sicilia era uno dei non molti paesi d'Europa in cui non si fosse sentita la influenza della francese rivoluzione; le opinioni dei più erano per l'antico ordine di cose. Stando intanto la Corte in Sicilia, fu più agevole scorgere che lo stato avea bisogno di riforme e di sussidî segnatamente in un tempo in cui duravasi ostinata guerra. Morto era il primo ministro Acton, e veniva affidato il ministero delle finanze al cav. Luigi de Medici napoletano stato già da costui perseguitato. Napoletani pur erano in altri rilevanti ufici di corte e di governo. Antica gara tra le regioni di Napoli e Sicilia erasi mantenuta sin da che si divisero di governo in tempo degli Angioini. Or parve che l'essere molte eminenti cariche esercitate da napolitani, ed il darsi dalla Corte sovvenzioni a napoletani spatriati fosse di onta e di danno a Sicilia, e quindi sursero umori e grave scontentezza. Dolevansi allora i siciliani del peso di tante genti che seguito aveano la Corte. Dolevansi queste della condizione misera in che stavano senza ricever soccòrsi, mentre qualificate erano eziandio da' rinomati giornali stranieri *per una folla di emigrati che opprimevano la Sicilia.* Anche un insigne storico de' nostri tempi scrisse quasi nel modo istesso, e piacemi qui riferire le medesime sue parole » *Cagione molto forte di disgusto furono i napolitani venuti colla corte in Sicilia. Costoro se pochi si eccettuano, o messisi a grandeggiare fra un popolo povero, od a far le spie fra un popolo sdegnato accrescevano l'odio naturale dei siciliani contro i napolitani, e gli umori già mossi viemmaggiormente pervertivano. Il denaro del pubblico cavâto a grande stento dai sudditi spolpati, si profondeva con grave scandalo in napolitani e calabresi, parte insolenti, parte viziosi, immoderati tutti nella quantità delle spese: intanto i soldati quasi nudi, e colle paghe corse da mesi ed anche da anni attestavano colla miseria loro la pessima amministrazione del Regno. Nè la corte rimetteva dal consueto lusso* (17). » Sin qui il Botta. A quel che

a me ne sembra fuvvi esagerazione moltissima a quei tempi tra le pretensioni de' napoletani in Sicilia e la opposizione loro fatta, del quale accidente si valsero coloro che cercavano interrompere la fiducia tra il Re ed il suo popolo. Al primo arrivare della Corte fu la medesima colle persone che la seguivano accolta con ogni maniera di esultazione pubblica. Non posson dirsi *dannosa folla di emigrati* i ministri che erano col Re, i gentiluomini della sua corte, i distinti magistrati ed uficiali, il resto dell'esercito e le persone della real marina, perocchè di necessità doveano seguire il Re che da uno in altro luogo de' suoi stati trasferivasi. Costoro per immoderati non si potevan tenere nelle spese allorquando per povertà dell'erario non riscuotevano salario, e consumavano quel che restato era de' proprî averi. Neanche rimprovero d'immoderatezza poteva darsi a nobili e ad altre ricche persone che lasciando le più care affezioni ed i loro beni volontariamente dividevano col Re la sua trista sorte. Sequestrati indi venduti furono ad essi i beni in Napoli, e così rimasero sforniti di qualsiasi appoggio. A taluni di costoro il governo assegnò un sovvenimento sui beni confiscati a pro dell'erario de' napolitani assenti da Sicilia. Era adunque un danaro che in sostanza Napoli stesso pagava. Simil soccorso fu dato a molte altre persone d'inferiore grado, in ragione di quaranta, trenta, venti ed anche grana dieci al giorno. Ma pur questi deboli aiuti spesso non si pagarono, e poi nel 1812 si sospesero del tutto onde taluni morirono di stento, sessanta e più individui da disperazione presi andarono a stabilirsi in Tunisi rinnegando la nostra religione, e non mancaron persino di quei che si tolsero da se medesimi una vita che per ogni verso era loro di peso. Si ridussero altri a destare la pietà di Murat che regnava in Napoli affinchè permettesse che ritornassero in patria, ed a conseguire il proposto fine implorarono dal Principe Ereditario, da lord Bentick, e dal ministro Belmonte una nave (18). Uomini immoderati insolenti e viziosi de' quali parla Botta vennero in Sicilia allorquando incitavasi e incoraggiavasi la rivolta nelle Calabrie e in

altri luoghi di Napoli, laonde tutti quelli che per delitti ed altre scelleraggini e pel brigantaggio erano ivi perseguitati cercavano asilo in Sicilia, e facevano infame traffico di spionaggio e delitti. Ma di questa gente ne sorge sempre nei tempi di guerra e di civili perturbazioni, nè certamente debbe esser confusa con quelli onorevoli napoletani che tristissima sorte pativano per essersi pel loro Re compromessi senza mai lasciarlo nelle sue disavventure, per taluni de' quali si destò in varie occasioni pietà negli stessi Siciliani onde vennero soccorsi non meno da certi gentiluomini che da gente dell' infimo ordine del popolo. Quanto alla Corte se spese i tesori che seco recato avea da Napoli (19) e se dallo scarso assegnamento che riceveva dalla finanza di Sicilia diede soccorsi e pensioni chiaro è che non poteva esserne rimproverata. Non rilevante accidente erano adunque per Sicilia i napolitani spatriati, e se questa sofferì in quel tempo dei gravi mali, la cagione vuolsi imputare a tutti quelli avvenimenti di alta politica de' quali ho ragionato, e ancor meglio ragionerò.

Stavan dunque le cose in tale stato, e crescendo sempre più i bisogni del reame per la guerra venne aperto nel dì 13 febbrajo 1810, il parlamento solito, come dissi, ad adunarsi in ogni tre anni. Chiese il Re uno straordinario soccorso di once 360,000, per anni quattro; assentiva il braccio demaniale, negava il braccio feudale sulle rimostranze di Giuseppe Ventimiglia Normanno principe di Belmonte e di Carlo Cottone marchese di Villahermosa e principe di Castelnuovo. Il ministro delle finanze cavalier de Medici niuna opinione godeva presso di costoro, in ispecialtà del Belmonte, che in siffatta occasione presentò un proponimento di fondamentale riforma delle finanze, il quale era lavoro dell'abate Paolo Balsamo professore di civile economia e di agricoltura nella Regia Università degli studî di Palermo, uomo che molto sentiva nelle discipline economiche, e che caldo propugnatore mostravasi per la libertà commerciale. Ricordiamo che la finanza di Sicilia quanto a sistema era la stessa dei tempi di re Alfonso di Aragona, in tutto quasi la diresti precaria, donativi riscossi

per designati obbietti, e taluni di questi pur temporanei, ed accresciuti in vista dei bisogni, niuna regola certa per la riscossione di essi, ognuno era formato da speciali dazî disuguali, mal ripartiti, ed avea una particolare azienda, un conto a parte. Non si poteva guardare l'insieme delle finanze, non unirne le parti disgiunte e venire a generale util riforma appunto per i parziali ostacoli ed i privati interessi; sicchè l'erario tutti sentiva i difetti i disordini e i vizî de' suoi elementi. D'altra via la Deputazione del regno era composta di persone che esercitavano uficio triennale, non avean tempo d'istruirsi delle gravi ed intralciate materie finanziere, non animo e desiderio a tentare cangiamenti. In ritardo era la riscossione dei tributi, talora non si conoscevano i debitori del fisco, tale altra favoreggiati erano dagli amministratori del pubblico danaro.

Non si rendeva conto, non si stabiliva stato presuntivo della rendita e della spesa pubblica. La triennale congregazione dei parlamenti altro rilevante ostacolo formava al ben'essere economico, perocchè in essi tuttavia la potenza stava nel braccio baronale. Ora il proponimento di Balsamo in sostanza consisteva, come meglio dirò nella terza parte di questo libro, nel riunire in una somma tutti gli svariati donativi, e di scompartirli più equamente sopra tutti gli ordini di persone, donde sarebbe derivato aumento di rendita, di tal che si calcolò che potrebbe ricavarsene non solo l'antica entrata della finanza in once 418,000 a un bel circa ma eziandio altre once 150,000 per sussidio straordinario al re. Siffatto proponimento quantunque non portasse quelle riforme che di troppo eran necessarie nell'erario di Sicilia, pure era un utile cangiamento come quello che introduceva una maggiore egualità nei tributi, e schiudeva la via ad altri passi al bene. In ogni altro tempo un abile reggittore di Finanza ne avrebbe tratto profitto col mettere a sua disposizione molti elementi d'imposte onde regolarli a seconda dell'interesse dell'erario e dell'economica condizione del reame, laddove che per lo innanti tutto precario era, parziale segregato. Ma il ministro de' Medici in quel momento vedeva che adottando l'espediente in discorso non

solo non otteneva le annue once 360,000, di straordinario sussidio che si dimandavano, ma per le novità che andavano a praticarsi e per gli ostacoli che inevitabilmente sorgono nella esecuzione di ogni nuovo finanziero espediente avrebbe potuto la rendita solita della finanza sminuirsi anzicchè restare nella primiera condizione, laonde tutto pose in opera perchè i divisamenti del Balsamo non si mandassero ad effetti. Pure ad onta della sua opposizione essendo concordi il braccio demaniale ed il Baronale venne quel proponimento fermato. Allora quasicchè un trionfo riportato avesse Belmonte riscosse plauso moltissimo, e la sua casa di là a poco divenne convegno di molti di coloro che o nemici erano del Medici, o sotto sembiante di favorire il popolo odiavano la Corte, o andavan pensando a cangiamenti nell'alta politica dello Stato.

Il re intanto in vista della proposizione del parlamento si appigliò al partito di far disaminare da una giunta di primarî magistrati se in forza delle leggi del regno avesse egli dritto di modificarla oppure dovesse in tutta la estensione accettarla. Ora a malgrado che la giunta rispondesse affermativamente (20) il re non solo approvò la proposizione del parlamento, ma fece dei cangiamenti di persone nel suo Consiglio. Sicchè venne tolta la finanza a Medici ed affidata non qual ministro ma come direttore al marchese Donato Tommasi. Furon nominati consiglieri di stato lo stesso Medici e Migliorini Napoletani ed il principe di Butera e il principe di Cassaro amendue siciliani. Medesimamente ebbero nomina di segretarî di stato Emmanuele Parisi ed il principe di Trabia anch'essi siciliani.

Essendosi intanto rimesso a nuovo parlamento, che venne convocato nel sei agosto del medesimo anno, l'emenda di taluni articoli del sussidio determinato, non già per la quantità ma per la forma dell'esecuzione, e quantunque il ministero non poco preponderanza avesse avuto, pure il sussidio non fu accresciuto oltre delle 150,000 once per opera di Belmonte e Castelnuovo e di altri nobili che ivi sedevano, e che per tal fatto acquistarono vieppiù riputazione.

Non essendo sufficienti le dette once 150,000 per le

spese che cagionava la guerra venne ingiunto con editto del 14 febbraro 1811, che fino a quando durava il grave e notabile pericolo della nemica invasione, e la necessità di tenere il regno in istato di vigorosa difesa s'imponeva l'uno per cento sopra tutti i pagamenti o' siano ricevute di danaro per le quali si sarebbe fatta pubblica o privata scrittura. Che tale imposta sarebbe a carico di colui che riceveva il denaro a qualsiasi giurisdizione o foro appartenesse senza eccezione di sorte alcuna fossero anche persone reali. In conseguenza sarebbero anche soggetti a quel balzello tutti i pagamenti per via dei banchi di Palermo e di Messina, sieno di denaro effettivo, sieno per semplice passaggio da un conto all' altro. Non sarebbero neppure eccettuati i depositi presso qualunque pubblica o privata persona pagandosi l' un per cento nel momento del deposito da ricadere poi a carico di colui al quale sarebbe il danaro liberato o restituito. I soli pagamenti eccettuati fossero quelli da farsi all'erario ed alle amministrazioni di sua dipendenza, perocchè in tal caso esso era ad un tempo debitore e creditore. Stabiliti vennero con apposita separata azienda e collettori per riscuotere sì vasto intralciato tributo, e norme davansi come non si potesse eludere la sua riscossione. Con altro editto del medesimo giorno 14 febbrajo il sovrano esponendo di non potere ulteriormente differire il pagamento dei creditori dello stato determinava richiamare a se la proprietà non meno di tutte le terre patrimoniali delle università del regno di Sicilia che si trovavano concedute in enfiteusi, e che fossero solite a darsi in fitto, ma altresì quelle delle Badie di regio padronato incluse quelle dichiarate commende degli ordini Costantiniano e Gerosolimitano che stavano nella stessa condizione. Le quali terre s' intendevano prendere con tutti i diritti e le obbligazioni loro annesse, lasciandone però l'usufrutto ai possessori finchè non sarebbero alienate dal governo. Fatta l'alienazione ne diverrebbe il compratore libero ed assoluto proprietario. In prezzo di esse si assegnava ai possessori una rendita equivalente all'attuale pensione che ne riscuotevano. Le indicate terre si esporrebbero subito in vendita, la quale cessar

dovesse quando alienata si fosse una rendita di 30,000 once. E ad agevolare siffatta vendita si dispose una lotteria le di cui cedole si fissarono ad once dieci l'una per distribuirsi a persone ecclesiastiche, ai nobili, ai possidenti, ai magistrati e uficiali militari, ai grandi impiegati, infino a tutti (21). È fama che il proponimento in discorso fosse stata opera soltanto del Tommasi, e che il de Medici fosse stato di contrario sentimento. Quel che è certo dispiacque, e produsse scontento universale. L'ordine ecclesiastico si dolette moltissimo e varî opuscoli vennero resi in proposito di ragion pubblica ad onta che monsignor Mormile arcivescovo di Palermo riunito un consesso di teologi avesse dichiarato che l'appropriazione che faceva il governo dei beni ecclesiastici non si opponesse alle leggi della chiesa. Ma più gravi più sentite erano le querele dei baroni per la imposta dell'un per cento, e fra i baroni parlamentarî quarantatre ve ne furono che soscrissero una rimostranza nel primo del seguente mese di marzo, colla quale dicevano essersi violate le leggi del regno imponendo quel balzello (22). Siffatta rimostranza essendo stata dalla Deputazione del regno rimessa alla Corte senza dare alcuno avviso, estimò il governo ingiungnere alla medesima di riferire quanto le occorresse in proposito. Allora la Deputazione nel nove luglio di quell'anno ubbidiente dichiarò che: *quella scrittura non meritava corso alcuno giacchè le disposizioni emanate nell'editto del quattordici febraro con cui fu stabilita l'imposizione dell'un per cento sui pagamenti non conteneva nessuna lesione de' capitoli del regno e de' privilegi e delle grazie concedute dai predecessori del Re* (23). Per tal fatto la scrittura dei baroni fu tenuta come atto punibile, e però tra essi nel 19 luglio 1811 vennero arrestati e confinati in separate isole e castelli il principe di Belmonte, il principe di Castelnuovo, il principe di Villafranca, il duca di Angiò, il principe di Aci, dicendosi dal governo *aver costoro dato manifeste prove di uno spirito fazioso e di una disposizione a turbare la pubblica tranquillità* (24).

Osservava il gabinetto d'Inghilterra quanto si passava in Sicilia e ad occasione del tributo dell'un per cento pro-

dusse doglianze qualificandolo come ingiusto e rovinoso ai grandi commerci dei soggetti brittannici. Il ministro degli affari Esteri marchese di Circello rispose non esservi luogo a dolersi, perocchè i siciliani in Inghilterra soggiacevano ai pesi stessi degl'Inglesi, e che la condizione di costoro in Sicilia era uguale a quella dei sudditi del Re Ferdinando. Simili doglianze faceva l' Inghilterra per la nuova tariffa daziaria adottata in Sicilia, e uguale risposta riceveva. Anche ad altro reclamo diede luogo l'essersi predata nave inglese da napoletano armatore al servizio della Corte. Spargevansi pure sospetti che Bonaparte a premura della sua consorte, nipote della Regina Carolina, si sarebbe indotto a restituire il Reame di Napoli ai Borboni. In questo mezzo la Gran Brettagna spedisce in Sicilia Lord Bentick come ministro e come comandante supremo delle sue armi in Sicilia in sostituzione di Stuart. Giuns'egli in Palermo due giorni dopo l' arresto dei cinque baroni, e si duole tanto di tale arresto e dalla condotta dei napoletani, che dell'editto dell'un per cento. Dopo breve soggiorno di sei settimane ritornò in Inghilterra per riferire quanto osservato ed operato avea, e per avere istruzioni e poteri. Partito Bentick si credette esservi congiure in Messina per le quali dicevasi che si volesse dare da taluni la Sicilia a' francesi. Di là a poco si vedette pure esservene altre contro l'esercito inglese. Dicerie moltissime scaldavano le menti d' intrattener Napoleone segreta corrispondenza in Sicilia. Per la congiura di Messina fu mandato inquisitore il marchese Artale che si comportò in modo durissimo. Il processo fu compilato da inglese consesso, inglesi eran pure in esso il presidente ed il fiscale; e la sentenza venne profferita da tribunale in cui metà dei giudici erano uffiziali dell'esercito inglese, metà siciliani, e il presidente, che era inglese, avea tre voti. Dei voluti faziosi solo il capitano Rossaroll fu messo a morte, altri condannati a detenzioni più o meno lunghe (25).

Ritorna in questo mentre Bentick con illimitati poteri, e tantosto dimanda la rivocazione dell'editto, il comando dell'esercito siciliano, il cambiamento del ministero facen-

do entrare in esso taluni degli arrestati baroni. Alle dimande unendo i fatti si dispose colle sue milizie a marciare sopra Palermo. In tal frangente la Corte di Sicilia concedette la libertà ai detti baroni, tolse le cariche ai napoletani. E stimando il Re di allontanarsi sempre più dagli affari conferisce nel 12 gennaro 1812 pieni sovrani poteri al suo primogenito Francesco col titolo di Vicario generale, e si ritira nella Ficuzza, mentre la Regina andava ad abitare in altra campagna nella villa Santa Croce.

Capitolo III.

Trasferimento di quasi tutte le milizie inglesi in Palermo. Abolizione dell'imposta dell'un per cento — Nuovo ministero — Costituzione politica del 1812 sulle basi di quella d'Inghilterra — Cangiamenti di sistemi in conseguenza della medesima — Povertà somma della siciliana finanza, fazioni nel parlamento e nel ministero — Qualità dei due ministri Belmonte e Castelnuovo, perchè il primo prevalesse al secondo — Altro trattato fatto coll'Inghilterra il 12 settembre 1812, sua disamina Governo tutto regolato degli inglesi — La Regina Carolina esce di Sicilia — Partenza di Bentick per la Catalogna — Fazioni che si rendono più manifeste. Disordini in che cade il governo — Nuovo ministero. Il marchese Ferreri regge la finanza — *Cronici* ed *anticronici* — Accidente memorabile in occasione delle peste di Malta del 1813 — Ritorno di Bentick in Sicilia. Non guari dopo muove per Napoli. Trattato di armistizio che ferma con Murat. Trattato di alleanza di costui coll'Austria — Fatti d'arme che se guono questi trattati — Abdicazione di Napoleone al trono di Francia. Congresso di Vienna — Condizione della Sicilia dopo tal congresso — Come Murat perdesse il reame di Napoli, e vi ritornasse Re Ferdinando — Legge fondamentale del dì 8 dicembre 1816. Altra leggo colla quale si conservano alcuni privilegi ai Siciliani. Novelli ordinamenti dati per Sicilia a riguardo del suo governo, dell'ordine giudiziario, della civile amministrazione e della finanza.

Trasferivasi intanto il quartier generale degli inglesi da Messina in Palermo, e tra i primi atti segnava il principe Francesco con decreto del 20 gennaro 1812 l'abolizione dell'un per cento (26) e poco dopo componendo il ministero destinava il principe di Belmonte agli affari esteri, il marchese di Villahermosa alle finanze, il principe di Aci alla guerra, il principe di Cassero alla giustizia. In tutti i consigli del Sovrano ed in generale in tutto quello che riguardar potesse lo stato era Bentick, il quale d'ogni cosa disponeva a suo talento.

Ma la condizione di Sicilia andava di giorno in giorno sempre più cangiando; cadute eran quasi da per se stesse le antiche instituzioni per gli avvenimenti de' quali ho narrato, le opinioni dei molti eran per novità politiche. Or la vicinanza l'influenza ed il potere degli inglesi naturalmente facevan determinare taluni a desiderare una costitu-

sione che o in tutto o in parte simile a quella d'Inghilterra fosse; per il che adunatosi il parlamento nel 18 luglio di quel medesimo anno 1812, vi si discussero le basi del nuovo statuto, ch'eran lavoro dello stesso abate Balsamo del quale ho favellato. Si pretese che tali basi potessero in qualche modo conformarsi alle antiche leggi del reame. Che che ne sia di ciò certo è che la novella costituzione fu quasi del tutto dettata da Bentick, e sanzionata poi con due reali diplomi del 9 febbrajo e 25 maggio del 1813, venne messa a stampa. In conseguenza di siffatto statuto furon divisi il potere legislativo dall'esecutivo, questo affidato al Re, quello al parlamento in due camere l'una di comuni, l'altra di pari; il potere giudiziario distinto ed indipendente dall'esecutivo e legislativo.

Ogni proposizione riguardo a sussidî dovesse esser fatta e discussa nella camera dei comuni, indi passare in quella dei pari per essere poi approvata o rigettata dal Re. Abolivasi del pari la feudalità di che meglio tratterò nella seguente parte. Cadevan la Deputazione del regno, il tribunal del patrimonio e quasi tutte le antiche institnzioni politiche e finanziere. Altre invece ne sorgevano. Sperava la nazione qualche vantaggio dal riordinamento del potere giudiziario, ma si incorse in errori più gravi di quelli che vi erano. La finanza niun miglioramento riceveva anzi andava sempre più peggiorando; appena la rendita bastava a soddisfare l'assegnamento alla real casa e la paga giornaliera ai soldati. Debito pubblico che non vi eran mezzi come soddisfarlo. Salario a magistrati, agli impiegati civili, agli ufiziali dell'esercito che da molti mesi non si dava; falsa moneta in circolazione. Nè il sussidio che prestava l'Inghilterra era di alcun sollievo perocchè impiegato per le spese di guerra, ed essendo stato due volte sospeso per indurre il governo di Sicilia con più agevolezza ai cangiamenti testè menzionati, si viddero non pochi ufficiali dell'esercito ridotti a si travagliato vivere di vendere finanche le insegne del proprio grado, il cappello e la spada, accattar l'elemosina nel monistero de' cappuccini di Palermo. Ma nel Ministero e nel Parlamento cominciavano le fazioni, taluni

ministri ligi e fedeli mostravansi al Re, altri che sostenevan le novità avvenute niente d'accordo eran fra loro, rivalità animosa surse fra Belmonte e Villabermosa Castelnuovo a malgrado che stretti parenti fossero. Spiaciuta era l'abolizione della feudalità all'ordine aristocratico. Venne proposto di abolirsi eziandio i fidecommessi; i nobili che viddero in pericolo questo grande avanzo della loro fortuna tutto posero in opera per conservarlo, e propugnatore di essi sedeva il principe di Belmonte, oppositore il Villahermosa che superiore ai pregiudizî della sua nascita voleva divisibili quelle inceppate proprietà. Il Principe Vicario generale con sua determinazione ammise la riforma, riserbò la esecuzione quando si sarebbe presentato un progetto di legge conforme in tutto alla costituzione inglese. Disposizione che spiacque ad amendue le parti; le case di Belmonte e di Castelnuovo divennero da quel tempo convegno di quei che i cambiamenti e le riforme anelavano in una o in un'altra maniera, quantunque si accordassero tutti presso che nei medesimi principî; i convegni trassero le opposizioni, dalle opposizioni si venne alle fazioni, donde maggior debolezza e rovina ad uno stato che invece di elementi di unione presentava d'ogni verso quelli della sua dissoluzione. Univa il Belmonte illustre prosapia a dovizie moltissime e liberalità, ingegno non solido ma pronto e perspicace, attitudine a grandi imprese, maniere e forme nobili gentili che facevan viemmeglio risplendere la natural sua eloquenza. Primeggiava medesimamente in lui orgoglio il quale secondato dalla vivacità dell'ingegno e confortato dall'adulazione faceva venir meno non di raro alcuna delle sue belle qualità. Più vecchio d'anni era il Castelnuovo del Belmonte, non eloquente, non insinuante nelle maniere, assai minore ingegno avea di lui ma più solido, inalterabile nei suoi proponimenti non vi era forza che potesse distorglierlo, modesto, virtuoso, rigido ed esatto, amava il bene pubblico per sentimento, odiava per principio la prepotenza, l'arbitrio, l'intrigo, l'ingiustizia. Ma la severa sua virtù non poteva farsi strada, nè esser prezzata in mezzo al contrasto delle pubbliche passioni e delle parti.

Amendue però ancorchè amici e non rivali fossero, non eran da tanto di dare potere, impulso e consistenza alla macchina dello stato in quello straordinario evento, perchè il Belmonte era fatto più per resistere al potere che a governare, ed il Castelnuovo avrebbe potuto regolare una branca di amministrazione di già stabilita ed ordinata onde serbarla nei suoi principî e norme. Prevalse intanto agevolmente il Belmonte al Castelnuovo, la nobiltà era per lui, illustri amici contava d'ordine anco più elevato, e tra questi il Duca d'Orleans che non è guari erasi disposato a Maria Amalia real principessa delle Due Sicilie. Beutinck in lui appoggiavasi, e di lui moltissimo valevasi nel regolare a suo talento la Sicilia; ed avveniva per mezzo di essi il memorabil trattato del 12 settembre di quell'anno 1812(29). Con tale atto si rinnovellarono, e confermarono i due trattati del 30 marzo 1808, e 13 maggio 1809, de' quali ho favellato, ma facevasi una rilevantissima eccezione per la quale il re Ferdinando poneva a disposizione del Re della Gran Brettagna una divisione del suo esercito della forza di 7314, uomini tra fanteria, cavalleria ed artiglieria per essere impiegati contro il comune nemico. La intera spesa di tal milizia fissavasi ad annue once 398,073 (28) le quali si statuì prelevarsi dal sussidio delle 400,000 lire sterline pari ad once 560,000 che l' Inghilterra in virtù dei precedenti trattati erasi obbligata di dare. Parimenti dal medesimo sussidio si fermò prelevarsi il mantenimento annuale della piccola flotta del Re che era in Messina (29) il quale ammontava ad annue once 84000. Coi due primi contratti l'Inghilterra dava un sussidio alla nostra Corte, con questo avvenne l' opposto, perocchè il Re delle Due Sicilie che bisogno sommo avea in quel tempo di milizie somministrò ben 7314 uomini all' Inghilterra e li pagò da quell'assegnamento di quelle once 400,000 lire sterline che non rilevante compenso erano per la stazione degl' Inglesi in Sicilia dominando il Mediterraneo, e per la franchigia di dazî e tutt'altro che aveano essi di bisogno. Dedotte le spese indicate non meno per la milizia somministrata agl' Inglesi che per la flottiglia, non altro restavano al Re che sole

onze 77927 pel compenso in parola. Inoltre la Sicilia avea anche prima di questo tempo somministrato parte delle sue milizie per le speciali intraprese dell' Inghilterra e 2000 Calabresi per l'acquisto dell'Isole Jonie. Spedizione erasi pur fatta nel 1809 sul continente in cui seimila soldati del re e la flotta furon sotto il comando dell'inglese Stuart.

In questo mezzo insisteva la nostra Corte per conoscere sino a qual punto le facoltà del Bentick si estendessero, ma niuna risposta ottenne in proposito il ministro principe di Castelcicala, e infruttuosa riuscì anche la missione del cavalier Luigi de Medeci. Tali fatti indussero molti a credere che l'opera del Bentick fosse sostenuta dal ministero inglese, e tanto più si confermarono in tal credenza in quanto che fu allora di pubblica ragione una lettera scritta nel 23 gennaro 1813 al Belmonte da Castelreale allora ministro degli affari esteri dell'Inghilterra (30) colla quale dichiaravasi che la salvezza e prosperità della Sicilia era interamente connessa colla più stretta e confidenziale unione tra i consigli de' due Stati, i quali sentimenti animavano il Principe reggente d'Inghilterra. D'altra parte tentossi di fare che il Re abdicasse del tutto alla corona, ma egli non solo non acconsentì ma riprese per brevi giorni le redini del governo le quali subito fu obbligato a lasciare. Si volle lo scioglimento degli avanzi dell'esercito, si che le napolitane milizie qualificandosi come straniere vennero confuse nei reggimenti comandati da inglesi capitani. Da ultimo la regina Carolina fu astretta ad allontanarsi; e viddesi la illustre donna per la via di Castelvetrano, imbarcarsi in Mazzara, uscir della Sicilia accompagnata da Anglo-Siculo navilio, errare per fortuna di mare in lontani lidi, e non senza gravi stenti e disavventure potere riparare in Vienna, ove da poi nel 7 settembre 1814 morì nel castello di Hetzendorf.

Ma l'allontanamento della regina in nulla mutò l'andamento politico di Sicilia. Erasi pur fatto qualche cangiamento nel ministero, al principe di Cassero sostituito veniva il principe di Carini per gli affari stranieri, ed al principe di Aci il virtuoso cavalier Ruggiero Settimo. Appena si pubblicò la

costituzione era il Bentick partito di Sicilia per porsi alla testa dell'esercito anglo-siculo nella Catalogua, restando in sua vece Lord Mongomerie. Partito Bentick si appalesarono maggiori disordini nel governo; perocchè non pochi ci avea che odiavano gl'Inglesi, e nel Parlamento surse animosa fazione contro del ministero la quale dirigeva Emmanuele Rossi di fervida immaginativa e che ad ardire moltissimo univa popolare eloquenza. Avvenne lieve tumulto in Palermo in luglio di quell'anno 1813, si credette preliminare di tentata generale rivolta, e però dal governo s'instituirono militari commissioni per scovrire e perseguitare i colpevoli. Siffatto procedimento venne riputato contrario alla costituzione. D'altra via la Camera dei comuni non votava i sussidi, sicchè il Ministro ridotto nella impossibilità di operare, nè avendo la maggioranza nel parlamento dovette ritirarsi. Si compose il nuovo ministero del duca Lucchesi, del general Naselli, del marchese Ferreri, del duca Gualtieri. Tenne il Ferreri la finanza. Avea costui con lode esercitata la carriera del foro, come magistrato erasi distinto. Laborioso oltremodo accoppiava a ferrea memoria non poca attitudine e ingegno nel maneggio degli affari. Come uomo di finanza acquistossi opinione di tenacità non solo, ma di durezza. Che che ne sia il tempo non somministrava opportunità a rilevare la finanza di Sicilia dalla condizione squallida in che era; e le fazioni che agitavano e dividevano il parlamento impedivano che si venisse a capo di eseguire alcun utile proponimento. Per inimicizia che nudrivasi contro il Villahermosa si biasimava la irreprensibil condotta da costui tenuta in reggere la finanza, e s'insisteva perchè desse conto. Si votò medesimamente alla rinfusa lo stato della rendita dell'erario per un milione e mezzo di once, senza stabilire le imposte donde siffatta somma si traesse. Come nel governo così in tutto il resto del popolo, divisioni, umori, parti e scontentezze, si viddero *cronici* ed *anticronici* i primi aderivano agl'Inglesi e vennero così detti da periodico giornale che sotto il nome di *cronaca* pubblicavasi, i secondi eran contrarî. Amendue le parti non ebbero scopo fisso, e fu più discordia di persone, che di principî.

Avveniva intanto nel medesimo anno 1813 un'accidente degno di memoria. Energici provvedimenti il governo avea adottati perchè non penetrasse in Sicilia la peste che infieriva in Malta. Siffatti provvedimenti ed in generale le leggi sanitarie vennero infrante dall'esercito inglese ammettendo a libera pratica in Messina talune barche provvenienti dalla disavventurata Malta, che trasportavan cavalli per suo uso. In tal frangente il magistrato incaricato della pubblica salute si dimise dell'uficio e con dignità moltissima reclamò contro la seguita violazione; più alte più sentite levò il parlamento le sue istanze; nè mancò chi consigliasse adoperar la forza. Ma il generale inglese Murray propose che invece d'introdursi i cavalli già disbarcati nell'isola di Magnisi si pagasse dall'erario di Sicilia la somma di once 6000, il quale espediente venne mandato ad effetti (31).

In questo mezzo ritorna Bentinck in Sicilia nel 13 ottobre del 1813 e compone primamente nuovo Ministero del principe di Villafranca, del principe di Carini, di Gaetano Buonanno, del cavaliere Ruggiero Settimo. Entrarono anche in Consiglio di Stato Belmonte, Castelnuovo, il principe di Fitalia ed il principe di Cattolica. Non guari da poi il medesimo Bentick mosse per l'interno dell'Isola donde passato nelle regioni di Napoli fermò con Murat, che disunito erasi dagl'interessi di Napoleone, trattato di *armistizia* per l'Inghilterra nel 26 gennaio 1814, col quale fu convenuto di cessar subito la guerra, addivenir libero il commercio, adoperarsi lo stesso Murat insieme coll'Inghilterra nella guerra contro Napoleone. Nel dì 11 del mese stesso avea Murat conchiuso trattato d'alleanza coll'Austria per la guerra medesima. In forza di tali trattati Murat diresse le sue armi forti di ben 22000 uomini contro ai francesi in Italia riportando prospero successo. Ivi Bellegard comandava gli Austriaci in numero di 45000, e Bentinck con 14000 Inglesi e Siciliani occupava i monti di Sarzana. Tra queste milizie era la così detta *legione Italica* formata da Napolitani, Siciliani, e da uomini di altre regioni d'Italia che portava stendardo in cui era scritto a grossi caratteri *Libertà e indipendenza Italica*, ed inoltre metteva in opera

come armi a sollevar le genti molti esemplari della costituzione di Sicilia. È memorabile che la soldatesca anglosicula prese Genova. Intanto per l' abdicazione di Napoleone al trono della Francia e per il ritorno che vi faceano i Borboni ogni guerra finiva in Italia restando la medesima sgombra dai Francesi.

Ritornava a governare Vittorio Amedeo nel Piemonte, e Ferdinando III nella Toscana. Tutto il regno Italico Parma, Piacenza, Modena, Lucca, le tre legazioni furono occupati dai Tedeschi. E di là a poco l antica Lombardia passava sotto l' impero Austriaco. Roma avea già riacquistato il Sommo Pontefice. Erasi statuito nel 30 maggio del 1814, trattato di pace in Parigi tra le potenze di Europa, e convocavasi in Vienna il noto congresso di ambasciatori per risolvere i casi dubbî di dominio. Murat la di cui sorte era stata obbliata nel trattato di Parigi, spediva a tal congresso per suoi legati il duca di Campochiaro , ed il principe di Cariati. Pel nostro Re Ferdinando quantunque ivi assisteva il principe Alvaro Ruffo pure la giusta sua causa sostenuta era da illustri personaggi, e tra questi dal rinomato principe di Talleyrand.

Mentre tali cose si passavano Bentink proccurava in qualche modo di comporre le discordie che per ogni verso erano in Sicilia, e non si trovò altro miglior espediente da lui e dallo stesso Belmonte che di pregare il Re a ritornare al governo dello stato. Venne in tal congiuntura formato il Ministero dal duca Lucchesi per gli affari esteri , dal duca di Gualtieri per l' interno, dal general Naselli per la guerra, da Ferreri per la finanza.

Bentinck intanto a 14 luglio usciva di Sicilia dopo averne retto il destino per ben quattro anni , lasciandola in deplorabil condizione e mancante soprattutto di finanza e di milizia propria , ed appoggiata soltanto ad un resto d' Inglese soldatesca che di là a poco pur dovea abbandonarla. Medesimamente il Duca di Orleans colla sua consorte si recavano a Parigi insieme al principe di Belmonte, il quale non guari da poi ivi morì. In questo tempo si sparse una nota detta *memorandum* non officiale in cui

A Court ministro inglese succeduto a Bentinck esprimeva le nuove disposizioni del suo governo verso la Sicilia. Si diceva in essa che cessata la guerra non poteva l' Inghilterra esercitare di vantaggio alcuna diretta influenzà sugli affari di Sicilia. Che la Gran Brettagna essendo stata la protettrice ed il sostegno delle innovazioni fatte in Sicilia ed essendo l' amica e l' alleata de' Siciliani era suo desiderio di secondare l'adozione di quelle parti della costituzione che dietro un maturo esame fossero state trovate uniformi ai desiderî del popolo, e giudicate conducenti ad ottenere la sua felicità e prosperità.

Usciva intanto Murat in campo contro l'Austria sia perchè prevedeva che questa non l'avrebbe mantenuto sul trono di Napoli sia per colpire l'occasione che Napoleone lasciata l'Isola dell'Elba in febbraro 1815 avea ripreso il governo di Francia. Il suo esercito era di soli 35,000 fanti, 5000 cavalli, e 60 cannoni, mentre ben forte era l'esercito Austriaco di 48,000 fanti, 7000 cavalli e 64 cannoni. Bentinck dichiarava che avendo Murat senza alcuna ragione mossa quella guerra teneva egli rotto ogni armistizio con l' Inghilterra, e però avrebbe aintato per terra e per mare l'Austria. Il congresso di Vienna dal canto suo il dichiarava decaduto dalla sovranità, e statuiva (sono le precise parole) *il Re Ferdinando IV essere ristabilito per se e per i suoi successori sul trono di Napoli e riconosciuto dalle potenze come Re del regno delle due Sicilie.* Napoleone stesso biasimando quella guerra additava Murat qual cagione della rovina del suo impero. Tra queste vicende subitamente la sorte di lui cangiò, sicchè ad onta di varî rilevanti fatti d'armi e non senza gloria per le napolitane schiere furon gran parte di queste vinte in Tolentino, ed il reame di Napoli occupato dall' esercito austriaco. Per tal fatto Re Ferdinando nel 17 maggio 1815, abbandonò Palermo lasciando per suo Luogotenente il Principe Francesco assistito dai due ministri Gualtieri, e Ferreri. E rientrato nella città di Napoli nel 4 giugno aderiva dopo cinque giorni al congresso di Vienna. Nel 12 del mese medesimo stringevasi in ispeciale alleanza coll'Austria. Indi nel 26

settembre dello stesso anno univasi alla lega dei sovrani Europei appellata della *Santa Alleanza*.

Quanto al reggimento del reame intero dopo aver ordinato in un solo gli eserciti di Napoli e di Sicilia, e dichiarato che una fosse la bandiera per la marina, dopo aver determinato che le somme di danaro già votate dal Parlamento di Sicilia per la guerra e marina, pel corpo diplomatico, e per la real casa, restassero a disposizione della finanza, abolì il Consiglio di Stato instituito in Napoli durante la occupazione dei Francesi, ed in sua vece ripristinò l'antico consesso che lo stesso nome portava. E da poi con fondamentale legge del dì 8 dicembre 1816, prescriveva che il regno delle Due Sicilie si componesse de' dominî al di qua e al di là del Faro cioè le regioni di Napoli al di qua, e quelle di Sicilia al di là, laonde egli non più avrebbe avuto titolo di Ferdinando quarto e terzo, bensì *di Ferdinando I Re del regno delle Due Sicilie*. Confermava poi per quanto riguarda la successione al trono la legge emanata sul proposito da Carlo III a 6 ottobre 1759. Instituiva una Cancelleria generale da stare nel luogo della residenza del Re dove conservar si dovessero il registro ed il deposito di tutte le leggi e dei decreti. Un Ministro segretario di Stato col titolo di Ministro cancelliere dovea reggerla coll' incarico altresì di apporre a tutte le leggi e i decreti il real suggello e di spedirle e pubblicarle. E volle che in quella vi fosse un consiglio appellato *Supremo Consiglio di Cancelleria* preseduto dallo stesso Ministro per dare il suo parere in tutti gli affari i più importanti prima che dai Ministri di Stato fossero sottoposti al sovrano volere. I ripartimenti del governo e della pubblica amministrazione continuarono ad essere distinti in Ministeri di Stato e furono oltre quello della cancelleria in numero di sei: giustizia, affari ecclesiastici, affari interni, finanza, polizia, affari esteri. Credute sufficienti queste basi all'unità delle politiche instituzioni del regno procurò medesimamente Re Ferdinando di conservare ai Siciliani taluni privilegî, e però con legge del dì 11 dicembre del medesimo anno stabilì che tutte le cariche civili ed ecclе-

siastiche nella Sicilia non potessero conferirsi che a Siciliani, non escluso l'Arcivescovado di Palermo già al sovrano arbitrio riservato da Carlo III. Del pari che a Napoletani dovessero essere conferite quelle nei dominî al di qua del Faro. Ed a tutti i grandi uficî dello Stato come di Consiglieri e Ministri di Stato, e Direttori di Ministeri, non che a quelli di capi della Real Casa e di rappresentanti ed incaricati presso le nazioni straniere, e nel supremo Consiglio di Cancelleria i Siciliani fossero ammessi per una quarta parte in ragione di popolazione, perocchè allora venne calcolato che la Sicilia formasse la quarta parte dell'intera popolazione del Reame delle Due Sicilie mentre n'era quasi il terzo. Negli altri uficî, nell'esercito, nella marina, e nella real casa fossero ammessi promiscuamente Siciliani e Napoletani. Venne dichiarato che il governo dell'intero regno rimanesse presso del Sovrano, lasciandosi nelle regioni o di Napoli o di Sicilia qualora il Sovrano non vi risedesse o un Principe della Real famiglia o altro distinto personaggio nazionale. Se il Luogotenente fosse un real Principe avrebbe presso di se un Ministero di Stato per tenere la corrispondenza coi Ministeri di Stato presso del Sovrano residenti, nell'altro caso il Luogotenente avrebbe egli medesimo la qualità di Ministro.

Le cause dei siciliani sarebbero giudicate sino all'ultimo appello nei tribunali di Sicilia. In conseguenza sederebbe in Sicilia un supremo tribunale di giustizia superiore a tutti i tribunali dell'isola e indipendente da quello di Napoli. Restasse conservata l'abolizione della feudalità in tutti i dominî al di qua e al di là del Faro (32). La quota della dote permanente dello Stato spettante alla Sicilia sarebbe in ogni anno fissata e ripartita dal Re, ma non potrebbe eccedere la quantità di annue once 1,847,685, e tarì 20 stabilita per patrimonio attivo della Sicilia dal parlamento del 1813. Qualunque quantità maggiore non potrebbe essere imposta senza il consenso del parlamento. Sopra siffatta quota sarebbe prelevata una somma non minore di once 150,000 per essere impiegata al pagamento dei debiti non fruttiferi, e degl'interessi già scaduti dei

debiti fruttiferi della Sicilia sino all' estinzione degli uni e degli altri. Seguita tale estinzione la stessa somma resterebbe per fondo di ammortizzazione del pubblico debito.

Per effetti di tale atto venne stabilito il ministero di Stato presso il Luogotenente generale diviso nei varî ripartimenti secondo i diversi rami di governo giusta decreto del 9 gennaro 1818. Per la polizia instituivasi una Direzione generale nel 20 novembre 1819. Vennero del pari aboliti tutti i poteri giudiziarî esistenti in Sicilia dal 1 gennaro 1819, ed in vece di essi fu ordinata la magistratura in sistema uniforme a quella di Napoli, e dal 1 settembre dell'anno stesso un codice solo di civile leggi regolò tutte le ragioni che formano il reame.

Quanto alla così detta civile amministrazione nel dì 11 ottobre 1817, veniva emessa speciale legge sul modello di quella del 12 dicembre 1816, pubblicata pei dominî al di quà del faro affinchè servisse di preparamento a potersi la medesima da poi adottare in tutta la estensione anche in Sicilia; in conseguenza di che in ogni provincia fu un intendente, un consiglio d'intendenza, un consiglio provinciale; in ogni distretto un sottintendente e un consiglio distrettuale; nei comuni sindaco eletti e decurionato.

Furono conservati i titoli di Pretore in Palermo, di Patrizio in Catania e di Senato in tutte quelle città delle quali le municipali rappresentanze ne avessero privilegio. Venne la Sicilia divisa non più in tre ma in sette valli o provincie che prendon nome da Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta. Tali valli si suddivisero in ventitre distretti, ai quali si aggiunse nel 1837 quello di Aci Reale, in centocinquanta circondarî, ed in trecentocinquantatre comuni. Estimossi allora la popolazione per 1,681,983 di uomini.

Per lo ramo di finanza la tesoreria e gli officî della riscossione dei tributi di qualsiasi natura si andavano fermando come quelli di Napoli. Instituivasi la gran Corte dei Conti. Fissavasi pure nel 20 dicembre 1819, lo stato attivo di essa finanza pel seguente anno 1820, nella somma di 1,637,332 once comprese once 82,000 provvenienti dalle

nuove imposte di carta *bollata* e registro. Erasi ordinato nel 6 marzo 1818 per le cose militari che in Sicilia vi fosse la coscrizione nel modo stesso che pei dominî del continente onde somministrare secondo la popolazione la debita quota di uomini pel reale esercito. Una milizia civica in ogni provincia si era pure formata sotto nome di militi come in Napoli.

Capitolo IV.

General Naselli Luogotenente di Sicilia assistito dal Cavaliere de Thomasis — Costituzione di Spagna promulgata in Napoli nel 1820 per effetto di ribellione — Si narra la rivolta avvenuta in Palermo in quel tempo dal cominciamento sino al termine — Principe di Paternò — Generale Florestano Pepe — Colletta Luogotenente. Viene Nunziante dopo di lui — Fine del governo costituzionale in Napoli — Tumulto in Messina; Rossaroll — Riordinamenti politici fatti dal Re dal 1821, al 1824. Consiglio di Stato. Consiglio di Ministri. Consulta — Morte di Re Ferdinando, gli succede Francesco I — Principe di Campofranco e Marchese Ugo l' uno dopo l' altro Luogotenenti in Sicilia — Morte di Re Francesco. Sale al trono Ferdinando II — Conte di Siracusa Luogotenente di Sicilia — Speciali provvedimenti governativi — Ritorna Campofranco ad essere Luogotenente — Avvenimenti che successero quando il colera morbo infierì in Sicilia nel 1837 — Nuovi ordinamenti politici, civili ed economici dopo di questo tempo.

Le novità ed i mutamenti operati dal governo nel periodo degli ultimi quattro anni destarono sentimenti diversi in Sicilia. Lasciava intanto il Principe Francesco la città di Palermo nel 27 giugno 1820 per ritornare in Napoli ed in sua vece veniva qual Luogotenente del Re il generale Diego Naselli assistito dal cavaliere Giuseppe de Thomasis uomo di chiara fama non meno per virtù e sapere che per avere regolate con somma perizia elevate cariche dello Stato, l' ultima delle quali di Procuratore generale presso la gran Corte de' conti di Napoli. Voleva il governo rendere più solide le riforme fatte, e nel tempo istesso immegliare la economica condizione di Sicilia, ed era il de Thomasis uomo atto a condurre a fine siffatto proposito ove notabile avvenimento non avesse cagionato gravissima calamità all'intero reame. Il quale avvenimento fu la rivolta succeduta in Napoli al cominciar di luglio 1820 onde per azzardo ed impulso de' pochi (33) venne cangiata la forma politica dello Stato adottandosi la costituzione di Spagna del 1812. Il Re essendosi allontanato dal governo del reame lo affidò qual Vicario al suo figlio Principe Francesco. La notizia di tali fatti non giunse in Palermo prima del 14 del medesimo mese, e rapida si sparse

per la città. Erano i più da stupor compresi, altri non vi prestavan credito come suole avvenire nei grandi accidenti politici, taluni viddero un raggio di speranza favorevole a' loro disegni quanto alle siciliane condizioni. Indifferenza moltissima era in risultato nell'universale per la spagnuola costituzione ignorata in Sicilia al pari che in Napoli. Niuno spediente fu in tal frangente mandato ad effetti perchè non venisse sturbata la pubblica quiete. Solenne cerimonia avea luogo nel mattino del domani per le feste di S. Rosalia nella chiesa cattedrale ove con regal pompa giusta il costume recossi il Luogotenente Naselli a presedere alla così detta *Regal cappella*, nel quale rito che annualmente ricorre ei rappresentava il Re investito dalla dignità di apostolico legato.

Non passò guari tempo da che stava Naselli in chiesa che ardita voce udissi *viva la indipendenza;* a tal voce gridarono il Luogotenente *viva il Re*, e le circostanti milizie *viva la costituzione;* diversi furono i segni e le espressioni della moltitudine ivi riunita che annunziavano desiderî compressi ed opinioni varie. Era intanto comandante supremo delle armi stanziate in Sicilia il generale Church straniero di nazione, il quale nella sera di quel giorno in mezzo alla strada del Cassero popolosa oltremodo, e vagamente illuminata ad occasione delle medesime feste, si spinse egli accompagnato dai suoi aiutanti di campo con imprudente consiglio e con esagerate e dure maniere a dar severi ordini di ritirarsi tosto nei loro alloggiamenti a taluni bassi uficiali dell' esercito ornati di fasce della setta carbonara che ebbri di folle gioia per la data costituzione scorrevano per quella via, e si mescevano nell'infimo popolo che uguale gioia mostrava sperando miglioramento nel cangiato sistema. Ma non fu ubbidito, e di vantaggio avendo la plebe riputato ostile quel suo repentino procedimento se gli avventa addosso; colpi di pugnale vennero finanche contro di lui vibrati, che ferirono in vece il brigadiere Coglitore il quale cercava salvarlo. Allora Church fugge subito da Palermo in Trapani donde passò in Napoli (34). Il popolo in questo mentre corse al suo albergo bruciandone e to-

gliendone le suppellettili. Nel mattino del giorno seguente il popolo medesimo piena la mente di siffatto successo mette a sacco tanto l'uficio della *carta bollata* che quello delle *segrezie* del distretto. Fuggito il Comandante supremo delle armi restava il Luogotenente il quale mentre tali disordini accadevano, non solo non conteneva o reprimeva il popolo, ma neppure alcun provvedimento dava affinchè il male non si accrescesse; che anzi o che egli il permettesse o che per pochezza di animo il tollerasse si diede in potere di faziosa plebe Castello a mare munito di artiglierie ed in cui erano quindicimila archibugi che vennero distribuiti a facinorosi e disonesti uomini. In tal modo i faziosi si posero in attitudine fiera e minacciosa, inutil guardia civica sotto la scorta del principe di Cattolica adunò allora il Luogotenente, chiamati che ebbe a se i consoli delle arti perchè colla loro gente armata sedassero i tumulti; voleva pure la moltitudine nelle sue mani le torri che sono accanto del reale palagio ed a mala pena Gravina Cardinale Arcivescovo di Palermo la persuase che soltanto quaranta fra essi vi entrassero. Dopo poche ore venivan messi a sacco l'ufizio del demanio e le case del Ministro di Stato Marchese Ferreri, e di Barbaia appaltatore di pubblici giochi di azzardo. Il Luogotenente nella sera riunisce presso di se picciol consesso per avvisare su i provvedimenti a dare; sospetta in vece la moltitudine che si emettessero ordini per farla assalire dalle milizie quindi si prepara a respingere ogni attacco. Surse l'alba del domani e si viddero ben cinquemila scelti soldati tra fanti e cavalieri invece di prendere imponente militare posizione fuori della città restare ammassati nel largo del real palazzo fiancheggiato dalla principale strada, aperto ed esposto alle incursioni pur dagli altri lati, e dominato in tutto dai soprastanti edifici, senza che per la ristrettezza del terreno potessero eseguirsi e militari evoluzioni e ritirata al bisogno. A tal vista la popolar fazione passa dal sospetto alla certezza; un corpo in questo mentre di cavalleria e fanteria uscendo da quel largo traversa la strada del Cassero sino a Porta felice; credono i faziosi d'essere

attaccati quindi con impeto straodinario per ogni verso irrompono e tirano colpi di schioppi e di pietre alla soldatesca addosso e dalla strada e dai vichi e dalle case. Combattevano animosi i soldati in tanto bersaglio ma impossibilitati a reggere per la difficoltosa situazione, nè riuscendo agevole alla cavalleria di dar la carica in sito sì angusto e lastricato di dura e levigata selce dovettero indietreggiare, ed a stento ritornare nella primiera posizione. In tal frangente i faziosi non ebbero più alcun freno, corrono alle carceri, ai bagni, fanno uscire i prigionieri ed i servi di pena, e vieppiù forti di questi nefandi ausiliari crescon di ardimento. Primeggiano fra essi il ceto de' conciatori stato sin da tempo antico facinorosissimo che per debolezza del magistrato di polizia erasi levato a baldanza ed audacia somma e tale che ogni lor delitto impunito restava. Formavan quasi diresti indipendente colonia di ottocento persone a un bel circa in centro della città con costumanze tutte proprie; le loro case eran costrutte a bella posta per favoreggiare ogni misfatto con sotterranei cammini e con comunicazioni dall'una all'altra. Memorie di atroci vendette e di scene di sangue ivi intravvenute spaventavan le menti dei buoni cittadini. Non osava entrarvi chi amico non fosse dei conciatori; non vi si fece mai esecuzione di sentenza di magistrato penale o civile che fosse. Lo stesso Governo credette non aver mai forze sufficienti a contenerli, e neppure a riscuotervi tributo di sorta alcuna; sicchè la concia di Palermo era addivenuta sicuro asilo de' più famosi malfattori del reame. Aveano i conciatori per capo il loro console; altri consoli di arti guidavano varie compagnie dei faziosi. Ma ecco il frate Francescano Gioacchino Vaglica che ardimentoso oltre ogni credere uscendo dal chiostro imprende a reggere ed a meglio unire gran parte dei sollevati. Alla vista del suo entusiasmo, all'udire della sua voce la fazione è certa di vincere; egli fece porre un cannone dietro la grande porta del civico ospedale rimpetto al regal palazzo, aperta la quale cominciò il cannone a fulminare sul fronte della parte destra delle milizie che erano colà ristrette, e che combat-

tendo sul fronte intero corpo a corpo colla moltitudine non potevan guardare i lati. Inutile spettatrice di danni la cavalleria danneggiata essa medesima dal vivo fuoco restava chiusa in angolo senza alcuna uscita. Medesimamente dal quartiere San Giacomo altra numerosa schiera di sollevati irrompe ed aggredisce dal sinistro lato le milizie istesse, le quali circondate da ogni verso e neppur potendosi aprire un varco col ferro. alla mano, tanta era la fazione che li opprimeva, vennero parte massacrate dalla furente plebe, parte condotte lacere e semivive nelle carceri, ed i non molti che fuggirono o che stavano nelle circostanti campagne furono anch'essi presi o miseramente spenti.

Fuggiva intanto in Napoli il Luogotenente Naselli lasciando Palermo fra tanti eccessi! Sciolto adunque il governo più per viltà di chi il teneva che per valore dei sollevati, disfatta la soldatesca, un orda formidabile di scellerati composta dai conciatori, dai servi di pena liberati, e da altra perduta gente, mette a sacco il real palazzo, il militare quartiere di San Giacomo, le case degli uficiali dell'esercito e di altre persone, dal sacco passano a violenze moltissime, e da queste alla privata vendetta ed al sangue cittadino. Così fu barbaramente ucciso il Principe di Cattolica ed il suo cadavere per più giorni esposto nella pubblica piazza. Cadeva pure il Principe di Aci e la sua testa recisa dal busto era portata in trionfo. Nè fu di scudo al colonnello Caldarera la sua veneranda ottuagenaria età o l'uscir della chiesa ove con tranquilla coscienza erasi recato a vedere la messa, chè una insolente truppa di faziosi gli dimanda la spada, e rispondendo egli di *non cederla che d'ordine del suo Re* un colpo di archibugio lo stende morto al suolo! La delirante plebe trascina cannoni ovunque, ne guarnisce il lido; e pone a morte coloro de' quali sospettavasi volerli inchiodare. In mezzo alla strage ed al furore si diriggono i consoli delle arti al Pretore per formare *una giunta di pubblica sicurezza e tranquillità* per la quale si unirono venti distinte persone primamente presedute dal Cardinale Arcivescovo di Palermo, indi dal prin-

cipe di Villafranca, pericoloso ufizio che amendue ressero con lode avendo messo ogni loro cura che i disordini e le rovine sminuissero. I medesimi Consoli in numero di settantadue sedevano e dettavano la legge in siffatto consesso a segno che eziandio la formola delle sue determinazioni era espressa *decretar la giunta col consiglio dei consoli*.

Le strade prossime alla città furono per più giorni ingombre di facinorosi uomini, gli stessi conciatori, i servi di pena e certi soldati messi in libertà incitavano alla rivolta ed alla rapina, e però in vari circostanti paesi seguitaron private atroci vendette, ruberie, bruciamenti di archivi pubblici e particolari. Compariva intanto nella rada di Palermo nel dì 25 di quel mese regal naviglio di un vascello e due fregate di fila con due brigantini spediti appositamente dal governo di Napoli recando decreto di Luogotenente in luogo del Naselli al cavaliere Ruggiero Settimo il quale non avendo accettato il penoso incarico venne prescelto il Principe di Scaletta che per esercitare le sue incombenze tenne stanza in Messina; recò medesimamente proclama del Principe Francesco con cui promettevasi perdono ai sollevati ove ritornassero tosto alla ubbidienza. Ad onta di ciò si persistette nella rivolta non solo, ma si inviarono messi al governo per ottenere che la Sicilia stato indipendente formasse sotto dell'istesso Re. Cangiava pure (il che propriamente nel 5 settembre avveniva) la giunta di sicurezza e tranquillità il suo nome in quello di *suprema giunta provvisoria di governo*. Di vantaggio eransi con estrema prestezza armate talune barche cannoniere, e si formò nazional milizia di cinque reggimenti di fanti, uno di cavalli, un altro di artiglieria de' quali fecero parte principale i soldati della disfatta regia milizia. Gli uficiali che n'ebbero il comando furono presi alla rinfusa, e tranne pochissimi che avean militato sotto le reali bandiere eran tutti uomini nuovi, gli stessi consoli delle arti e molti artieri. Credevasi sufficiente siffatta soldatesca sì per resistere al governo, sì per indurre le altre parti dell'Isola ad unirsi a Palermo; e perchè le novità avvenute incontravano in

varî luoghi o indifferenza, o opposizioni così adottossi il tristissimo espediente di mandare contro essi orde rivoltuose sotto nome di *guerriglie*. La prima fu avverso la valle di Caltanissetta; per ogni dove brucia devasta con estrema ferocia i poderi meglio coltivati, invola il bestiame, distrugge case intere. La misera città di Caltanissetta non potendo in alcun modo difendersi, poi che da essa fuggito era l'Intendente con dugento soldati regî, fu esposta per più settimane agl'incendî, alle ruberie, al massacro di uomini e donne fino nelle chiese. Taluni che dall'eccidio camparono nudi e malconci per le ferite o oppressi dal dolore per le sofferte perdite fuggirono in Messina e Siracusa spargendo lo spavento e l'orrore ed imprecando dal cielo la punizione di quelli empi che sotto specie di favoreggiare la Siciliana indipendenza erano di tanto danno e lutto apportatori. Il successo ed il bottino riportato dalla guerriglia di Caltanissetta animò altre orde ad unirsî subito, e ad andar quasi ad un tempo contro Siracusa Trapani Catania e Messina; tutte commisero eccessi di ogni maniera meno quella contro Messina.

Mentre tali cose si passavano il governo che allora regolava lo Stato non consentì al mutamento avvenuto, generali parole disse da essere in modo vario interpetrate, ai messi mandati da Palermo; fece mover da Napoli 6000 fanti e trecento cavalli comandati dal Generale Florestano Pepe per ristabilire la quiete in Sicilia. A tale milizia approdata in Cefalù andossi ad unire il Colonnello Gaetano Costa seco menando da Messina una schiera di altri tremila soldati non senza incontrar ostacoli nella sua marcia, il più rilevante de' quali fu la mischia ch'ebbe con animosa guerriglia che avendolo infestato mal potendo da poi battagliare in campo aperto venne distrutta in parte ed in altra fugata. Restringendosi la rivolta quasi tutta nella città di Palermo verso di essa volse il General Pepe con settemila uomini, e giunse in Termini il 23 di quel mese. Dal canto suo la giunta di governo avea spedito a costui una deputazione di distinte persone tra quali il Principe di Villafranca, onde trattare onorevole

accordo, ma due accidenti il frastornarono allora, ilprimo fu che per un equivoco avvenne attacco tra una fregata della regia flotta e le barche cannoniere Palermitane che scortavano il Villafranca. L'altro che avendo il General Pepe condisceso all'accordo a condizione che le sue milizie entrassero il 25 di quel mese in Palermo promettendo ampia *amnistia* per tutti i delitti di *opinione* val dire di fellonia, e riserbando al giudizio dei magistrati il castigo dei delitti comuni, la faziosa plebe non bene intendendo la distinzione tra i delitti di *opinione* pei quali si prometteva l'obblio e quelli serbati alla vendetta delle leggi, si persuase esservi manifesta insidia alla sua fede. Laonde tumultuò grandemente, nè a calmarla valse la guardia civica, che fu vinta disarmata e costrutta a cercare ricovero nelle proprie case. Rimasta la plebe signora della città e delle sue fortificazioni ricominciarono i fatti di sangue e di vendette, e le ruberie. Mancava qualsiasi freno, sicchè i buoni cittadini desideravano che entrasse il regio esercito onde porsi un qualche modo ai soprusi ed agli eccessi. Erano le ore venti d'Italia del 25 di quel mese quando comparve l'antiguardo di tale esercito sotto le mura della parte orientale della città fortificata di ben quattrocento pezzi di artiglieria ed incominciò la mischia coi faziosi, la quale divenne più calda allo giugnere della prima colonna avanzatasi a marcia sforzata. Essendo stato l'antiguardo respinto, le milizie rinnovando l'attacco investirono la città per tre punti dal lato istesso delle porte sant'Antonino, Termini, e Reale. Neppure la fortuna arrise ai regî in questa seconda zuffa incontrando non solo impetuosa resistenza sul fronte ma essendo bersagliati con gravissima perdita sul fianco diritto dal vivo foco dalle Palermitane barche cannoniere. Non di meno si innoltrarono e si sostennero essi insino ad un'ora di notte nel piano della marina, ma incalzati dal numero si ripiegarono, e presero alloggiamento al di là del fiume Oreto. Al far del giorno della domane mentre la regia flotta si accostava alla città ed incominciava a cannonarla, veniva la medesima assalita per la linea di porta Reale e di Santo Antonino, perocchè per

un verso una parte delle regie milizie avanzatesi per la Villa Giulia e per l'Orto Botanico era penetrata nei giardini del principe di Cattolica salendo pei quali ne aveano occupata la casina sulla porta dei Greci, e d'altra via un battaglione entrato, per porta Reale giugneva in colonna sino alla chiesa della Pietà, che è a dire entro Palermo. È incredibile la difesa fatta in questo scontro dai faziosi che a malgrado di non aver capi e militare disciplina pure combattevano con estremo valore. In breve ora dal forte della Garitta le grosse artiglierie ridussero in cenere la casina di Cattolica, e ne sloggiarono i soldati, inoltre palmo a palmo la furiosa moltitudine alle altre milizie per ogni dove contrastava il terreno e le faceva indietreggiare, sicchè dovettero ritirarsi con molta perdita e concentrarsi oltre il fiume nella pianura detta la Guadagna. Orgoglioso il popolo di tal vittoria tutto ripone nella sua volontà, quindi a maggiori rovine ed alla anarchia era la misera Palermo nel suo interno esposta, mentre grave assedio durava nell'esterno. Nè men difficile era la condizione del regio esercito sminuito ormai dalla quinta parte per le sofferte perdite ed avendo a fronte una città ben difesa da artiglierie e da coraggiosa massa di oltre a settantamila uomini, la quale i riportati successi aveano vieppiù rincorata, mancava altresì di viveri di munizioni da guerra e di ospedali pe' feriti, nè poteva soccorso sperare dalla flotta che in quel momento per contrarietà di venti erasi ricoverata nella rada di Solanto. Aggiugnevasi che altri ottocento soldati che venivano da Trapani erano stati messi in rotta presso Alcamo sulla strada che conduce a Monreale. Tali fatti facevan decidere il prode General Pepe a desiderare accordo co' sollevati, e quindi alle amichevoli vie si diede non senza stenti e pericoli apertura, ed a comporre le cose molto si adoperò Luigi Moncada principe di Paternò addivenuto Presidente della Giunta di Governo, grave oltremodo d'anni contandone oltre a ottanta, che in quel frangente con senno e destrezza sprezzando cimenti ed affrontando la formidabil moltitudine seppe sì persuaderla, sì dominarla colle sue maniere e con popolare eloquenza che quasi da se stessa cedette. In tal modo

ebbe luogo nel 5 ottobre sul Cotter the Racer la nota convenzione che venne soscritta dal Paternò, dal Pepe essendovi presente il general Fardella, il pretore della città, il console Austriaco, e il capitano di quella nave. Venne in essa fermato precipuamente rimettersi come per lo addietro le armi e la effigie del Re. Intero obblio coprire il passato, amnistia piena e generale a tutti quei che avean presa parte nella rivoltura. Le milizie regie prenderebbero quartiere fuori la città là dove stimerebbe opportuno il loro supremo capitano. I forti e le batterie sarebbero a costui tosto consegnati. La maggioranza dei voti de' siciliani legalmente convocati deciderebbe dell'unità o della separazione della rappresentanza nazionale del Regno delle due Sicilie. La costituzione spagnuola riconosciuta in Sicilia salve le modificazioni che potrebbe adottare l' unico ovvero il parlamento separato per la pubblica felicità.

Così ebbe fine la memorabil rivoltura; espressero i palermitani in varî modi la loro gratitudine al Paternò per avere salvato la loro illustre città da crudele anarchia e da cittadina guerra: al Pepe si diedero giuste lodi per la prudenza, la valentia, e la lealtà che lo avçano guidato. Il principe Vicario del Reame gli attestò il suo gradimento fregiandolo delle insegne della gran croce dell' equestre ordine di san Ferdinando; ma di là a pochi giorni il parlamento adunato in Napoli tenne aver Pepe oltrepassati i limiti della sua missione sicchè dichiarò *essenzialmente nulla e come non avvenuta* la convenzione di che ho fatto parola. Allora l'onorevole uomo con dignitosa lettera messa a stampa giustificò il suo procedimento e si svestì di quella equestre insegna dicendo *non poterne godere dopo essersi contraddetto a quanto egli promesso avea ed eragli stato ordinato.*

Nel 7 novembre giunse il General Pietro Colletta Luogotenente per la valle di Palermo e supremo comandante le armi, mentre il resto della Sicilia dipendeva dal principe di Scaletta luogotenente che sedeva in Messina. Il Colletta molto si adoperò a meglio ristabilire l' ordine, fece prestar il giuramento alla costituzione ed eleggere i deputati al parlamento. Mostrò fermezza nel procedere.

Valoroso scrittore ha troppo magnificato se stesso e questo suo incarico nella pregevole storia di Napoli da lui messa a stampa. Essendo stato chiamato il Colletta al ministero di Guerra venne in sua vece a Luogotenente in Palermo il Generale Marchese Nunziante nei primi giorni di gennajo 1821, che acquistossi non poca lode per zelo ed energia con cui si comportò nel reggimento del governo in momenti difficili, e per aver fatta con molto coraggio adeguare al suolo la famosa concia, e snidati da essa e disarmati i malfattori che vi erano, la fece convertire in allegra piazza di comestibili.

Intanto cessato il governo costituzionale in Napoli ed occupato il reame dalle armi austriache in marzo di quel medesimo anno si restituiron le cose nella condizione primiera. Alla nuova di tali fatti in Messina si costernarono grandemente taluni che pella rivoltura di Napoli eran compromessi, e però fattosi lor capo il Generale Rossaroll mossero tumulto nel 26 di quel mese istesso abbattendo lo stemma regio e facendo prendere la fuga al Luogotenente Principe di Scaletta; ma siffatto tumulto non ebbe conseguenza di sorta alcuna perocchè nè i Messinesi nè alcun' altra città di Sicilia e delle vicine Calabrie si levarono ad armi, laonde la faziosa soldatesca si disperse ed il Rossaroll fuggissene dopo pochi giorni in Ispagna. In questo mentre un corpo di milizie austriache comandato dal Generale Walmoden venne in Sicilia. Provvisorio governo nel 24 marzo erasi formato dal Re per le regioni di Napoli durante la sua assenza in Lubiana composto dai medesimi Direttori a' quali erano affidati i ministeri di Stato sotto la presidenza del Marchese Circello. Al reggimento di Sicilia venne in tale occasione preposto il Cardinale Gravina in unione del Generale Nunziante e di apposita giunta di distinte persone.

Ritornato il Re in Napoli poi ch'ebbe riunite nella Reggia nel giorno 21 maggio di quell' anno diciotto persone costituite in alto grado, dietro il parere di queste con decreto del 26 di quel mese venne dichiarato separata l'amministrazione di Sicilia da quella de' Domini al di qua del

Faro, e quindi regolata da un Luogotenente e da un consesso di direttori di giustizia, affari interni, e finanza. Fu pure disposto che tutto quello che riguardasse all'amministrazione dell'intero reame fosse discusso in un consiglio di Stato in cui sedessero i Ministri che regolavano i varî dipartimenti del governo, e di più sei ministri che non avessero alcun dipartimento. Un ministro di Stato intendesse in Napoli alle cose di Sicilia. Fossero instituiti due corpi sotto il nome di *Consulte di Stato*, l'uno di trenta persone in Napoli, l'altro di diciotto in Palermo per occuparsi ognuna dal canto suo degli affari de' dominî al di là ed al di qua del Faro secondo le incombenze loro affidate. Mandassero fuori in ispecialtà il loro parere sulle proposte di leggi e regolamenti che dopo di essere stati trattati in Consiglio di Stato fossero loro inviati; dassero altresì il loro avviso su gli stati discussi di entrata e di spesa pubblica, sull'amministrazione e sulla soddisfazione del debito pubblico, sull'alienazione, sulla permuta e su di ogni altro contratto concernente ai beni patrimoniali dei comuni e pubblici. Un Ministro Segretario di Stato per Napoli ed un Direttere per la Sicilia spiegassero in tali consulte le proposizioni delle leggi. In caso che il parere del maggior numero nella Consulta fosse in opposizione col parere del Consiglio di Stato poteva il Re di nuovo inviare a disamina lo affare nella stessa Consulta. Non si riunirono intanto le Consulte, e nel 4 giugno del seguente anno 1822 fu stabilito dal Re un novello regolamento per la composizione del Consiglio di Stato e per la maniera di trattarvi gli affari. Vi sedessero i soli Ministri di Stato e quei Consiglieri di Stato che sarebbero nominati Ministri. Venne medesimamente instituito un Consiglio detto de' Ministri composto dagli stessi Ministri di Stato nel quale da costoro discuter si dovessero tutti gli affari da proporsi alla sovrana risoluzione. Inoltre a 14 giugno del 1824, fu prescritto che le Consulte dimorassero sempre nel luogo della residenza del Re, fossero distinte l'una dall'altra per gli affari de' dominî di qua e di là del Faro, si unissero solo per disaminare affari d'interesse comune, formassero un sol corpo addimandato *Con-*

sulta generale del Regno delle Due Sicilie preseduta da un Consigliere Ministro di Stato. Dasse soltanto pareri e non mai decisioni intorno a dubbî proposti dal Re, e che le leggi e le cose di governo potessero riguardare.

Quanto al particolare di Sicilia succedeva al buon governo del Cardinal Gravina il principe di Cutò in giugno del 1822, assistito da tre Direttori per la giustizia, l'interno e la finanza, i quali insieme con lui formarono un consesso ove a maggioranza di voti erano gli affari decisi. Questo informe sistema non ebbe durata maggiore di un anno a un bel circa, perocchè aboliti i Direttori fu dal Re spedito per Luogotente il principe di Campofranco Antonio Lucchesi Palli, e non guari da poi e propriamente in giugno del 1824 venne il medesimo eminente uficio affidato a Pietro Ugo Marchese delle Favare. Furono in questa occasione stabiliti presso del Luogotenente gli uficî di un Consultore e di un Segretario del Governo, alquanto cangiati da quello che erano stati prima del 1806. E continuò ad esservi un Ministero di Stato affidato al Luogotenente qual Ministro diviso in ripartimenti secondo i varî rami di governo. Si andarono intanto viemmeglio riordinando le varie branche della pubblica amministrazione rimasta grandemente sconvolta durante gli avvenimenti politici del 1820 e 1821, e presero forma e metodo presso a poco come quelle di Napoli. Ma gli affari riguardanti la Sicilia che dipendevano dalle risoluzioni del Re, essendo stato sciolto nel 1824 l' apposito Ministero instituito come dissi nel 1821, venivan trattati dai rispettivi Ministri di Stato che nel loro uficio se ne occupavano in separata sezione. Era intanto morto nel 5 gennaro 1825 il Re Ferdinando, e succeduto al trono il suo figlio Francesco. Uscivano in aprile 1826 gli Austriaci e ritornava la Sicilia ad essere presidiata da milizie del regio esercito sotto la scorta di un *Comandante Generale delle armi*.

Nel dì 8 novembre 1830 moriva Re Francesco e saliva al trono l'attuale Sovrano Ferdinando II che tantosto mandava il Marchese Nunziante a reggere provvisoriamente la Sicilia in luogo del Marchese delle Favare fino a che

non sarebbe giunto il suo fratello Principe Leopoldo Conte di Siracusa qual Luogotenente, il quale di fatti venne in Palermo nel 9 marzo 1831. Due Ministri di Stato il principe di Campofranco ed il cavalier Antonino Mastropaolo furon destinati presso di lui. Nel Ministero si stabilirono speciali direttori pei rami di giustizia, affari ecclesiastici, polizia, interno, finanze. Si ripristinò il che propriamente nel 19 gennaro 1833, apposito Ministero in Napoli per trattare e proporre al Re gli affari di Sicilia. In marzo del 1835, essendosi portato in Napoli il Conte di Siracusa restò da prima provvisorio Luogotenente indi diffinitivo il principe di Campofranco.

In questo mentre infieriva in varie parti di Europa il colèra-morbo; spedienti di precauzioni aveano luogo in Sicilia consistenti soprattutto in cordoni e chiusure sanitarie. Arse il morbo in Napoli in ottobre 1836, e tantosto tali disposizioni furon più severe rifiutandosi le navi che di là provvenivano; nè si ammisero a contumacia se non quando sembrò il male esser cessato in aprile del seguente anno. Più forte intanto si risvegliò il colera in Napoli, ma gli spedienti opportuni ivi adottati ne lenirono quanto mai le funeste conseguenze ed il fecero apparire men terribile. In questo mentre in Palermo manifestossi il colera nel 7 giugno poco osservato, non creduto o deriso nel suo cominciamento, ma che tantosto divampò sì micidiale che la strage sorpassò ogni previdenza, essendo morti in certi giorni sino ad oltre a mille persone. Si distinsero in tanto pericolo il Principe di Campofranco Luogotenente, Marcello Fardella Duca di Cumia direttore di Polizia, e Pietro Lanza Principe di Scordia pretore della città in soccorrere la misera gente ed in mandare ad effetti provvedimenti onde la tranquillità pubblica non si turbasse. Intanto il morbo era già penetrato in quasi tutta l'isola, le solite dicerie di veleno, come in altri luoghi era avvenuto, si sparsero ed in conseguenza seguitaron fatti di sangue e mosse popolari. Ma un aspetto più grave presero tali mosse nei paesi vicino Palermo, Abbate, Bagheria, Torretta, Misilmeri, Marineo, Carini, Corleone e nella valle di Messina, e soprat-

tutto in Siracusa e Catania ove alle conseguenze dello spavento del male, si unì la perfidia o la sconsigliatezza di taluni che credettero opportuno momento di operare politici cangiamenti. Il perchè da Napoli il Re mentre mandava su legni a vapore soccorsi in varie maniere all'afflitta Palermo, spediva un corpo di milizia che approdata in Solanto fece cessare i turbamenti in quelle contrade avvenuti.

Ottenuto questo primo utile risultato stimò opportuno il medesimo Monarca di conferire nel 31 luglio al ministro della polizia il Generale Marchese Del Carretto, tutti i poteri dell'*alter-ego* per le valli di Messina, Catania, e Siracusa, onde recandosi in esse ed in altri luoghi ove meglio stimasse tenendo a se milizie ed un numero di navi della real flotta animasse i buoni, e ristabilisse la tranquillità (35). Adempì con lode l'onorevole Ministro all'importante e difficil carico, sicchè di là a poco e propriamente al cominciar di ottobre tutto era nel primiero ordine. È degno di memoria che pei turbamenti succeduti venne dal Re tolta alla città di Siracusa la qualità di capitale della provincia, ed invece ne venne fregiata Noto.

Il Re intanto nell'inviare Onorato Gaetano Duca di Lauranzana novello Luogotenente in Sicilia abolì nel 31 ottobre di quell'anno le cariche di Direttori del ministero sedente in Palermo ripristinando gli ufficî di un Consultore e di un Segretario del governo. Abolì medesimamente il ministero per gli affari di Sicilia che risedeva in Napoli ingiugnendo che tutto quello che in esso trattavasi rientrasse nelle incombenze de' varî ministeri di stato. Medesimamente tolse il divieto imposto colla legge del dì 11 dicembre 1816 per la promiscuità degli impieghi nelle due parti dei reali dominî, sicchè prescrisse che le cariche ed i civili ed ecclesiastici ufizi in tutte le parti dei reali dominî fossero indistintamente e promiscuamente conferite a' soggetti di ambo le parti, serbandosi la regola dell' ugual numero. Vennero da questa norma eccettuate le cariche di Consultori per le quali non dovesse farsi alcuna novità al vigente sistema. Promiscue a' soggetti napolitani e siciliani eransi già dichiarate le cariche di ministri consiglieri di stato e

di direttori delle reali segretarie sin dal 19 gennaro 1833. Nei distretti furono ripristinate gli ufici dei sotto intendenti, che erano stati aboliti nel 1825. Si rese comune anche alla Sicilia lo statuto del 12 dicembre 1816 circa l'amministrazione civile, si sciolsero le compagnie d'armi ed in luogo di esse sostituita fu la gendarmeria a cavallo.

Quando poi il Re vidde più da vicino la condizione di Sicilia per averla discorsa quasi tutta verso il finire del 1838, accompagnato in ispecialtà dai due ministri di stato marchese del Carretto e cavalier Santangelo, dettò in Palermo varie disposizioni perchè si effettuasse sopra miglior base il catasto pel diretto tributo su i fondi, diminuì il gravoso dazio sulla molitura dei grani. Ordinò la censuazione dei beni ecclesiastici di regio padronato; diede norme più giuste e spedite per compiersi la divisione delle terre e dei dritti promiscui e comuni. Emise importanti provvedimenti per la costruzione delle strade. Delle quali cose tutte nelle seguenti parti sarà con particolarità narrato secondo le diverse materie. Medesimamente abolì il ministero presso del Luogotenente dichiarando che per coadiuvare i suoi lavori vi fosse un *ripartimento* di ciascun ministero di stato, giustizia, ecclesiastico, interno, finanza, polizia.

NOTE

ALLA PRIMA PARTE

(1) Vedi l' opuscolo *La Reggia in trionfo per l' acclamazione e oronazione della Sacra Maestà di Carlo in Palermo* per Epiro 1736.
(2) Capitula Regni Siciliae quae ad odiernum diem lata sunt bm. II, pag. 411, e seguenti.
(3) Vedi — Melani *La peste di Messina accaduta nell'anno 1547* — Orazio Turriani *Memorie istoriche del contagio di Messina* Napoli 1745— Monsignor Testa *Relazione istorica della peste che attaccossi in Messina nel 1743 colla giunta degli ordini, editti ed istruzioni*. Palermo 1745— Sordia opera citata pag. 460 in pol.
(4) Stimo utile d' inserire non meno l' atto dell' interdizione del commercio con Malta quanto il provvedimento col quale venne tolta tae interdizione. Amendue sono estratti dalla raccolta nelle Sicule sanzioni *tom. 6, supplemento* al titolo 4 del tom. 4, pag. 374 e 288. Credo del pari spediente trascrivere una rimostranza della Deputazione del regno seguita da Real Dispaccio del 22 ottobre 1771 donde sempre più rileva chiaramente il diritto certo incontrastabile dei nostri Re sul patronato delle chiese di Malta, diritto che sempre aveano esercitato. Quest'ultimi documenti sono compresi nelle ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno Cap. 2, pag. 41.

ATTO COL QUALE SI VIETA IL COMMERCIO CON MALTA

» Per esonerare il Re la sua real coscienza dall'obbligo che a lui
» risulta da' dritti di Sovrano, di Patrono e di Legato nato, che tiene
» sopra l'Isola di Malta, e del Gozzo, si compiacque destinare in
» maggio dell' anno prossimo passato Monsignor Testa vescovo di
» Siracusa per visitatore ecclesiastico dello spirituale e del temporale
» della chiesa vescovile di Malta di suo real padronato, giacchè la
» peste che sovragiunse anteriormente a Messina, obbligò l'ultimo
» regio Visitator generale Ciocchis à ritirarsi precipitosamente da
» Sicilia a Napoli senza praticar la diligenza della visita della stessa
» chiesa, che dovea restar eseguita in quella occasione. Una siffatta
» providenza tenne S. M. per indispensabile dopo di aver bene

» esaminati e riconosciuti per insossistenti i motivi rappresentati da
» parte della Religione Gerosolimitana, affin di evitar la destinazione
» del proprio visitatore; e fece intendersi questa real risoluzione al
» Gran Maestro della citata religione, colla certa idea che sarebbe
» ammessa per assai plausibile come indirizzata ad un'oggetto della
» miglior gloria di Dio e del vantagio della sua Chiesa e dell'emenda
» di qualche abuso, che si fosse introdotto nel culto e servigio di
» essa, ed altresì nella retta amministrazione delle sue temporalità,
» alla giusta reintegrazione dei suoi beni dispersi o usurpati, e alla
» puntual soddisfazione dei suoi pesi. Cose tutte che han dato impulso
» a non poter desistere S. M. dalla riferita deliberazione non ostante
» che, sin da quanto si degnò prenderla, sino adesso, abbia voluto
» usar la clemenza di ascoltar le nuove difficoltà promosse al proprio
» fine da parte della religione senza alcun appoggio di ragione. Però
» come la indulgenza che si è avuta in dar luogo, che la medesima
» religione riconoscesse il nessun fondamento della sua ripugnanza
» alla visita ordinata, va producendo il contrario effetto, che non
» dee più tollerarsi senza far uso di altri temperamenti proporzionati
» alla qualità della renitenza che prosiegue a dimostrar la sudetta
» Religione, e convenendo dall' altra parte porre in sicuro senza
» maggior ritardo i dritti irrefragabili della Real Corona, e le sue
» obbligazioni, han precisato a S. M. siffatte considerazioni a prendere
» e far pubblica in virtù di questo dispaccio la risoluzion di sospendere
» di un subito, e fino ad altra provvidenza ogni genere di commercio
» tra questi Regni, presidj di Toscana, e l'isola d'Elba, e tutti i loro
» nazionali, e sudditi, e tra quei della citata isola di Malta, ed altri
» qualsisiano individui, e dipendenti della religione; in guisacchè,
» nè tampoco sia permesso ai sudditi di S. M. il passaggio in dette
» isole, nè a quei di esse il trasferirsi a questi regni, sequestrando
» ancora immediatamente, tanto gli effetti appartenenti al tesoro della
» religione, che per qualunque titolo abbia in questi Dominj, come
» quei che s' incontrino e si soddisfacciano in essi al vescovo di Malta,
» e le commende della religione che godano Cavalieri, che non
» risiedano in questi Dominj, dovendo restar tutte le altre senza
» novità a favor di quei, che si ritrovino al presente in questi stati
» in possesso del lor godimento: che non dovendo in seguito di questa
» determinazione far niuna sorta di contratto, nè commercio tra gli
» uni e gli altri naturali, e dipendenti da questi Regni, e quei della
» predetta isola di Malta, del Gozo, e religione, si notifichi ai suoi
» Ministri, e Consoli questa deliberazione colla clausola che debban
» di un subito abbassar lo scudo delle armi della religione e deporre
» ogni carattere pubblico poichè non saran più riconosciuti e trattati
» per tali. Che sia parimente proibito ne' posti, e coste di questi
» Dominj l'accesso di ogni sorta di navigli, ed imbarcazioni con la
» bandiera della religione, nè si permetta con quella di S. M. nè
» alcun'altra, sotto qualunque pretesto di fare estrazione di viveri,
» nè di altro qualunque genere, che serva per detta Isola, nè la

» menoma immissione dj quei che provengano da essa in questi
» regni sotto pena di sequestro degli effetti del controventore. Tutto
» ciò partecipo a V. E. di ordine di S. M. affinchè disponga il suo
» puntuale ed intero adempimento in cotesto regno, invigilando per se,
» e per mezzo dei Governadori e Giustizie, alla più esatta osservanza,
» dandomene puntuale avviso per la reale intelligenza. Dio Signor
» nostro lungamente feliciti etc. etc. — Caserta a 4 gennajo 1754. — Al
» Vicerè di Sicilia ».

ATTO COL QUALE SI RESTITUÌ LIBERO IL COMMERCIO CON MALTA

» Essendo venuto il Re benignamente a condiscendere alle efficaci
» istanze con cui sua Santità, e il Re Cristianissimo han interceduto
» per mezzo delle loro rispettive e fervorose lettere a pro della
» religione Gerosolimitana si è compiaciuta S. M. a riguardo di così
» rispettabili uffici, e desideroso di dare ad ambi i sovrani in tutte
» le occasioni le più vive prove della sua attenzione, e parzialità,
» risolvere e comandare, che senza pregiudizio di tutti e qual si siano
» dritti che tiene S. M. sopra la chiesa, ed isola di Malta, i quali
» debban sempre rimanere illesi, fermi, e stabili, si restituisca il
» libero commercio tra questi regni e presidj di Toscana, e l' isola
» di Malta, si tolga il sequestro imposto ai beni della citata religione,
» e si ristabilisca il tutto nella stessa forma, in cui trovavasi prima
» della real risoluzione de' 5 di gennajo di quest'anno, e di ordine
» di S. M. lo partecipo a V. E. affinchè di un subito disponga il suo
» esatto adempimento nella parte che le tocca; dandomene puntual
» avviso per la Real notizia. Dio Signor nostro lungamente feli-
» citi. etc. etc. Napoli 28 dicembre 1755 ».

RIMOSTRANZA DELLA DEPUTAZIONE DEL REGNO E PROVVEDIMENTO CHE LA SEGUE

Eccellentissimo signore

» L'obbligo il più principale che sostengono i Deputati del Regno
» addossato loro con ispeciale decreto del Parlamento celebrato in
» Messina sotto li 16 maggio 1585, si prescrive esser quello della
» conservazione di quelle grazie che le Maestà regnanti gli han
» compartite ancor con causa onerosa; tra queste grazie si annovera
» quella dell'alternativa de' Beneficj ecclesiastici confermata nell'anno
» 1520, dalla Maestà Cesarea dell' Imperador Carlo V prima della
» donazione fatta dalla medesima Maestà alla Sacra Religione Gero-
» solimitana dell' isola di Malta seguita a 24 marzo dell'anno 1530,
» e per non pregiudicar quest'alternativa al regno rispetto al Vescovado
» di detta Isola, che come gli altri del regno godevasi alternatamente
» dai Siciliani, volle il donante riservarsi espressamente il jus pa-
» tronatus sopra questo Vescovado imponendo obbligo ai Gran Maestri

» di dover nominare al Vicerè di Sicilia in caso di vacanza tre soggetti
» dello stesso ordine Gerosolimitano uno dei quali almeno dovesse
» essere dei sudditi suoi, e de' successori al medesimo regno; sicchè
» contraendo quella Maestà col titolo di Re di Sicilia nell'accennata
» donazione s'inferisce, che la nominazione di tal suddito debba seguire
» in un naturale del regno; ed in tal conformità dobbiamo credere
» essersi fatta nell'addietro questa nominazione, ancorchè sia caduta
» l'elezione in persone forastiere, per averle così elette dal numero
» delle tre, nominate le scorse Maestà. Or in considerazione di tal
» donazione, e grazia concessa al regno, e per la notizia avuta, che
» nella circostanza della morte di quel vescovo abbia fatto la nomina
» il Gran Maestro senza mettervi soggetto naturale di questo regno,
» ci scorgiamo precisati a portar le nostre fervide suppliche a V. E.
» acciò si degni far sentire al Gran Maestro di far la nomina con
» includervi fra gli altri un siciliano: maggiormente che in caso
» differente scorgiamo altro pregiudizio più sodo, ed inevitabile non
» solo per quello, che recarebbesi al regno con la privanza di quei
» beneficî che da principio furon proprî ed assegnati a quel Vescovado
» nel ristretto di quell'Isola, ma ancora di quegli altri, che dismembrati
» da' vescovadi del regno, gli furon dopo aggregati, di maniera, che
» ricadendo l'elezione di quella chiesa in persona regnicola alterna-
» tamente, viene il regno incontrovertibilmente pregiudicato nella
» antedetta grazia, non potendo mai più goder di questi suoi beneficî
» di feudi situati in questo regno, e aggregati a quel Vescovado tutte
» le volte, che vien questo continuato in forestieri; dal che bene scorge
» V. E. la necessità che noi abbiamo di fare includere nei tre da
» nominarsi un siciliano, e in tal maniera si darà campo alla grandezza
» dell'imperial munificenza del nostro Regnante Sovrano di consolar
» il Regno nella presente promozione. Per i quali riflessi stimiamo
» che tenga V. E. bastanti motivi d'insinuare così all'Imperial Maestà
» del nostro Monarca come al Gran Maestro quanto va come sopra
» da noi a V. E. supplicato in nome del Regno tutto come lo speriamo
» dalla benignità di V. E. a cui facciamo umilissimo inchino — Pa-
» lermo 18 ottobre 1721 —

» Ha entendido el Duque mi senor quanto V. S. le previene en
» Consulta de 18 del corrente a fin que hiciese entender al Gran
» Maestre, que en la nomina de Sugetos para el Obispo de Malta,
» que se halla vacante incluse un Siciliano, segun supone haverse
» hecho por lo pasado y me manda S. E. responder que haviendo
» sucedido la vacante mucho tiempo ha, y embiando la nomina dicho
» Gran Maestre para pasarla a las Reales Manos de S. M. se ofecio
» el reparo de haverse incluir en ella a lo menos uno, que sea Vasallo
» de S. M. segun la concesion de la Ysla de Malta, que hize el Senor
» Emperador Carlos V en esta condicion; y aviendose prevenido
» de ello al Gran Maestre, formo e imbio nueva nomina incluyendo
» un sugeto natural de este Regno, con las fees de la naturaleza

» ya dias se paso todo a la Real inteligencia de S. M. con que se » halle yà executado quanto V. S. solicita. Guarde Dios a V. S. » muchos annos. Palermo octubre 22, de 1721. »

(5) Un medaglione in marmo nel palazzo senatorio della città di Palermo era stato elevato in cui vedevasi la effige del Fogliani coronata, col motto *al padre della padria.*

(6) Stimo utile di trascrivere il dispaccio che all'uopo venne emesso dal Re per via del Marchese Tanucci — » Nella Relazione del 23 » settembre sull'accaduto costà nei giorni 19, 20 e 21, devo dire nel » Real nome che Sua Maestà nella serie dei più strani avvenimenti » ha veduto il massimo in cui è caduto il Duca Fogliani di lasciare » codesto Governo, e nell'atto stesso che esamina più da padre che » da giudice la relazione sopra riferita dell'Arcivescovo e degli altri » che han fatto l' obbligo loro dando quel conto che dovevano, ha » disposto ed ordinato che a tenore del sistema del suo augustissimo » padre lo stesso Prelato supplisca il governo, irregolarmente in- » terrotto, di codesta popolazione. »

(7) Scinà prospetto della storia letteraria di Sicilia tom. 3, pag. 207. Piacemi anche trascrivere quel che in proposito ne disse lo Scordia nella pag. 548, dell'opera da me più volte citata. *Ed in vero è duopo asserirlo, presso i Baroni risiedeva allora il potere generale, essi usurpato aveano autorità non propria, tutto per lo loro meglio voltavano tenendo la somma delle cose. E di fatto scandaloso era il vedere il lugubre apparato delle siciliane sostanze, ed i baroni sollazzare ed arricchirsi a discapito del sangue de' vassalli loro, vantare esenzioni, pagare senza che estimo si facesse dei loro beni a metà co' demaniali, gravare della decima parte tutte le imposizioni dello stato l'Erario civico della città di Palermo per non far mai verificare in qual guisa divise fossero le proprietà loro.*

(8) Tra gli autori Siciliani che scrissero di quel tempo mi sembra che lo Scordia abbia dato un giudizio bastantemente esatto del Caracciolo. Egli enumera taluni difetti di questo grand'uomo, ma confessa con somma lealtà che *i mali inveterati che egli sradicò furono immensi, e salutari effetti partoriron le sue riforme.*

(9) Siffatto terremoto venne maestrevolmente descritto nella relazione messa a stampa dagli accademici di Napoli inviati in Calabria d' ordine del Re, e poi dal Botta nel libro 49 della storia d' Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789.

(10) Vedi il suo opuscolo *riflessioni sull'economia e la estrazione dei frumenti dalla Sicilia fatta in occasione della carestia dell'indizione terza 1784, e 1785. Palermo, 1785.*

(11) Il Ferrara.

(12) Il Torremuzza nella nota alla pagina 114, dell'opera *Fasti di Sicilia* tom. 2, scrisse, *morì di veleno propinato da se stesso.* In un manoscritto di Villabianca che è nella biblioteca del Senato di Palermo pare che si voglia addebitare la morte di Caramanico a persona che rilevante uficiò esercitava presso di lui.

(13) Era quasi tutto composto questo esercito di Napoletani. Le milizie siciliane che ne facevan parte furon le seguenti. Due battaglioni di circa 400 uomini l'uno, il primo arrolato dal Commendatore Requesenz, ed il secondo dal Duca di Sperlinga — Due reggimenti di cavalleria fatti dal Conte di Caltanissetta — Un battaglione ed un reggimento di fanteria del Principe di Cattolica — È noto che allora il Governo vendè gl'impieghi militari in ragione del maggiore numero di soldati che le persone arrolavano.

(14) Stimiamo spediente trascrivere siffatto trattato.

» Sua Maestà il Re delle due Sicilie e Sua Maestà il Re del Regno » unito della Gran Brettagna, e dell' Irlanda essendo egualmente » animate dal sincero desiderio di restringere sempre più i legami » di amicizia e di buona intelligenza che tra loro tanto felicemente » sussistono han creduto che niente potrebbe più efficacemente contribuire a così salutevole scopo quanto la conchiusione di un » trattato di alleanza e di sussidio: a quest'effetto le Maestà loro » han nominato i loro plenipotenziari rispettivi cioè a dire Sua M. » il Re delle due Sicilie l' Illustrissimo ed Eccellentissimo signor » Thommaso di Somma Marchese di Circello, suo Gentiluomo di » Camera, Maresciallo di Campo delle sue armate, cavaliere del suo » Reale Ordine di S. Gennaro, suo Segretario di Stato, e Segretario » di Stato del Dipartimento degli affari esteri, e Sopralntendente » generale delle Poste; e Sua Maestà Brittannica l' Illustrissimo ed » Eccellentissimo signor Guglielmo Drummond, del suo privato Con» siglio, e suo incaricato straordinario, e Ministro Plenipotenziario » presso Sua Maestà Siciliana, i quali dopo di essersi comunicati le » loro rispettive plenipotenze sono convenuti degli articoli seguenti ».

» Art. 1. Vi sarà una continuazione di sincera e costante amicizia » tra Sua Maestà il Re delle due Sicilie e Sua Maestà Brittannica, » loro eredi e successori siccome sempre vi è stata ».

» Art. 2. Le due Alte parti contraenti si daranno nella presente » guerra contro la Francia ogni soccorso, ed assistenza in proporzione » delle loro rispettive forze, ed allontaneranno di comun consenso » tutto ciò che potrebbe loro recare disturbo e danno ».

» Art. 3. Sua Maestà il Re delle due Sicilie promette alle truppe » di Sua Maestà Brittannica stazionate nelle piazze della Sicilia, » ed a tutti i vascelli da guerra Brittannici la franchigia di tutti i » dritti che le appartengono sopra tutto ciò che potrebbero avere » bisogno le squadre Brittanniche del Mediterraneo, non meno che » le truppe di questa Nazione, e che il Paese potrà somministrare » in provvisioni, e munizioni di guerra e di marina ».

» Art. 4. Sua Maestà Siciliana volendo aggiungere una nuova » pruova del sentimento che l'anima promette la franchigia di tutti » i dritti di sua pertinenza sopra le provvisioni di cui la Marina » di guerra Inglese potrà abbisognare in Malta, come ancora tutte » le provvisioni di guerra, che potranno ritrovarsi nel paese colla » condizione però che ciascun vascello, o vascelli da guerra sia mu-

» nito di una richiesta del Governatore della Isola, in cui saranno
» specificati gli oggetti e le quantità de' loro bisogni ».
» Art. 5. Sua Maestà Siciliana si obbliga inoltre a non permettere
» giammai nella presente guerra in virtù di questo trattato a' nemici
» della Gran Brettagna di trasportare in alcuno de' suoi Porti i
» Bastimenti Brittannici presi dai nemici della Gran Brettagna ».
» Art. 6. Sua Mastà Siciliana si obbliga egualmente di aprire i
» Porti delle due Sicilie finchè dura la presente guerra alle squadre
» Inglesi, come ancora a tutti i bastimenti mercantili ed altri bastimenti
» appartenenti a' sudditi Brittannici senza alcuna ristrizione qualunque
» fosse rapportandosi all'articolo III in quanto alla franchigia ».
» Art. 7. Sua Maestà Brittannica in contracambio si obbliga nella
» presente guerra di difendere le piazze di Messina e di Augusta e
» di mantervi a tal'effetto a suo carico e spese un corpo di truppe, che
» nella presente guerra sarà di diecimila uomini, e di accrescerne
» il numero se il bisogno lo esigerà; di queste truppe nelle suddette
» piazze ne sarà disposto nella maniera e proporzione che l'Ufficiale
» comandante (al quale saranno date tutte le convenienze necessarie)
» crederà opportuno. E sua Maestà Brittannica stipula che i sudetti
» Uficiali Generali avranno la facoltà di esercitare nelle sudette guar-
» nigioni, e rispetto alle loro truppe Brittanniche la legge marziale
» nella stessa maniera e colle stesse regole, che si usano nelle altre
» piazze di guernigioni Inglesi. I quartieri per le suddette truppe
» saranno provveduti da Sua Maestà Siciliana ».
» Art. 8. Sua Maestà Brittannica si obbliga inoltre di pagare a
» Sua Maestà Siciliana un annuo sussidio di trecentomila lire sterline
» a contare dal 10 di settembre 1805, in cui le truppe Anglo-Russe
» furono chiamate in Napoli, finchè dura la presente guerra pagabile
» a ragione di venticinquemila lire sterline per mese sempre anti-
» cipato dal giorno della soscrizione del presente trattato. Sua Maestà
» Siciliana essendo intenzionata d'impiegare i detti sussidj per la sua
» marina e per le sue truppe di terra ne regolerà la ripartizione in
» proporzione che queste due arme esigono per la difesa de' suoi
» stati, e contro il nemico comune; e in ogni tre mesi sarà dato al
» governo Brittannico un prospetto dell'uso che Sua Maestà Siciliana
» farà de' sussidj che le saranno pagati dalla Gran Brettagna ».
» Art. 9. Le due Alte Parti contraenti desiderando di ristringere
» sempreppiù i legami che riuniscono le due nazioni e di estendere
» le loro reciproche relazioni si occuperanno subito che si potrà
» della conchiusione di un trattato di commercio, i di cui articoli
» potranno essere ugualmente vantaggiosi a' sudditi de' due stati ».
» Art. 10. Sua Maestà Siciliana s' impegna di non conchiudere
» colla Francia una pace separata dall' Inghilterra, e Sua Maestà
» Brittannica dalla sua parte s' impegna egualmente a non pacificarsi
» colla Francia senza comprendervi, e preservare gl'interessi di Sua
» Maestà Siciliana ».
» Art. 11. Il presente trattato di Alleanza e di sussidj sarà ratificato

» dalle due Alte Parti contraenti, e le ratifiche dello stesso saranno
» cambiate in Londra nella debita forma tra il termine di quattro
» mesi o più presto se sarà possibile a contare dal giorno della
» soscrizione. »

» In fede di che noi sottomuniti delle Plenipotenze dei nostri Sovrani
» rispettivi abbiamo sottoscritto il presente trattato, e abbiamo ap-
» posto il suggello delle nostre armi. »

Fatto in Palermo oggi 30 marzo 1806.

Tomaso di Somma (L. S.)

W. Brummond (L. S.)

(15) Non si sa comprendere sopra qual fondamento il Botta dica che 5000 furono i Napoletani che sbarcarono in quella occasione in Messina. Molto meno ha fondamento quanto ha scritto il sacerdote Nicolò Maggiore nel suo compendio della storia di Sicilia essere sbarcata in quella occasione una milizia francese di 3,500 uomini comandati dal Generale Cavaignac. Dovea la spedizione essere di questo numero sotto la scorta di tal generale, ma infatti soli 1600 soldati napoletani sbarcarono in Messina senz'essere seguiti dai francesi.

(16) Nel narrare gli avvenimenti di Sicilia dal 1806, al 1816, ho tenuto presenti — Leckie *Historic. Survey of the forn: affairs Great Britain* — Pasley. *On military polius institutions.* — *A collection of paper relative to the state of British Commerce in Sicily London 1811.* —*La cour de Palerme extrait du voyage en Sicile par M. Galt par le redacteur du British Review* — *Sulla Sicilia lettera inserita nel mornig-post de' 14 ottobre 1812* — *riflessioni del gazzettiere* — Risposta a tali riflessioni stampata in Vienna nel 1814, dal Conte Ayala — Articoli inserlti *nell'ambigu N.° 333 sulla Sicilia.* — Il Giornale *la Cronaca* che stampavasi a quel tempo in Palermo — *Sessioni Parlamentarie* ossia foglio settimanile stampato in quel tempo. — *I napoletani compromessi hanno un diritto perfetto ad essere sussidiati nel regno di Sicilia memoria di Antonio Capece Minutolo de' Principi di Canosa da presentarsi al general Parlamento da adunarsi nel 1813* — *Palermo 1813* — Botta *storia d'Italia dal 1789, al 1814* — *I pifferi di Montagna opuscolo del* Principe di Canosa — *Lo specchio del disinganno* opuscolo pubblicato in Londra dal capitano Francesco Romeo — *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre a l'epoque de la constituzion de 1812 etc. Paris 1826,* — Un manoscritto che ho letto per cortesia di gentile amico che è lavoro di Niccolò Palmeri uomo di cui per molti titoli deve rimpiangersi la perdita, scrittore di merito che ha arricchito la sua patria la Sicilia di varie importanti produzioni e tra queste di quella intitolata *Somma della Storia di Sicilia.*

Da ultimo ho letto nell'Archivio antico della Real Segreteria di Sicilia esistente in Palermo i vari atti e le diverse scritture governative delle quali talune renderò di ragion pubblica.

(17) Botta storia d'Italia dal 1789. al 1814, lib. XXVI 1817.

(18) Pubblichiamo il testo del memorlale nel modo stesso che venne scritto presentato a Lord Bentinck — » Eccellentissimo Signore —

» Gl'infelici emigrati del regno di Napoli lagrimando rassegnano
» all' E. V. come tante e tante volte questa nazione per mezzo
» dell'alta polizia militare richiamò rigido scrutinio dei ricorrenti e
» finalmente nell'anno prossimo scorso (1812) perchè meglio si veri-
» ficasse la causa della loro emigrazione il Principe di Carini con
» tutte quelle regole che si cercano per le quintessenze ne fece nuova
» classificazione, e si stabilì di dare mantenimento ed asilo a tutte
» quelle persone che contestar potessero di essere benestanti e che
» aveano perduti impieghi. Ciò fatto i superanti furon mandati alla
» discezione dell'evento ad essere il bersaglio dell'indigenza e delle
» onde fintantocchè alcuni restarono in Tunisi abjurando per disperati
» ed altri giunsero forse semivivi al suolo paterno. I ricorrenti dopo
» di avere inaffiata con un torrente di lagrime la memoria dei loro
» scannati congiunti, e la perdita delle loro sostanze, si consolarono
» di essere il risultato della fedeltà e si risolvettero di perseverare
» costanti a dispetto di quante sciagure soffrono in seno della mi-
» seria con quel miserabile sussidio che niente gravando la nazione
» si dava giustamente sopra i beni confiscati. Approvata quindi la
» dimora dei ricorrenti in quest'Isola lor s' incominciò a far sofferire
» l'inedia per mezzo di un lungo attrasso al misero loro avere che
» compone lo giro di sei mesi, e finalmente loro si decreta la morte
» col toglierlo assolutamente....... Se tolgono i diritti sopra i beni
» confiscati; se non vi è chi provveda di un tozzo di pane a tanti
» miseri orfanelli: chi raccorrà il dispiacere di tanti capi di famiglia
» che languenti penano alla veduta delle cadaveriche fisonomie de'
» loro familiari, chi rasciugherà il dirotto pianto di tante madri
» perchè vedono perire di fame i loro piccoli figli; se a cagione delle
» loro disgrazie i grandi di questo Regno fuggono volerli sentire: il
» mezzo ceto chiude gli occhi al di loro dolore: la plebe aspetta la
» partenza dei ricorrenti perchè vive stuffa di vederli penare, a chi
» dunque devono ricorrere gli emigrati? a loro nemici? avverso de'
» quali quelli estrinsecarono odio, e li offesero per la Real famiglia?
» E per questo pria che seconderanno le sanguinose tracce de' loro
» congiunti hanno giustamente risoluto di rimettersi con supplichevole
» foglio a quel Re di Napoli a cui domanderanno perdono come a
» Dio delle offese fatte alla nazione francesce supplicandolo che li
» riceva a' morire nel di loro padrio suolo pria che spirano qui per
» la fame. Che però per mandare tanto ad effetto supplicano V. E.
» perchè si benigni accordare ai ricorrenti un legno parlamentario,
» sopra il quale s' imbarcherà uno dei medesimi emigrati più effieace
» il quale munito di tutti quei requisiti che faranno d'uopo a tale
» incarico si porterà ai piedi di Murat per domandare pietà delle loro
» sciagure e perdono generale alla loro compromissione implorando
» anche da quello i mezzi per ripatriarsi. »

Siffatto memoriale venne presentato come documento al parlamento e reso di pubblica ragione nell' opuscolo citato di Antonio Capece Minutolo de' Principi di Canosa intitolato *i Napoletani compromessi hanno diritto di essere sussidiati nel Regno di Sicilia.*

(19) Botta parla pure delle ricchezze portate dalla corte in Sicilia — ecco le sue parole — *Già si era dato fondo alle ricchezze portate via nella fuga di Napoli avvegnacchè fossero di non poca entità.*

(20) Tale giunta fu composta da Emmanuele Parisi, dal Marchese Cardillo, dal Marchese Ferreri, da Giacinto Troysi, da Carlo Averna Duca di Gualtieri, dal Marchese Artale, da Francesco Pasqualini. Tutti eran Siciliani tranne Troysi che per molti anni avea tenuto l'uficio di Consultore del Governo in Sicilia. Di essi il solo Artale fu per la negativa.

(21) Nel riferire il contenuto di siffatti editti che vennero allora pubblicati con tutte le forme legali ho ritenuto quasi le stesse parole.

(22) Credo necessario trascriverla

» I Baroni Parlamentari qui sottoscritti, commossi alla inaspettata » pubblicazione del Reale editto de' 14 febbraro 1811 in cui s'impone » il dazio dell'un per 100 sopra tutti i pagamenti, si volgono alla » Illustrissima Deputazione del Regno, qual custode delle nazionali » prerogative, e si fanno ad invitarla, che voglia umiliare al Real » Trono le loro giuste e rispettose rimostranze ».

» Per il corso non interrotto di più secoli, e sotto le varie Dinastie, « che l'anno governata, non ha la nazione siciliana riconosciuto altro » mezzo di accorrere ai bisogni dello Stato, se non quello dei donativi » offerti per i suoi rappresentanti adunati sollennemente in general » Parlamento. Siffatto modo ha voluto costantemente, che fosse os- » servato, dopo l'Augusto Carlo III suo genitore il Re nostro Fer- » dinando, e ne è stato così geloso conservatore che convocò nel mese » di agosto dell'anno scorso una sessione parlamentaria a solo oggetto » di modificare la ripartizione de' dazi stabiliti nel parlamento del » di 15 febbraro dell'anno stesso ».

» Non sanno ora comprendere i Baroni parlamentari quali ragioni » siansi potute offerire alla M. S. per determinarsi a rimuoversi dai » principi finora seguiti ».

» Che se per avventura si rinnovino le minacce di nemica invasione, » o che si trovano tanto male equilibrati gl' introiti e le spese nella » pubblica amministrazione, che si richiegga perciò qualche ulteriore » sussidio, perchè la M. S. non degna dell'usata fiducia i suoi sudditi » parlamentari? Convocati che fossero prenderebbero eglino certa- » mente in matura considerazione le nuove urgenze, e non degeneri » da se stessi farebbero gli sforzi più generosi che per loro si po- » tessero ».

» Non dubitano i Baroni che l'Illustrissima Deputazione del Regno, » riguardando l'importanza, e l'estensione dello incarico che sostiene, » non sia per umiliare al giusto Monarca questi loro sentimenti ed » accompagnarli con le assicurazioni più energiche della loro invio- » labile fedeltà ». — Palermo 1 marzo 1811.

È da avvertire che questa scrittura fu pubblicata nell'almanacco politico italico di Firenze nel 1812 vol. XIII per le stampe di Gu-

glielmo Piatti, ma la pubblicazione seguì non poco variata per le parole e per lo stile. Io ho stimato utile estrarla dall'originale.

(23) Stimo altresì conveniente d'inserire non meno la scritta colla quale la deputazione inviò la indicata rimostranza dei baroni parlamentari che la dichiarazione da essa fatta nel 9 luglio di quell'anno.

» Nella sessione di questo magistrato del dì 24 aprile del cor-
» rente anno essendo Deputato Priore il principe di Cutò, ed es-
» sendo presenti i Deputati principe di Campofranco, principe di
» Scordia, principe di Torremuzza, canonico d'Antoni, canonico
» Filipponi, marchese di Castellentini, cav. Palermo, e cav. del
» Bosco; si presentarono al magistrato medesimo il principe di Vil-
» lafranca, il principe di Villarmosa, ed il duca d'Angiò, i quali gli
» esibirono la qui annessa carta sottoscritta da quelle persone che
» V. M. troverà indicate dalle loro proprie firme.

» Non essendo allora presenti tutti i deputati, quelli che erano
» presenti stimarono bene di conservare suggellata in potere del
» Maestro Notajo l'anzidetta carta fino al giorno di una nuova ses-
» sione coll'intervento di tutti i deputati

» In fatti in quel giorno essendosi tenuta la nuova sessione coll'in-
» tervento di monsignor Serio Deputato Priore, e degli altri Deputati
» monsignor Arcivescovo di Palermo, principe di Butera, principe
» di Campofranco, marchese di Castellentini, canonico d'Antoni,
» principe di Scordia, cav. Palermo, canonico Filipponi, principe
» di Torremuzza, e cav. del Bosco si è aperta e letta l'accennata
» carta, e la Deputazione si è creduta in dovere di umiliarla a V.
» M. per farne l'uso che crede. »

Iddio etc. — Palermo 11 maggio 1811.

Sacra Real Maestà

» Con Real Dispaccio de' 30 dello scorso giugno V. M. ha co-
» mandato a questa Deputazione di dire perchè abbia rassegnato
» alla M. V. con rappresentanza del 13 del precedente maggio il
» foglio firmato da quaranta Baroni, dalla tutrice di un Barone pupillo
» e da due secondogeniti di Barone relativo all'imposizione dell'un
» per cento su' pagamenti stabilita da V. M. con R. Editto de' 14
» febbraro del corrente anno aggiungendo la medesima Deputazione
» quanto le occorra relativamente al foglio suddetto. Ubbidiente la
» Deputazione al sovrano comando fa rispettosamente presente a V.
» M. che la sola premura di non tener niente occulto alla vostra
» Sovrana intelligenza la indusse ad umiliarle il foglio anzidetto, e
» ad esporle ingenuamente come e da chi lo stesso foglio l'era stato
» esibito. È frattanto di parere la Deputazione che il mentovato
» foglio non meriti corso alcuno; giacchè le disposizioni emanate
» da V. M. col R. Editto de' 14 febbraro del corrente anno, con

» cui fu stabilita l'imposizione dell'un per cento sui pagamenti, non
» contengono nissuna lesione de' capitoli del Regno, e de' privilegi
» e delle grazie concedute dai vostri Augusti predecessori.
» Iddio conservi V. M. e la Real famiglia lunghissimi e felicissimi
» anni.
» Di V. R. M. » — Palermo 9 luglio 1811.

(24) L'Editto che ingiunse l'arresto ai cinque Baroni è il seguente.
» Sua Maestà essendo stata informata che in parecchie occasioni
» i sudditi infrascritti hanno date delle manifeste prove di uno spirito
» fazioso e di una disposizione a turbare la tranquillità pubblica
» dopo di aver maturamente deliberato sopra un simile atto di
» disobbedienza ha ordinato l'arresto e l'esilio in varie Isole delle
» seguenti persone cioè. Il principe di Belmonte Ventimiglia, il
» principe di Villafranca, che è nello stesso tempo dimesso dalla
» sua carica di colonnello di Dragoni del Re, e il principe d' Aci,
» che è rimandato dal servizio come ajutante generale del Re Fer-
» dinando, il marchese di Villarmosa, ed il duca d'Angiò. »

(25) Per quante diligenze io abbia fatte non ho potuto rinvenire gli atti di questo processo. Da quel che mi è riuscito raccogliere credo che vi sia stata molta parte fantastica. La base era la pretesa corrispondenza tra Napoleone e illustre persona che stava in Sicilia, ma è troppo noto che Napoleone non volle mai fare la conquista di Sicilia. Che che ne sia di ciò è da porre mente essere tale avvenimento rimasto nel dubbio e nelle incertezze a segno che niente di certo mi è riuscito sapere ragionandone con onorevoli persone che allora occupavano eminenti ufici. L'autore del libro già da me citato *de la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre* che fu membro dei diversi parlamenti di Sicilia non altro ha scritto in proposito nella pagina 104, che le seguenti parole. *Entre autres conspirations, il s'en forma une plus tard qui comptait des nombreux complices et des ramifications tres étendues et dont les fauteurs etaient des émigrés napolitains rèsidents a Messine. La police anglaise surprit la corrispondance des conjurés avec le général Manhès en Calabre. Pour mieux saisir les fils de cette trame, elle laissa continuer la corrispondance. Un aide-de-camp du general devait se rendre secretement de Calabre á Messine pour se concerter avec les conjures. Un officier francais, au service de l'Angleterre, fut choisi pour jouer le rôle de l'aide-de-camp. Il se rendil de nuit déguisé dans une petite barque, sur la place de Messine, ou il fut recu par les conjurés comme l'asficier qui, ils attendaient. Alors il exigea non seulement qu' on lui remit la liste des conspirateurs, mais encore qu' ils se réunissent tous en sa présence a fin qu' il pout connaitre leus forces, et leurs disposition. Ils se rendirent en effect au lieu désigné; et le lendemain les principaux d'entr'eux furent arrétes. Un conseil de guerre composé d'officiers anglais et Siciliens, sous la présidance du general Campbell fut assemblé pour juger les coupables qui dit-on firent d'importantes*

revelations. Un seul fut exécuté; quelques autres furent condamnés à des detentions plus ou moins longues. Après le jugement, le general Campbell brûla, en pleine séance, la liste des conjurés pour mettre fin d'un procés qui tenait touts les esprits dans la plus grande agitation.

(26) L'editto di rivocazione venne messo a stampa.

(27) Stimo utile d'inserire il trattato in discorso.

» Sua Maestà il Re delle due Sicilie, e Sua Maestà del Regno » unito della Gran Brettagna e dell'Irlanda avendo considerato che » nell'attuale stato degli affari sul continente un sistema più vigo- » roso di militare politica nel mediterraneo contro le intraprese e » gli sforzi del comune nemico non solamente potrebbe molto con- » tribuire al buon esito della presente guerra ma provvederebbe so- » prattutto più efficacemente alla difesa del Regno di Sicilia, difesa » che forma l'oggetto principale di due trattati di alleanza e di sus- » sidi stipolati tra le loro Maestà Siciliana e Britannica in data » de' 30 marzo 1808, e 13 maggio 1809, e che attualmente sono » in pieno vigore; han giudicato a proposito di fare alcune modi- » ficazioni a' suddetti due trattati, e di stipularne un'altro in ag- » giunta ai medesimi affinchè non possa mai intendersi che si sia » a quelli in minima parte derogato. A tale effetto le loro Maestà » han nominato i loro rispettivi plenepotenziari cioè Sua Maestà il » Re delle due Sicilie l'Illmo. ed Eccmò. sig. D. Giuseppe Venti- » miglia Principe di Belmonte suo gentiluomo di camera di eserci- » zio, cavalier dell'insigne Real Ordine di San Gennaro, e suo Con- » sigliere di Stato, e Segretario di Stato del dipartimento degli af- » fari Esteri: e Sua Maestà il Re del Regno unito della Gran Bret- » tagna e dell'Irlanda l'Illmo. ed Eccmo. Sig. Lord Guglielmo Ca- » vendisb Bentinck, Tenente Generale delle sue armate, comandante » in capo delle forze Inglesi in Sicilia, e suo inviato straordinario » e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re delle due » Sicilie, i quali dopo di essersi comunicate le loro rispettive ple- » nipotenze sono convenuti nei seguenti articoli ».

Articolo I.

» I due trattati di alleanza e di sussidi sottoscritti in Palermo » a 30 marzo 1808, e 12 maggio 1809, vengono qui rinnovellati e » confermati, e debbono essere considerati di avere la stessa forza » e valore come se fossero inseriti parola per parola in questo trattato » ad eccezione degli articoli 3, 4, 5, in quella parte in cui sono in » contraddizione col presente trattato ».

Articolo II.

» Sua Maestà il Re delle Due Sicilie consente a mettere a dispo- » sizione di Sua Maestà Brittannica e sotto il comando di un Ge- » nerale Brittannico, una divisione della sua armata per essere im-

» piegata contro il comune nemico, dentro i limiti e sulle coste del » Mediterraneo ».

ARTICOLO III.

» Questa divisione avrà la forza di 7314 uomini, compresi gli » ufficiali addetti ai rispettivi corpi: e sarà composta come siegue:

» 1. Una divisione di artiglieria e del treno di 21 uffiziali, 378 » comuni, e 153 cavalli ».

» 2. Un' altra di artiglieria a cavallo di 5 uffiziali, 107 comuni, » e 111 cavalli ».

» 3. Un battaglione di Granatieri di 23 uffiziali, e 787 comuni ».

» 4: Tre reggimenti di Fanteria, cioè uno di Siciliani e due di » Napolitani ciascuno di 45 uffiziali, e 1541 comuni «.

» 5. Un quarto reggimento di fanteria da formarsi tutto di Siciliani » di 45 uffiziali e 1341 comuni ».

» 6. Un reggimente di cavalleria di 26 uffiziali, 423 comuni, e 417 » cavalli ».

ARTICOLO IV.

» Affinchè il mantenimento e la conservazione di questa divisione » tanto per ciò, che riguarda il soldo degli uffiziali, ed il prest dei » comuni, quanto per quel che concerne le razioni di bocca e di » foraggi il fondo di vestiario e la rimonta de' cavalli non soffrano » il minimo attrasso, Sua Maestà Siciliana consente che l' importo » di tali oggetti, il quale si è fissato ad once 30839, 9, 0, per un » mese di trenta giorni e ad once 374073, 3, 10, per un anno, sia » ritenuto dal sussidio di lire 400 mila sterline l'anno, che la Gran » Brettagna fornisce alla Corona delle due Sicilie, in virtù dei suddetti » due trattati; in guisachè resti a carico del Governo Brittannico » ogni spesa ch'esigono i mentovati oggetti.

» A questo effetto saranno destinati due commissarî. Uno sarà » nominato da Sua Maestà Siciliana, e l'altro da Sua Maestà Brit- » tannica. Ad essi sarà affidata sotto i rispettivi ordini la soprain- » tendenza degli affari pecuniarî della sudetta divisione, e le loro » ricevute saranno sufficiente cautela per l'impiego delle somme che » vengono destinate per la medesima ».

ARTICOLO V.

» Sua Maestà il Re delle due Sicilie assegna ben anche la somma » di 2,000 once il mese tanto per le spese di accomodo di armi, » di artiglieria, di attrezzi di campagna, di spedali, di tende, di » munizione ec., quanto per ogni spesa straordinaria di qualunque » specie che possa accorrere per detta divisione: questa somma sarà » ritenuta come la precedente sul sussidio mensuale della Gran Bret- » tagna ».

Articolo VI.

» Sua Maestà Siciliana farà consegnare la detta divisione ben vestita, armata, e rispettivamente provveduta di cavalli a tenore di » quanto vien descritto nell'articolo 3, menocchè pel quarto reggimento da formarsi tutto di Siciliani; giacchè la somma fissata » per lo stesso cominciandosi a pagare dal primo del corrente mese » di settembre in poi, come se fosse già esistente, ogni spesa di » vestiario, armamento, ingaggio, ed altro che sarà necessario per » detto reggimento, dovrà supplirsi dal Governo Brittannico ».

Articolo VII.

» Sua Maestà Siciliana concorrerà ben volentieri con tutti i mezzi » che sono in suo potere, a mantener sempre completa la sudetta » divisione; e quando s'incontrassero ostacoli insormontabili, i due » governi si metteranno d'accordo per ottenersi l' intento nella miglior maniera possibile ».

Articolo VIII.

» Le alte parti contraenti sono convenute, che di tempo in tempo » si farà ritornare in Sicilia una porzione dei corpi di detta divisione, e che a questa si spedirà il rimpiazzo in ugual numero degli » altri corpi dell' armata, che rimangono alla difesa di Sicilia. Si » praticherà ciò ad oggetto che tutta la Reale Armata sia egualmente considerata, e del pari agguerrita. Sua Maestà Brittannica » poi promette, che restituendosi in Sicilia la detta divisione, o » qualche corpo di essa, i suoi individui dovranno avere l'equipaggio » che loro corrisponde, e la cavalleria lo stesso numero di cavalli, » che ha portato: e quando vi sia mancanza di vestiario, armamento, o cavalli, sarà il tutto rimpiazzato a spese del Governo » Britannico ».

Articolo IX.

» Ne' casi di vacanza di uffiziali per qualunque causa, il comandante Inglese di detta divisione farà la regolare proposta al governo di Sua Maestà il Re delle due Sicilie per attenderne le » sovrane risoluzioni. Soltanto nel campo di battaglia la Maestà Sua » accorda al detto comandante Brittannico la facoltà di fare quelle » promozioni, che crederà nella suddetta divisione ».

Articolo X.

» Sua Maestà il Re delle due Sicilie lascia al comandante in capo » delle forze Britanniche in Sicilia la scelta dei Brigadieri che do-

» vranno servire nella riferita divisione: e dichiara che i medesimi
» saran sempre soggetti agli ordini del Generale Brittannico, che
» comanderà la suddetta divisione ».

Articolo XI.

» Resta dichiarato e convenuto che deducendosi dal mentovato
» sussidio Britannico le due somme citate negli articoli 4 e 5, le
» quali ascendono ad once 398,073, 3, 10, come ancora l'altra
» partita di once 7000 al mese, siano once 84 mila l'anno, conve-
» nute pel mantenimento della real flottiglia in Messina, il di più
» che produrrà il suddetto sussidio, secondo il cambio, che risulterà
» da' cambî, che si saran fatti in Palermo nel mese precedente al
» pagamento, sarà soddisfatto in Palermo mensualmente, e con un
» mese sempre anticipato, a tenore de' trattati, al Segretario di Stato
» per gli affari Esteri di Sua Maestà Siciliana, le di cui ricevute
» saranno riguardate come una quietanza sufficiente per ciascun pa-
» gamento ».

Articolo XII.

» I suddetti due uffiziali, che faran da commissarj, in ogni tre
» mesi dovran dare il conto delle spese della detta divisione al go-
» verno di Sua Maestà Siciliana, e lo stesso dovrà praticarsi per
» le spese della reale flottiglia in Messina. Se nel caso alla fine
» dell'anno vi sarà restato qualche avanzo dal sussidio destinato
» ai suddetti servizî, resta convenuto che tale avanzo sarà impie-
» gato dal comandante delle forze Brittanniche in Sicilia a riparare
» o a costruire delle fortificazioni, o a quegli oggetti che sembre-
» ranno i più necessarî alla difesa della Sicilia. Di queste spese
» nè sarà anche dato conto al governo di Sua Maestà Siciliana ».

Articolo XIII.

» Sua Maestà il Re del Regno unito della Gran Brettagna, e del-
» l'Irlanda in contraccambio prende l'impegno sollenne di garentire
» a Sua Maestà il Re delle due Sicilie e alla sua real famiglia in
» qualunque trattato di pace, che sarà per fare colla Francia, la
» sovranità, il dominio, e il possesso del Regno di Sicilia ».

Articolo XIV.

» Sua Maestà Brittannica anche per la stessa considerazione pro-
» mette di rilasciare tutte le somme, che sono state spese oltre del
» sussidio per la difesa della Sicilia ».

Aticolo XV.

» Il presente trattato addizionale ai tratatti di alleanza e di sus-
» sidî de' 30 marzo 1808, e 13, maggio 1809, sarà ratificato dalle
» due alte parti contraenti, e le ratifiche saranno cambiate nella
» debita forma quì in Palermo nel termine di quattro mesi, o più
» presto se sarà possibile.

» In fede di che noi sottoscritti, in virtù dell'autorizzazione dei
» nostri sovrani rispettivi, abbiamo apposto il suggello delle nostre
» arme ».

Fatto in Palermo oggi 12 settembre 1812.

Giuseppe Ventimiglia. (L. S.)
W. C. Bentinck. (L. S.)

(28) Articolo 4 e 5 del detto contratto.

(29) Articolo 2.

(30) Stimo utile di trascrivere siffatta lettera — Segreteria di Affari Esteri — 23 gennaio 1813 — *Eccellentissimo Signore — I servizî eminenti che V. E. ha resi alla causa del suo Sovrano e paese dacchè fu ella ammessa nei consigli di Sua Maestà sono di una natura da reclamare le più distinte marche di approvazione da chiunque al par di me convinto che la salvezza e prosperità dei dominî di Sua Maestà sono interamente connessi con la unione più stretta e la più confidenziale tra i consigli de' due paesi. Quindi colla più alta soddisfazione adempisco ai comandi del Principe Reggente nel trasmetterle i sentimenti che animano Sua Altezza Reale in questa occasione. Il pubblico Brittannico ed il suo governo comprendono egualmente qual parte veramente patriottica e savia abbia l'E. V. rappresentata nelle passate negoziazioni tra il Ministro e Comandante in capo di Sua Maestà Brittannica ed il governo Siciliano, e non si dubita qui affatto che perseverando nella medesima condotta l'alleanza tra i due paesi non sia per fissarsi su di una base che nè gl'intrighi, nè forza alcuna potranno sospiantare, e che la sicurezza e prosperità del di lei nativo paese che cotanto già deve a disinteressati sforzi dell'E. V. abbia ora a continuare per i futuri tempi a far risplendere il principale onore e pregio sul Ministro a cui fu dessa primieramente attribuita. Ho pregato Lord W. Bentinck perchè voglia nel trasmettere nelle mani di V. E. questo foglio aggiungervi quelle espressioni colle quali ho l'onore di essere — Castelreag. — A Sua Eccellenza il Principe di Belmonte Consigliere di Stato di Sua Maestà, e Segretario di Stato e di affari esteri.*

(31) *Sessioni parlamentarie* dalla pag. 51 alla 54. — Sessione del 23 e 25 agosto 1813.

(32) Con decreto posteriore del 17 settembre 1817, fu dichiarato che la feudalità di Sicilia intendevasi abolita sin dal 2 giugno 1813.

(33) Storia delle finanze di Napoli lib. 7 sezione 2.

(34) Tanto Church quanto il Luogotenente Naselli stamparono in

Napoli nel medesimo anno 1820, la propria difesa. L'uno cercò all'altro di addebitare la causa dei disordini avvenuti in Palermo.

(35) Stimo utile trascrivere il Real Decreto appositamente emanato nel 31 luglio 1817.

» Napoli 31 luglio 1837. — FERDINANDO II, ec. — Considerando » che dopo l'invio di un' ausilio di truppa in Sicilia, e di altre di» sposizioni date nella mira di far cessare i turbamenti che dallo » spavento degli atroci effetti del morbo asiatico, e da perfide di» cerie eran derivati in alcuni luoghi circostanti di Palermo, ed » in altri punti, si è già conseguito il desiderato scopo. E volendo » or noi nella sollecitudine dell'animo nostro, convenevolmente raf» fermar l'ordine con provvidi temperamenti governativi, e sovvenire » con tutti i soccorsi e rimedî proprî alla natura degli avvenimenti » nelle valli di Messina, Catania e Siracusa ».

» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue ».

» Art. 1. Riponendo la nostra piena fiducia nel nostro Ministro » Segretario di Stato della Polizia Generale Maresciallo di Campo » Marchese Del Carretto gli commettiamo tutti i poteri dell'*Alter-* » *Ego* per le valli di Messina, Catania, e Siracusa, onde recarsi » colla sua persona in quella parte de' nostri Dominî, e nei punti » dove crederà meglio, per animare i buoni, e ristabilire la calma » e la quiete ».

» Art. 2. Egli corrisponderà con noi per tutti gli oggetti dell'alta » sua missione ».

» Art. 3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Presidente in» terino del Consiglio dei Ministri, tutti i nostri Ministri Segretarî » di Stato, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di » Stato Luogotenente Generale nei nostri Reali Dominî oltre il Faro » sono incaricati ciascuno per la parte che lo riguarda della ese» cuzione del presente decreto ».

STORIA

ECONOMICO-CIVILE

DI SICILIA.

PARTE SECONDA

Sistemi, leggi, ordinamenti, ed altre cose intorno alle proprietà del 1734 insino al 1840

Capitolo I.

Sistema feudale che tuttavia era stazionario in Sicilia. Tentativi fatti dal Governo per operarvi utili cangiamenti, incoraggia la *proclamazione* al demanio dei comuni feudali. Celebre litigio pel Comune di Sortino. Scrittura di Carlo di Napoli. Voto del Tribunale del patrimonio e risoluzione del Re. Effetti che ne derivarono. Quel che operò il Vicerè Caracciolo in fatto di feudalità. Consultore Simonelli. Disposizioni date dal Governo nel 1788 per richiamare in parte la feudalità di Sicilia a' veri suoi principi ed in altra ad uniformarle a quella di Napoli. Terre comuni sulle quali si esercitarono diritti promiscui, istruzioni del 1789 per dividerle, le quali restarono in gran parte senza esecuzione. Quel che si fece nel 1812 a riguardo della feudalità. Come la medesima restasse abolita più in dritto che in fatti. Quel che si fece dal 1817 al 1837 per lo scioglimento dei promiscui dritti sulle terre. Inconvenienti invalsi. Disposizioni date all'uopo dal Re Ferdinando II nel 1838.

Ho già discorso come quasi niuna riforma si fece in Sicilia riguardo alle feudali cose insino al 1780. Avea il

Governo prima di tale tempo tentato più volte di operare delle utili novità in proposito, ma ostacoli potenti lo aveano frastornato. E tra gli altri tentativi vuolsi ricordare quello pel quale incoraggiata venne la proclamazione al demanio dei comuni venduti, val dire, che potevano riscattarsi, siccome dissi, pagando il prezzo, pel quale venduto era stato il feudo. Or il solo comune di Sortino proccurò di godere di siffatto beneficio, offerendo il prezzo secondo l'acquisto, che fatto ne avea la famiglia Gaetano nel 1447. Fu la contesa dietro le opposizioni del feudatario recata alla conoscenza del tribunale del patrimonio, innanzi al quale si aprì vasto aringo tra il Governo ed il baronaggio. Voleva il primo per tal mezzo agevolare un sentiero allo sminuimento del feudale potere, e però faceva sostenere la teorica della proclamazione con energia del suo Consultore. Ed all'opposto i baroni tutte le arti praticavano, perchè il giudizio a lor favore risoluto fosse, e come se di causa nazionale trattato si fosse venne all'appoggio dei baroni Carlo di Napoli con quella sua notissima scrittura intitolata *concordia tra i dritti demaniali e baronali*. Per la quale intraprese a sostenere proprietà allodiale del baronaggio essere i feudi, non mai il dritto pubblico Siciliano avere assentito che i comuni una volta dichiarati feudali potessero ritornare al demanio, sul riflesso, come egli diceva, che quando il Conte Ruggiero normanno conquistò la Sicilia divisela in tante Baronie fra i militi suoi compagni, sicchè per ragion di conquista ebbero il diritto di condominio, ed il trasmisero a' loro successori, diritto a suo modo di vedere viemmeglio guarentito da quanto venne disposto nel capitolo *volentes* di Federico III e dalle deliberazioni del parlamento di Siracusa, delle quali cose ho già trattato. Su di che il Tribunale del patrimonio nel giorno 10 maggio 1740 espresso il suo voto al Re, in cui diceva non poter aver luogo la proposta proclamazione al demanio, perchè Sortino non mai era stato nel demanio. Confutava medesimamente gli esempî e le ragioni dedotte dal comune. Il Re intanto in vista di tale voto dispose con dispaccio del 19 dicembre 1740 non farsi alcuna no-

vità (1). Questo accidente da un lato rese più perplesso il governo, e dall'altro fu estimato dal baronaggio una specie di vittoria, che fermasse vieppiù la sua potenza, ed in modo memorabile volle dimostrarne il riconoscimento al Carlo di Napoli, non meno colle parole, che facendogli elevare statua in marmo nel Senatorio Palazzo di Palermo: per le quali cose venne costui in tanta albagia da scrivere a grandi caratteri sul prospetto di una sua casa di campagna *de patria*, cioè Palermo, *deque tota Sicilia Carolus de Neapoli patritius benemerentissimus.*

In tal modo stazionaria restò la condizione feudale per altri quaranta anni insino a quando venne a governare la Sicilia il Vicerè Caracciolo il quale, come scrissi, intraprese a restringere la feudalità in limiti angusti. E però cominciò dal far togliere la statua del di Napoli dal palazzo Senatorio, quasi che monumento di onta al governo del Re ivi fosse; ed a far disaminare da consessi di giureconsulti i dritti e le ragioni del fisco contro gli abusi invalsi. E a malgrado della resistenza palese e segreta del baronaggio vennero gli abusi disvelati e resi manifesti, e sostenute le ragioni del fisco, con memorabile e dotta scrittura dal consultore Simonetti, intitolata *rimostranza sulla riversione dei feudi in Sicilia* (2).

Di tal che il Re diede varie disposizioni per le quali venne ordinato stabilirsi pei feudi, e per le cose feudali il libro del cedolario nella stessa forma che quello di Napoli (3), essere i feudi trasferibili alla Real Corona in mancanza di legittimi successori, abolendosi l'abuso di considerarsi come allodi; richiamarsi all'uopo in osservanza le costituzioni Normanne e Sveve, che obbligavano fra certo tempo i successori nei beni feudali a rivelare la morte del feudatario sotto pena di caducità. Che la gran Corte non potesse spedire lettere di possesso se non dopo essersi fatto tale rivelamento al fisco. Erronea abusiva essere stata la interpretazione insino a quel tempo data alle leggi per escludere il diritto di ritorno al fisco delle cose feudali, essere in frode del medesimo tutte le alienazioni che facesse il feudatario certo di morir senza prole per evitare siffatto ritorno; non si

potessero allargare i gradi della successione. Piacemi intanto quì riportare le stesse parole che si contengono nella memorabil prammatica del 14 novembre 1788. 1° *Che la grazia conceduta dal capitolo* Volentes di Federico III *non ha punto alterata la natura di feudi nella Sicilia ulteriore con fargli divenire a guisa di allodi. Quindi essere i medesimi riversibili al fisco ogniqualvolta accade la morte del feudatario o testata o intestata senza leggittimo successore in grado, e ciò qualunque sia la forma della loro successione o stretta o larga o mista o ereditaria, semplice o di qualunque altra maniera e clausola concepita.* 2° *Che il feudatario trovandosi disperato di prole e privo di legittimi successori in grado non possa nè anche con atti tra vivi alienare il feudo tutto che fosse di forma larga ossia ereditaria semplice, dovendosi in tali circostanze riputare per fraudolente qualunque alienazione e fatta a solo fine di evitare l'imminente riversione a pro del fisco.* 3° *Che essendosi dal capitolo* si aliquem *elargata la costituzione* ut de successoribus *nella linea collaterale debbono nella medesima considerarsi per leggittimi successori in grado quelle persone soltanto, che vengono dal capitolo chiamate, nè possa ammettersi altri collaterale a succedere tutto che discenda dal* quesitore *del feudo quando sia di grado* rimoziore *all'ultimo feudatario e non compreso tra le persone, che dal capitolo si disegnano nelle* obblique o successioni, *riserbandosi la Maestà Sua con altra legge dichiarava quali sieno costoro, per togliersi anche su questo punto qualunque sinistra interpetrazione, che da taluni del foro si è cercata di dare contro la lettera del detto capitolo.* 4° *Di essere la forma del feudo inalterabile di maniera che non possa nè anche il primo quesitore clargarle in pregiudizio del fisco, con oltrepassare i gradi della successione permessa che che sia della facoltà e del modo di tramandarlo a' suoi successori quando esiste il grado esclusivo della riversione al fisco, la quale facoltà del primo* quesitore *e modo del medesimo forse dato debbe intendersi* pront de jure *nella contesa che possono occorrere tra privati ove il fisco non ha alcun interesse.* 5° *Che le clausole riserbative apposta nel capitolo* volentes *fan sì che*

il medesimo non abbia altra efficacia, se non quella che avrebbe l'assenso dell'uomo interposto nella maniera usitata e comune, di modo che non può convalidare niuno di quelli atti, che per successione han bisogno dell'assenso particolare del Re nella forma dispensativa (4).

A dirla breve tutte queste disposizioni richiamavano in parte la feudalità di Sicilia a' suoi principî e in altre la uniformavano a quelle di Napoli per quanto ne era diversa, e precludevano la via al lungo e svariato contendere che eravi stato. Di esse fece il commento con elaborato libro il Consigliere Giacinto Dragonetti (5). D'altra banda lo stesso Vicerè Caracciolo vietò quella immensa esazione di dazî e prestazioni che i baroni facevano senza titolo espresso, e permise ai vascelli l'estrazione delle vittuaglie, per la quale era d'uopo per lo innanti di un permesso del giudice eletto dal Barone, come altresì restituì loro il libero uso di fare il pane e l'olio, e di vendere le cose di prima necessità. Inoltre tolse a' feudatarî l'amministrazione delle municipalità, che si avevano arrogata.

Quanto alle infinite terre che si possedevano insieme e sulle quali diritti promiscui esercitavano i comuni e le altre persone, onde la condizione della più parte della proprietà abietta restava in Sicilia, vennero emanate istruzioni nel 5 dicembre 1787, per le quali fu ordinata la divisione ad enfiteusi delle terre delle università, le quali erano dette *comuni*, val dire soggette ad usi civici in favore degli abitanti, e di quelle altre terre ch'erano in fitto. Farsi tal divisione in modo che si desse la proprietà ad enfiteusi dei fondi vicini ne' comuni ai poveri cittadini di essi, ed ai distanti dell'abitato concedersi di maniera che fossero disposti a ricevere nuove popolazioni a fine di avere coltura le squallide nude e derelitte campagne. In tali istruzioni si disse pure di sciogliersi i diritti di pascere e legnare che sulle terre delle particolari persone esercitassero gli abitanti dei comuni, onde animarsi a bonificare ed a meglio coltivare i loro fondi. La esecuzione di sì utili disposizioni, le quali per altro parziali e limitate, pure erano, venne affidata al Marchese Natale maestro ra-

zionale del tribunale di patrimonio, e sortì in parte il suo effetto nei comuni di Mazzara, Marsala, Monte San Giuliano, Termini, Salemi, Linguagrossa Caltagirone, Catania, Vizzini, Mistretta, Naro, Polizzi, Licata, Noto, Randazzo, Aci-Reale, ed in poche altre città. Intanto è eziandio degno di considerazione, che i Magistrati di Sicilia seguendo le orme del Governo per sottrarre le proprietà da' vincoli e condizioni in taluni casi colle loro decisioni scioglievano diritti di tal fatta, dando compenso con una rendita detta *strasatto* a favore di chi ne avesse l'uso.

Ma tanto le utili riforme per la feudalità, quanto quella per render meno inceppata la proprietà dai diritti ed usi in discorso, per le vicende politiche alle quali fu soggetta la Sicilia, non progredirono in nessun modo, e le cose in tal proposito restaron siccome si trovavano insino al 1812, tempo in cui dal parlamento con formale atto sanzionato dal Re venne proclamata l'abolizione della feudalità. In tale atto intanto mentre si dichiararon, che una sarebbe stata la legge comune nel Regno, e che la feudalità e le giurisdizioni feudali dovevano cessare non si venne a definire ciò che effettivamente fosse compreso nell'abolizione. Neppure si definì quali diritti feudali dovessero reintegrarsi alla finanza ed ai comuni, e come eseguirsi tale opera. Molto meno si statuì quali diritti meritassero compenso e come questo si dovesse determinare. Nè con chiarezza si disse tutto quello che riguardar potesse l'abolizione degli odiosi diritti proibitivi o privativi, che tanto tiranneggiato aveano la proprietà, l' industria, le persone. Solo venne disposto, che quando essi nascessero da una convenzione o da cosa giudicata meritavan compenso. Di vantaggio, mentre restavano aboliti tutti i diritti angarici, che si corrispondevano dalle popolazioni del Regno alle rispettiva università e regie segrezie, si ordinò che di tali diritti a volontà dei comuni o dei singoli cittadini se ne potesse dimandare l'affrancazione col corrispondente indennizzamento, e che sino a quando non si effettuasse tale indennizzamento dovesse sospendersi qualunque novità di fatto e restare le cose siccome erano. Soggetti a compensi pur

furono i diritti angarici già venduti in disprezzo delle antiche leggi Normanne e Sveve, e della libertà delle persone. La esecuzione di siffatto ordinamento non venne affidata a speciale magistrato di eccezione, sicchè rimasero competenti i Tribunali ordinari a giudicare non meno delle quistioni nascenti dal medesimo, ma di tutte quelle antichissime liti, che tanto danno aveano cagionato alla finanza ed ai comuni. In somma la feudalità non venne giudicata sotto il suo vero aspetto di sistema, che riguarda più il pubblico, che il privato diritto, sicchè ne seguitava, che i popoli non avrebbero potuto redimersi in tutto dal giogo feudale o la redenzione sarebbe loro costata assai a caro prezzo. L'essersi poi abbandonato ai Tribunali ordinarii il giudizio di ogni particolare contestazione in proposito di feudalità cagionava l'inconveniente di non esservi giurisprudenza uniforme e di dar maggiore campo ai maneggi del privato interesse. Invero l'abolizione della feudalità in Sicilia fu più in diritto che in fatto (6). Colla legge del dì 11 dicembre 1816 confermava il Re l'abolizione della feudalità in Napoli e in Sicilia, ma in quello Stato già eseguita erasi ed in questo dovea eseguirsi. Medesimamente mentre compiuta era quasi del tutto nelle stesse regioni di Napoli lo scioglimento dei promiscui diritti sulla proprietà e la divisione delle terre comuni, stavano in Sicilia le cose come al finir del secolo decorso. Intanto con decreto del dì 11 ottobre 1817, venne di bel nuovo ordinato lo scioglimento di ogni promiscuità, ma s'ingiunse al Luogotenente del Re in Sicilia di compilare apposito regolamento per effettuarlo. Lungo sarebbe il narrare gli ostacoli, che sursero, insino a che nel dì 11 settembre 1825, comparve real decreto nel quale si danno le norme per risolvere i promiscui diritti, e venne stabilita in ogni capoluogo di ciascuna provincia minore un'apposita commessione, composta da tre persone da scegliersi dal Governo uno tra gli impiegati amministrativi, un'altro tra' magistrati, ed un terzo fra i possidenti. Ora tali commissioni non lavorarono a seconda di norme certe e di principî stabiliti come nelle regioni di Napoli, secondo un disegno uniforme

e regolare. Inoltre molti scioglimenti di promiscui diritti dovean derivare da decisioni pronunziate per abolizione di cose feudali. Or se queste o non si erano emesse o non mai provocate, ne derivava l' assurdo di sussistere conseguenza senza principî. Inoltre la parte principale di siffatti scioglimenti, ch'è la valutazione dei fondi, per la scelta degli elementi venne affidata a ciascun componente delle dette commissioni. Da ultimo sorgendo quistioni sull'esercizio delle servitù fu disposto che le commessioni guardassero il solo possesso, senza entrare nella disamina dei titoli, la quale venne riserbata ai magistrati ordinarî; disposizione che unita all'inconveniente di non essersi fissato un termine entro cui si dovessero compiere le divisioni, fece sì che l' opera restasse in gran parte imperfetta ed abbandonata. D'altra parte l'articolo 1.° del citato Decreto del 1825 prescrisse (sono le precise parole) *che i fondi di Sicilia soggetti a diritti promiscui sarebbero valutati nello stato attuale come se fossero liberi da servitù, e quindi come a questi soggetti; che la differenza delle due valutazioni per ogni fondo particolare costituisse il valore della servitù.* Ora i già baroni viddero che tal metodo avrebbe potuto tornare vantaggioso ai comuni, e però fecero istanza per ottenerne la riforma, la quale fu sanzionata con altro decreto del 20 dicembre 1827. Nel primo articolo di tal decreto fu stabilito il modo come conoscere il valore dei diritti promiscui; nel terzo, e nel quarto venne ingiunto di assegnarsi per prezzo una porzione del fondo serviente da essere valutata da periti; nell'ultimo articolo si prescrisse, che, sono le proprie parole, *gli atti i quali avessero potuto tenersi presenti nella valutazione di tutto il fondo per la quantità da assegnarsi a quei che vi godessero usi mostrassero il giusto prezzo della influenza della servitù.* Questo vago oscurissimo ed indeterminato modo di valutare non poteva menare a regolari conseguenze, e quindi le commissioni si dovettero rimettere alla valutazione che avrebbero fatto le persone all'uopo nominate di uficio, le quali fondandosi quasi sempre più sull'arbitrio che sulla ragione, nè tenendo presente la passata e la presente condizione dei fondi, spesso

estimarono, che poca terra, la quale col volgere del tempo, e coll'opera dell'uomo si sarebbe resa produttiva fosse bastata a compensare gli usi, che ritraeva un comune sul fondo promiscuo. Si aggiunga che malamente furon rappresentati i comuni presso le indicate commissioni, e si fecero in disprezzo delle leggi transazioni tra le parti litiganti, per le quali si mantennero i feudali abusi ed i vietati promiscui diritti. Se volesse credersi a quanto disse in una sua memoria un pregevole scrittore siciliano (7) del danno sofferto dei comuni per tali procedimenti, la perdita ne sommerebbe oltre a tre milioni di ducati.

Siffatte cose ebbe presente Re Ferdinando II allorquando in settembre e in ottobre 1838 non risparmiando la sua persona, che anzi esponendola a' disagi, andava discorrendo le provincie di Sicilia per osservarne più di vicino la condizione; e però in Palermo nel 19 dicembre di quell'anno medesimo emanava memorabile decreto il di cui preliminare piace trascrivere » Veduti i reclami, che durante » il nostro giro per le provincie di Sicilia ci sono stati » presentati dalle popolazioni le quali hanno implorato la » esecuzione delle leggi abolitive della feudalità, la pronta » decisione delle numerose cause pendenti fra i comuni e gli » antichi loro feudatarî, lo scioglimento della promiscuità, » e la ripartizione delle terre per poterle chiudere e mi- » gliorare — Considerando che l'agricoltura non può pro- » sperare senza la proprietà assoluta di ogni fondo che » dia dritto di vietarne ad altri lo ingresso; che le terre » non acquistano valore, dove non esistono molti agiati » coltivatori, che l'amore della proprietà affeziona al suolo, » che le vaste contrade nude deserte e mal coltivate che » si incontrano in Sicilia, non ostante la loro feracità na- » turale ed il favore del clima, non potranno essere mi- » gliorate finchè durerà la esistenza di più padroni sullo » stesso fondo — Volendo accelerare la esecuzione delle » leggi, che da epoche rimote hanno proscritta la indicata » condizione della proprietà, perniciosa egualmente alla » pubblica prosperità, al ben'essere delle popolazioni, ed » agli stessi grandi proprietarî ec. ec. ec.».

Per effetto delle quali considerazioni dispose, che gl'Intendenti delle provincie verificassero rigorosamente comune per comune se vi esistono o si esercitano ancora da qualsivoglia feudatario, corpo morale, o avente causa da essi alcuno dei feudali diritti aboliti facendone relazione al Ministro dell' Interno, il quale prenderebbe gli ordini opportuni del Re. Che non essendosi creduto espediente che un tribunale di eccezione decidesse delle cause tra i comuni ed i loro antichi feudatarî continuerebbero le medesime ad essere giudicate dai tribunali ordinarî; ma la difesa dei comuni restava affidata a' Procuratori del Re come parte principale. Che procedessero gli Intendenti delle provincie allo scioglimento della promiscuità ed alla divisione dei demanî comunali con le facoltà accordate loro dalla legge del 12 dicembre 1816, e dal decreto del 1 settembre 1819. Nei casi dubbi consultassero il Procuratore generale presso la Gran Corte dei Conti. Che il medesimo Procuratore generale sulle basi delle istruzioni approvate per le regioni di Napoli col decreto del 10 marzo 1810 formar dovesse il progetto di quelle, che dovrebbero servire di norma in Sicilia per lo scioglimento delle promiscuità e per la divisione delle terre demaniali appartenenti a' già feudarî o a corpi morali di qualsivoglia titolo e denominazione, sulle quali i cittadini avessero esercitato gli usi civici, e per la suddivisione in quote fra i più poveri della parte che in compenso di tali usi ne spetterebbe ai comuni. Che tutte le promiscuità non ancora sciolte, e quelle lo scioglimento delle quali non si trovasse ancora approvato il sarebbero colle indicate norme. Quanto alla promiscuità, il di cui scioglimento si fosse già pronunziato ed approvato, e per cui era stato accordato un canone ai comuni in vece di terreni, venne disposto che ogni Intendente disaminasse in consiglio d' Intendenza se fossero stati lesi i diritti non soggetti a prescrizione delle popolazioni ch'erano in possesso dell' esercizio degli usi per lo sostegno e comodo della vita, se fosse stato tradito lo spirito della legge, che avea di mira il formar nuovi proprietarî, il favorire l'agricoltura, dando uno effettivo compenso degli usi civici in

una quota delle stesse terre da distribuirsi ai più poveri. Del risultamento se ne farebbe inteso il Sovrano, perchè emanasse le opportune provvidenze (8). Medesimamente il Re volle dare nobile esempio, per togliersi interamente di Sicilia i diritti angariei, abolendo in Castrogiovanni il dazio angarico ed abusivo, che riscuoteva la finanza detto *carofidato* o *bagliva di fuora* (9).

Capitolo II.

Proprietà ecclesiastica — Visita di Sovrano ordine fatta da Monsignor de Ciocchis alle chiese di regio patronato — Regola pel conferimento degli ecclesiastici benefici — Disposizioni per non farsi nuovi Monasteri e case religiose — Abolizione di taluni Monisteri — Gesuiti espulsi — Leggi che vietano i nuovi acquisti alle case religiose — Regole per gli spogli e le rendite delle sedi vacanti — Parrochi — Commenda della Magione, avanzo di beni dell'antico ordine Teutonico — Ripristinazione dei Gesuiti — Concordato colla Santa Sede del 1818 — Nuovi acquisti permessi alle chiese dal Codice Civile — Padronati ecclesiastici feudali — Regole pei fitti e per le alienazioni dei beni ecclesiastici — Disposizioni del Re del 1838 per dare a censo i beni ecclesiastici di Regio Patronato.—Ripristinamento dell'ordine gerosolimitano detto di Malta.— Proprietà della pubblica beneficenza — Economia delle foreste.— Si tratta della proprietà particolare per quanto si lega allo interesse dell'universale — Abolizione di antichi privilegi per talune città e persone — Amministrazioni giudiziarie — Regole per la prescrizione — Fedecommessi e monti di famiglia — Regole date dal 1824 in poi per soddisfare ai creditori di antiche soggiogazioni — Risultato della condizione delle proprietà.

Quanto alla proprietà della chiesa in molti disordini eran cadute le chiese di regio padronato, e però Re Carlo III nella qualità di apostolico legato di Sicilia spedì monsignor Giovanni Angelo de Ciocchis, in quel tempo vicario della cattedrale di Salerno, colla veste di visitatore generale di tutte le chiese, badie, priorati, commende ed altri beneficî e prebende di regio padronato nelle valli di Mazzara, di Demone e di Noto, come rilevasi da tre Reali Dispacci, il primo del 14 maggio 1741, il secondo del 20 marzo 1742, ed il terzo degli 11 dicembre del medesimo anno, affinchè prendesse un' esatta cognizione dello stato formale e materiale d'esse, e di ciascuna loro parte e dipendenza; come altresì dei disordini, eccessi, abusi e cose degne di riforma o mutazione; come pure delle usurpazioni, alienazioni, e tutt'altro che le avesse menomate o le gravasse: vi provvedesse cogli opportuni ripari, regolamenti, e decreti contro qualsiasi persona, e con ordinamento stretto e sommario contro del quale non si ammettesse gravame di sorta alcuna, meno quello direttamente

al Re. Adempì il de Ciocchis al laborioso e difficilissimo incarico con somma lode, descrisse minutamente tutti i beni appartenenti alle divisate chiese e beneficî, rivendicò quella parte che d'essi era stata alienata o usurpata, fece riparare le fabbriche mal conce e cadenti, si adoperò medesimamente alla nettezza ed al decoro delle chiese, ebbe cura delle suppellettili e dei sacri arredi, richiamò in vigore i principî del pubblico diritto ecclesiastico siciliano e le consuetudini andate in disuso nella disciplina del clero. Di tutto il suo operato ne compilò tre volumi uno per ciascuna valle, nei quali di ogni chiesa e benefizio si danno storiche nozioni, si discorre della rendita e dei pesi, delle scritture e documenti principali che la riguarda, delle suppellettili e dei sacri arredi e delle reliquie. Avverso gli atti del de Ciocchis si levarono non poche querele, perocchè sradicavano abusi. Laonde il Re nel sancirli vi apportò qualche lieve modificazione. Sono essi resi di pubblica ragione ed or formano legge nella materia che contengono (10). Avea il Re istesso nel 13 aprile 1738, determinato che tutte le abadie ed i vescovadi, e le pensioni ecclesiastiche si conferissero da lui solo ai Siciliani, tranne l'arcivescovado di Palermo; ma non sempre questa regola venne con esattezza serbata. D'altra parte non sempre in conferir benefizî si tenne alle qualità delle persone, e non senza prodigalità ne furono talora insigniti ricchi uomini, talora con mogli e figli, e già decorati di gradi civili e militari. Nè queste cose son di vecchia data, perocchè al finir del passato secolo furono abati con mitra e con titolo di Monsignori un Bologna e un Bonanno generali dell' esercito, e un Moncada colonnello. Non prima del 1782 venne dichiarato dal Re, che su' beneficî ecclesiastici concorressero indistintamente e napolitani e siciliani. Rispetto allo esteso numero di monasteri e di altre case religiose e piì luoghi disponeva il medesimo Re Carlo nel 1738 che non se ne fondassero ed edificassero di nuovi, e che quelli esistenti non si estendessero senza suo assentimento. La qual determinazione venne emanata sulle rimostranze del parlamento in quell'anno adunato, ove sono indicati gl'inconve-

nienti, che in proposito eransi sperimentati (11). Al cominciar del regno di Ferdinando III vennero aboliti ventotto monisteri in Sicilia, ed i loro beni chiamati al demanio.

Parimenti a fine di diminuire l'influenza della Corte di Roma s'era statuito nel dì 23 giugno 1753 non doversi chiedere nelle concessioni enfiteutiche dei beni ecclesiastici l'assenso apostolico, ma solo quello del Re (12). Eransi intanto fatte molte concessioni senza regio assenso di fondi delle chiese di Palermo, per il che il Re con rescritto di ottobre 1752, ordinò che niuno fosse molestato per quelle avvenute in sino al 1647; da tale tempo al 1700 facesse giustizia il Tribunale del patrimonio; e dal 1700 in poi fossero nulle assolutamente (13).

Avveniva in questo mezzo l'espulsione dei Gesuiti da Napoli nel 24 ottobre 1765; e per Sicilia uscivano essi nel 27 del medesimo mese da Palermo, nel 10 dicembre da Catania, indi a poco dall'intera Isola, ed i loro beni incamerati all'erario vennero in gran parte destinati per la istruzione pubblica. Inoltre nel 2 febbraro 1771 emanavasi in Sicilia la legge di già eseguita in Napoli, che vietava i nuovi acquisti alle chiese. Fossero le opere pie amministrate da' laici, inclusi i seminarî. Si diedero le regole istesse date in Napoli per le enfiteusi e permutazioni di fondi ecclesiastici, e per lo impiego del danaro contante. Dichiaravasi puranche, che nel caso si lasciasse eredità gravata in tutto da messe fosse la medesima data all'erede intestato, a cui per legge si petterebbe, restando a peso suo la celebrazione di qualche messa annuale. Nè mancossi di dettar norme per i fitti a lungo tempo e per le censuazioni di ecclesiastiche proprietà (14). Ma non vennero promulgate tutte quelle altre disposizioni delle quali già tenni discorso per le regioni di Napoli, onde da molti altri vincoli si sciogliessero le proprietà della chiesa, i beneficî ecclesiastici e in generale i beni ad ecclesiastico uso volti. Dalle stesse disposizioni che furon rese comuni alla Sicilia talune neppur vennero eseguite. Pubblicava il Re nel 3 novembre 1752 sapiente determinazione di con-

cedersi generalmente ad enfiteusi i beni fondi appartenenti ai prelati di regio patronato, ma anche siffatto provvedimento restò ineseguito per varie cagioni e per le vicende politiche alle quali andò il reame soggetto. Con miglior successo regolò il governo gli spogli, e le entrate delle sedi vacanti, che continuaron sempre ad essere amministrate dallo erario ed i conti vennero assoggettati a migliore revisione per via del Tribunale del patrimonio (15). Infiniti diritti riscuotevano e quasi tutti senza legittimo titolo i parrochi per funerali, benedizioni di cadaveri, ed altri simili obbietti; vennero essi aboliti, e provvedute dai comuni quelle parrocchie le quali di congrua mancassero (16). Quanto a' beni un tempo del Teutonico ordine, dei quali già narrai, e che riuniti sotto il titolo di commenda della Magione amministrava il fisco, furon conceduti verso il 1796 al Principe Reale Leopoldo. A tal uopo vi furono spediti Felice Lioy ed Ignazio Stilo per introdurre in essi miglior sistema di coltura da servire di modello. Medesimamente una porzione del feudo appartenente a tali beni detto Marzana nel valle di Mazzara venne concesso all'Abate Balsamo per farne sperimento agrario. Ma questi esempî a nulla valsero ed a nulla valer potevano avvegnacchè gli ostacoli al miglioramanto delle ecclesiastiche proprietà stavan nel difetto e nella inefficacia di analoghi provvedimenti governativi. Era già cominciato il secolo che corre, e la sola disposizione data a riguardo dei beni ecclesiastici era la ripristinazione dei Gesuiti nel 1805. Divulgavasi intanto con decreto del 21 marzo 1818 il concordato conchiuso dal nostro governo colla Santa Sede nel 16 febbraro di quel medesimo anno. È prescritto nell' articolo 22 di siffatto concordato esser permesso di appellare alla Santa Sede, ma pel particolare di Sicilia venne determinato con ispecial decreto del 5 aprile dell' anno istesso, che con tale articolo non eran aboliti *i legittimi e canonici privilegi del tribunale della Monarchia di Sicilia contenuti nella bolla del sovrano Pontefice Benedetto XIII che lo riguarda.*

Il nuovo codice delle civili leggi in conformità del concordato rese le chiese capaci di acquisto. Ma evvi una

differenza tra Napoli e Sicilia, che in quella dovean le chiese riacquistare, perocchè spogliate erano state dal governo della francese occupazione tra il 1806 e il 1815, e in Sicilia accrescono le loro proprietà, che sinora quasi intatte han conservate.

Per quanto concerne i patronati feudali rappresentati sopra le chiese e i beneficî di qual siasi natura con decreto del 20 luglio 1820 determinò il Sovrano che eran da considerarsi come compresi fra i dritti feudali aboliti ed in conseguenza sarebbero stati reintegrati alla sovrana regalia, salvo ai già baroni di provare nei modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo senza che dopo la costituzione del patronato siasi il feudo stesso giammai devoluto o tornato a concedere in qualsiasi maniera, nel quale caso il patronato apparterrebbe ai medesimi già feudatarî. Giacque quasi senza esecuzione tal decreto più tempo, un termine però venne accordato con decreto del 4 agosto 1825 ai baroni per presentare nei tribunali civili i documenti per giustificare i loro patronati. Altro termine venne poi dato con decreto del 21 maggio 1826 insino ad agosto di siffatto anno.

Nel 1 dicembre del 1833 con apposita legge davansi norme da serbarsi per fitti di beni di mense vescovili, badie e beneficî ecclesiastici di qualsiasi natura fossero; e con altro decreto della data medesima confermavasi il principio di non esser valido senza la sovrana approvazione il permutare, il dare a censo, e il fare qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corpi ecclesiastici, mense, badie e beneficî, ed all'uopo davansi le norme da seguirsi in proposito. Fu espressamente prescritto in tale occasione che pei beni ecclesiastici di regio patronato in Sicilia restavan in vigore i Sovrani stabilimenti e le osservanze che si sono sempre mantenute secondo i principî e nello interesse della suprema regalia e del regio patronato. E di tali beni vista la triste condizione discorrendo Re Ferdinando II la Sicilia ordinava nel 19 dicembre 1838 la enfiteusi, chiamando in vigore il provvedimento in seguito del 1792. Crediamo utile transcrivere le stesse pa-

role che dettò in proposito il provvido Principe — Intesi
» sempre al bene dei popoli dei quali la Divina provvi-
» denza ci ha confidato il governo, abbiamo con amarezza
» del nostro Reale animo scorto nel giro fatto per le pro-
» vincie di Sicilia vasti campi abbandonati, e l' agricol-
» tura in molti altri ben estesi negletta. — Volendo quindi
» incoraggiare e promuovere la cultura di siffatte terre,
» perchè possano numerose popolazioni utilmente impic-
» gare la loro industria, e però migliorare la propria e
» la esistenza delle famiglie, estendersi le proprietà, la
» morale, la floridezza, progredire la pubblica civiltà —
» Veduta la Real determinazione del nostro augusto Avo
» di gloriosa rimembranza comunicata al Vicerè di Sici-
» lia a' 3 di novembre 1792 colla quale fu risoluto con-
» cedersi generalmente ad enfiteusi i beni fondi apparte-
» nenti a' prelati titolari di Regio Patronato; sapiente de-
» terminazione che le vicende dei tempi impedirono di met-
» tersi ad effetto — Vedute le particolari disposizioni da noi
» emesse su questo rilevante obbietto nei due scorsi an-
» ni 1836 e 1837 la esecuzione delle quali è andato a ri-
» lento — E volendo che siffatte disposizioni non solo ve-
» nissero adempite colla massima prestezza, ma che siano
» anche estese e rendute generali a tutta la Sicilia, per-
» chè sia assicurata e migliorata alla chiesa la rendita dei
» fondi, che essendo in mano di usufruttuari sono rima-
» sti finora abbandonati o trascurati ».

Per siffatti motivi il Re con tale decreto ordinava di darsi a censo tutti gl'indicati fondi, meno quelli che si trovassero ben coltivati, che contenessero miniere di zolfo, o dove chiari e conosciuti indizi mostrassero poterne contenere, non che i fondi coverti di boschi o di selve *cedue*. All'uopo stabilì in ciascuna provincia una special commessione, composta dall' Intendente qual Presidente, dal Vescovo della Diocesi ove trovasi il fondo, dal Procuratore del Re presso il Tribunale civile, e dal Direttore dei rami e dritti diversi, perchè facesse effettuare le censuazioni, secondo le apposite norme determinate in quel decreto. I fondi dovessero essere ripartiti in tante quote, ciascun

della estensione non maggiore di quattro salme di misura legale. Poter essere le quote di estensione maggiore sol quando il terreno fosse non tutto fertile ma parte atto alle coltivazioni e parte no, o molto distante dal comune.

Un recente Real Decreto del dì 7 dicembre 1839, ha riconosciuto e ripristinato in tutta la estensione di Napoli e Sicilia l'ordine religioso dei cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta. Sono state al medesimo concedute dal Re, e riconosciute di perpetua sua pertinenza otto commende, e si è accordata la permissione di potersene da chiunque stabilire delle nuove da non essere provvedute che in persone regnicole.

Riguardo a beni destinati ad opere pie e di pubblica beneficenza caddero in Sicilia in istato di abbandono, come d'ordinario avviene alle istituzioni di tal natura. Non è nell'erede e nell'amministratore lo stesso interesse di chi le fondava; molte di siffatte instituzioni affidate a chiese o ad ecclesiastiche corporazioni si sono quasi incorporate nelle proprietà delle medesime, altre sotto specie di riguardar beneficenza privata e non pubblica han fatto parte del patrimonio di particolari famiglie; di quelle che son rimaste apparentemente per adempiere al loro fine i beni ne sono andati per lo più in rovina, sicchè le opere di carità in Sicilia o per abbandono o per frode o per negligenza degli amministratori offerivano gli stessi tristi risultati, che già offersero quelle delle regioni di Napoli, e senza aver sofferto come queste appropriazioni di beni che a se fece l'erario. Rendevasi intanto nel 1820 anche alla Sicilia comune il regolamento Sovrano del 20 maggio 1820 per l'amministrazione di tali opere, stabilivansi all'uopo consigli degli ospizî in ciascuna provincia, ma il regolamento rimase inosservato sin dal suo nascere, ed i consigli in parola trascurarono grandemente di esercitare quella giurisdizione che era stata loro affidata dalla legge, nè impiegarono le loro cure perchè la beneficenza adempisse al suo importante e santo fine. Da siffatto abbandono ne derivò che molti stabilimenti di beneficenza e di altre opere di filantropica e cristiana pietà mancassero di regola e di stati

della loro entrata e spesa; i conti o non si rendessero, o dopo molti anni si discutessero; altri simili stabilimenti si emancipassero del tutto e per via di fatto dai medesimi consigli, e, quello che tornato era di molto nocumento, non pochi amministratori ed esecutori testamentari a malgrado degli ordini del Governo non rivelarono a' consigli degli ospizi le opere di beneficenza che ne dovean dipendere, sicchè gran numero di esse rimasero fraudolentemente occultate: di moltissime altre la piccola rendita era assorbita dalle spese di amministrazione. Per siffatti inconvenienti poco è stata rispettata la volontà dei pii institutori i quali all'ombra della legge e sotto la guarentigia del governo avean disposto delle loro sostanze; inoltre molti legati per matrimoni, per monacati, e per altri obbietti di pietà e filantropia, e financo le lemosine non sono da più anni distribuiti o perchè le rendite sono state con arbitrio degli amministratori invertite ad altro uso, ovvero a loro peculiare vantaggio appropriate. In vista di tanti disordini il Re nel 9 novembre 1838 stando in Palermo ordinò che tutti gli amministratori di opere di pubblica beneficenza fossero tenuti a rivelarle fra lo spazio di un mese indicando particolarmente nel rivelamento la natura e la denominazione dell'opera, l'epoca della sua instituzione, la rendita, i crediti, i debiti, i pesi, e le spese corrispondenti, l'obbietto primario a cui fu destinata, e la inversione se mai fosse avvenuta o legalmente o per altrui arbitrio. Pena di destituzione del loro uficio ed interdizione di esercitar pubbliche cariche veniva minacciata contro gli amministratori, che si mostrassero restii ad adempiere all'indicato rivelamento (17).

Quanto alla economia delle selve e dei boschi le cose duravano nella stessa condizione insino al 1812, nel qual tempo per un verso venne determinato di statuirsi un apposito codice, che mentre lasciasse libero l'esercizio di tagliar alberi per negozio riserbasse quelli di alta cima per navali costruzioni, incoraggiando all'uopo i proprietari alla conservazione dei boschi ed abolendo ogni restrizione angarica (18). Per altro verso fu disposto che ogni pro-

prietario fosse libero di tenere delle cacce nei proprî fondi, purchè li circondasse di mura di fabbriche alte almeno otto palmi, e di vantaggio nelle terre dei particolari, non potessero esservi riserbe o cacce reali o di altri principi o signori, dovendosi le medesime considerare come contrarie al diritto di proprietà. All'uopo fu chiamato in osservanza il capitolo 28 di Re Giacomo, del quale già tenni discorso (19) nella parte seconda del libro primo. Venne pubblicata da poi anche per la Sicilia la memorabile legge del 21 agosto 1826, per regolare la economia delle selve e render saldi quei luoghi, ove con imprudente consiglio si fossero tolti gli alberi, o messe le terre a coltura. Ma quasi niuna esecuzione tale legge ha sortita; la Sicilia manca di foreste, le poche che vi sono giacciono devastate, le rocche si presentano ovunque nude d'alberi, sicchè furiosi torrenti rovinano le sottoposte campagne.

Passando ora a trattare della proprietà considerata nel privato interesse delle persone ma che si lega all'interesse dell'universale e dell'economia dello Stato, la condizione d'essa sempre più volgeva a male per cattivi sistemi e ordinamenti politici e civili. La civile legislazione che dà norme alla proprietà nel privato interesse è sempre conseguenza dei principi che regolano il governo ed il pubblico diritto. Or se viziosi elementi erano in questi non potevan in Sicilia per siffatti ostacoli migliorare le condizioni della proprietà. Tutti sentivano le necessità di più acconce leggi civili, ma queste non potevan rendersi meno imperfette quando eravi feudalità, privilegiati fori per persone e città, stato disuguale delle persone avvalorate da sistema politico e civile. Nondimeno da Re Carlo III in poi in talune occasioni si dettero disposizioni per rendere in certi casi men triste le condizioni delle proprietà, ma tali disposizioni non miravano a scopo generale ed erano soltanto accidentali. E di esse piace ricordare le principali. Eranvi città e comuni che da antico tempo godevan privilegio che tutti coloro i quali si trasferissero da altri paesi e andassero in esse ad abitare come anche tutti i cittadini di esse, che portatisi altrove e poi nella loro padria tornassero, gode-

vano dell'asilo di non poter essere molestati per lo spazio di dieci, cinque o altro numero di anni pei debiti, che si trovassero aver contratti nella medesima loro patria o in altre città e terre del regno. Siffatti privilegi in origine aveano avuto di mira il chiamare popolazioni in quei luoghi, ma ottenuto lo intento e scorsi più secoli eransi resi insopportabili a cagione di soprusi ed inconvenienti moltissimi, perocchè somministravano asilo e guarentigia alle frodi ed alla mala fede più che all'impotente debitore; laonde venne fatta abolizione con ordinamento del 16 ottobre 1760 di tutti i privilegi di tal fatta dati insino all'anno 1700. Per quelli dopo di questo tempo s' ingiunse farsene la disamina senza sospendersene la esecuzione (20). Erasi pure posto qualche freno nel 6 dicembre 1757 agli abusi che derivavano da speciale privilegio che godevano i Palermitani, che non possedendo beni fossero escarcerati per debiti civili dopo un'anno della incarcerazione dato giuramento, che avendo miglior fortuna dedotti i proprî alimenti pagherebbero il dippiù a' creditori. Continuavano intanto le fortune della più parte dei Siciliani ad essere amministrate per via di *sopraintendenze*, *delegazioni* ad altre simili giudiziarie aziende, e senza che pagati fossero i creditori niun bene ne sentivano i debitori, i quali sempre più rovinavano. Il male sussisteva da secoli e non prima del 24 gennaro 1800 venne pubblicato ordinamento per dismettersi tali aziende, e per dividere fra due anni i beni (21). Ma questo provvedimento riuscì quasi del tutto inutile. Il ministro Seratti per talune famiglie fece soddisfare i creditori con assegnamenti in terre. Lo stesso esempio seguì il ministro de Medici. È ben difficile ora conoscere se tale spediente più vantaggioso fosse tornato al creditore o al debitore, ma certo è che utile relativo all'uno e all'altro ne venne. Memorabil prammatica erasi divulgata nel 22 settembre 1798 per regolare le legali prescrizioni con norme fisse e meno incerte ove per lo innanzi la dubbiezza delle leggi e della giurisprudenza avean resi insecuri i dritti di proprietà e di possesso. Ma l'instituzioni dei fedecommessi facevan durare una straordinaria massa di beni in rovinosa condizione

sottratta dalla circolazione senza potere ricevere miglioramento dall'interesse di assoluto proprietario. Nel 1812 se ne propose l'abolizione nel parlamento parteggiando per la medesima come dissi il ministro Principe di Castelnuovo, opponendosi il ministro Principe di Belmonte; unironsi il braccio demaniale e l'ecclesiastico e conclusero per l'abolizione. Il governo su questa opposta sentenza decise di ammettersi una riforma dei fedecommessi allora esistenti ma non mai di approvarsi ove il parlamento non avesse presentato un progetto di legge sul subietto, che fosse in tutto conforme alla costituzione inglese (22). I fedecommessi caddero per ispecial decreto del 2 agosto 1818, e si fermò viemmeglio la loro abolizione colla promulgazione del codice del 1819, il quale in un tratto fece cessare ogni sistema, pratica ed ordinamento ch'erano stati perenne causa di degradarsi lo stato della proprietà, sicchè più libera si rese la medesima e circolabile, e più guarentite furono le persone.

Intanto con decreto del 3 agosto 1818 erasi determinato che nei beni già feudali si sarebbe succeduto come nei beni allodiali. Che le così dette *vite milizie* si sarebbero godute in piena proprietà da' loro possessori, che l'assegnamento delle medesime potevan farlo convertire in beni già feudali ragguagliati al valore capitale del cinque per cento sulla rendita. Che da ultimo le doti di *paraggio* già costituite non sarebbero soggette al diritto di ritorno in favore degli aboliti feudi.

Noto è come l'attual codice delle civili leggi avesse provveduto allo stabilimento dei maggiorati per lustro delle famiglie. Or mentre taluni in Sicilia a siffatta instituzione intendono, restano tuttavia a sciogliersi antichi fedecommessi e monti di famiglie che molte proprietà tengono inceppate ed in rovina.

Avea il nuovo codice civile nell'art. 1784 statuito che il debitore di una rendita costituita in perpetuo potesse essere tenuto al riscatto se cessasse per due anni di adempiere ai suoi obblighi. Or surse dubbio se fosse tal disposizione applicabile agli antichi contratti di *soggiogazioni*,

che, siccome dissi, costituzioni di rendita perpetua o a tempo definito erano, stipulati prima della pubblicazione del codice indicato. Voleano i creditori la esatta osservanza di quella disposizione nella quale vedevano l'unica loro guarentigia, dopo che per lunga serie di anni nulla avean riscosso de' loro capitali ed interessi, e inutilmente ai magistrati portato aveano le loro querele, che restavan quasi sempre sopite dallo intrigo dei potenti. Aggiungevan pure essere utile spediente alla pubblica economia di Sicilia il porre in circolazione per via delle vendite giudiziarie, laddove i debitori non soddisfacessero a' loro obblighi, una immensa massa di beni che oppressa da quei debiti in abbandono e quasi senza valore giaceva. Ma altrimenti i debitori facevano al Governo i loro richiami ed esponevano la rovina delle loro case fondate quasi tutte sulla fortuna artificiale di debiti,, ove al creditore fosse lecito per le non soddisfatte obbligazioni esporre in vendita i loro beni. Il quale spediente il dicevano contrario alla natura dei contratti e dannoso alla stessa economia pubblica. In mezzo a tali dubbiezze e richiami scorsero anni quattro e nulla venne determinato. Ma alfine con due decreti l'uno del 30 luglio 1823 e l'altro del 10 febbraro 1824 considerò il Re, che la *maggior parte dei fondi di Sicilia attesa la feudalità ed i vincoli di maggiorati e fedecommessi a quali eran soggetti si trovavan gravati di una immensa mole di soggiogazioni superiore alla proporzione ordinaria delle estensioni ipotecarie. Che per la giurisprudenza adottata prima della pubblicazione del nuovo codice, il capitale delle soggiogazioni non era ripetibile nel caso che non si fosse soddisfatto agli annui interessi. Che per l'abolizione della feudalità, dei maggiorati e dei fedecommessi resi liberi tutti i fondi ipotecati alle soggiogazioni, se si desse luogo alla indicata disposizione del codice civile dovendo per necessità esporsi in vendita a un tempo una gran massa di fondi, il valore delle terre sarebbe notabilmente depreziato con grave danno della economia in un paese essenzialmente agrario.* Per siffatte considerazioni venne disposto non potersi dimandare rescissione di contratti di soggiogazione anteriori

alle nuovi leggi civili, per la non seguita soddisfazione degl' interessi se non dopo un biennio a contare del 1° maggio 1824 fossero abilitati i debitori a soddisfare i capitali di siffatte soggiogazioni coll'assegnamento di una quantità dei loro beni in valore corrispondente, esclusi i fondi urbani, e questi anche essere inclusi qualora i creditori vi assentissero. Nel modo istesso si soddisfacesse a tutti gl'interessi decorsi insino ad agosto 1823. E volendosi tenere una simile pratica per gl' interessi dopo di questo tempo maturati fosse mestieri del consenso del creditore, fatta solo eccezione di quelli da settembre 1823 ad agosto 1824 che si pagherebbero in contanti. Non si potessero dimandare gl' interessi decorsi sino al 1725. I debitori intanto che intendessero valersi di siffatti provvedimenti dovessero nel termine di due anni a contare dal 1° maggio 1824 presentare nella cancelleria del tribunale civile della Valle del loro domicilio un notamento distinto di tutti i propri beni, colla indicazione dei debiti e pesi che li gravavano. Elasso tal termine resterebbero i debitori decaduti dall'accordato beneficio. Presentato il notamento in discorso si destinerebbe dal Re un giudice deputato, innanzi al quale sarebbero citati tutti i creditori di soggiogazioni. Il giudice intanto inteso il procuratore del ceto dei creditori ed il debitore sceglierebbe una quantità di beni di valore sufficiente alla soddisfazione de' creditori. Determinerebbe per ciascun fondo il prezzo pel quale potrebbe vendersi prendendo per base la rendita sul coacervamento di venti anni dal 1° settembre 1786 al 31 agosto 1806, la qual rendita dovesse risultare o dai fitti o da altre notizie e prove, ed in difetto di qualsiasi elemento da perizia che ordinerebbe il giudice per sua istruzione. Vi aggiungerebbe o dedurebbe l'importo dei miglioramenti o dei deterioramenti esistenti nel fondo procedendo a tale valutazione da arbitro e compositore amichevole. Calcolerebbe la rendita in ragione del cinque per cento, fosse però nello arbitrio del giudice di fare la scelta dei beni e di variarla secondo la giustizia ed i riguardi speciali. Fatta la scelta il debitore resterebbe in possesso dei fondi come se fos-

sero in sequestro giudiziario. Sarebbero citati fra determinato tempo i debitori, i creditori ed altri che avessero diritti sui fondi, elasso il quale il giudice procederebbe alla vendita allo incanto dei fondi, e sul prezzo tanto di quelli che si venderebbero, che degli altri i quali non si venderebbero si formerebbe dal giudice istesso un disegno di distribuzione ai creditori in soddisfazione dei crediti. Le vendite e le assegnazioni fatte in cotal modo goderebbero gli effetti del *verbo regio.* e dello scudo *di perpetua salvaguardia* secondo le antiche leggi. Appositi regolamenti vennero approvati pel procedimento da serbarsi in tali operazioni che leggonsi in due decreti dello stesso giorno 10 febbraro 1824 e in altri del 23 agosto del medesimo anno, 24 ottobre e 22 dicembre 1825, 3 gennaro 1826. Come dissi i contratti di soggiogazioni erano di loro natura costituzioni di rendite per capitale determinato. Elevossi intanto altro dubbio se le citate disposizioni fossero speciali per essi o da estendersi alle rendite perpetue di qualunque natura fossero, e fu risoluto per l'affermativa con decreto del 25 gennaro 1825. Ma l'operazione di assegnar beni in soddisfazione dei crediti in discorso, la quale in sul principio si era creduta facile e spedita fu nel progresso, come pur dovea avvenire, intralciata lunga e dispendiosa; i beni maggiormente andavano in rovina, i debitori tutto ponevano in opera per non perderne il possesso; mancava sovente a' creditori il mezzo di far valere le loro ragioni. Perplessi dubbiosi erano spesso i giudici deputati a decidere le controversie, molto dovean conseguire i creditori e di nulla eran pagati, poco volevano i debitori che a costoro si dasse. La legge avea lasciato molta latitudine ed arbitrio a siffatti giudizî, aggiugnevansi talora la pietà di vedere in maggiore rovina cadere illustri famiglie ed i personali riguardi, sicchè nulla compivasi. Avea dato il governo non poche proroghe e dilucidazioni per superare le svariate difficoltà (24), di tal che erasi giunto al 1834 e molto restava a fare. In tanto frangente emanò il Re decreto nel 20 ottobre di tale anno in cui considerando che erano scorsi anni dieci sì che i giudizi in

parola non doveansi invertire in permanenti istituzioni disposse, che fra il termine perentorio di un anno dovessero esser decisi. Scorso il quale tempo non avean più luogo tutte le disposizioni date in proposito. Contemporaneamente vennero dettate le regole come compiersi gli stessi giudizî.

In risultato di quanto si è narrato rileva che la proprietà in beni fondi in Sicilia non ha quel valore, nè serve a quelli svariati usi, a' quali la felice condizione del suolo e del clima, e l'ingegno perspicace dei suoi abitatori potrebbero restituirla. Immense deserte campagne condannate alla sterilità mostrano non tanto la inerzia degli uomini quanto o il difetto o la inosservanza di civili e politici ordinamenti. Neppure il corso delle acque sì abbondanti sì belle e chiare nelle siciliane contrade viene impiegato per l'agricoltura e per l'industria, perocchè una parte rimane ancora negli avanzi della feudalità, ed altra è di ragion privata dell'erario. Proprietà manifatturiere sono rarissime in taluni luoghi ed in altri presso che sconosciute.

NOTE

ALLA SECONDA PATE

(1) Tanto il voto e la relazione del Tribunale del patrimonio, che il dispaccio reale si trovano inseriti nell'indicata scrittura di Carlo di Napoli impressa in Palermo nel 1744 magnificamente.

(2) Fu impressa in Palermo nel 1785.

(3) Siffatto cedolario non venne formato. Eravi non di meno il *catasto dei beni feudali* il quale si conserva presso gli atti della Real Cancelleria e della Deputazione del Regno.

(4) Tanto la prammatica del 14 novembre, che tutte le disposizioni delle quali ho fatto parola in riguardo alla feudalità e di altre ancora sul medesimo subbietto si posson leggere nel tomo 5 delle prammatiche titolo 7.

(5) *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia, loro usi e leggi feudali relative alla prammatica dell'Augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del capitolo* Volentes, *dissertazione del consigliere Giacinto Dragonetti. Napoli 1788 nella Stamperia Reale.*

(6) Per quanto concerne l'abolizione della feudalità in Napoli si può leggere quel che io stesso ne ho scritto nel capitolo secondo della storia delle finanze di Napoli.

(7) Salvadore Vigo,

(8) Prima di emanare siffatto Decreto volle il Re sentire lo avviso di apposita commessione. Ecco il Rescritto, col quale tal commessione fu stabilita.

» Ministero e Real Segreterìa di Stato degli affari Interni — Eccel-
» lenza — Sua Maestà il Re N. S. nel percorrere i luoghi anche i
» più impervi di questi suoi Reali Dominî, si propose principalmente
» di verificare lo stato delle popolazioni, e di osservare i miglioramenti
» dei quali il paese è capace onde rimuovere gli ostacoli che oppon-
» gonsi allo incremento della sua prosperità. La M. S. ha riconosciuto
» da se stessa, ed anche per mezzo dei moltiplici reclami ricevuti
» che a malgrado degli sforzi del suo Governo e di quelli degli Au-
» gusti suoi predecessori il languore della agricoltura e della pasto-
» rizia, e la miseria d'intere popolazioni debbano attribursi in gran
» parte alla esistenza degli abusi feudali, delle promiscuità e delle

» liti fra gli ex Baroni ed i Comuni. Volendo che abbia termine un
» tale stato di cose tanto dannoso per la intera Sicilia, e che le leggi
» eversive della feudalità abbiano un pieno e pronto effetto, S. M.
» ha desiderato circondarsi dei lumi di alcuni fra i suoi sudditi, che
» più si distinguono per mente elevata e per cuore caldo di amore
» pel pubblico bene, ed ha perciò determinato di formare una Com-
» missione composta da S. E. il Ministro Segretario di Stato cavaliere
» Mastropaolo, dal Consultore Duca di Cumia, dal Procurator gene-
» rale del Re presso la Suprema Corte di Giustizia cavalier Cupani,
» dal Consultore barone Pastore, e dal Consigliere della Suprema
» Corte di Giustizia Carbonaro, nella quale interverranno altresì i
» tre Ministri Segretarî di Stato attualmente presso S. M. Marchese
» Delcarretto, cavalier Santangelo, e Duca di Laurenzana; la qual
» Commessione si riunisca immediatamente e dia il suo avviso intorno
» alle seguenti quistioni ».

1.°

» Le promiscuità di qualunque proprietà, rendite o dritti, sono
» abolite e vietate dall'art. 174 dalla legge del 12 dicembre 1816.
» Le promiscuità esitenti ancora debbono essere sciolte assegnando
» a ciascuna parte interessata in piena ed assoluta proprietà la
» porzione che corrisponde al proprio dritto; il che eseguendosi giusta
» il voto della legge, mentre giova alle popolazioni, giova anche più
» a' grandi proprietarî, che diventano in tal modo assoluti e veri
» signori della porzione che loro rimane, e possono quindi migliorarla
» con sommo loro profitto »,

» Le terre demaniali, che i comuni possedevano da prima, o quelle,
» che ai medesimi spetteranno in compenso degli usi civici, e per
» effetto dello scioglimento delle indicate promiscuità debbono essere
» divise in quote, e distribuite a' cittadini mediante la prestazione
» di un'annuo canone a favore del comune a norma dello art. 182
» e seguenti di detta legge ».

» Gli articoli 177 e 186 della legge medesima affidano queste
» operazioni ai rispettivi Intendenti. Ma siffatte disposizioni nelle
» provincie di terra ferma venivan dopo che erano state decise tutte
» le cause fra i comuni e gli ex baroni, e dopo le operazioni dei
» commessarî ripartitori che avevano fatto eseguire le decisioni pro-
» nunziate sciolte le promiscuità, e divisi i demanî fra i cittadini.
» Non rimaneva agl' intendenti che lo stralcio di tali operazioni ».

» Or si potrà per la Sicilia ove simili cause non sono state ancora
» ultimate affidare ai soli Intendenti con qualche speranza di successo
» questa massa di operazioni gravati come sono del peso dell'anda-
» mento dell'amministrazione ordinaria? Nella negativa quali espe-
» dienti sarebbe conveniente di adottare, onde per la prosperità dell'
» agricoltura, e per dare una tranquilla esistenza così alle popolazioni,
» come agli stessi proprietarî titolari dei demani di qualsivoglia natura
» si possano veder condotte a termine con celerità, e con giustizia

» le operazioni dello scioglimento delle promiscuità, e quindi della
» distribuzione in quote fra i cittadini dei terreni demaniali che
» spetteranno ai comuni, o che ad essi attualmente appartengono? «

2.°

» Ove la promiscuità non siasi sciolta per erronea applicazione
» della legge, o lo scioglimento sia stato eseguito contro il di lei
» spirito; quali rimedî dovranno adottarsi perchè le popolazioni non
» restino prive del godimento dei loro dritti imprescrittibili, e del
» beneficio, che le leggi ad esse accordavano, oggetto di più frequenti
» reclami dalle popolazioni presentate a S.M. durante il suo giro per
» l'isola? »

3.°

» Molte lagnanze ha ricevuto altresì la M. S. da popolazioni che
» si dolgono della continuazione degli abusi feudali, e da altre che
» involte in annosi giudizî non posson reggere a fronte di avversarî
» potenti. Si citano giudizî che durano da venticinque anni ».

» Quali espedienti si dovrebbero adottare perchè si ponga sollecito
» termine a tali litigî, perchè i comuni ottengano imparziale giustizia,
» perchè infine le popolazioni godano col fatto i benefici effetti della
» legge? »

4.°

» Nelle provincie continentali fu destinato prima il Procurator
» generale presso l'abolita Commessione feudale, e poi nel 1816 il
» Procurator generale presso la gran Corte dei Conti, a risolvere i
» dubbî, che i commissarî ripartitori, e dopo di essi gl' intendenti
» potevano incontrare nel disimpegno delle operazioni loro affidate ».

» Qui ora si tratta non solo di risolvere i dubbî stessi ma di
» esaminare altresì i progetti di ordinanze da sottoporsi alla Sovrana
» approvazione giusta l'art. 186 della legge per le suddivisioni fra
» i cittadini, di compilare sulle norme delle istruzioni che debbono
» guidare le operazioni dello scioglimento delle promiscuità, la valu-
» tazione degli usi civici, la ripartizione in quote dei demanî, onde
» vi sia e norma certa ed uniformità nei principî, si tratta in fine
» di proporre alla sapienza del Re (N. S.) le misure di giustizia che
» sarà necessario di adottare o in massima o in casi particolari
» onde abbiano effetto le benefiche intenzioni Sovrane e le disposi-
» zioni della legge pel vantaggio dei sudditi ».

» Quale potrà essere l'autorità, che occupandosi di questo oggetto
» in un modo specialissimo, riunisca il sapere, il volere, e la forza
» necessaria a tal' uopo e possa meritare la sovrana fiducia ed il
» pubblico suffragio? »

» Nel Real nome le partecipo questa sovrana determinazione per
» intelligenza dell' E. V. e per l'uso corrispondente — Palermo 17
» novembre 1838 — firmato N. Santangelo — A S. E. il sig. Duca

» di Laurenzana Ministro Segretario di Stato degli affari Esteri e
» delle Finanze presso S. M. il Re N. S. in Palermo ».

(9) Ecco il Sovrano Rescritto della abolizione di siffatto abusivo diritto.

» Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari Interni, 2° Ri-
» partimento, 1° Carico — Eccellenza — Il Consiglio provinciale di
» Caltanissetta nell'ultima sua riunione supplicò S. M. il Re (N. S.)
» di abolire il dazio angarico ed abusivo denominato *carofidato o*
» *bagliva di fuora*, che si esige per conto della Tesoreria generale
» nel territorio del comune di Castrogiovanni ».

» S. M. considerò di essere ben giusta la dimanda del Consiglio
» provinciale per l'abolizione di un diritto sì angarico; e poichè oggi
» si studia con ogni equità di fare scompartire dalla Sicilia il resto
» degli abusi feudali, ha deciso nel Consiglio ordinario di Stato del 9
» del passato dicembre, che sia tosto abolito del tutto il detto dazio
» in Castrogiovanni, e che il Luogotenente generale in Sicilia faccia
» noto a tutta l'Isola, e l'Intendente anche della provincia di Calta-
» nissetta, come la M. S. ha voluto dare il primo l'esempio, che
» debbano essere interamente tolti in Sicilia i dritti angarici che
» tutt'ora vi esistono ».

» Nel Real Nome ho il bene di partecipare a V. E. questa Sovrana
» benefica risoluzione per l'uso di risultamento — Napoli febbraro
» 1839 — sottoscritto N. Santangelo ».

(10) *Sacrae Regiae visitationis per Siciliam a Joanne Ang. de Ciocchis Caroli III Regis jussu actaque decreta omnia — Panormi ex tipographia Diarii Letterarii mene primum superiori nutu edita 1836* in 3 volumi. Vedi anche l'opuscolo intitolato: *De regis sacrarum visitationem per Siciliam jure, Diatriba sive apparatus ad regiam visitationem Joannis Angelis de Ciocchis etc. cura et studio can. Stephani di Chiara — Panormi ex tipographis Laurentii Dato 1816.*

(11) È il capitolo IV di Carlo III che trascriviamo

» *Quod non fundentur, et aedificentur noviter Conventus, Monasteria*
» *Ecclesiae, aliaque loca pia, et quod jam aedificata et fundata non*
» *extendantur, et amplientur, nisi certiorata Sacra Regia Majestate* ».

» Certifico io infrascritto D. Francesco Griffo Ministro della scrit-
» tura dell'illustre Duca di Giampiliero Protonotaro, Secretario,
» e Maestro Notaro dell'illustrissima deputazione di questo fedelissimo
» regno di Sicilia, qualmente avendo riconosciuto il libro dei parlamenti
» generali, trovo fra gli altri articoli convenuti in quello detenuto
» in questa capitale nel giorno 19 aprile 1738 il seguente cioè:
» Manifestando l'esperienza quanto in oggi sia per troppo aumentato
» il numero delle chiese, monisteri, conventi, luoghi pii, e comunità
» di regolari, che concorrono allo eccessivo numero degli ecclesia-
» stici, e con ciò essendosi considerati i gravi inconvenienti, che
» colle fondazioni di detti luoghi pii, e colla estensione e fabbrica
» dei loro edificî, si accrescono in danno dei reali interessi per cagion
» delle dogane, ed altre franchigie come in pregiudizio delle povere

» Università, venendo con questo mezzo a esser privati li seculari
» del comodo delle loro abitazioni, ed a costare sopra di loro tutto
» il peso, anco per quei nuovi territori, e beni, che si acquistano
» dai religiosi, e da altre comunità ecclesiastiche, le quali nuovamente
» s' introducono; si è perciò stimato per utile e pubblico beneficio,
» che dopo la Real approvazione di Sua Maestà non si debba permet-
» tere in questa capitale e nel regno, senza prima ottenerne il Real
» permesso della Maestà Sua, nuova fondazione, o fabbrica di con-
» venti, di monasteri, o di altri luoghi pii, nè in qualunquemaniera
» maggior dilatazione, o estensione di quelli, che attualmente vi sono
» sì dentro che fuori l'abitato di questa, e di tutt'altre città, terre,
» e casali del Regno: il braccio però ecclesiastico acconsentì circa
» questo punto nella seguente, e precisa forma cioè — Essendo il
» braccio ben sicuro della pietà di S. M. non dissente al punto, che
» non si facessero, fondazioni nuove di conventi, quanto di Monisteri,
» sì di Moniali, che di Religiosi senza l' oracolo di Sua Maestà ».
» Onde in fede del vero ho fatto la presente soscritta di mia pro-
» pria mano — Oggi in Palermo li 3 novembre 1742 ».

(12) Vedi volume 6 delle Sicule Sanzioni suppl. al tit. 4 del tom. IV, num. 11.

(13) Veggasi il medesimo volume delle Sicule Sanzioni nel luogo citato al num. 13.

(14) Tutte queste disposizioni si contengono nel volume 4 delle pramm. lib. 1, titolo 7.

(15) Dispaccio del dì 11 febbraro 1764 tomo 4, titolo III, pram. III.

(16) Tal provvedimento è del 7 novembre 1781 pramm. 2, tom. V.

(17) Il rescritto in parole è un documento importantissimo per la pubblica beneficenza di Sicilia, laonde il trascriviamo » Ai Signori
» Intendenti come Presidenti dei consigli di ospizi » — Ministero e
» Real Segreteria di Stato degli affari interni » —

» L'attual condizione della pubblica beneficenza in questi Reali
» Domini ha richiamata tutta l'attenzione del Re Signor nostro.

» Il regolamento del 20 maggio 1820, monumento di sapienza
» del primo Ferdinando, giace in grandissima parte inosservato. I
» consigli degli ospizi han trascurato grandemente di esercitare quel-
» la giurisdizione che loro era stata confidata dalla legge, nè hanno
» impiegata in tutta la estensione tutte le loro cure onde la bene-
» ficenza adempisse al suo importante e santo fine. Siffatto abban-
» dono è stato cagione che molti stabilimenti di beneficenza ed altre
» opere di filantropica e cristiana pietà mancano e di regole e di stati
» discussi; i conti di esse o non si rendono o dopo molti anni si
» discutono, mentre non vi può nè vi deve essere amministrazione,
» che non abbia stato discusso, e che non sia soggetta al rendi-
» mento dei conti; altri simili stabilimenti si sono emancipati del
» tutto e per via di fatti dei medesimi Consigli, e, quel che torna
» pregiudizievole al massimo grado, da non pochi Deputati, ammi-
» nistratori, fidecommissari, ed esecutori testamentari a malgrado

» degli ordini del Governo, non si sono rivelate a' Consigli degli
» ospizî tutte le opere di beneficenza che ne debbono dipendere,
» sicchè gran numero di esse è rimasto fraudolentemente occultato.
» Da tale arbitrario procedimento ne è derivato, che poco si è ri-
» spettata la volontà dei pii institutori i quali all'ombra della legge,
» e sotto la guarentigia del Governo aveano disposto delle loro so-
» stanze; che inoltre molti legati per matrimonî, per monacati, e
» per altri obbietti di pietà e di filantropia, e finanche le elemo-
» sine, non si sono da più anni distribuiti, o perchè le rendite
» sono state dagli amministratori invertite arbitrariamente ad altro
» uso, ovvero a loro peculiare vantaggio appropriate. Laonde la be-
» neficenza pubblica in Sicilia è volta in rovina per negligenza, o
» per colpa di coloro ai quali veniva confidata, e che sagro obbligo
» aveano di conservarla non solo, ma di accrescerla eziandio.

» In vista di tanti inconvenienti si è degnata S. M. nel Consiglio
» di Stato del dì del 9 corrente mese, di ordinare che tutti i De-
» putati, i fidecommissarî, gl'esecutori testamentarî ed in generale
» qual si sia amministratore di opera di pubblica beneficenza, sieno
» tenuti a rivelarle fra lo spazio di un mese, indicando particolar-
» mente nel rivelo la natura e la denominazione dell'opera, l'epoca
» della sua istituzione, la rendita, i crediti, i debiti, i pesi, e le
» spese corrispondenti, l'obbietto primario a cui fu destinata, e la
» inversione, se mai sia avvenuta o legalmente o pure per altrui
» arbitrio. L'indicato termine di un mese decorrerà dal giorno che
» si sarà fatta per via di affissi in ciascun Comune la pubblicazione
» di tal Sovrana volontà.

» La M. S. eccita lo zelo degli Intendenti come Presidenti dei
» Consigli degli ospizî a vegliare alla esecuzione esatta del presente
» ordinamento; e qualora vi fossero amministratori che si mostras-
» sero restii all'adempimento dello indicato rivelo, o altrimenti proc-
» curassero di eluderlo, in tal caso è volere di S. M. che restas-
» sero col fatto destituiti del loro officio ed interdetti a potere in
» appresso esercitare pubbliche cariche.

» Nel Real nome partecipo a lei siffatta disposizione pel sollecito
» adempimento ». — Palermo 12 novembre 1838. — sottoscritto —
Nicola Santangelo.

(18) Queste disposizioni sono tra quelle annesse alla costituzione del 1812, cap. 5, sotto il titolo *della feudalità, diritti e pesi feudali.*

(19) Tale determinazione è pure tra quelle che fan seguito alla costituzione del 1812. — Il capitolo di Giacomo è così espresso — *Colla maggior severità proibiamo che dall'altezza Nostra, dai magistrati e officiali della nostra Curia o da altri chiunque fosse non si facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle terre dei privati. E che per ragion di tali foreste dalla nostra Curia e dai sopraintendenti e custodi delle foreste istesse alcuno non si molesti sulla coltivazione e raccolta di frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si cagioni.*

(20) Trascriviamo la prammatica all'uopo pubblicata

» E pervenuto alla nostra notizia che alcune Città ed Università
» del Regio Demanio di questo fedelissimo Regno sin da trasandati
» tempi godono un'antichissimo privilegio, quel da Retroregnati han
» ottenuto, che tutti coloro li quali si trasferiscono da altri paesi, e
» vanno ad abitare nelle stesse, come ancora tutti i cittadini di esse,
» che portatisi altrove e poi ritornano alla di loro Patria fruiscono
» dell'asilo da non potere essere molestati per lo spazio di dieci, o
» cinque, o altro numero di anni per li debiti che trovansi aver con-
» tratti nella stessa di loro patria, o in altre città, e terre del Regno.
» E poichè tal segnalata grazia dai Regnanti accordata altro obbietto
» non ha, se non se quello, che per essere stato allora nascenti,
» o per qualche accidente spopolate le dette città, si allettassero gli
» uomini ad abitarle, cosicchè trovandosi adesso per il lungo tempo
» di tanti anni, che sono trascorsi, fatta già la popolazione è ve-
» nuta a cessar di fatto la causa motiva del Privilegio, epperò in-
» fallibile ne viene ancora la conseguenza di essere pur cessata la
» grazia, che il medesimo contiene, poichè mancata la causa, cessa
» pure indubitatamente l' effetto. Ciò però non ostante con nostra
» ammirazione restiamo intesi che moltissime persone contraendo a
» sua voglia i debiti, e forse non senza malizia nella comunità del
» Regno si trasferiscono di poi a bella posta ad abitare nelle men-
» tovate città, per esentarsi delle meritevoli coerzioni, in grave dan-
» no, ed interesse dei poveri creditori ai quali han quasi truffato
» il proprio avere valendosi della grazia del sudetto privilegio per
» asilo, e commettere a man salve le frodi e contraere sfrenatamente
» li debiti, praticando anco lo stesso non pochi altri cittadini delle
» medesime città, li quali, machinando li debiti nelle dette o altre
» città e terre del Regno, fingono di portarsi a fare altrove la di
» loro abitazione, e dopo qualche tempo anche brevissimo, con lieta
» faccia si restituiscono nella di loro propria patria con profittarsi
» della sudetta grazia sia decennale o quinquennale, o d'altra maniera
» per non corrisponder a' creditori il pagamento, restando con tal
» operato oppressa la giustizia, pregiudicata la fede pubblica, e de-
» screditato il Regno tutto per il gravissimo pregiudizio, che va ad
» inferirsi al pubblico commercio il quale viene impedito tra i traf-
» ficanti per il sospetto di simili frodi ed inganni cotanto lesivi alla
» fede pubblica, e cotanto ancor vietati dalle leggi comuni dello
» stesso Regno. Quindi volendo noi affatto sbarbicare sin dalla sua
» radice tal pernicioso abuso abbiamo pertanto risolto sciogliere le
» presenti nostre circolari lettere, colle quali vi ordiniamo ed a
» chi spetta incarichiamo, che trovandosi cotesta Città, o sia Uni-
» versità nel possesso di tale privilegio, che contenga la suddivi-
» sata grazia decennale, o quinquennale, o di qualunque altra ma-
» niera a favore de' sopra espressati debitori per concessione molto
» antica ottenutane da' regnanti de' passati secoli, dobbiate subito e
» senza indugio veruno per tutto il tempo d'avvenire impedire la

» esecuzione del detto Privilegio, riputandolo come già cessato, con-
» forme ragionevolmente lo è, imperciocchè sendosi di già, e con so-
» vrabondanza conseguito il fine della popolazione, per cui l'animo
» del concedente lo accordò viene per innegabile illazione e con fon-
» data ragione a restar estinto il privilegio, e cessato ancor l'effetto
» della grazia la quale a questo solo oggetto fu dai Regnanti con-
» cessa, e non già per quell'abuso, che oggi dì si sperimenta colla
» esecuzione del detto privilegio, e per tal motivo, non dovete voi
» e tutti i vostri successori ancora far menomo uso del detto privi-
» legio, nè tampoco lo farete godere a nessuno siccome non dovrà
» eseguirsi, nè farsene alcun caso da qualunque giudice, capitano
» o altro ufficiale di cotesta. E poichè vogliamo che questa nostra
» disposizione fosse nota ad ognuno, vi ordiniamo a doverla rendere
» a tutti palese, per via di pubblico bando, che farete promulgare nei
» luoghi consueti, con trasmettercene acchiuse in vostre lettere per
» questa via la copia originale per la nostra intelligenza. Semprec-
» chè però la concessione di tale privilegio è moderna, e non tanto
» antica, vale a dire del tempo dell'anno 1700, in qua, in questo
» caso sospendendone prontamente la esecuzione, passerete pure
» con vostre lettere per la medesima via a mandarci la copia ori-
» ginale di tal privilegio, affinchè dopo l'esame del tutto divenissimo
» ad imprendere la convenevole risoluzione, ed impartirvi gli ordini
» ulteriori per vostra regola.

» Così appuntino eseguirete, come ci promettiamo; e non altrimenti.
» Dat. Panormi die decima sexta octobris 1760. — Il Marchese Fo-
» gliani ».

(21) Tom. 4, delle prammatiche lib. 3, titolo IV.

(22) Vedi la determinazione, che fa seguito alla costituzione del 1812 sotto il titoto dell'*abolizione dei fedecommessi*.

(23) Decreto del 20 settembre 1826.

(24) Tutte queste proroghe e chiarimenti vennero dati con Decreti del 21 maggio e 19 settembre 1826, 4 febbraro e 24 giugno 1828.

STORIA
ECONOMICO-CIVILE
DI SICILIA.

PARTE TERZA

Contribuzioni pagate dal popolo e tutt'altro che formava la rendita dello Stato. Metodo di Amministrazione e pubbliche spese.

Capitolo I.

Stato della finanza del 1738 al 1778, s'indicano le entrate ordinarie e i sussidî estraordinarî — La finanza rimane stazionaria, appena vi si fanno speciali riforme, talune delle quali s'indicano — Abolizione di franchigie di dazî — Provvedimenti dati pel dazio sulla macinatura de' grani, e per le imposte sulle sete — Tasse giudiziarie — Censo pei tributi del 1770, si fa conoscere quel che comprendesse — Specchio di tutte le rendite dell'erario — Disuguaglianza delle gravezze pubbliche — Proponimento di nuovo censo fatto dal vicerè Caracciolo, si disaminano gl' inconvenienti che avrebbe in parte diminuiti; perchè non ebbe effetti—Sussidio pel terremoto di Messina — Si propone nel 1770 una maggiore egualità nei tributi che non fu eseguita —Nuove gravezze che si levano per la guerra che da poi si durò — Si discorre di talune particolarità a riguardo delle pubbliche spese. Guerra e Marina. Amministrazione della giustizia, istruzione pubblica, amministrazione economica, opére pubbliche.

Il primo parlamento che si adunò sotto Re Carlo III. fu nel 1738, e innanzi tratto vennero decretati scudi 100,000

in retribuzione al sovrano favore che tutti i benefici, le abazie, i vescovadi ed arcivescovadi non dovessero conferirsi che a siciliani tranne l'arcivescovado di Palermo, quello di Monreale solo nella prima vacanza, e le pensioni ecclesiastiche. Si fermarono ad un tempo i sussidi all' erario siccome per lo innanti, e furono i seguenti:

Scudi 150,000 . . .
» 50,000 per le militari fortificazioni:
» 24,000 per fabbrica de' regi palazzi:
» 24,000 per ponti e riparazioni di strade:
» 10,000 per la fabbrica delle tòrri:
» 7,000 per la spesa dei ministri in Italia.

Il pagamento di tutte le indicate somme eseguir doveasi in tre anni. Annuale fu poi disposto il pagamento degli scudi 100,000 di dazio sulla macinatura dei grani, e di scudi 50,000 pel mantenimento delle galee. Medesimamente si votò uno straordinario donativo di scudi 200,000 da pagarsi in quattro anni, dei quali vennero gravati scudi 33,333 e tarì 8, agli ecclesiastici parlamentari; 35000 al baronaggio; 20000 alla città di Palermo; 30000 agli ecclesiastici del regno, comprese tutte le congreghe ed istituzioni di opere pie e laicali che avessero beni stabili senza tenere ospedali e cura di poveri, compresi altresì tutti i monasteri possidenti esclusi soltanto quelli di S. Francesco dell' osservanza de' riformati e de' cappuccini; scudi 21,666 e tarì 8, agli stranieri che aveano beni nel regno; e da ultimo scudi 60,000 alle università. Si determinò farsi nuovo censo (1).

Gli stessi sussidi e per le stesse quantità da quello dei scudi 150,000 insino a quello per le galee furono determinati negli anni 1741, 1746, e 1748. Ma aggiugnevasi per istraordinario donativo nel 1741 la somma di scudi 300,000, simil somma nel 1742, indi scudi 400,000 nel 1746, e scudi 200,000 nel 1748, il qual danaro pagato fu secondo le rispettive scadenze in quattro anni e presso che nel modo e nella proporzione dello straordinario donativo degli scudi 200,000 del 1738 (2). Determinava intanto il Re nel 1748, che nell' offerta dei donativi non più si adoperasse l'espres-

sione *volontariamente* come superflua ed equivoca (3). Anche nel 30 maggio 1754 statuiva il parlamento i soliti sussidi, e ne aggiungeva altro di 150,000 scudi; inoltre ad insinuazione del Vicerè venne votata per anni nove la quantità di scudi 80,000 l'anno per la formazione di un corpo di siciliane milizie in surrogazione delle svizzere che furono dismesse. Tal somma si compose nel modo che segue: — Scudi 8235, tt. 7, e gr. 15 l'anno provenienti dal contingente delle *sargenzie maggiori* soppresse, e dalle capitanie d'armi che eziandio restarono soppresse in quell'anno. — Scudi 11,960, tt. 8, e gr. 14 dal braccio ecclesiastico. — Scudi 7,176, tt. 5, e gr. 4 dalla città di Palermo. — Scudi 14,000 dai baroni. — Scudi 6,000 dagli esteri laici o ecclesiastici che fossero. — Scudi 32,626, tt. 2, e gr. 7 da tutte le università del regno demaniali e feudali. — In tal modo continuò la riscossione dei donativi insino al 1778 a norma delle deliberazioni del parlamento del 1758, 1762, 1766, 1770, 1774, 1778, e sempre oltre dei sussidi dei quali ho tenuto parola, si prorogarono i nuovi imposti cioè gli scudi 150,000 e gli 80,000 pel mantenimento delle milizie.

Come ognun vede in niente mutava la condizione della finanza di Sicilia, mentre intravvenivano nella finanza di Napoli di quelle memorabili riforme delle quali ho tenuto discorso tanto per la maggiore egualità de' tributi, quanto per la rivindica che il Sovrano faceva delle alienati parti del patrimonio pubblico, quanto per liquidazione e pagamento del debito dello stato, e per torre non pochi dazî ed abusive esazioni che inceppavano l'industria e la proprietà. In Sicilia continuava la stessa pratica di riscossione e l'unica importante provvidenza che potè dare il Governo quella si fu di migliorarla in qualche parte coll'abbattere taluni speciali abusi de' quali distintamente dirò. Molte e immoderate erano le franchigie e le esensioni; gli ecclesiastici non contenti di avere in proposito di molti privilegi ricorrevano frequentemente allo spediente di prendere essi medesimi, sotto nome d'interposte persone, in fitto i dazî e dell'erario e dei comuni, affinchè

in cotal modo con più agevolezza potessero francarsi dal pagare qualsiasi balzello. A questo primo male erano accompagnati gl'inconvenienti del monopolio e della prepotenza di trovarsi i dazî in mano di sì potente ordine di persone, sicchè re Carlo dovette sanzionare divieti nel 30 agosto 1750 (4).

Varie città godevano franchigie pe' loro abitatori di taluni dazî o per prezzo o per favore, il che per se stesso cagionava sproporzione nello stato economico del reame e danno all'erario. Estendevasi intanto il privilegio a molti altri che fingevano essere in tali città, o pretendevano avervi attenenze. Siffatto abuso venne in qualche maniera corretto con legge del 7 settembre 1756 per la quale ordine severo fu ingiunto di non farsi godere franchigie in quelle città se non a coloro che ne fossero natii, o vi avessero menato moglie, e vi abitassero (5). Ma questo provvedimento neppure venne in tutto eseguito e il disordine continuò. Anche inutili riuscirono taluni provvedimenti pel passaggio delle merci da un luogo ad un altro perocchè il sistema delle interne dogane e de' varî ufficî di riscossione o fiscali o feudali o comunali o in mano di altre persone era ostacol potente e insormontabile a qualsiasi disposizione che davasi dal governo, la quale veniva in contraddizione o con contratti o con privilegi che sussistevano.

Discorsi della gabella imposta snlla macinatura dei grani nel 1564 di nove danari a tnmolo ossieno tarì 1 e gr. 4 siciliani a salma composte di sedici tumoli, e come con isvariata tariffa ognor crescente giunse nel 1614 a tarì 5 e grana 4 la salma. In principio venne tal dazio riscosso nel modo come allora adusavasi dalla Deputazioue del Regno ripartendone la quantità fissata nel Parlamento per via di quote forzate a carico dei comuni accordando a qnesti la facoltà di farne la esazione con quella varietà di tariffe che credevano opportune onde più agevolmente potesse venire soddisfatto l'erario.

Oltre degl'inconvenienti proprî di questo balzello ne seguitò per tale pratica una disugualissima distribnzione. Ora

affinchè potessero le persone molire era ciascuno tenuto di provvedersi di una polizza detta *a sgabello* in cui fosse espressa la quantità del grano, la quale polizza non si rilasciava senza anticipato pagamento del dazio. Intanto come si osservò specialmente nella città di Piazza che molti coltivatori di fondi rustici senza pagamento di sorte alcuna macinavano nelle campagne ove non era come nei luoghi abitati sufficiente vigilanza, e di più trasportavano altrove le farine e il pane; così per ovviare a questo preteso fiscale disordine si statuirono nel 1710 le memorabili *istruzioni* conosciute poi sotto il nome della Città di *Piazza* per le quali venne fatta una distinzione tra il dazio che si paga per la consumazione nei comuni e per quella nelle campagne, sicchè la prima si addimandò *civica*, e la seconda *consumo rurale*.

Per quest'ultima fu immaginato un calcolo presuntivo di quanto grano avriasi potuto consumare dagli uomini addetti secondo la estensione dei territorî alle principali coltivazioni, *maggesi*, *seminati*, *vigneti*. Per le terre a pascolo fu prescritto di rivelarsi il numero dei pastori, il che dicevano *punta e spunta* adottando per questi lo stesso calcolo presuntivo delle principali coltivazioni lasciando ai corpi municipali il fissare quel che occorresse per le coltivazioni di minore importanza. Or per gli stessi disordini sperimentati in altri comuni si presero a modello le istruzioni di Piazza, e se uguale non fu la ragione delle tariffe pure dappertutto si adottò la pratica di calcolare la presuntiva consumazione, somministrandosi a ciascun proprietario di fondi coltivabili e di terre a pascolo un numero di polizze che credevasi poter uguagliare la quantità del dazio, salvo a farsi la debita compensazione dopo la misura che si sarebbe fatta dei terreni.

Com'è agevole vedere, siffatto dazio che nella sua origine era tutto sulla consumazione addivenne da poi per una parte un tributo diretto sui fondi, perocchè la base della tariffa era sempre la estensione maggiore o minore di essi ed il numero degli uomini che vi stavano. Essendo stato il medesimo abbandonato per la sua riscossione ai

corpi municipali ne seguitò che datosi in affitto i gabellieri operarono a loro talento, e cagionarono abusi e vessazioni moltissime oltre di quelle che per la sua natura il dazio produceva. Adottata la pratica della misura delle terre per via di corda per fissare la ragione della tariffa, ed essendo in tutti i comuni di Sicilia varietà di misura ne seguitava la sproporzione di tali tariffe. Era minor male quando invece di misure e calcoli presuntivi passava convenzione tra il gabelliere e i proprietarî a riguardo della quantità annuale che pagar doveano; ma anche questo metodo che dicevano *strasatto* portava seco di molti inconvenienti, perocchè i potenti trovavano modo di pagar poco o niente, e i poveri soggiacer dovevano alla dura condizione che il gabelliere imponeva, altrimenti le spese di misura ed altre cose simili facevano loro sofferire dispendî maggiori. Laonde il tributo degenerava per questo verso in tassa personale o testatica. Inoltre esistono dei comuni in Sicilia di sì piccolo territorio o sì poco coltivato da non lasciare latitudine agli agricoltori di impiegare il loro travaglio, quindi, obbligati a trasferirsi altrove e durante il tragitto portano il pane per cibarsi. Ora se costoro passavano per comuni ove esisteva la gabella della macinatura rurale nulla pagavano, perocchè il piccolo consumo del pane si reputava calcolato nell'estimazione de' terreni fatta colla preventiva misura. Se poi il transito succedeva pei comuni ove esisteva la sola tassa della macinatura civica allora erasi obbligato a pagare il dazio sul consumo di quello stentato a scarso pane che si trovava addosso al misero viandante, il che portava duplicazione di pagamento.

Dal dazio sulla macinatura veniva adunque male gravissimo alla condizione di Sicilia gravando straordinariamente e con vessazione le campagne, sicchè non s'inducevano le persone agevolmente ad abitarvi, la qual cosa le rendeva sempre più deserte e spopolate, allorquando sarebbe stato d'uopo incoraggiare per ogni verso la rovinata economia agraria. E mentre questo male era sì grande niun bene quasi ne venìa alla finanza perocchè scarso era il

prodotto del balzello in discorso per le tante franchigie ed esenzioni e pel cattivo metodo di riscossione onde per poter sopperire alla quantità che di esso decretava il Parlamento si ricorreva ad istraordinari mezzi di vessazioni. Osservò Re Carlo siffatti disordini, ma non credette prudente consiglio lo abolire un dazio che già trovavasi istabilito da poco meno di due secoli, e solo si rivolse a dar provvedimenti che meglio ne assicurassero la riscossione all' erario, ed il rendessero in qualche maniera meno disuguale. Laonde ordinava nel 20 agosto 1735 (6) che lo indicato dazio si esigesse da tutti e indistintamente, fossero cittadini o stranieri, eccettuati i padri onusti di dodici figli e gli ecclesiastici nel modo designato dagli appositi regolamenti nelle università baronali e demaniali nel territorio delle quali si facesse la raccolta ed il consumo dei frumenti. Questa prima disposizione non produsse il desiderato effetto onde nel 1740, dovette il Sovrano con più solennità abolire tutte le franchigie che godevano in danno della universale i governatori, i giurati, i segreti, i capitani, i sindaci, i pro-conservatori, i soprastanti, ed altre simili genti ed ufficiali dei comuni. Di vantaggio ingiunse che senza provvedersi della polizza niuno potesse portarsi a macinare, ed all' uopo se ne addossò la responsabilità con minaccia di rilevanti pene in caso di trasgressione ai mugnai. Aboliva da poi anche le franchigie accordate alle urbane milizie, ai guardiani di terre ed agli artiglieri. E quanto agli ecclesiastici nel dì 8 giugno 1750 determinava il modo ed il sistema da tenersi perchè godendo la franchigia non si commettessero frodi. Ma ad onta di ciò seguitarono le frodi e i soprusi, laonde con altri ordinamenti del dì 20 marzo 1755 (7) dovette il Re stabilire la quantità di tali ecclesiastiche franchigie, e prescrisse che si calcolasse una salma a testa per gli ecclesiastici semplici, due per quelli in dignità costituiti. Godessero pure lo stesso beneficio di una salma a testa il padre, la madre, e le sorelle nubili delle ecclesiastiche persone quando a loro spese fossero mantenute. Sotto nome di ecclesiastiche persone si compresero i preti, i monaci, le monache, i rego-

lari buon fratelli, gli ecclesiastici del rito greco colle loro famiglie, i chierici che avessero beneficio ecclesiastico e gli ascritti d'ordine del vescovo a qualche chiesa, i diaconi e suddiaconi, i così detti collegi di Maria. Non potessero gli ecclesiastici cedere ad altri tal franchigia; nei luoghi ove invece della tassa della macinatura si esigeva testatico, la esenzione fosse a norma di questo; come altresì la riscuotessero in danaro in quelli altri luoghi ove adusavasi, e tal pagamento dicevasi *scasciato*.

Davansi del pari delle disposizioni pel dazio sulla seta nell'atto della sua produzione, ma non già per abolirlo o diminuirlo, sì bene per evitare le frodi che si commettevano per francarsene gli ecclesiastici ed altre persone (8). Intanto colla cessione che col consenso di quei che vi aveano interesse il Senato e la Deputazione fecero al Re Carlo della gabella perpetua sulla estrazione della seta che volevasi di privilegiato diritto di Messina, si pose fine ad annosissima ed intralciata quistione Quel Re usò del suo diritto ordinando nel 17 agosto 1753 (9) che libera fosse l'uscita della seta dei porti di Palermo e Messina, pagando il dazio di grana trenta a libbra oltre degli altri tributi doganali. Ma questo balzello non debbesi confondere coll'altro di tarì due imposto sull' estrazione delle sete grezze dal regno nel 1612 e ceduto ai creditori dell'erario, pe' quali eranvi state e continuavano gravi quistioni pretendendo gli ecclesiastici esserne esenti. Re Carlo nel dì 11 agosto 1759 dispose che il Tribunale del Patrimonio pronunziasse per modo di regola generale in sul proposito. Due sentenze di questo consesso l'una del 1 dicembre 1761, e l'altra del 19 gennaro 1762, in conseguenza delle quali venne emanata la prammatica del 29 marzo del medesimo anno 1762 (10) assicurarono il diritto dei creditori dichiarando che fossero esenti solo quei beni degli ecclesiastici nei luoghi dove si produceva seta, i quali in tempo delle rispettive imposizioni erano in dominio e possesso delle chiese, comunità religiose, ed altre simili instituzioni e continuassero a starvi, altrimenti non fossero esenti. Soggetti al dazio intender si doveano tutti i beni acquistati

da poi. Simile dichiarazione venne fatta nel dì 8 giugno 1764, per le franchigie ecclesiastiche a riguardo del dazio di tarì sei a quintale sull'olio che si producesse tanto nei trappeti che in altro modo in Sicilia (11).

Per quanto concerne le tasse dei diritti che riscuotevano i giudici e i varî uffiziali giudiziari, pei tanti abusi che si commettevano, furono rifatti nel 1759 i precedenti regolamenti che poche fiate aveano avuta esecuzione (12). Ma neppure la esecuzione questa volta corrispose onde altri ordini in proposito vennero emanati nel 1764 e 1765, e così di tratto in tratto insino al finir del secolo passato.

Tutti questi provvedimenti erano, come dissi, speciali e non miravano che a casi parziali, perocchè nella finanza di Sicilia stava quasi difesti per suo fondamental principio la ineguaglianza delle imposte. Dal 1714 non si era più fatto alcun censo, onde a clamori dell'universale nel 1747 venne ordinato di rifarsi e non si compì prima del 1770, fu reso di ragione pubblica (13) e comprese i seguenti obbietti.

1. *Numero delle città e comuni.* Valle di Mazzara ne contava 123, delle quali solo 15 erano demaniali il resto in 108 baronali. — Val Demone ne avea 185 delle quali 57 demaniali e 128 baronali — Valle di Noto 59 delle quali 13 demaniali e 46 baronali. Tutte le città e comuni di Sicilia erano adunque 367 delle quali 85 demaniali e 282 feudali.

2. *Popolazione.* Il numero dei fuochi fu descritto per 320451, cioè 128795 per val di Mazzára, 97987 per val Demone, 93509 per val di Noto. A seconda di questi fu calcolata la popolazione per 1,176615, distinta 480073, in val di Mazzara, 349944 in val Demone, 346598 in val di Noto. E devesi avvertire che non venne calcolata la città di Palermo con i suoi borghi e *suborghi* perchè solita a considerarsi per la decima parte del regno. Il numero delle anime nelle terre demaniali era 395967, e nelle baronali 780648.

3. *Numero di animali.* Val di Mazzara cavalli 7789, giumente 11234, bovi 17706, vacche di aratro 29217.

In val Demone cavalli 4171, giumente 7865, bovi 15813, vacche di aratro 26089. In val di Noto cavalli 4985, giumente 8866, bovi 18906, vacche di aratro 27501. In uno cavalli 16945, giumente 27065, bovi 52425, vacche 82807.

4. *Somma di tutte le facoltà.* In val di Mazzara furon calcolate per un valore in once 10,679843 e 10, delle quali 9,265941 e 24, in beni allodiali stabili, e 1,413901 e 16, in beni mobili. In val Demone per once 11,301843 e 11, delle quali 10,377025 e 7, in beni stabili, e 924812 e 4, in' beni mobili. In val di Noto 9,866793 e 25, di cui 8,680351 e 27, in beni stabili, e 1,186441 e 28, in beni mobili. In uno tutte le facoltà erano in once 31,848480 e 16, di cui 28,323318 e 28, in beni stabili, e 3,525161 e 18, in beni mobili. Devesi però avvertire che dedotto il capitale dei pesi intrinseci restavan di tali facoltà once 10,793,750 e 22, alle terre baronali, e 13,278804 e 14, alle demaniali. E di vantaggio nel calcolo di esse non furono comprese le facoltà dei baroni, e della città di Palermo, e de' Palermitani che possedevano beni nelle altre parti del regno, come anche i beni degli abitatori dei detti *suborghi* della medesima città.

Vennero pure notati tutti i donativi che allora si pagavano non meno per la loro quantità che per la rata di essi che gravava le diverse provincie. Erano i donativi quelli stessi che più volte ho indicati, ed ai medesimi se ne aggiunsero dopo del censo in discorso altri due l'uno di annue once 9600, per la costruzione delle strade imposto nel 1778, e l'altro di once 102058, tarì 16, e gr. 14, in surrogazione della privativa del tabacco che venne abolita nel 1780. Di maniera che tutto lo specchio di tali gravezze era il seguente.

NOME DEL DONATIVO			
Donativi ordinari	QUANTITA' CALCOLATA in once,	tarì e	gr.
1.° Ordinario imposto nel 1494	20000	»	»
2.° Fortificazione imposto nel 1531	6666	20	»
3.° Galee imposto nel 1561	20000	»	»
4.° Macina imposto nel 1564	40000	»	»
5.° Palazzi imposto nel 1567	2666	20	»
6.° Percettori imposto nel 1570	1440	»	»
7.° Cavelleria imposto nel 1576	16000	»	»
8.° Scudi 45000 imposto nel 1642	18000	»	»
9.° Scudi 65000 imposto nel 1645	26000	»	»
10.° Ponti imposto nel 1555	3200	»	»
11.° Torri imposto nel 1579	4000	»	»
12.° Reggenti d'Italia imposto nel 1609	1145	25	»
13.° Scudi 300000 imposto nel 1612	72712	»	»
Somma	231831	17	»
Donativi straordinari	onco	tari	gr.
14.° Scudi 80000 imposti nel 1754 per mantenimento di milizie	32000	»	»
15.° Scudi 150000 imposto nel 1754	15000	»	»
16.° Scudi 5000 imposto nel 1735 pel presidente della Giunta di Sicilia in Napoli	2000	»	»
17.° Per le strade imposto nel 1778	9600	»	»
18.° Surrogato del tabacco secondo la tassa del 1780	102490	16	14
Unione de' donativi ordinari ed estraordinari	392490	3	14

Ecco come era ripartita la siffatta somma di once 392450, tarì 3, e gr. 14. — Rata che contribuivano i Prelati parlamentari per alcuni donativi estraordinari ed ordinari once 21564, tarì 4 e gr. 11 — Rata delle Università demaniali 129512, tarì 12, e gr. 10 — Rata delle Università baronali 151747, tarì 28 e gr. 16 — Rata che contribuivano gli esteri secolari ed ecclesiastici sopra tre soli donativi 4891 e tt. 20 — Importo delle *Sargenzie* soppresse non già in disgravio delle Università ma per formare il pieno del donativo di scudi 80000, once 3294, tarì 7 e gr. 15 — Rata delle chiese e dei luoghi pii pel donativo delle strade once 1280 — Rata che pel medesimo donativo contribuivano i padri di dodici figli,

e le città e i prelati franchi once 320 — Decima parte che contribuiva la città di Palermo dedotta prima la rata dei Prelati parlamentarî once 64370, tarì 28 e gr. 17 — Rata che per certi donativi estraordinarî contribuivano i baroni e i titolati once 10125. Eranvi intanto talune città dette franche Siracusa, Agosta, Carlentini, Marsala, Siculiana, e Villasmundo le quali non in altri donativi contribuivano che in quello degli ordinarî, ed in quello delle *fortificazioni*, dei *ponti* e delle *galere*. La loro popolazione era 50485.

Di tali donativi quelli segnati dal N.° 10, al 18, si amministravano dalla deputazione del Regno, gli altri direttamente dell'erario. Ma come ho più volte fatto osservare non stava la gravezza delle imposte nella loro quantità bensì nel modo come erano distribuite onde i frequenti richiami e la scontetezza del popolo, di tal che ove pur il nuovo censo del 1770 calcolate avea con minore imperfezione le quantità non ovviato al difetto ed all' inconveniente della disuguale ripartizione. In questo mezzo venne a reggere la Sicilia il marchese Domenico Caracciolo il quale tra le prime riforme si propose il miglior ordinamento delle finanze, e però diceva in proposito nel memorabil Parlamento del 7 maggio 1782. *La popolazione di Sicilia esser cresciuta in taluni luoghi, in altri scemata; insufficiente, inutile il censo fatto nel 1770, fondato su quello del 1747; esservi ancora notabile divario tra l'estimazione delle facoltà da quel tempo in poi; sicchè egli esortava il parlamento a chiedere nuovo censo e per la popolazione e per la proprietà onde i pesi potessero più ragionevolmente ripartirsi, e non soffrisse la debolezza di alcuna università quell' aggravio di cui ne dovrebbero portare una maggior parte quelle le quali erano più doviziose e popolate*. Erano le parole del Caracciolo appoggiate a fondato ed esatto lavoro del Simonetti Consultore del Regno il quale con ragionate memorie avea dimostrato tutti gl' inconvenienti del sistema i quali riducevansi presso che ai seguenti.

Dall'arbitrio della ripartizione dei donativi e della potenza dei feudatarî era derivato che costoro mentre non pagavano adoa o peso feudale nulla contribuivano pei tre-

dici donativi ordinarî siccome di sopra li ho notati. Nei donativi straordinarî contribuivano appena la somma di once 10125 ben inteso di essere in tale quantità inclusa la tassa dei semplici titolati che non possedeano feudi, il che scemava la quota dei baroni. Che tutto adunque il peso degli ordinarî donativi risentivasi dalle comuni del Regno fatta solo eccezione della sesta parte per solo otto di essi che contribuir doveano gli ecclesiastici e che sarebbe ammontata ad once 24470, ma che in fatti ne pagavano 21564, onde il dippiù in once 2906 e gr. 20, restava a danno dell' erario. Che non contribuendo gli stessi ecclesiastici in minima parte negli altri donativi erano le comuni gravate di un altro peso di ben 23118 once. Che nella numerazione del 1747 neanche furono calcolati i beni allodiali di chiese, luoghi pii, monasteri e manimorte, e così non pagandosi dai medesimi che sole once 1280 pel donativo delle strade, andava eziandio a danno dei comuni tutto quello che avrebbe dovuto gravare i loro beni. Che nei tre donativi detti *ordinario*, di *fortificazioni*, e di *galere* fu calcolata la rata delle sei comuni franche cioè Agosta, Carlentini, Marsala, Siracusa, Siculiana, e Villasmundo in once 2477, la quale somma non essendo pagata nè da esse nè da altre Università, cagionava altro danno all' erario. Che essendo dichiarati per le leggi del Regno pesi personali i donativi segnati coi numero 4. e 13, cioè *macina*, e *scudi trecentomila* avrebbe dovuto ricaderne due terze parti alle università baronali la popolazione delle quali tolte le città franche erasi calcolata per 775529 anime, e l'altra terza parte alle Università demaniali secondo la popolazione di 350601 trattene pure le città franche. Ora il donativo della macinatura era ripartito secondo siffatta ragione, ma non così quello degli scudi 300000, che si ricavava da balzello sulla stessa macinatura de' grani, e veniva diviso a metà tra le comuni baronali, e demaniali, e quindi con isproporzione eran queste ultime gravate. Gli altri undici donativi pesi reali venivan considerati, e però avrebbero dovuto dividersi in ragione delle facoltà e quindi, dedotte le città franche, sarebbe stato mestieri calcolarsi

la rata sopra once 9,320,087 e 4, delle città demaniali, e sopra once 13,212,397 delle città baronali dedotte le once delle università franche. Ora tranne i donativi segnati co' numeri 8 e 9, cioè quello degli *scudi quarantacinquemila* e *scudi sessantacinquemila*, tutti gli altri venivano divisi a metà, e quindi le demaniali molto più gravate erano delle baronali. Senza una positiva ragione tassarsi la città di Palermo per la decima parte in tutti i donativi non facendosi estimazione di beni e calcolo di popolazione, mentre da un'altro lato i Palermitani che possedevano beni allodiali in altra parte del regno nulla per essi pagavano, ed all'opposto coloro della rimanente parte del Regno che avevano beni in Palermo niuna gravezza per questi sofferivano. Che d'altronde Palermo nella tassa surrogata alla privativa del tabacco oltre del suo debito che sarebbe stato nella decima parte sofferiva il peso di altre once 25000. Laonde ad evitare tanti disordini e danni proponevasi di fare una unione di carico, abolire la distinzione di pesi reali e personali riducendoli tutti a reali con far entrare in contributo tutti i beni di Sicilia e nella rubrica di beni valutati nell'ultima numerazione aggiugnere altre cinque rubriche le quali vi mancavano, cioè il valore di tutti i beni feudali, il valore di tutti i beni delle prelature parlamentarie, il valore di tutti i beni de' Palermitani siti nel regno, il valore di tutti i beni allodiali de' baroni palermitani siti nel distretto de' loro feudi ed in altre parti del regno, e da ultimo il valore di tutti i beni di chiese, monasteri, luoghi pii, commende ed altri manimorte. Calcolavasi intanto che tutti i beni del suolo di Sicilia ammontavano al capital valore di oltre a cento milioni d'once che al cinque per cento avrebbero dato la rendita annuale di cinque milioni. In conseguenza se il peso dei donativi dedotta la rata di Palermo si fosse ripartito in ragione dei beni, la ripartizione sarebbe riuscita vantaggiosa al pubblico, perocchè senza imporre nuove gravezze l'erario per un lato non risentirebbe più danno di non esigere certe partite che di sopra ho notate le quali in uno ascendevano a once 5383, e dall'altro introiterebbe la somma di once 7706, che s'impiegavano per

disgravare Università impotenti a pagare, di tal che dalla intera indicata somma dei donativi dedotta la decima parte da pagarsi dalla città di Palermo in once 39249, tutto il resto ricaderebbe su tutti i beni di Sicilia in ragione del sette per cento, supposto sempre che la rendita di essi fosse annualmente di cinque milioni di once. Nè era da trasandare che risparmiavansi spese e vessazioni che l'antico sistema seco portava in esigere quei disordinati balzelli, e di vantaggio si sarebbero abolite le gabelle della macinatura, quelle sulla consumazione e in generale ogni peso imposto sulle produzioni dei fondi, le tasse personali e gli altri dazî surrogati alla privativa del tabacco con grave oppressione della povera gente, e con danno estremo dell' industria, del commercio e dell' agricoltura. Che moltissimo bene eziandio ne ricaverebbe la città di Palermo il di cui patrimonio era rovinato per pagare annualmente le once 25000, oltre la decima pel surrogato del tabacco (14).

Siffatto proponimento guardato coi lumi della scienza economica avea non pochi difetti, non riparava in tutto ai disordini, ma era un rilevante passo all'egualità ed all'ordine dei Siciliani tributi. Il braccio demaniale tantosto il consentì come quello che gli arrecava sollievo, i bracci feudali ed ecclesiastico, la Deputazione del regno l'oppugnarono con ogni possanza mettendo innanzi come sempre solevan fare i privilegi compri a prezzo d'oro. Il Re dal canto suo ordinava la esecuzione del nuovo censo, stampavansi finanche le istruzioni per menarlo a compimento, ma tanto per difetti ed ostacoli incontrati nella esecuzione, e che con soverchio impeto credeva il Caracciolo di vincere, tanto per richiami e rigiri che i baroni non si stancavano di fare dando alla loro causa del tutto privata l'aspetto e la forma di difendere i diritti dell' universale, siccome dissi nella prima parte di questo libro, ne derivò che nulla venne effettuato e restarono le cose in proposito nella medesima condizione. Chi ora legge le memorie che i baroni presentavano al Re e rendevano di pubblica ragione perchè non si facesse nuovo censo (15). maraviglia come avesser po-

tuto esser campioni in sostener cosa che guardata astrattamente conteneva somma ingiustizia ed ingiuria al popolo, ma la maraviglia cessa quando si pondera che qualora all' interesse personale si unisce l' idea, o bene o male intesa, di conservare dritti e previlegi nazionali allora la moltitudine resta illusa ed odia qualsiasi cangiamento si vuol operare a suo vantaggio.

Mentre queste condizioni duravano, si decretavano nel parlamento straordinario del 2 luglio 1783, scudi 400,000, pagabili fra quattro anni per riparare i disastri cagionati dal terremoto di Messina, e vennero divisi — 40,000 alla città di Palermo — 43,333 agli stranieri — 16,666 ai mercatanti, ai negozianti e ai così detti cambisti — 53,333 e tarì 4 a' monasteri, conventi, monti ed opere di pietà, commende dell'ordine di Malta e manimorte — 13,333 alle città franche e ai padri di dodici figli — 77,778 e 2 al braccio ecclesiastico parlamentario — la stessa somma ai baroni — la stessa alle università. Siffatto donativo nel parlamento del 6 luglio 1786 venne prorogato per altri quattro anni e ripartito nel modo stesso per le spese sofferte dall'erario pei cennati disastri del terremoto di Messina. Levavansi medesimamente i soliti donativi estraordinarî ed ordinarî. Nella divisione di tali nuove imposte fuvvi una minore disuguaglianza a malgrado che si combattesse perchè non si formasse nuovo censo, e di vantaggio nel parlamento del 1786 si dimandò ripristinarsi la privativa del tabacco come meno oppressiva dei dazî che in sua vece eransi surrogati (16), ma il Re si riserbò di provvedere. Seorsi erano intanto anni diciotto dacchè ineseguito restava il proponimento del nuovo censo, e gl'inconvenienti e i danni facevansi più aperti. In tal frangente essendo vicerè il Principe di Caramanico nel parlamento del 10 settembre 1790 rammentò egli quanto in proposito erasi passato e il male di non essersi mandato ad effetti il nuovo censo, di tal che dovendo molti anni ancor passare perchè opera tanto utile si compisse, era necessario adottare uno spediente il quale correggesse almeno in parte i difetti della notabile sproporzione dei tributi, e però confidava che si sarebbe offerto da quella adunanza un dona-

tivo non già a beneficio dell'erario, bensì in sollievo dei particolari cittadini di tutte le università fossero baronali o demaniali. Che la giustizia sovrana sarebbe stata in gran parte soddisfatta ove venissero disgravate la città di Palermo in once 16,000, e le altre università in once 60,000 a un bel circa nel contributo di tutti i donativi, e che queste somme si addossassero in piccola parte ai negozianti ed alle mani morte, e nella massima al braccio militare ed all'ecclesiastico come quello che pochissimo contribuendo *dovean in vece dare esempio di giustizia e di carità verso il men fortunato ordine di cittadini*. Insinuò da ultimo il farsi senza indugio la nuova numerazione perocchè il Re avea scorto sempre più che la distribuzione di speciali donativi non era fondata sopra alcuna legge, e conteneva manifeste ingiustizie essendo minore il numero delle anime e delle facoltà nelle terre demaniali in proporzione delle feudali.

Il parlamento dal canto suo mentre deliberò tutti gl'indicati soliti donativi ordinarî e straordinarî per numero e quantità come per lo innanzi; prorogò per altri anni quattro il donativo dei 400,000 scudi per le disgrazie di Messina; dimandava, ed in ciò d'accordo erano tutti e tre i bracci, la ripristinazione della privativa del tabacco abolendosi tutti i pesanti balzelli ad essa surrogati, farsi nuovo censo, ed intanto imporsi scudi 80,000, l'anno in sovvenzione di quelle università che senza lor colpa fossero divenute indigenti, e di tal somma ne pagassero scudi cinquantamila il baronaggio, scudi ventimila il braccio ecclesiastico, e scudi cinquemila i mercatanti. Il Re assentiva a questo proponimento. Ma era destino che la Sicilia non godesse di quel debole sollievo che da siffatte provvidenze sperava, perocchè messosi il reame in istato di guerra abbisognava di soccorsi straordinarî, laonde non solo non si sgravavan le università di alcuna tassa, e niun cangiamento facevasi, ma nel Parlamento del 30 agosto 1794, oltre di tutti i soliti donativi, meno quello di 400,000, scudi pei disastri di Messina, si stabilì pagarsi 1,000,000 di scudi, de' quali 156,000, dai prelati ed abati parlamentarî, scu-

di 163,000, dai baroni, scudi 405,000, dai possidenti, scudi 98,000, dagli stranieri, scudi 36,000, dalle persone franche, scudi 130,000, dalle manimorte, scudi 12000 dai mercatanti. Ed affinchè il governo potesse prontamente *realizzare* queste somme col farne vendite e cessioni ai banchieri e capitalisti, se ne dichiararono debitori gl'indicati ordini di persone a censo *bollare* in ragione del quattro e mezzo per cento l'anno ossia in tutto per una rendita di scudi 45,000. Solo Messina fu eccettuata da cotal nuova gravezza sì per le sue tristi condizioni, sì per avere separatamente offerti scudi 12000. Ma stringendo sempre più i bisogni per la guerra oltre de' soliti donativi accordavasi nel Parlamento del 14 settembre 1798, un sussidio di ben 2,000,000, di scudi da ripartirsi secondo la proporzione del precedente di scudi 1,000,000. E per aver subito tal danaro si statuì di farsene vendita e che qualora compratori stranieri si presentassero godessero privilegio di franchigia di tasse che avrian dovuto pagare stando in Sicilia. In siffatta somma furono compresi gli annui scudi 80,000, già decretati in soccorso delle università indigenti. Inoltre venne assoluta la città di Palermo dal pagare l'immenso suo debito scaduto verso l'erario. È memorabile che nel medesimo Parlamento chiese il Re soccorso estraordinario di once 20,000 al mese; assentì il braccio demaniale, negarono gli altri due bracci. Il Re intanto dichiarava doversi tenere come voto di tutti l'assentimento del braccio demaniale. Tre componenti della Deputazione del Regno volevano dare esecuzione a siffatto ordine, ma gli altri si rifiutarono protestando che niun sussidio estimar doveasi come legittimamente accordato senza il concorso dei tre bracci. Venuto in questo mezzo il Re in Sicilia, pei noti avvenimenti di Napoli, rivocò l'ordine. Per avere le somme di che ho discorso si posero in opera tutti i possibili mezzi, e si presero finanche gli argenti delle chiese e delle private persone che vennero nella zecca convertiti in moneta. Nel 1802 oltre dei soliti sussidî concedevasi la somma di 1,000,000 di scudi da ripartirsi come le simili somme precedenti. Si offerì medesimamente un altro

sussidio di 150,000o nce l'anno per la real casa qualora il Re dimorasse in Sicilia.

Narrato avendo con particolarità dell'entrata dell'erario del 1734, infino al 1806; e di quanto potè riguardare in generale le pubbliche spese; stimo utile, come pur feci nel precedente libro, dire di talune particolarità concernenti le medesime spese. Ed in prima di quelle per la guerra osservammo che la Sicilia non aveva milizia propria e che appena eravi una soldatesca che nelle occasioni si levava instituita sin dal 1542, e che ricevette ordinamento dal Vicerè Olivares nel 1595. Tale soldatesca si governava tuttavia colle medesime istruzioni e sommava di 1600 soldati da cavallo e 10000 fanti. Non prima del 1754 venne instituito un corpo di Siciliana milizia in surrogazione delle truppe Svizzere, il quale breve durata ebbe, e la Sicilia continuò ad esser tenuta in guardia dai soldati del reale esercito che uno era per Napoli e Sicilia.

Nel formarsi come dissi in Napoli un rilevante esercito verso il 1796, di esso non altri siciliani fecero parte che due reggimenti di cavalleria arrollati dal Conte di Caltanissetta, un battaglione ed un reggimento di fanteria del Principe di Cattolica, ed altri due battaglioni l'uno del Commendatore Requisens, e l'altro del Duca di Sperlinga. Da un rescritto del 21 febbraro 1799 emerge essersi fatta una riunione da' molti feudatarî per fornire 9000 reclute ingaggiate per nove anni, e che il Re avea prescritto che ogni due reclute fossero somministrate da essi feudatarî in ragione di cento once di feudali averi (17). Come dell'esercito avvenne della marina, non ebbe la Sicilia navi a se proprie, ma un sol corpo di navi da guerra eravi, comune ad amendue le regioni al di quà e al di là del faro. Inutili furono sempre i richiami che all'uopo si fecero, sui quali il Re dichiarò *di tenere pei bisogni il conveniente numero di navi nei siciliani mari comandate da uffiziali di sperimentata virtù a qualsiasi nazione si appartenessero e che con tal qualità si sarebbe valuto di siciliani ufficiali* (18).

Somministrava l'erario di Sicilia alle finanze di Napoli annui ducati 1,020,000; de' quali 900,000 per l'esercito, e

120,000 per la marina. Discorsi altrove che il nostro esercito ordinario giugnesse nel 1798 a 70,000 uomini, la marina si componeva di cinque vascelli di fila, tre di 74 cannoni ed uno di 60, di otto fregate, sei di 40 cannoni e due di 35, di un'orca di 36, di sei corvette quattro di 20, e due di 12, di sei sciabecchi quattro di 20 e due di 24, di quattro brigantini di 12, di dieci galeotte di 3, di centoquaranta barche bombardiere e cannoniere. Il numero dei marinari, e soldati addetti a tale flotta era di 8600. Narrai altresì come tanto l'esercito che la marina in quel tempo sofferissero tristissime vicende da restar quasi distrutti più per particolari accidenti politici, che per virtù dei Francesi coi quali durossi breve guerra.

Non cangiato era il modo di amministrar giustizia e tutti gli ordini di magistrature stavano nella medesima condizione in che erano quando Re Carlo venne a regnare. Le prigioni si mantenevano in orribil modo; in un opuscolo stampato al finir del secolo passato si contengono le istruzioni dettate dall'avvocato fiscale Cugini per riformare i varî abusi che vi si erano introdotti. Pure leggendo tali istruzioni si scorge che volendo immegliare la condizione dei miseri prigionieri si rendevano meno orrendi i *dammusi*, specie di carceri della estensione di un cubo di otto palmi, avesse due palmi il letticciuolo di fabbrica, nel corso delle ore ventiquattro; non si potesse fare a meno di dare un poco di acqua all'accusato e un pane di once ventiquattro di peso. Solo di rotoli quaranta, ossieno libbre cento fossero i ferri alle sue mani e ai piedi. Se questo era miglioramento, ci raccapriccia al certo il sol pensare qual fosse lo stato precedente!

Quanto all'istruzione pubblica è da ricordare che dopo l'espulsione dei Gesuiti fondò Ferdinando l'accademia degli studî di Palermo nel 1768 dotandola con beni di questo ordine richiamati allo stato. Nel 1781 tale accademia ebbe facoltà di conferir lauree in filosofia e teologia indi la permissione di potersi fare in essa il corso di certi studî come nella Università di Catania, e da ultimo nel 1805 per cura del celebre artronomo Ginseppe Piazzi venne dal Re

elevata ad Università. Con rendite parimenti provvenienti dai medesimi beni si fondarono in Palermo tanto il collegio Carolino Calasanzio per educazione di civili giovanetti, che il così detto *educandato* Carolino consacrato alla cultura di donzelle di nobili natali.

Riguardo alla sulute pubblica l'uficio che la soprantendeva passò nel 1740 nel magistrato di commercio; ma nel 1743 essendosi attaccata la peste in Messina ritornò ad essere nel senato di Palermo. Noto è il codice sanitario che in questo tempo dettava Re Carlo III.

Niun mutamento sofferì, come già feci rilevare, l'economica amministrazione dello stato ; e però per cose di finanza e di civile amministrazione duravano le stesse leggi e norme dei tempi andati, la Deputazione del Regno, il Tribunale del patrimonio, i segreti, i portulani, e gli altri magistrati ed uficiali de' quali nel precedente libro trattai. Quasi tutti i pubblici ufici già alienati dal governo erano in mano di particolari persone; si faceva di essi rivendita ed altri traffichi, si eleggevano sostituti, e sempre gl' inconvenienti eran gravi. Ponevasi nelle scritture di tali vendite il seguente patto : *vendersi con tutti i diritti , introiti, frutti, salarî, fitti, emolumenti, franchigie, prerogative, potestà ed altro appartenente a tale ufizio come l' hanno goduto i predecessori*. Or ne seguitava che reputavasi autorizzato qualsiasi abuso nella esazione quando veniva dimostrato essere stato goduto dai predecessori, e i magistrati così più volte giudicarono. A torre questo disordine Re Carlo nel 28 dicembre 1740 dispose che in questi patti si ponesse l'avvertenza, *purchè non siano abusi o che non fossero per lo passato e per l'avvenire dichiarati tali* (19). Anche dopo di siffatta disposizione continuarono i disordini. Non prima del 1786 rivendicava il Re, pagandone il prezzo, l'importante uficio delle poste dopo giudizio all'uopo fatto colla famiglia Alliata che il possedeva.

In niente migliorava lo stato delle opere pubbliche. Le militari fortificazioni sembrava che fossero le principali opere che si facessero, perocchè assegnate erano due partite come dissi l'una propriamente detta di *fortificazioni* in

annue once 6666, e l'altra per le torri in 4000 once, ma anch'esse ben limitate erano, e si riducevano a far riparazioni e racconciamenti. Alla deficienza di denaro univasi anche la cattiva amministrazione, e a darvi qualche rimedio fucre duto utile spediente nel 1781 il richiamare in osservanza il regolamento fatto dal Vicerè Conte di Olivares nel 1595, del quale tenni ragionamento (20) Erano tutte le torri del regno in quel tempo al numero di settantasette delle quali otto a carico dell'erario, trentotto della Deputazione del regno, dodici della città di Palermo, sei dei comuni ov'erano site, e tredici di taluni feudatari. Non avendo l'erario alcun fondo fissato per altre opere tranne quello meschinissimo per costruzione dei ponti di annue once 3200 sovente invertito ad altro uso o malamente speso, non potevansi fare strade, bonificazioni o altre opere di utilità all'universale. Erano tutti i ponti in numero di centotre dei quali se ne mantenevano quaranta dalla Deputazione del regno, sei della città di Palermo, e cinquantasette da varie comuni.

Poche furono le opere fatte di proposito dal Governo come l'Albergo dei poveri costruito da Re Carlo III in Palermo ed altre simili. Continuavano non pertanto i comuni a far talora delle opere a loro spese per municipale interesse che solo in qualche rarissimo caso si legarono ad interesse un poco più generale. Anche talvolta qualche privata persona qualche feudatario o qualche ecclesiastico fecero da se ciò che il governo trasandava. Così il Principe di Biscari Ignazio Paternò Castello nel 1777 a sue spese costruiva sul fiume Simmeto in Catania rinomato ponte nel luogo detto Ragona che poi restava distrutto nel 1781 da fiero turbine. A sue spese parimenti levava quel maraviglioso museo che ancor vedesi nella città di Catania. I Vicerè sia per vanità di lasciar memoria di se, sia per abbellire qualche città da essi più favoreggiata avevan cura che vi si facessero delle opere, ma queste la più parte eran di lusso e raramente ne vennero fatte talune a pubblica utilità come ad esempio l'insecuro molo di Girgenti costruito sotto il governo del vicerè Corsini. Fra i vicerè che

più inchinati furono a favoreggiare le opere pubbliche si ricordano con onore Caracciolo e Caramanico. Del primo degna di non peritura fama è la riedificazione di Messina rovinata pel terremoto del 1783 la costruzione del camposanto di S. Orsola e le strade di Palermo, e del secondo la cura che prese per le strade del regno, la instituzione fatta in Palermò dell'orto Botanico nel 1790 e la specola astronomica nel 1791 ove il Piazzi scopriva la *Cerere Ferdinandea*. Ma anche i provvedimenti di questi due valorosi uomini poco giovarono all'economia di Sicilia per quanto concerne opere pubbliche, e tutto al più considerar debbonsi come generosi impulsi. I fatti chiariranno meglio queste mie parole. Insino al 1773 era sentito il desiderio delle strade, ma il governo non si occupò mai di proposito per tale obbietto onde mettere in comunicazione i diversi paesi fra loro, e questi colle marine per agevolare il commercio esterno. La prima volta che fondatamente si occupò il Parlamento di tanto obbietto fu nel 1774 indi nel 1777. Varie proposizioni eransi fatte d'impiegare all'uopo tutti i beni dell'azienda gesuitica, il che non essendo stato approvato dal governo si proposero certe somme delle quali era debitore il comune di Palermo per ristoro di monete. Ma non avendo potuto aver luogo siffatto spediente venne adottata nel 1778 per la costruzione delle strade una tassa di scudi 24000 l'anno, ossian once 9600 delle quali pagar ne dovevano once 1333 e 10 i prelati parlamentari, once 800 la città di Palermo, once 1400 i baroni titolati, once 1366 le università demaniali, once 2233 tarì 15 e 15 le università baronali, once 866 e 20 gli esteri secolari ed ecclesiastici, once 1280 i luoghi pii, le chiese e le manimorte, once 320 da ultimo i padri onusti le città, gli abati e i prelati dichiarati franchi da' pubblici pesi. Venne pure statuito che pel mantenimento delle strade vi provvedessero le università baronali e demaniali secondo i luoghi ove passavano; qualora eccessiva ne fosse la spesa s'imponessero diritti di pedaggio. Il disegno che si ebbe di mira in siffatta opera fu la formazione e gli accomodamenti delle strade di passaggio della posta con qualche necessaria

e profittevole mutazione che all'uopo fosse creduta necessaria, e però si determinò farsi le seguenti strade.

1° Da Palermo a Girgenti con un braccio sul caricatoio di Siculiana da tirarsi pel sito più opportuno e prossimo a questo.

2° Da Palermo a Sciacca.

3° Da Palermo a Mazzara con due bracci l'uno pel caricatoio di Castellammare, l'altro per Trapani da tirarsi amendue pei luoghi più comodi e ove meno dispendio vi fosse.

4° La strada per via delle montagne da Palermo a Messina con un braccio nel luogo più comodo pel caricatoio di Tusa e un altro per Cefalù, e da questo luogo sino a Messina. Medesimamente si rifacesse la strada che da Palermo manava a Messina per le marine, e si rendesse atta alla ruota ove se ne avesse bisogno.

5° La strada da Palermo a Piazza e Caltagirone che in buona parte esser dovea comune con quella di Girgenti con due bracci nei luoghi più opportuni pei caricatoi di Licata e Terranova, e per lo contado di Modica, e da Caltagirone a Noto con un braccio per la piazza d'armi di Siracusa ed Agosta.

6° La strada da Palermo a Catania in gran parte comune con quella di Messina.

Or perchè con la maggior possibile celerità si rendesse comune il vantaggio a tutto il reame venne statuito cominciarsi e proseguirsi nel medesimo tempo tre strade, una che da Palermo conducesse ai caricatoi di Girgenti e rispettivamente agli altri caricatoi di Val di Mazzara ed anche di Terranova eccettuati quelli di Sciacca e Castellammare, la quale strada pei cammini regî e più opportuni dovesse condurre anche a Piazza, Caltagirone, Noto, Catania, contado di Modica, Agosta e Siracusa. Un' altra da Palermo al caricatoio di Sciacca, e da Palermo ai caricatoi di Castellammare Trapani e Mazzara. Un'altra che da Palermo istesso conducesse a Messina. Si calcolò che tutto il giro e corso di tali strade, sarebbe asceso a settecento miglia siciliane a un bel circa e la spesa non saprei dire con quanto fonda-

mento a scudi mille a miglio includendovi li piccoli ponti ed acquedotti, giacchè pei ponti di maggior rilievo eravi come dissi il fondo a parte. Intanto cominciarono le quistioni sulla esecuzione se il corso delle strade per uno o per altro sito esser dovea, e non eran le medesime risolute che altre se ne elevavano e si aggiungevano gare municipali e interessi privati che la forza del Governo avrebbe dovuto spegnere. In tal modo finiva il diciottesimo secolo, e la Sicilia nell'insieme invidiando la sorte di altri popoli, deplorava la propria di non avere strade (21).

Capitolo II.

Condizioni delle finanze nel 1806 — Sussidî e spedienti straordinarî — Specchio della entrata e spesa della finanza nel 1810 — Altro sussidio dimandato dal governo per la guerra. Proponimento dell' abate Balsamo discusso dal parlamento adunato in quell' anno per una fondamental riforma nei pubblici tributi. Come fosse approvato dal parlamento stesso. Come fosse data la sanzione del Re. Quel che si fece nella nuova sessione parlamentaria per siffatto obbietto tenuta — Prodotti minori che si ebbero nei tributi per effetto del nuovo sistema. Spedienti ai quali ricorre il Re dell'un per cento sui pagamenti e della rivocazione dell'erario di varie proprietà. Abolizione di tali balzelli — Riforme fatte nella finanza nel 1812 — Estreme angustie nelle quali cadde l'erario — Si dispone dello stato della rendita e della spesa formato pel 1814 1815 e 1816 — Provvedimenti dati dal Re per ricomporre in qualche modo nel 1817, la finanza di Sicilia. Stato all' uopo formato — Nuove tasse e nuovi provvedimenti insino al 1820.

Statuivansi in luglio 1806 (22) i soliti donativi ordinarî e straordinarî ed anche l'ultimo imposto nel 1802 di annue once 150,000 per altri anni quattro, e di vantaggio si accordavano alla Regina scudi centomila pagabili pure in quattro anni. Veniva di bel nuovo confermato di rimettersi la privativa del tabacco, ma se ne aggiornava la esecuzione. È degno di qualche ricordo che in questo tempo si abolì il dazio sulla produzione delle sete nell' interno del regno, e dalle somme cumulate da certo dazio imposto nel 1802 sull' immissione del tabacco dallo straniero si statuì dal Parlamento che si formasse una spada d' oro al principe di Hassia Philipstall per la energica difesa sostenuta in Gaeta contro i francesi. Inoltre once 5000 si spendessero per la fabbrica del palazzo degli studî in Palermo ed il rimanente s' impiegasse nella formazione delle strade imponendo eziandio all' uopo una tassa sui beni dei possidenti. Ma lo stato di guerra in che era il reame e le straordinarie spese che si erogavano rendevano insufficienti tutti i mezzi cennati, e però la Corte oltre del denaro proprio recato da Napoli, come già dissi, ebbe ricorso a varî spedienti di prendere a titolo di prestito capitali

dal monte di Pietà e dal banco di Palermo. Ma i bisogni sempre più stringevano; apparente era il soccorso che gl' inglesi davano all erario siciliano, onde il Re nel parlamento del 15 febbraro 1810 dovette dimandare altro sussidio. Era lo stato delle finanze di Sicilia costituito come segue per la sna entrata annuale.

Donativi ordinarî

	once	tarì	gr.
Donativo ordinario	20000	»	»
Idem delle fortificazioni	6666	20	»
Idem de' palazzi	2666	20	»
Idem della macinatura	40000	»	»
Idem delle galere	20000	»	»
Idem dei ponti	3200	»	»
Idem delle torri	4000	»	»
Idem pe' Ministri in Italia detto pure Casa da posento	1145	25	»
Somma	97679	5	»

Donativi straordinarî

	once	tarì	gr.
Donativi di percettori	1200	»	»
Idem della cavalleria	13333	10	»
Idem degli scudi 45000	18000	»	»
Idem degli scudi 65000	26000	»	»
Idem degli scudi 300000	72712	12	»
Idem degli scudi 80000	32000	»	»
Idem degli scudi 150000 pagabili in anni quattro	15000	»	»
Idem del milione di ducati in annua rendita offerto nel 1794 in once 14820 annuali per resto di once 15000, mentre le mancanti once 180 annuali erano i frutti al 4 per % addossate ai mercanti	14820	»	»
Simile donativo e nel modo istesso del 1798	14820	»	»
Tassa di scudi 5000 pel presidente della Giunta di Sicilia	2000	»	»
Contribuzione delle strade	9600	»	»
Dazî surrogati al dritto proibitivo del tabacco in once 100618 tarì 24 e gr. 19, per residuo dello intero suo importo in once 102033 tarì 22 e gr. 16, stante le once 1414 tarì 26 e gr. 16 annuali eran dovute delle isole adiacenti	100618	25	9
Somma	320104	17	9

Unione

	once	tarì	gr.
Donativi ordinarî	97679	5	»
Donativi straordinarî	320104	17	9
Somma totale	417783	22	9

L'unione degli ordinari ed estraordinari donativi dava adunque annualmente once 417783, tarì 22, e grana 9. Ora in tal parlamento il principe di Belmonte fece prevalere il proponimento dell'abate Balsamo di riunire in una sola somma tutti gl' indicati svariati balzelli e di ripartirli più equabilmente, perocchè considerò quell' adunanza ch' *essi facevano cadere il peso* (sono le precise parole) *delle contribuzioni sopra varî ordini di persone in rate ineguali, e che si corrispondevano in buona parte con tasse incostanti ed arbitrarie a carico principalmente delle genti più utili e più bisognose, onde ne seguitava lo scoraggiamento e la oppressione dell'industria e dell'agricoltura sorgente preziosa della universal sussistenza ed il disordine dei patrimonî di tutte quasi le comuni del regno ove si riscuotevano con metodi spesso oppressivi e sempre dispendiosi*; *cagioni tutte della decadenza del prezzo delle terre e dell'avvilimento degli agricoltori.*

La ripartizione dell' intera somma delle once 417782, tarì 22, e grana 19 fu proposta di farsi come segue:

1. Alla città di Palermo once 35842, tarì 24, e gr. 16.

2. Sulle terre d'ogni sorte feudali, allodiali, ecclesiastiche fossero qualunque il possessore ed i privilegî goduti once 116922, tarì 27, e grana 4. Venne indicata una specie di tariffa per riscuotere il tributo sopra le diverse specie di terre coltivate, arenose, a boschi, a pascolo, a vigna, a oliveti, paludose e simili a seconda del catasto che si sarebbe fatto.

3. Sulla consumazione ossia macinatura di grano, orzo e sagina per tutto il regno (escluso Palermo) once 225000, fissandosi la ragione a tarì sei la salma e dividendosene la quantità sul numero delle persone nelle comuni rispettive.

4. Agli esteri così detti *arrendati* che avessero beni e rendite nel regno senza nulla corrispondere sui dazi di cousumo once 3500.

5. Su' beni dell'ordine gerosolimitano once 3000.

6. Ai negozianti e *cambisti* del regno once 3000.

7. A tutti i possessori di rendite di qualsiasi ordine e natura sullo Stato sui comuni e sui luoghi pii e religiosi once 50,000.

8. Sopra tutti gli ufficî del regno che si trovavano alienati once 800.

9. Sopra i possessori di titoli di principe, marchese, conte e barone once 2121.

10. Ai possessori esteri di terre feudali e allodiali come una quota da aggiugnersi a quello del consumo sulle loro terre once 20,000.

In uno sommavano ad once 460176 e tarì 22, alle quali davasi il seguente destino.

1. Pe' donativi ordinarî e straordinarî come di sopra si è espresso once 417783, tarì 22 e grana 19.

Addirsi once 17120 per la formazione di ventiquattro compagnie d'armi da custodire le campagne, i lidi e le strade tutte del regno composte ciascuna dalla forza di otto uomini oltre il capitano, dandosi tarì cinque il giorno per ogni soldato a cavallo, ed once trecento annuali ad ognuno dei capitani, addossando loro quella stessa responsabilità che fino allora aveano avuta i capitani di giustizia de' paesi demaniali e baronali e dei feudi rustici con mero e misto impero. Restando medesimamente soppressa ogni contribuzione imposta per lo innanti per perseguitare ladri e per tenere guardie nei lidi. Sopra il detto soldo de' capitani e soldati dovesse ritenersi una sesta parte per fondo di sicurezza dello adempimento del loro dovere, e per indennizzamento de' guasti e furti che accadrebbero nel distretto assegnato a ciascuna compagnia, la quale somma si sarebbe liberata dopo l'anno dal tempo in cui sarebbe conosciuto di aver essi soddisfatto al loro obbligo e ristorato il danno cagionato dai furti.

3. Per le strade consolari oltre delle once 9600 già indicate se ne assegnarono altre 24,000. E per il loro mantenimento si determinò imporsi diritti di passo per via di *catene* e *barriere*.

Messe in confronto le contribuzioni in 460276 e tt. 22 colle spese notate in 458903, tarì 22, e 19 si estimò esservi avanzo in once 1272, tarì 29, e gr. 1.

Per le spese poi estraordinarie e di guerra si prorogò per altri quattro anni il donativo delle once 150000 im-

posto come dissi nel 1802 e prorogato nel 1806 e se ne aggiunse altro d'egual somma di 150000 once l'anno pagabili eziandio per quattro anni, a condizione che cessata la guerra non più si pagherebbe. E qui cade in acconcio di far osservare che il braccio demaniale offerto avea once 360000, ma gli altri due bracci si limitarono alle dette once 150000. Le quali somme che in un anno formavano annue once 300000 si dovessero ritrarre once 75000 dall'imposizione d'un dazio di tarì tre a botte di vino che si produrrebbe nel regno, e le restanti once 225000 ripartendosi in proporzione a tutte le diverse classi di persone, alle quali si ripartirebbero come di sopra ho detto le once 460176 e tarì 22, escluse però le terre.

Da ultimo prorogato venne per anni quattro il dono fatto nel 1806 di ducati 100000 alla regina pagabile a ducati 25000 l'anno, e fu offerta somma di once 100000 pagabile anche in quattro anni per la nascita del Principe Ferdinando oggi nostro Re, il quale danaro si ricaverebbe dagli avanzi delle contribuzioni imposte.

Tutte le deliberazioni di siffatto parlamento vennero approvate dal Re il quale espresse la sua soddisfazione in veder sancito il principio di riunirsi i donativi e le annuali prestazioni a fine di rendersi più eguale la ripartizione, e per minorarsi le spese di riscossione; ma disapprovò la esecuzione che a tal principio davasi. Su di che trascrivo le stesse parole del reale provvedimento che si contiene nel dispaccio del dì 13 giugno 1810

» Sua Maestà sanziona il nobilissimo principio della egua-
» le ripartizione dei donativi come uniforme ai suoi costan-
» tissimi voti ed a' dettami inalterabili della giustizia. Sic-
» come però il modo della ripartizione, le proporzioni tra
» le tre stabilite sorgenti de' pubblici pesi, i regolamenti
» per la riscossione, specialmente per la quota della maci-
» natura, e le diverse altre disposizioni ed ordinazioni dal
» parlamento proposte vengono a formare un tutto insieme
» che non corrisponde al divisato principio, anzi contiene
» disuguaglianza ed una qualche offesa alla giustizia e
» danno precisamente agli indigenti, onde in parte inese-

» guibile ed in parte difficile si rende l'esazione de' fondi
» destinati al mantenimento dello Stato, la Maestà Sua
» crede conveniente che una sessione parlamentaria da con-
» vocarsi all'oggetto di render conforme ai principii stabi-
» liti la ripartizione anzidetta, corregga le sproporzioni e
» moderi talune delle disposizioni ed ordinazioni di sopra
» dette rendendole consentanee alle leggi del regno onde
» la riscossione sia facile e spedita ».

Parimenti e per le stesse ragioni il Re non approvò la ripartigione de' due donativi di 150,000 once l'uno, e gli altri due di 100,000 ognuno per la regina e per la nascita del reale infante Ferdinando. Disse eziandio la proposta imposizione sul vino essere dannosa all'industria.

La nuova sessione parlamentaria per correggere la indicata ripartizione si tenne nel 24 agosto del medesimo anno. Si confermò quanto nella precedente sessione erasi stabilito rispetto all unione dei donativi nella somma come s'è detto di once 417,683 tarì 22 e grana 19 alle quali s'aggiunsero.

Le once 17120 per la formazione delle compagnie di armi.

Le once 24000 per le strade consolari.

Il donativo d'once 150,000 per anni quattro.

L'altro donativo di once 150,000 finchè durava la guerra.

Le once 8333 e tarì 10, per quarta parte delle once 33333 e tarì 10, ossiano ducati 100,000 offerti alla regina e pagabili in quattro anni.

Da ultimo le once 1272 tarì 29 e grano 1, per lo avanzo sull'introito delle contribuzioni stabilite nell'indicato precedente parlamento.

In uno la somma fissata ascese ad once 793,510 e tarì 2. Per avere tale somma si deliberò imporsi 1° una tassa del cinque per cento sulla rendita delle terre feudali ed allodiali di qualunque natura fossero, a qualsiasi persona appartenessero e ad onta di qualunque privilegio, eccettuata solo la città di Palermo; comprese però quelle terre che dicevasi di *territorio di Palermo* ed escluse quelle che formavano *l'agro* ed il così detto *in territorio* della medesima città.

Si sanzionò il modo come calcolarsi tale rendita prendendo per base i rivelamenti fondati sulla pensione corrente, ed in difetto gli affitti dell'ultimo decennio. Per le spese necessarie per lo catasto de' fondi s' imponesse piccola tassa addizionale alla tassa principale del cinque per cento. Essendosi stimato, la qual cosa senza verun elemento positivo, che la rendita delle terre del regno fosse di once 4,000,000 sarebbe stato il prodotto della tassa al cinque per cento in once 220,000.

2.° Simil tassa del cinque per cento sulla rendita delle proprietà urbane di qualsiasi natura, a qualsiasi persona appartenessero, e ovunque stassero da calcolarsi pressochè nel modo medesimo delle terre. La rendita de' fondi urbani si presumeva per 1,200,000 once, quindi la tassa sarebbe ascesa a 60000 once.

3.° Altra tassa pure del 5 per cento sulle rendite fiscali alienati, sopra i possessori di esse o creditori dello stato sotto qualunque nome fossero. Estimavasi egualmente che tali rendite ascendessero a 1,200000, e quindi la tassa sarebbe stata in once 60000.

4.° Altra tassa pure del 5 per cento sopra tutti gli uffici alienati, la quale si definì per once 1000 l'anno.

Tutte queste somme dell'indicato tributo diretto darebbero in uno once 341000. Quando non dassero tal quantità s' imponesse un dazio sul consumo del vino da non eccedere i tre tarì e grana quindeci a botte.

5.° Inoltre venne fermato il dazio sulla macinatura del grano, orzo e saggina tanto per la parte detta *civica*, che per la *rurale* esclusa Palermo in ragione di tarì dieci e grana otto la salma da riscuotersi colle regole delle istruzioni di Piazza del 1710, confermate colla prammatica del 1754. Per base a questo dazio si diede il numero della popolazione di 1,413,179, e quindi calcolando la consumazione in ogni anno per tumoli dodeci a testa il prodotto del balzello sarebbe asceso a 377500 once.

6.° Dalla città di Palermo once 58,500.

7.° Per tassa addizionale su' beni feudali e allodiali degli esteri, a motivo che nulla consumavano in Sicilia once 20,000.

8.° Sul conferimento di onorificenze ai baroni secondo la maggiore o minore dignità de' titoli once 3000.

9.° Su tutte le dignità ecclesiastiche parlamentarie once 1500.

10.° Sulle dignità ecclesiastiche non parlamentarie once 1500.

11.° Dai negozianti, *sborsanti e cambisti* once 6000.

In uno once 799,000. Erano le spese come sopra fissate in once 793,510 quindi credevasi d'avanzare once 5489 e 28. Intanto statuivasi che dal momento in cui avrebbe luogo il nuovo sistema tutti i donativi sarebbero di fatti riuniti in un solo per quanto riguardava la riscossione e la scrittura dell'entrata, e che la loro indicazione distinta e separata non avesse altro fine che il conservar loro rispettivamente l'origine, l'indole, la durata e le ipoteche; in conseguenza di che nella somma da riscuotersi per lo avvenire vi dovesse essere una quota ugnale a' donativi perpetui assicurata su' beni della nazione, e che lo stesso dovea valere per la rendita surrogata al diritto proibitivo del tabacco. Che la riscossione delle tasse di sopra indicate si facesse di quattro in quattro mesi. Che si formasse intanto dal tribunale del real patrimonio lo stato de' patrimonî delle università restringendoli unicamente a' pesi civici senza gravare la rendita delle proprietà, o aggiugner tasse al dazio del consumo rurale. Che dovendo contribuire gli ecclesiastici in tutti i pesi s'assegnasse loro su' nuovi patrimonî de' comuni il così detto *scasciato*, ossia una proporzionata e fissa compensazione delle franchigie che godevano sulla tassa della macinatura ed altre cose simili. È degno di attenzione che per render più libera la circolazione delle proprietà venne abolito il dritto di *decima e di tarì feudale* allodiale e reale, ed in sua vece si propose darsi al Re annue once diecimila per capitale di duegentomila once ragguagliato al cinque per cento. Il nuovo sistema avrebbe esecuzione dal 1812 in poi.

Non v'ha dubbio che dalla riunione de' donativi quasi in un tributo ne veniva rilevante vantaggio all'erario; era insomma tal riunione il preliminare d'una riforma per re-

golare in acconcio modo e la entrata e la spesa pubbliea. Di vantaggio frenavasi in parte l'arbitrio insino allora invalso, e tranne poche restavano abolite tutte le tasse personali. Da ultimo introducevasi miglior metodo nella riscossione, e risparmiavasi spesa per effettuarla.

Ma non s' aveva avuta la forza d' ovviare a taluni invenienti; la città di Palermo continuava ad esser tassata come per lo innanti, e mentre adottavasi un sistema di tributi diretti sulle proprietà, se ne determinava a piccola quantità la tassa non oltre al cinque per cento, ed accrescevasi invece il tributo sulla macinatura dei grani cagione perenne di disordini di soprusi e di vessazioni. La base poi data al medesimo tributo diretto non era fondato su d' alcun dato statistico che avesse fatto noto il valore delle proprietà, nè regole e norme esatte o meno imperfette si diedero per effettuare il catasto. E tantosto viddesi sì fatto inconveniente, perocchè il tributo indicato del 5 per 100 diede una somma minore di once 157,382 da quella che erasi sperata. Questo mancamento per un verso ed i moltiplici bisogni in che era la Corte per un altro fecero adottare, come scrissi, nel 14 febbraro 1811 il funesto spediente dell'imposta dell'un per cento su' pagamenti, e la vendita di proprietà patrimoniale di comuni e di badie di regio patronato. Ma sopraggiunti tutti quelli accidenti dei quali ho ragionato, abolito il balzello dell'un per cento e promulgata la nuova politica costituzione si fecero medesimamente de' rilevanti cangiamenti nell'azienda delle finanze. Venne la medesima affidata ad un ministro di stato e ad apposito consiglio, abolito quindi il tribunal del patrimonio e la deputazione del regno colle rispettive dipendenze. Quattro ufficiali supremi detti *gran camerarî* assistevano il ministro ed insieme con lui formavano il consiglio finanziero. Essendosi diviso il reame in ventitre distretti due de' gran camerarî reggevano otto di tali distretti per ciascuno, il terzo gran camerario ne reggeva sette, ed il quarto veniva incaricato soltanto a soddisfare i creditori dello stato. Era poi presso ogni gran camerario un *vice camerario* per assisterlo nelle sue incom-

benze. Furon conservati gli uffici del tesorier generale e del conservator generale, il primo come cassiere dello erario per ricevere e pagare il danaro di conto del medesimo, ed il secondo per tenere le scrittura dell'entrata e della spesa. Un avvocato ed un procurator generale maneggiavano presso i magistrati ordinarî tutti i negozî litigiosi dello stesso erario. In ogni distretto erano un vicesegreto ed un proconservatore quello per riscuotere e questo per notare le somme prodotti da' tributi e da altri provventi dello stato.

Intanto venne fermato nel parlamento di quello istesso anno 1812 il così detto *piano promodale* della intera finanza. Si dichiararono abolite tutte le tasse e le imposizioni estinte in virtù delle deliberazioni del parlamento del 1810 delle quali ho già trattato. Si dichiararon pure aboliti i dritti di decima e di tarì feudali, e sopra tutto le dogane interne come nocevoli al commercio, si statuì farsi nuove tariffe doganali, riducendosi a minor numero gli svariati e moltiplici dazî per quanto fosse possibile. Adottavasi per prima base dell'intero patrimonio attivo ossia rendita dell'erario la somma delle once 799,000 determinata nel parlamento del 1810, ma alla tassa del cinque per cento sulle varie proprietà altra se ne aggiungeva del due e mezzo, sicchè in tutto la tassa fondiaria ricadeva al sette e mezzo per cento. Si aggiungevan pure i provventi della crociata, del lotto, delle polizze d'armi, della mezz'annata sugli ufficî, le rendite delle poste, delle segrezie, delle dogane delle collettorie marittime, de' caricatori e di varî beni demaniali, degli avanzi sui beni sequestrati che erano in once 79,463, e da ultimo delle once 560,000 di sussidio che promesso aveano gl'inglesi. L'ammontare di tutte queste somme faceva ascendere il patrimonio attivo a 1,847,687 e grana 20. Il patrimonio passivo poi ovvero l'intera spesa a carico dello erario determinavasi in once 2,016,089 e tarì 6, sicchè il disavanzo o *deficit* era in once 168,401 tarì 29 e grana 6.

Ma le entrate, come dissi non avean base certa in ispecialtà il tributo fondiario ed il dazio sulla macinatura dei

grani. Il sussidio inglese era apparente come già ha dimostrato, e da ultimo le dogane per franchigie concesse agli inglesi e in generale ogni altra branca finanziera per le vicende del tempo, scarsissimo prodotto davano di molto inferiore a quanto erasi calcolato; all' opposto i pesi eran certi e sempre crescenti, onde il mancamento tra la rendite e la spesa faceasi ognor più grande, nè eranvi mezzi come sopperirlo, onde in gravi angustie trovossi l'erario e soddisfar non poteva i suoi creditori, i salari dei pubblici uffiziali e magistrati, e fin la paga de' soldati. Si discuteva intanto sugli spedienti da adottare, quando era pur mestieri d'operare. Umori ed antipatie di parti forzavano il ministero a dimettersi, il nuovo ministero occupavasi solo a censurare quello al quale succedeva anzichè a dar ordine alla finanza; ma di là a poco ritornavano al potere quelli uomini che ne erano stati esclusi, e quindi si riproducevan le medesime quistioni, altre querele levavansi, sicchè sempre più intralciata rendeasi e pericolosa la condizione della pubblica economia. Quando in uno Stato mutano ad un tratto e per estraordinari accidenti le politiche istituzioni la prima a disfarsi, l'ultima a ricomporsi è la finanza; perocchè la diffidenza per un verso e dall'altro il fervore per le novità fanno tantosto abbattere i sistemi che vi erano; ma intanto i nuovi interessi ponendosi in contrasto coi vecchi, la diffidenza istessa, le improvvide gare delle persone, le ambizioni che sorgono potente ostacolo oppongono alla ricomposizione finanziera.

Era la Sicilia adunque non solo senza esercito proprio ma senza finanza altresì, il che faceva mancare le fondamenta a tutte le altre politiche istituzioni, e le rendeva incerte e al minimo urto vacillanti. Così scorsero oltre ad anni due, e in mezzo alle passioni e a' contrasti si giunse al fine a formar un più regolato stato per la finanza da valere per lo anno da settembre 1814 ad agosto 1815 del quale dirò tutte le particolarità.

Gli esiti dello erario vennero divisi in cinque classi o specie: 1° la Real Corte, 2° il corpo politico, 3° la giustizia, 4° l'economia, 5° la guerra.

1.° *Real Corte.* L'assegnamento per la medesima venne determinato per once 257,000. Ma devesi avvertire che in questa somma si comprese non solo quanto occorreva pel Re, pel Principe Ereditario e pel resto di tutta la real famiglia, ma eziandio la somma di once 22,000 per una sol volta per ispese straordinarie fatte dal Re in occasione del congresso di Vienna, e di più l'altra somma di once 16,000 a compimento di once 40,000 pagate per dote alla Principessa Amalia sposata al Duca d'Orleans. Pel matrimonio dell'altra Principessa Cristina col Duca del Genovesato eransi date altre 40,000 once.

2.° *Corpo politico.* Vennero assegnate once 70,000, ma sotto nome di corpo politico s'intesero i salari de' Ministri di Stato, il mantenimento e i salari non meno degli uffiziali delle Segreterie di Stato che degli ufici presso del parlamento, e da ultimo il Corpo diplomatico i Ministri e i Consoli allo straniero per once 30,000.

3.° *Giustizia.* L'assegnamento fu per once 89,405; delle quali 36,000 si erogavano pei condannati al presidio, relegati e carcerati; altre 35695 per le ventitre compagnie d'armi; altre 2000 per la così detta polizia di mare e di terra, ed il resto per mantenimento de' tribunali, e salari per varî magistrati e ufici di magistratura e simili.

4.° *Economia.* Furono assegnate once 261,743 tarì 15 e grana 6 distribuite nel seguente modo — 1.° Pel debito nazionale perpetuo dovuto a diversi creditori dello stato, debito che venne solennemente riconosciuto, per pesi, assegnazioni onerose, rimuneratorie e gratuite once 167,397 tarì 10 e grana 9 — 2.° Pel debito nazionale temporaneo pagabile per qualunque causa once 11,746 tarì 4 e grana 7 — 3.° Per elemosine alla Pantelleria once 800 — 4°. Pel debito straordinario per torre dal corso la falsa moneta di rame once 50,000. Si calcolò la intera spesa sarebbe stata per once 73,000, ma si fissarono once 50,000 pelle somme prese a prestito, ed once 23,000 da ricavarsi dalla massa della detta falsa moneta che si sarebbe fusa — 5.° Per le strade del regno once 6,000 — 6.° Per ispese diverse once 10,800 — 7.° Per ispese non provedute e per remis-

sione di mercede e per tutt' altro relativo all' amministrazione once 10,000 — 8.° In compenso degli uffici già comprati e poi aboliti come dissi nel 1812 once 5000 da distribuirsi a coloro che già avean fatto richiamo in proporzione dell' annua rendita perduta da determinarsi sul coacervamento decennale.

5° *Guerra*. L'assegnamento ebbe luogo in once 1,164,000 cioè per la forza ordinaria di terra e di mare once 700,000 e per sussidio straordinario per la stessa forza a causa della guerra 464,000.

Adunque tutto il patrimonio passivo ossia la spesa a carico dell'erario sommava in once 1,925,823 tarì 24 e grano 1.

Medesimamente il patrimonio attivo ossia la rendita pubblica venne distinta in quattro rami o classi comprendendendosi nella 1ª i fondi e le rendite — nella 2ª le entrate di somme incerte ed eventuali — nella 3ª le imposte permanenti — nella 4ª le imposte temporane. Il calcolo venne fatto per quanto la più parte de' rami di rendite dasse lordo e netto, e così il presenteremo al lettore. Ho detto la più parte perchè taluni vennero notati solo pel netto.

1.° *Fondi e rendite*. Si dissero che producessero di lordo once 79,586 e di netto 54,293, i pesi e le spese erano in once 30,983. E sotto questo nome di fondi e rendite si notavano 1.° La contea di Mascali di lordo per 7275 once, e di netto per 7241 — 2.° La contea di Modica di lordo per once 38,475 e di netto per 26,266 — 3.° L'arcivescovado di Morreale di lordo per once 33,836 e di netto per 15,096 — 4°. Rendite diverse per once 5,690 — 5°. Per *la terza* su' beni ecclesiastici di regio padronato once 19,250.

2.° *Entrata di somme incerte ed eventuali* furon calcolate per once di netto 246,856. Le spese ed i pesi sulla parte lorda erano 76701 e componevansi — *Lotto* di lordo once 100,193, di netto 78,270 — *Crociata* di netto a beneficio dell'erario 43,500 — *Effetti degli esteri in sequestro* di lordo once 72,000 e di netto once 52,900 — *Poste* secondo l'ultimo affitto di lordo 12,932 e di netto 12,003 —

Mezz'annata di lordo 2,019 e di netto 2,015 — *Fondo detto de' lucri nei castelli* di lordo 6,912 e di netto 6,315 — *Polizze d'armi* di lordo 2,127 e di netto 1,963 — *Decima sulle prede e diritto sulle patenti* 3270 — *Frutti e spogli di sedi-vacanti* di lordo 81,110 e di netto 47,120.

3.° *Imposte permanenti* di netto davano once 243,137 tarì 18 e grana 19. I pesi e le spese si calcolaron per once 270 — *Segrezie* depurate da tutte le prestazioni abusive e dall'abolito donativo straordinario parlamentario sulla quinta dell'olio in tarì sei per il corso di tre mesi, salva la riscossione a' proprietarî sino alla ricompra di netto once 41,646 — *Dogane e collettorie marittime* solo di netto 130,000 — *Porto franco di Messina* di lordo 17,179 e di netto 17,009 — *Un per cento e dritto di scascio* su' zuccheri immessi in Messina netto 13,794 tarì 18 e grana 19 — *Tratta su' grani ed altre biade* 7660 — *Idem sulla seta* di Messina once 801 e 18 — *Caricatoi e portolanie* solo di netto once 32,227.

4°. *Imposte temporanee*. Ne venne fatto il calcolo solo per la parte netta in once 776,514 e si distinguevano come segue — *Sui titoli ed onorificenze secolari* once 3000 — *Dignità ecclesiastiche parlamentarie* 1,500 — *Tassa sui negozianti sborsanti e cambisti e trafficanti* 6009 — *Fondiaria* sopra tutte le proprietà e rendite al sette e mezzo per cento once 296,000 — *Fondiaria addizionale* sui beni degli esteri non abitanti compresi i beni del vescovo di Malta che non fossero in sequestro 24000 — *Dazio* sulla consumazione dei grani orzi e granone in ragione di tarì dieci e grana otto la salma once 374,000 — Dalla città di Palermo giusta lo stabilimento del 1810 once 58,500 — Sulle isole adiacenti in surrogato della consumazione del tabacco once 1414. *Venticinque per cento sulle pensioni* 8000 — *Cinque per cento* assegnati una volta al monte delle vedove militari once 800 — *Contribuzioni sulle manimorte* una volta assegnate all'orfanatrofio militare once 3,800.

5.° *Introiti estraordinarî*. In uno calcolati per 605,032 cioè — Sussidio inglese per quanto fu esatto da ottobre 1814 a febbraro 1815 once 153,940 — Aumento riportato nel

cambio d'una somma in moneta di Spagna once 892 — Per un due e mezzo per cento imposto straordinamente sulla rendita rivelata 98,700 — Per credito incassato dall' erario 28,000 — Da nuove tasse cioè oncia una per ogni animale destinato ad uso di carrozze e di sella per tutto il regno, e ad uso di selle in Palermo Messina e Catania, esclusi gli asini e i cavalli delle milizie e della real casa once 12,000 — Tarì tre sopra ogni animale di specie bovina esclusi quelli di due anni in giù, e sopra ogni altro cavallo e mulo non compreso nella precedente categoria. Si calcolò il prodotto per once 700,000 — Tarì dieci per ogni centinaio d'animali di specie pecorina e caprina esclusi i lattanti once 8000 — Tarì dieci per ogni centinaio di neri in gregge esclusi i lattanti once 8000 — Tarì due e grana otto sulla macinatura di frumenti, orzi e sagina tanto civica che rurale allo infuori di Palermo e del suo così detto territorio, per ogni salma valutato il prodotto per once 28,000 pel periodo di soli tre mesi e quindici giorni — Once 2,800 addebitate alla città di Palermo per tale aumento di dazio — Once 12,000 da mercanti, negozianti e capitalisti anche esteri — Più once 62,700 a un bel circa per capitale di once 3,335 tarì 25 e grana 3 d'annua rendita e beni fondi che si assegnarono al ministro ed al consiglio di finanze per vendersi ad oggetto di ritirarne il capitale indicato — Once 90,000 per nuovo tributo *sulle superficie delle terre* (sono le precise strane parole).

In uno il patrimonio attivo calcolato di netto per rendita ordinaria e straordinaria dava 1,946,083 once, 6 tarì e 19 grana — Il passivo era come dissi in 1,925,823 once, 24 tarì e 1 grano, per cui si credette che vi fosse avanzo in 20,259 once, 12 tarì e 18 grana.

Parimenti venne formato e sulle medesime basi lo stato per l'anno dell'indizione tra settembre 1815 e agosto 1816 calcolandosi il patrimonio attivo per once 1,407,886, ed il passivo per 1,403,700, sicchè credevasi esservi avanzo in once 4,186. La differenza di sì fatto stato da quello tra il 1814 e 1815 nasceva dall' essersi data al Re la contea di Modica, dall'abolizione non solo della tassa sulla

superficie della terra, ma anche della tassa aggiunta su' mercanti e capitalisti esteri, e quella sugli animali per tutto il regno restringendosi solo per gli animali da carrozze carri e sella in Palermo Messina e Catania, non che la sovrimposta al dazio sulla macinatura del frumento orzo e sagina, e da ultimo per esser venuto meno qualsiesi rata del sussidio inglese, ed altri temporanei proventi. Ma amendue questi stati non indicavano in gran parte la effettiva rendita e la spesa dello erario siciliano, il quale in gravi ristrettezze tuttavia durava. Un sovrano provvedimento avea già ordinato continuarsi la riscossione de' tributi, ma nel 21 gennaro 1817 venne il Re con suo editto promulgato per via del ministro delle finanze cavalier Luigi de' Medici ad esporre la condizione dell'erario, ed a formar lo stato attivo e passivo. Crediamo pregio dell' opera farne la sposizione.

Riflette il Re che il debito il quale rimaneva a pagare a tutto il 1812 *termine della così detta vecchia amministrazione* era in once 393,055; che per due anni della così detta *nuova amministrazione* da settembre 1812 ad agosto 1814 il debito era a un bel circa in once 361,760. Che negli stati discussi del parlamento per gli altri due anni successivi erano state mal calcolate l'entrata e la spesa, sicchè ne era derivato un mancamento per amendue gli anni presso a poco di once 638,617. Che unito questo all'altro debito ora cennato, tutto il debito a carico della tesoreria sommava ad once 1,393,432. Che inoltre restava ancora a riscuotersi una parte della rendita a tutto il 1816 nella somma d' altre once 446,568, laonde il mancamento effettivo ascendeva ad once 1,840,000. Che per *effetto di tale disquilibrio* (son queste le stesse parole) *negli anni scorsi tra le rendite ed i pesi dello stato, la santità della fede pubblica era stata violata essendosi mancato al pagamento degl' interessi dovuti ai creditori dell'erario non che al pagamento de' soldi degli impiegati civili e militari e d'altri creditori di giustizia*. Che nell'ultimo stato da settembre 1815 ad agosto 1816, erasi calcolata la rendita per 1,407,686 once, ma taluni rami di essa non davano il frut-

tato che si era presunto sì bene somma minore, altri eran del tutto mancati, altri infine s' eran destinati alla primitiva loro istituzione per uso pio e di beneficenza, onde invece di 1,407,886 non altro avrebbe potuto calcolarsi che una entrata di sole once 1,082,702 a un bel circa.

Questi fatti premessi venne fissata la rendita e la spesa per l'anno da settembre 1816 ad agosto 1817 per la somma di once 1,394,130 minore di once 9,570 di quella stabilita per l'anno precedente. Che all'enunciata somma si doveano aggiugnere altre once 150,000 da servire giusta la legge del dì 11 dicembre 1816, come scrissi, all'estinzione di debiti scaduti e quindi alla ammortizzazione del debito pubblico, in conseguenza tutta la spesa ascendeva ad once 1,544,130. Che l'entrata non essendo stata presunta oltre ad once 1,082,702, a supplire il mancamento di once 461,428 per compiere l'intera spesa in once 1,544,130 vi si sarebbe provveduto nel modo seguente:

1.° Riscuotersi la somma di once 46,336 resto dell'ultimo terzo dell'imposta fondiaria: 2.° Riscuotersi altresì una sopra tassa del cinque per cento sulla fondiaria che avrebbe dato approssimativamente il prodotto di 199,436 once. 3.° Imporsi altri tarì due e grana otto a salma sopra la consumazione de' grani orzi e sagina, della quale calcolato il prodotto per soli sette mesi, perocchè non prima di febbraro 1817 si poteva mandare ad esecuzione; avrebbe somministrato altre once 54,486 comprendendovi anche la rata della città di Palermo. 4.° Altra sovraimposta levarsi di un oncia a testa sugli animali da carrozze e carri in tutti i comuni e sugli animali da sella solamente in Palermo, Messina e Catania, donde speravansi once 8000. 5.° Similmente si stimava ottenere da altra tassa su' cavalli, bovi, pecore del resto dello intero regno la somma di 42,000 once. 6.° Da ultimo imponevasi il balzello di grana tre a rotolo sopra la carne di qualunque specie (esclusi i volatili da caccia e i polli) e sopra il pesce fresco e salato in umido e secco, donde si valutava ottenere once 110,970 ponendosi ad esecuzione il detto balzello per sette mesi da quello di febbraro a tutto agosto 1817.

Per effetto di tali disposizioni si formò lo stato discusso di Sicilia pel tempo da settembre 1816, ad agosto 1817 nel seguente modo.

Spesa

1.° Assegnamento alla Real Corte once 209,000.
2.° Assegnamento al corpo politico once 59,000.
3.° Alla giustizia once 99,325. In tal partita si seguitarono a comprendere once 36,000 pei condannati al presidio, alla relegazione e pei carcerati, ed once 35,696 per le ventitrè compagnie d'armi.
4.° Alla guerra e marina per tutti gli oggetti once 700000.
5.° Per l'amministrazione economica once 317,758 delle quali once 167,396 pel debito perpetuo, once 13,815 pel debito temporaneo, once 800 per limosine alla Pantellaria, once 9000 per le strade consolari e pei ponti, once 14315 per spese diverse, once 12430 per spese straordinarie ed imprevedute, once 7000 ai proprietarî degli ufici comprati ed aboliti; once 93000 da ultimo agl'impieghi sull'amministrazione della rendita pubblica.

In uno tutta la spesa secondo che esposi era in once 1,394,13, alla quale si aggiungevano le once 150,000 destinate prima per pagare i debiti scaduti della tesoreria, indi a formare un fondo di ammortizzazione pel debito pubblico, si che la somma totale era di once 1,544,130.

Rendita

	once
Lotto di netto	70000
Posta	6681
Crociata	44415
Mezz'annata	830
Polizze d'armi	1896
Decima sulle predi e su' dritti di patenti	176
Segrezie, e dogane, e collettorie marittime, porto franco di Messina, ed un per cento e dritto di *scascio* sui zuccheri in Messina	166215
Tratta su frumenti biade e sete	4163
Caricatoi e portolanie	4053
Dignità ecclesiastiche e parlamentarie	1500
Fondiaria al sette e mezzo per cento	299153

Fondiaria addizionale sugli osteri che aveano *incolato* nel regno a ragione del trenta per cento escluse le rate dei napoletani che dopo la dichiarazione della unità del regno non doveansi più comprendere tra gli esteri	12000
Dazio di consumazione su frumenti orzi e sagine in ragione di tarì undeci e grana 4 a salma secondo le istruzioni di Piazza ò secondo le proprie costumanze	385887
Detto sul consumo del Comune di Palermo.	50000
Proventi diversi incluso il surrogato al tabacco sulle isole adiacenti	4157
Venticinque per cento sulle pensioni.	6394
Venticinque per cento del così detto Monte delle vedove militari	382
Contribuzioni sulla manimorte per l'orfanotrofio militare	3800
Tassa d'un oncia sugli animali da carrozze e carri di affitto per tutto il regno, e sugli animali da sella solo in Palermo, Messina e Catania	8000
Titoli ed onorificenze	3000
Tassa sui negozianti sborsanti e cambisti esclusi i negozianti esteri di Messina	10000
Rendita aggiunta come sopra ho indicato.	
Resto ad esigere della fondiaria	46536
Sopratassa del cinque per cento sulla fondiaria. . . .	199436
Sopratassa d'altri tarì due e grana 8 a salma sulla macinatura.	48336
Aggiunta di tale sopratassa a carico del Comune di Palermo	6250
Tasse sugli animali nel modo che ho di sopra notato . .	50000
Imposta sulla carne e sul pesce.	1109700
In uno tutta l'entrata ammontava come s'è detto ad once	1,544,130

somma che presumevasi uguale alla spesa.

Con decreto del 2 marzo 1818 venne dichiarato che essendosi liquidati i debiti dell'erario siciliano (debiti quasi tutti per salarî scaduti e somministrazioni fatte a rami di guerra e marina) ascendenti ad once 1,408,253 tarì 2 e grana 15 a tutto agosto 1816 se n'eran pagate once 185,303 tarì 4 e grana 6 dal fondo delle once 150,000 stabilite come sopra ho detto, per ammortizzazione, restava tuttavia a pagarsi la somma di once 1,222,949 tarì 28 e grana 9, la qual somma si determinò pagarsi in anni nove stabilendo all'uopo le opportune norme, e quali fossero i creditori da soddisfarsi con preferenza, ed il modo della soddisfazione con viglietti di credito detti di *prima emissione*.

Abolivasi intanto con decreto del 19 novembre 1818 il computo a indizioni adottandosi invece quello della era volgare. Altro stato discusso formavasi nel 1 agosto 1817 che poi prorogavasi a tutto il 1819, del quale come provvisorio era tutto, e le entrate non potevan esservi ben calcolate non è spediente tenerne conto. Non di meno è degno di ricordo che in esso si dispose l'abolizione del pagamento di tutti gli antichi diritti di giustizia, stabilendosi invece il registro degli atti giudiziarî, l'ufficio della conservazione delle ipoteche, i quali proventi furon calcolati per onc 40,000 l' anno ; ma avendo nel primo trimestre data una somma maggiore di quella che erasi presunta, fu statuito con decreto del 5 giugno 1820 che si sarebbe abolito il dazio sulla carne di grana 4 a rotolo. Stabilivasi medesimamente la tassa della carta bollata, la quale ebbe effetto per breve tempo, perocchè per la rivolta del 1820 non continuò.

Fissavasi intanto sullo stato discusso della Tesoreria di Napoli pel medesimo anno 1820 la rata dei pesi comuni che per l'amministrazione dello intero reame contribuiva la Sicilia nella somma di ducati 2,190,000 , oltre di ducati 83,748 e 58 dovuti per pagamento già scaduto pel medesimo obbietto.

Capitolo III.

Condizione della finanza nel 1822 — Prestito contratto colla casa Viollier — Spedienti adottati negli anni seguenti per sopperire al mancamento tra la spesa e l'entrata dello erario — Nuove tariffe daziarie doganali — Riordinamento delle varie branche dell'amministrazione finanziera — Atto sovrano col quale si dettano le norme pel pagamento dei pesi comuni per Napoli e Sicilia — Modo come soddisfare i particolari creditori della Tesoreria di Sicilia — Stato del 1829 — Narrasi delle vicende del pubblico debito di Sicilia dal 1815 al 1840.

I politici sconvolgimenti del 1820 avean cagionato gravissimi danni alla finanza, eravi per un verso mancamento a sopperire alla spesa, e dall'altro crescente rilevante debito verso della Tesoreria di Napoli per somme dovute pei pesi comuni. Laonde a norma dei decreti del 7 gennaro, 25 febbraro e 5 marzo 1822 fu contrattato un prestito colla casa Viollier di 1,000,000 d'once da restituirsi in diciotto anni con interesse a scemare del dieci per cento l'anno, diviso in 3750 obbligazioni ciascuna d'once 400 da estinguersi a sorte. Tali obbligazioni vennero dichiarate esenti da sequestro, onde con agevolezza potessero circolare. Le somme provvenienti da siffatto prestito furono in gran parte versate per una quantità d'once 640,000 alla tesoreria di Napoli pei suoi crediti. Di lievissimo aiuto fu adunque il medesimo all'erario siciliano, il quale veniva a sopportare il grave interesse per anni diciotto al dieci per cento, che quantunque fosse a scemare, pure non avrebbe ammontato a meno di 1,481,400 once, somma dappoi ridotta a 1,384,020, come meglio or ora dirò, che è quella effettivamente pagata.

Adunque non essendo stato sufficiente questo mezzo venne dal Re sanzionato nuovo e provvisorio stato discusso nel 30 maggio 1823, nel quale a render uguale la spesa alla entrata furono adottati due spedienti anche provvisori, l'uno aumentando tarì due siciliani ad oncia sopra certi dazî doganali detti *nuovo imposto* sui generi esteri che immettevansi in Sicilia, l'altro ripristinando la privativa del tabacco. La

quale non avendo sortito effetto fu necessità imporre nel 5 ottobre 1824 a pro della tesoreria il dieci per cento sui pagamenti ch'eran di carico della medesima, peso che con decreto del 14 novembre del seguente anno veniva continuato, e si aggiungneva che in tutte le provvisioni di ufici pubblici non comincerebbe a decorrere il soldo che dopo sei mesi dal giorno dell'esercizio.

In questo mentre adottavansi nel 10 agosto 1824 per la Sicilia le tariffe daziarie doganali e di navigazione già statuite per Napoli nel 15 dicembre del 1823; cessava quindi la detta imposizione di due tarì ad oncia, della quale non è guari ho fatto parola; e la scala franca della dogana di Palermo convertivasi in deposito colle stesse regole stabilite per la gran dogana della città di Napoli. Di là a poco e propriamente nel 30 novembre del medesimo anno sanzionava il Re una tariffa tanto per le regioni di Napoli che per quelle di Sicilia per regolare i dazî sulla immissione ed estrazione delle merci.

Intanto s'andaron riordinando con miglior sistema le varie branche della finanziera amministrazione. Una tesoreria come in Napoli in cui s'adunasse quanto riguarda la spesa e la rendita dell'erario; e venne divisa in uffici *di controloro*, *di tesoriere*, *di scrivano di razione*, *di pagatore*. Una direzione generale de' dazî indiretti ebbe a se la riscossione di tutti i tributi doganali e di navigazione, ed altresì in seguito del dazio sulla macinatura de' grani ed orzi. Altra direzione generale detta *de' rami e dritti diversi* fu incaricata a soprintendere a quanto concerne i balzelli per registro e le tasse giudiziarie, l'azienda degli spogli e l'entrata delle chiese in sede vacante, i dritti per apertura di zolfatare, la crociata, ed altre cose simili. Le poste ed il giuoco del lotto furon pure regolati da due distinte amministrazioni generali. Reso in tal modo più spedito il sistema della riscossion de' tributi ch'era in estremo ritardo, e data ad esso miglior forma e più unità ne seguitò che l'entrata si accrescesse, e quindi cominciò ad esservi un certo equilibrio nella finanza.

Ma grossa era la somma dovuta dalla Tesoreria di Si-

cilia a quella di Napoli per pesi comuni ad amendue le regioni, per liquidar la quale e non dar luogo ad altro accrescimento ed alle quistioni che sempre insorgevano sul più o meno che pagar dovesse la Sicilia, venne sanzionato dopo matura discussione l'atto Sovrano del 31 luglio 1828 nel quale si statuì di *restare diffinitivamente sanzionata* (sono le proprie parole) *la massima già da gran tempo stabilita ed uniforme in tutti gli stati Europei che si compongono di uno o più regni riuniti, ma con separata amministrazione, quella cioè che la Tesoreria di Sicilia concorrer dovesse colla Tesoreria di Napoli al soddisfacimento de' pesi comuni all' una e all' altra parte del regno nessuno eccettuato.* Che fossero pesi comuni i seguenti — Casa Reale — Consiglio di Stato — Ministri e Ministeri di Stato compreso il Governo e Ministero di Sicilia, e certi temporanei assegnamenti che vennero indicati — Spese per gli affari esteri — Rami di guerra e marina compresi i servi di pena e le compagnie d'armi — Regali alle potenze barbaresche — Pensioni militari inscritte sul gran libro del debito pubblico — Sussidî a militari esclusi dall' esercito e della marina. Che del pari restava sanzionata la proporzione altra volta stabilita de' pesi e degli onori fra le due parti de' reali dominî, cioè che la Sicilia nella concorrenza con Napoli esser dovesse considerata pel terzo in quanto agli onori e pel quarto in quanto ai pesi; avuto riguardo a questi ultimi non già all'estensione territoriale ed alla popolazione, ma bensì alle particolari condizioni fisiche e politiche della Sicilia. Che la stessa proporzione del quarto in riguardo ai pesi restava stabilita per le deduzioni che dai pesi stessi potevan derivare. Che per eseguire siffatti ordinamenti s' adottava la regola che nel calcolar le quote de' pesi comuni per l' anno pel quale formavasi lo stato discusso della tesoreria di Sicilia, si prendessero per base le quote fissate per lo esercizio precedente, e si pagassero *in conto* salva la liquidazione alla fine dell'amministrazione corrente per la reciproca rifazione in più o meno fra le due tesorerie da valere per l'anno seguente. Che rimaneva accordata alla tesoreria di Sicilia diritto retroattivo pei conti

sul più o meno dei pesi comuni e delle deduzioni su d'essi del 25 maggio 1815 a tutto aprile 1820, e del 16 luglio 1822 a tutto dicembre 1827 escluso il tempo intermedio del primo maggio 1820 al 15 luglio 1822 per lo quale ogni ragion di credito fra le due tesorerie era rimasta transatta per ducati 600,000. A tale quantità essendosi contrapposte delle somme di credito della tesoreria di Sicilia ed altre deduzioni in beneficio di questa venne definitivamente fermato il suo debito per once 508,600 da soddisfarsi nel corso d'anni undeci a contare dal 1829 al 1839 in ragione di once 46,236 l'anno (23), alle quali si aggiungnerebbero all'altra somma di annue once 112,000 fissato per estinguere le rate del debito del milione di once contratto nel 1822, di cui sopra ho detto. E come il rimborso di tal prestito era a rate disuguali, così fu statuito eseguirsi in quote uguali anno per anno insino alla sua totale soddisfazione. Con questo mezzo si risparmiò sugl'interessi una somma di onze 97,380 che altrimenti si sarebbe pagata.

Medesimamente si diedero provvedimenti con altro decreto in data dello stesso giorno 31 luglio 1838 per soddisfarsi i particolari creditori della tesoreria di Sicilia. Dissi ch'era stato determinato il modo come soddisfarsi con viglietti detti di *prima emissione* fra anni nove i debiti scaduti dell'erario a tutto agosto 1816 nella somma d'once 1,222949. Esssendosi cumulati altri debiti di simil fatta da settembre 1816 a dicembre 1824 venne disposto rilasciarsi per la loro soddisfazione viglietti di *seconda emis.ione.*

Cumularonsi in seguito altri debiti della stessa natura da gennaro 1825 a tutto il 1827, e non si trovò migliore spediente d'ordinare che si andassero pagando colla esazione de' crediti scaduti. Amendue siffatti spedienti erano inefficaci onde liquidata la massa intera del debito del 1816 al 1827 si dispose che una parte di essa in once 718,244 fosse ridotta in capitale con rendita al quattro per cento; che l'altra parte si estinguesse, in ispecialtà le piccole partite con residuo di esazione non fatta dal 1826 e 1827. Fu egualmente disposto che la rendita in once 25,138 sul capi-

tale delle dette once 718,244 da gennaro 1829 si sarebbe consolidata tra i pesi dello Stato in aumento del debito perpetuo. Restavan intanto a pagarsi tuttavia once 229,000 de' viglietti di *prima emissione* de' quali ragionammo, e fu ingiunto soddisfarsi in sei anni colle somme provvenienti da residui a riscuotersi insino al 1825. Dimostrava questi fatti una finanza che non erasi ancora costituita dopo l'elasso di ben diciotto anni quanti n'erano decorsi dal 1810, allorchè ebbe luogo in essa il memorabile cangiamento del quale ho a lungo favellato. E stava la finanza tuttavia tra i due pericolosi estremi, entrata ancora mal ferma ed incerta in parte nella riscossione, spesa soggetta ad eventi. Nondimeno venne determinato lo Stato Discusso della General Tesoreria nella somma di once 1,955,655 e tarì 10 per la spesa intera pari alla uguale somma per la entrata. Nella entrata però vennero calcolate once 95,326 che si speravano riscuotere per mezzo della così detta *amministrazione dello stralcio* a tutto il 1825, più once 80,000 che s'estimò potersi ritrarre dalla privativa del tabacco che per effetto del decreto di luglio 1828 erasi composto di mandarsi ad effetto, il che per altro non avendo avuto luogo neppur questa volta, dovette altrimenti sopperirsi a tal mancamento. Degli altri rami d' entrata merita considerazione che fu calcolato il tributo fondiario per 482,007 once, il dazio sulla macinatura de' grani per 525,000, i dazî doganali, dritti di navigazione ed altri provventi loro annessi come i caricatoi i così detti diritti di *bollette* per le camere consultive di commercio, il bollo sulle carte da gioco per once 292,033, i dritti di registro e d'ipoteche per once 600,000 nette dell'indennità dovute ai ricevitori d'esse e delle spese che l'erario anticipa pe' giudizî criminali, il dazio di grana quattro a rotolo sulla consumazione della carne per once 80,000, il balzello della crociata netto per once 20,000, la lotteria ordinaria e straordinaria di lordo dedotte le sole vincite ed i viglietti annullati per once 147,000 e da ultimo il prodotto delle poste di lordo per once 18,000. Parimenti nella spesa merita attenzione che il debito detto temporaneo venne determinato per on-

ce 19,904, sotto il qual nome si comprese lo stato delle pensioni di grazia, i sussudi e gli assegnamenti vitalizi. Di vantaggio venne notato il debito perpetuo già fissato in once 166,522 e le nuove rendite da costituirsi in once 28,729 in favore de' particolari creditori della tesoreria per la conversione del debito della medesima in capitale come non è guari dissi. Ma perchè meglio si comprendesse del pubblico debito della Sicilia uopo è trattarne in questo luogo con più distinzione.

Dissi della solenne ricognizione fatta del debito nazionale perpetuo nel 1815 verso i varî creditori dello stato in annue once 167,397 tarì 10 e grana 9, e più del debito temporaneo fissato in once 11,746 tarì 4 e grana 7. E dissi ancora come nel medesimo anno in compenso degli uffici aboliti nel 1812 si statuì una somma di 5,000 once l'anno per distribuirsi a quella tra' proprietarî di essi che a quel tempo aveano fatto richiamo per esser compensati. Ho pur narrato delle varie somme delle quali per diversi pagamenti non fatti in diversi tempi il governo si dichiarasse debitore, ed il modo di soddisfarle e come tali si fossero ridotte in capitale nel 1828 produttivo d' interessi, e da ultimo come si fosse provveduto per la soddisfazione del debito dello erario di Sicilia verso quello di Napoli per danaro non soddisfatto di pesi comuni. Tutti dunque erano stati modi e spedienti provvisorî che dal disfacimento dell'antica finanza nel 1812 avea il governo adottati a riguardo del debito pubblico, e tranne il prestito d'un milione d'once contratto come dissi nel 1822, a rimborso successivo, il debito dello stato non era nè chiarito, nè liquidato, nè alcun provvedimento diffinitivo per esso davasi. Eransi non pertanto con rescritto Sovrano del 10 marzo 1819 emanate delle norme per liquidare i compensi dovuti a' proprietarî degli ufficî aboliti, ed a quelli che pe' nuovi ordini di pubblica amministrazione andavansi ad abolire. Darsi tali compensi prescriveasi, dopochè dal possessore si fosse presentato entro il termine di mesi due dalla data dell'abolizione dell'officio il titolo per esser disaminato e riconosciuto legittimo dalla gran Corte de' Conti,

quando per legge il compenso fosse dovuto. Sarebbero i compensi proporzionati agli averi annessi agli ufficî. Se gli averi consistessero in soldi fissi non esservi bisogno di liquidazione, ma se fossero in proventi ossieno lucri si farebbo un coacervamento del loro prodotto pei due decennî precedenti al 1812 prendendosi poscia la quantità media. Da sì fatto coacervamento si dovrebbero torre i lucri abusivi e contrarî a' regolamenti approvati dal Re, indi liquidati in tal modo i proventi se ne dedurrebbe una terza parte per le spese d'amministrazione, di responsabilità ed opera personale. L'assegnamento in favore de' possessori degli aboliti ufficî sarebbe temporaneo per una o più vite o perpetuo secondo i casi previsti nelle istruzioni all'uopo date. Così procedettero le cose insino al 1825 nel quale tempo cominciò a vedersi l'utilità della institnzione d'un gran libro del debito pubblico; e però il Luogotenente Marchese Ugo delle Favare nel 18 febbraro di quell'anno nominò una commessione a fine di prendere in disamina i regolamenti che avevano avuto luogo in Napoli per uno stabilimento di tal fatta, ed il modo come operarsene l'applicazione in Sicilia. La commessione per eseguire l'incarico distinse il debito pubblico di Sicilia in perpetuo e temporaneo e propose nel 15 luglio di quel medesimo anno. 1° Non esser necessaria all'istituzione del gran libro la liquidazione preliminare de' titoli de' creditori dello stato. 2° Fosse qualunque l'origine dei crediti e titoli esser conveniente ridnrre i capitali all'unica ragione del cinque per cento. 3° Le rendite da iscriversi nel gran libro depurar si dovessero da' pesi che le gravassero. 4° Che a fine di rendere circolabili tali rendite fosse d'uopo di sciogllerle dai vincoli d'ipoteche alle quali soggiacciono. Una commessione potrebbe essere incaricata con ispeciale regolamento ad effettuare nel corso di sei mesi lo scioglimento di tali ipoteche. 5° Da ultimo che la direzione del gran libro di Sicilia s'ordinasse come quella di Napoli. Medesimamente la commessione trattò dello stabilimento della cassa d'ammortizzazione, ma ne ebbe idee vaghe. Disse dover esser tale da bastare al pagamento delle rendite consolidate,

delle pensioni, e di tutt'altro debito temporaneo con una somma da destinarsi per fondo ad ammortizzare ragguagliato all'un per cento sul capitale del debito perpetuo, da prelevarsi dal tributo fondiario. Il Luogotenente opinò mandarsi ad effetto la istituzione del gran libro quando sopra solida base si sarebbe fissato lo stato discusso della tesoreria. Disaminato il proponimento nella Consulta di Stato furon d'accordo i pareri nella utilità dell'istituzione, ma discordi pel modo della liquidazione e per la iscrizione dei debiti, come altresì pei fondi a soddisfarli. Il Re intanto essendosi fermato alle osservazioni a riguardo de' vincoli, condomini e delle ipoteche che gravavano sulla rendita dei creditori dello Stato, ordinò con rescritto del 3 maggio 1828 *che precedesse*, sono queste le proprie parole, *lo esame dell'assegnazione di fondo di dritti speciali de' creditori dipendenti da contratti originarî, dei modi di purgarli de' dominî e delle affezioni ipotecarie anteriori alla pubblicazione del codice, di dichiarazioni, d'immobilizzazione d'una parte di esse, perchè forse appartenenti a manimorte ed ai corpi morali ed in generale di tutte le coincidenze di peculiari circostanze che potrebbero la massima distruggere.*

Per eseguire tal disposizione fu nominata nuova commessione, la quale in marzo 1830 con apposita relazione rilevò che tutto il debito perpetuo dell'erario di Sicilia compresi gli arretrati da consolidarsi in esecuzione del decreto del 31 luglio 1828, e le rendite da costituirsi in compenso degli uffici dei diritti aboliti ammontava ad once 208,510 annue che depurate d'ogni ritenuta esclusa la tassa addizionale dell'uno e mezzo per cento del prestito per le strade si riducevano ad once 180,153 delle quali once 60,644 dovute a particolari creditori, ed once 119,509 a manimorte e corpi morali. Essendo di sole once 60.644 la rendita soggetta ad esser soddisfatta perchè l'altra uscendo dalla circolazione si avrebbe dovuto dichiarare immobile, la commissione proponeva un fondo di ammortizzazione corrispondente all'un per cento del debito sicchè questo si sarebbe estinto in ventiquattro anni, sette mesi e ventritrè giorni. Per siffatto fondo necessitavano annue

once 12,129, alle quali sarebbe stato mestieri aggiugnere altre once 12,384, per la istituzione e per lo mantenimento non meno del gran libro che della cassa d'ammortizzazione. Ma per ottenere cotale somma s'avrebbero potuto far dell' economie in ispecialtà delle once 7,326 che si pagano agl' impiegati presso la così detta *commessione dello stralcio*, l'ufficio della quale avrebbe potuto unirsi alla indicata cassa.

A riguardo della liquidazione del pubblico debito la commessione opinò di non farsene alcuna. Ecco le ragioni che in proposito adduceva «Abbenchè non sappia la commes-
» sione dissimulare che la liquidazione del debito pubblico
» potrebbe tornar giovevole allo erario che per avventura ne
» trarrebbe una diminuzione del debito per alcune partite
» forse non legittimamente in tutto o in parte già ammesse,
» pure se far s'intendesse una liquidazione completa risalen-
» do a titoli originari e scendendo per una successione di
» legittimi documenti sino al possesso attuale, con imporre
» obbligo a' creditori di esibir questi e quelli a pena di
» decadimento da' loro dritti, non saprebbe la Commes-
» sione avvisarne il progetto. Dapprima perchè essa re-
» puta che sia male precludere ad un sistema di pubblico
» credito lo istituire una liquidazione di quel genere, la
» quale potendo accrescere un soverchio studio d'elude-
» re il debito, e mettendo i creditori nello imbarazzo so-
» vente dispendioso e talvolta anche inutile di cercare i
» titoli primordiali della rendita, non sarebbe atta ad ispi-
» rare molta confidenza. Dappoi perchè riconosciuto so-
» lennemente il debito pubblico dal parlamento del 1815,
» e dovendo presumersi che le traslazioni indi seguite siensi
» debitamente verificate sino all'intestazione agli attuali pos-
» sessori, non sarebbe necessario nè conveniente l'obbli-
» gare i creditori all'esibizion dei titoli loro primitivi che
» deggiono supporsi registrati nella contabilità, e negli ar-
» chivi dello stato. D'altronde potendo il continuato pos-
» sesso equivalere a titolo, non sarebbe a diritto unifor-
» me lo astringere colui che legittimamente possede ». Ma se la commessione escludeva il progetto d'una formale li-

quidazione richiedeva d'altra parte essere di necessità lo assicurarsi della legittimità e della quantità del debito. Da ultimo varî spedienti propose eziandio per ottenersi lo scioglimento de' condominî e delle ipoteche sulle rendite. Scorsero intanto altri anni quattro senza che nulla s'effettuasse, nè prima del 7 e 12 gennaro e 24 marzo 1834 vennero emanati sovrani provvedimenti in proposito dei quali fu disposto. Instituirsi un gran libro del debito pubblico per iscrivervi le seguenti annue rendite. 1.° Gl'interessi annuali del debito perpetuo verso i corpi morali da notarsi con dichiarazione di restare immobili nel nuovo gran libro dopo la verificazione che se ne farebbe, calcolandosi intanto per una somma d'annue once 104,876. 2.° L'annuo interesse del debito perpetuo verso i particolari da iscriversi dopo la verificazione e restar commerciabile, notandosi intanto per la somma di 35,034 once. 3° L'annua somma per fondo d'ammortizzazione, ossia per ricompra delle indicate rendite commerciabili in ragione del quinto di esse ossieno once 7000 l'anno. 4.° La quantità della rendita al due per cento delle somme scadute del debito perpetuo verso i detti corpi morali da iscriversi nel medesimo gran libro con dichiarazione di restar immobile dopo il verificamento e la liqnidazione notandosi intanto per la somma d'once 4,390.

Oltre a ciò fu ordinato che nello stato discusso della real tesoreria fosse addetta una somma di once 360,000 coll'indicazione *fondo di cassa* per pagare annualmente non meno le somme specificate pel pubblico debito che per soddisfare eziandio la scadenza annuale di once 158,700 pel residuo del debito del milione d'once sino al 1838, e poi da tale anno sino al 1844 pel debito verso la tesoreria di Napoli. Tanto le once 50,000 che restavano sulla detta somma di once 360,000 per *fondo di cassa* che ogni altra somma disponibile che si sarebbe ottenuta per effetto del tempo necessario per verificare o liqnidare i debiti pria d'iscriverli nel gran libro, come altresì per effetto della riduzione o esclusione che di talune partite avrebbe potuto avvenire, si disse esser destinate a soddisfare a preferenza

in due anni i possessori di viglietti così detti di *prima emissione* esclusi quelli che appartenessero alla tesoreria di Napoli, ed in seguito collo stesso fondo s'andassero a rate uguali pagando contemporaneamente il credito della tesoreria di Napoli, e gli altri creditori verso la tesoreria di Sicilia. Venne istituita apposita commessione per disaminare e verificare i titoli *originari ed originali*, son le precise parole, del debito perpetuo e degli altri debiti della tesoreria di Sicilia, escluso quello del milione d'once, e per liquidare le somme scadute a tutto il 1833. L'originale biglietto di credito di *prima emissione* si disse che varrebbe per titolo originario a chi ne fosse possessore. Un regolamento fu sanzionato per norma della commessione nello adempiere l'incarico. Un termine prima di sei mesi, che poi si prorogò a tutto dicembre 1834 e poi per altri mesi due, venne assegnato per presentare i titoli.

Sursero dubbî sull'intelligenza delle norme date, e vennero chiariti con rescritto del 17 luglio 1834, in ispecialtà fu dichiarato che l'originale biglietto di credito di *prima emissione* giustificasse soltanto la qualità del credito senza ulteriore bisogno di liquidazione, ma che non dispensasse dalla verificazione del titolo originario ed originale. Inoltre, che dopo il giudizio della commessione di verificamento e liquidazione potesse iscriversi la rendita nel gran libro rimanendo però immobile finchè non fosse dichiarata libera da ipoteche. All'uopo il possessore della medesima che volesse renderla commerciabile dovrebbe agire ne' modi legali contro i creditori per cancellar le ipoteche. Che pei *crediti quantitativi* infra le once dieci non altro verificamento si dovesse richiedere che quello da farsi negli ufficî della tesoreria. Finalmente con altro rescritto di settembre del medesimo anno venne dichiarato che l'obbligo imposto a' creditori dello stato di presentare i titoli originarî ed originali de' loro crediti non li privava d'allegare per titolo la prescrizione, salva l'applicazione da farsi dalla commessione all'uopo destinata delle disposizioni di legge al fatto.

Non è guari il Re con rescritto del 23 novembre 1840

determinava doversi pagare il debito pubblico di Sicilia estraendo i numeri delle partite a sorte, e serbando il seguente ordine, 1° particolari creditori, 2° uffici aboliti, 3° tesoreria di Napoli, 4° diversi particolari per l' altra parte del debito perpetuo, 5° corpi morali. Impiegarsi all' uopo non meno il fondo portato nello stato discusso per estinzione de' debiti, che ogni altra somma disponibile (24). Siffatta determinazione ha avuto effetto; perocchè nel 5 marzo 1841 si è avverata la prima estrazione.

Capitolo IV.

S'espone lo stato della entrata e della spesa della finanza nel 1838 — Cangiamenti avvenuti in essa al finir di tale anno — Tributo fondiario, sue vicende speciali del 1810 in poi; riforme fattevi nel 1838 — Dazio sulla macinatura de' grani, suoi inconvenienti, gravezze e danno. Nel medesimo anno 1838 viene di esso abolita la parte detta *consumo rurale* e diminuita la sua ragione, ed al mancamento che ne verrebbe alla finanza si sopperisce coi ducati quattrocentomila provenienti dal contratto degli zolfi — Dogane — Amministrazione particolare de' comuni per la rendita e la spesa. Disordine del loro patrimonio — Fondi propri delle provincie — Si discorre della condizione delle opere pubbliche di Sicilia dal 1810 insino al 1841.

Perchè si conoscesse dell'attuale condizione dell'erario di Sicilia uopo è dire dello stato discusso fatto nel 1838 secondo il quale la rendita fu portata per once 1,958,164 tarì 8 e grano 1, e la spesa per somma uguale. Diamo le diverse particolarità di esso prima per la rendita e poi per la spesa.

Rendita

	once	tarì	gr.
1. Tassa fondiaria in ragione del tredici e mezzo per cento (25)	465000	»	»
Branche dipendenti dall'amministrazione de' dazi indiretti.			
2. Tassa sulla macinatura de' grani per la parte civica e rurale in ragione di tarì tredici e grana 12 la salma (26)	577903	»	»
3. Dogane e dritti di navigazione	393205	17	»
4. Altri proventi annessi alla stessa azienda dei dazi indiretti (27)	4733	»	»
Branche dipendenti dall'amministrazione dei Rami e dritti diversi			
5. Tassa su' negozianti, esclusi i negozianti esteri in Messina	11800	»	»
6. Diritti di registro e d'ipoteche e ricuperamento di spese di giustizia	97229	»	»
7. Imposta del cinque, e poi del venticinque per cento sulle pensioni	4551	»	»

8. Dazio di grana quattro a rotolo sulla consumazione della carne ne' comuni capo-luoghi di provincie.	33411	»	»
9. Protomedicato generale.	1349	»	»
10. Crociata per l'avanzo che si versa nella Tesoreria.	17761	»	»
11. Diritti pei lavori d'oro e di argento negli ufifci di guarentigia in Palermo, Messina e Catania.	770	»	»
12. Diritti di cancelleria pel regio exequatur e per le cedole ecclesiastiche	1076	»	»
13. Canone sulle saline di Trapani date in enfiteusi alla Direzione generale de' dazî indiretti in Napoli	676	6	»
14. Real fondo de' lucri dedotte le bettole esistenti nei forti, nelle caserme, e nei quartieri militari	556	»	»
15. Proventi di *stato certo* che prima facean parte delle antiche rendite di *segrezie*	7426	4	11
16. Proventi di *stato incerto* che prima facevan parte delle suddette rendite di segrezie (28). . . .	1652	»	»

Rami dipendenti da particolari amministrazioni

17. Lotteria ordinaria e straordinaria di lordo dedotte le sole *vincite* de' viglietti annullati (29). . .	126635	»	»
18. Prodotto lordo dell'amministrazione delle poste (30).	19506	»	»
19. Permessi da caccia e d'armi	5000	»	»
20. Ritenzione del due e mezzo per cento sui soldi per servire di pensioni di riposo.	7000	»	»
21. Ritenzione del 10 per cento sui soldi a beneficio della Tesoreria	41800	»	»
22. Ritenute de' primi sei mesi di soldo	4000	»	»
23. Per taluni rimborsi della Soprintendenza delle strade	2248	»	»
24. Introiti estraordinarî per *significatorie* contro i contabili, interessi che si pagano dai debitori ed altro	1100	»	»
25. Rata in conto delle ritenzioni fiscali alle quali ha dritto la Tesoreria di Sicilia pei pagamenti per esiti di peso comune alla Tesoreria di Napoli . .	34559	»	»
26. Introito del fondo comune provinciale (31). .	37226	»	»
27. Crediti antiquati sino al 1825.	16000	»	»
28. Somme da esigersi per residui degli *esercizî* dal 1826 al 1836	50000	»	»
29. Seconda ritenzione del 10 per 100 sopra la spesa detta *materiale*.	2000	»	»

Rileva da ciò che la effettiva rendita della finanza siciliana secondo lo indicato stato era di once 1,725,000, a un bel circa, uguali a ducati 5,175,000, perocchè dalla somma che si presunse ascendere ad once 1,958,164 debbonsi dedurre non meno once 37,226 del fondo comune delle provincie, del quale la Tesoreria non è per così dire che una specie di depositaria. Ma altresì altre somme di ben 195,200 once per crediti antiquati e per varî rimborsi e ritenzioni sopra somme che si pagano, le quali ritenzioni per servire all'ordine d'una esatta contabilità pur si notano nella entrata.

Quanto alle spese della medesima finanza furono notate le seguenti nel medesimo stato del 1838.

Spese ordinarie

1. Rata per le spese comuni fra le due Tesorerie di Napoli e di Sicilia	978286	»	»

Pesi proprî della finanza di Sicilia

2. Per la consulta di Sicilia	9134	»	»
3. Debito temporaneo per pensioni di grazia, sussidî ed assegnamenti vitalizî.	14054	»	»
4. A' proprietarî degli uffici aboliti in conto delle rendite non ancora liquidate.	10000	»	»
5. Quote destinate pel pagamento del debito perpetuo e del suo corrispondente fondo d'ammortizzazione come sopra s'è indicato (32).	149848	»	»
6. Quota destinata per la estinzione dei debiti scaduti della Tesoreria di Sicilia comprendendovi anche le quote che in ogni anno si pagavano in estinzione del debito del milione d'once (33)	216165	26	8
7. Per l'amministrazione de' dazî indiretti e sue dipendenze soldi e spese.	51348	17	12
8. Per l'amministrazione generale de' rami e dritti diversi e sue dipendenze soldi e spese	59960	28	18
9. Per l'amministrazione generale di strade e foreste soldi e spese.	5997	»	»
10. Per l'amministrazione generale delle poste .	23828	»	»
11. Per le Ricevitorie generali indennità e spese .	27584	»	»
12. Per la Real Tesoreria.	29269	4	»
13. Per la gran Corte de' Conti.	14170	20	»

14. Per la magistratura e sue dipendenzo . . .	95411	5	6
15. Mantenimento de' carcerati *relegati e reclusi* per quello che è a carico del Tesoro mentre il resto grava le provincie ed i comuni	48862	14	»
16. Per la polizia.	20229	13	»
17. Ruolo provvisorio	5332	21	»
18. Assegnamento per le strade consolari e pei ponti per quanto solamente è carico della Tesoreria , mentre per tutto il resto ne tratteremo tra poco separatamente	9000	»	»
19. Per fabbriche dei luoghi di regio conto. . .	2000	»	»
20. Per l'archivio generale	1248	»	»
21. Per l'amministrazion de' porti.	6437	9	»
22. Per la direziono de' pubblici spettacoli . . .	388	»	»
23. Per fondo di dote de' teatri (34)	800	»	»
24. Per la Conservatoria del registro	330	»	»
25. Per la Commessione Consultiva.	508	»	»
26. Pel mantenimento de' così detti militi e rondieri	3266	»	»
27. Per pensioni di riposo	13959	»	»
28. Per l'amministrazione del lotto	57420	»	»
29. Per la commessione di pubblica istruziono rata a carico della Tesoreria , mentre per dippiù e in generale l'istruzione pubblica ha fondi proprî.	850	»	»
30. Per sovvenzioni premî incoraggiamenti per obbietti di pubblica istruzione in pro di persone benemerite alle scienze ed alle lettere	1400	»	»
31. Istituto d'Incoraggiamento per la rata della tesoreria, mentre pel resto ha particolare assegnamento	166	20	»
32. Per la statistica per la rata a carico della tesoreria avendo pel dippiù fondi proprî.	408	»	»
33. Pel mantenimento di certi poveri rinchiusi nell'albergo de' poveri, e nell'ospizio di beneficenza di Palermo spesati dalla tesoreria.	936	10	»
34. Per le camere consultive di commercio di Palermo e di Messina	474	10	»
35. Per le camere notarili.	2668	»	»
36. Per spese diverse.	4000	»	»
37. Per spese imprevedute	15000	»	»
38. Per debiti scaduti d' *esercizî chiusi* dal 1831 al 1836.	15000	»	»
39. Per l'amministrazione de' crediti antiquati sino al 1825.	4263	»	»
40. Per la costruzione del nuovo carcere di Palermo.	9274	»	»

41. Per soldi agl' Intendenti a' sottintendenti ai consigli d' Intendenza per indennità a' medesimi per la Soprintendenza di salute pubblica, e per altri esiti di seconda classe, che prima gravavano il fondo comune delle provincie 50349 4 19

In uno onze 1958164 » 1
Pari a ducati 5874452 80 $^1/_2$

Varî cangiamenti avvennero intanto al finir dell'anno 1838 nella finanza, allorquando il Re dimorò in Sicilia, de' quali è uopo dire distintamente. Comincio dal tributo fondiario. Narrai che nel 1810, il che propriamente nel 28 settembre, furon date varie disposizioni per la formazione di nuovo catasto di beni soggetti a tale balzello; ora la novità dell'intrapresa per un verso e il mancamento d'opportuni elementi e di appositi ufficiali all'uopo costituiti, la cattiva scelta de' mezzi da un altro verso, e talvolta la lentezza o la precipitanza nella esecuzione furono causa d'inconvenienti moltissimi che impedirono la formazione del catasto e gravarono oltre misura talune proprietà mentre altre all'opposto nulla ebbero a soffcrire. Tra gli altri inconvenienti eravi quello del sistema de' rivelamenti per la conoscenza e rendita delle proprietà che solo l'urgenza del momento avea fatto adottare, i quali dipendendo dalla confessione degli stessi proprietarî, comunque in certi casi soggetta a verificazione, non sempre corrisposero al vero. Quindi seguitarono molte occultazioni di fondi e rendite rivelate in meno, e quindi aperta ingiustizia ed ineguaglianza di sorte tra' proprietarî di buona e di cattiva fede. Nè minor disordine fu quello della ineguale misura con cui nel determinar la rendita furon trattati alcuni possessori riguardo a taluni altri per effetto del periodo a cui dovea tale rendita riferirsi, perocchè essendosi prescritto che per base di valutazione della rendita soggetta ad imposta dovessero servire le pensioni degli affitti correnti nella tredicesima indizione 1809 e 1810, ed in loro mancanza quelli degli anni anteriori più prossimi, e nel difetto assoluto d'affitti il coacervamento decennale dal 1800 al 1810 del frutto in economia, naturalmente

avvenne che coloro i fondi dei quali si trovarono affittati nella tredicesima indizione, quando cioè il prezzo de' fondi era rialzato, restarono più aggravati di quelli che presentando de'. contratti anteriori, ovvero non presentandone alcuno si giovaron del coacervamento decennale dal 1800 al 1810 nel di cui periodo la rendita dei primi anni era stata in ribasso. A riparare a tanti disordini fu promulgato il decreto del dì 8 agosto 1833 una cogli altri che gli fan seguito, e colle analoghe istruzioni. Sotto nome di *rettificamento* vennero date le norme per formare in realtà il catasto. Si stabiliron appositi uffiziali, venne determinato qual fosse la rendita netta de' fondi soggetta a tributo, il modo di calcolarla, quali proprietà esenti fossero dal balzello. Pei fondi urbani fu corretto l'errore di calcolare il decennio degli affitti, base della rendita soggetta ad imposta del 1800 al 1810, ed invece s'adattò quello da settembre 1820 ad agosto 1830. Ma queste disposizioni neppur furono sufficienti a menare innanti l'opera del catasto, ed in cinque anni pochi rettificamenti si fecero, esperimentossi lentezza nelle operazioni ed intralciamenti non solo per ostacoli delle persone, che per difetti e complicazioni delle norme; sussisteva e facevasi sempre più grave l' errore di calcolare tuttavia le rendite de' fondi rustici sulla base del decennio dal 1800 al 1810. La quale base fittizia ed immaginaria era in gran parte, avgnacchè in siffatto periodo di tempo intravvennero di tali accidenti in Sicilia, che a notabil cangiamento andò incontro la sua economica condizione, onde i prezzi delle cose tutte aumentarono; e furono in ispecialità gl'indicati accidenti la permanenza della Corte e degli spatriati napoletani, gli eserciti accresciuti, lo stato di guerra, la permanenza delle flotte e degli eserciti britannici, la chiusura del commercio con quasi tutto il continente, e l' essere addivenuta la Sicilia emporeo e centro di gran parte del commercio inglese. Or tale condizione cessata nel 1815 erano le cose ritornate al pristino stato. In vista di queste considerazioni il Re nel 17 dicembre 1838 ingiunse che la valutazione de' fondi non solo urbani ma altresì rustici, come

ancora di qualnnque altro obbietto da gravarsi d'imposta fondiaria avrebbe per base le contrattazioni contenute in atti autentici ch'ebbero luogo per siffatte proprietà da gennaro 1821 a tutto dicembre 1830. I metodi per istabilire la rendita netta soggetta ad imposta; e per compiere il catasto furono stabiliti in novelle istruzioni che vennero rese di ragion pubblica. Niuna novità è stata fatta a riguardo della quantità del tributo che continua ad esser fissata in 480,000 once l'anno in ragione del tredeci e mezzo per cento.

A riguardo del dazio sulla macinatura de' grani io già dissi come esso addivenne di natura complessa cioè di balzello indiretto sulla consumazione e di diretto per un verso sui beni fondi, e per altro sulle persone. Narrai eziandio degl'inconvenienti che cagionava, i quali sempre manifesti si mostrarono ai Re Carlo e Ferdinando nel secol passato, ma senza ricevere efficaci correzioni; e come esso da soli tarì 5 e gr. 4 la salma venisse raddoppiato a tarì 10 e gr. 8 nell'anno 1810, e come da ultimo nel 1817 venisse fissato a tarì 13 e grana 12. Val dire che il massimo suo aumento facevasi in soli sette anni dal 1810 al 1817, quando la condizione economica di Sicilia era soggetta per ispeciali accidenti a straordinari elevamenti di prezzi nei frumenti. Ma non appena questi furono equilibrati si fecero più aperte le gravezze, gl'inconvenienti, i disordini e i danni del dazio. Vari rescritti sovrani annunziarono di tratto in tratto sui voti dell'universale doversi fare una riforma in proposito. Intanto la riforma non effettuavasi, ed invece onde non far mancare la riscossione alla finanza davasi il medesimo in *accollo* a' comuni, val dire in una specie di partito forzato sopra uno stato di presuntiva consumazione. Mentre le campagne sempre più si spopolavano per la gravezza di quella parte del balzello che *consumo rurale*, come ho narrato, s'addimanda, mentre l'agricoltura vieppiù digradavasi, da un altro verso i comuni volsero in maggiore rovina, perocchè si trovarono gravati d'immensi debiti verso dell'erario sia per errore di calcolo della presuntiva consumazione, sia per imperizia

o cattiva amministrazione dei decurionati che avean cura di quel balzello. Nel 1832 fu istituita una commessione per proporre gli opportuni spedienti; i lavori della quale eran poi discussi con altri proponimenti dalla Consulta e dal Consiglio dei Ministri, imbarazzi moltissimi si presentavano, estimavasi il dazio in discorso un nodo impossibile a sciogliersi. Affidare ai comuni del tutto la riscossione del dazio dicevasi spogliare la finanza d'una delle sue principali entrate; fare un generale appalto credevasi spediente dannoso che priverebbe la finanza di quel guadagno che avrebbe fatto l'appaltatore; abolire la distinzione di civico e rurale assoggettando tutti ad una generale polizza, tennesi imprudente consiglio che avrebbe isminuito grandemente il prodotto del dazio. Sgomentava poi il pensiere che qualsiasi novità cagionando siffatta diminuzione non si avrebbe avuto modo come sopperirla, e che avendo il dazio in parola percorso quasi tre secoli, ed essendosi immedesimato nella pubblica economia di Sicilia si sarebbe andato incontro a danni maggiori per la sua istantanea abolizione o nel tutto o in parte. Dava intanto, come dissi, tutto il dazio once 577,000 di rendita certa, perocchè erasi per conto della finanza appaltato con ispeciali contratti in ogni comune; solo in cinque non era ancor riuscito di appaltarlo, e della sua esazione rispondevano le municipali aziende.

Erano in tale stato le cose, allorchè da Palermo Re Ferdinando II° nel 17 dicembre 1838 dettava memorando decreto, pel quale dal 1 gennaio 1839 la tariffa del dazio in parola da tarì 13 e grana 12 a salma fu ridotta a tarì 9 e grana 12, vale a dire a sei soli bajocchi a tumolo. A sopperire il mancamento che da tale diminuzione veniva alla finanza di ducati 400,000 l'anno a un bel circa fu destinata la egual somma che si ritraeva dal contratto pel commercio degli zolfi, il di cui prodotto volle il Re addetto in preferenza ad alleggerire una imposizione che gravitava sull'intera popolazione siciliana; che inceppava i progressi della agricoltura ed era più gravosa ai poveri. Eccettuate vennero da tale disposizione le città di Palermo, Messina, Catania e Caltagirone, la condizione delle

quali non essendo simile a quella del resto de' comuni di Sicilia esigea che s'adattassero disposizioni ben diverse pel miglioramento della loro amministrazione. Fu abolito il sistema della esazione del dazio conosciuto sotto il nome di *rurale* nei comuni ove avea luogo. Abolite eziandio *le istruzioni di Piazza* e tutti gli altri metodi di riscossione compresi sotto i nomi di *patrie e locali costumanze*. Abolita ancora la così detta *bolletta di transito*; una sol volta pagarsi il dazio, quindi le farine, le paste lavorate ed il pane, soddisfatto il dazio ed ottenutasi la polizza che ne accertasse il pagamento, potesseso liberamente passare da uno in altro luogo apponendosi soltanto un *visto* sopra siffatta polizza dal collettore del luogo dove passavano. Pagarsi generalmente il dazio sulla macinatura da tutti i consumatori sì ne' luoghi abitati sì nelle campagne nel momento in cui vorranno portare al molino i cereali, ricevendo allora in attestato del dazio la così detta *bolletta o polizza a sgabello* nel modo e colle forme in uso per la parte del dazio conosciuta sotto il nome di *macino civico*. In tutti quei comuni ne' quali avveniva l'abolizione del metodo del *macino rurale*, l'amministrazione comunale sarebbe stata responsabile verso della Real Tesoreria dell' intera quota addebitata al comune, e sarebbe tenuta di sopperire al mancamento. Analoghe istruzioni vennero formate provvisoriamente dal direttore generale de' dazî indiretti per facoltà dal Sovrano concessagli a fine d'agevolare la esecuzione di tali disposizioni.

A riguardo de' tributi doganali e di navigazione niun rilevante cambiamento hanno avuto dopo delle tariffe del 1824. S'introdusse anche in Sicilia il sistema delle così dette *regie interessate*. L'ultimo contratto di tal natura da aver vigore per anni sei a cominciar da gennaro 1840 ha assicurato un prodotto di annui ducati 1,420,000. Non vi son più dogane interne, sono nei lidi le seguenti dogane distinte per *classi*. In Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, Trapani, Augusta di prima classe — Scoglitti, Termini, Cefalù, Terrasini, Santo Stefano di Mistretta, Patti, Melazzo, Taormina, Mascali Giarre, Avola, Pozzallo, Taor-

mina, Licata, Sciacca, Mazzara, Marsala, Castellamare di seconda classe—Caronia, Castel di Tusa, Partinico, Ustica, Sant'Agata di Militello, Capo d'Orlando e Marina di Naso, Brolo, Oliveri, Lipari, Spadafora, Scaletta, Fiume di Nisi che prima era in S. Alessio, Acireale, Noto, Scicli, Palma, Siculiana, Pantelleria, Favignana, Punta secca di terza classe.

Quanto all'azienda particolare de' Comuni e delle provincie uopo è conoscere che i Comuni nel 1836 (35) secondo i loro stati discussi presentavano un patrimonio di 2,541,834, once e 20 grana composto come segue:

Rendite ordinarie

	once	tarì
Beni patrimoniali	127494	13
Multe	1815	4
Dritti su' pesi e misure	3329	16
Posti	2254	29
Grana addizionale alla fondiaria	837	13
Dazi di consumo	431335	8
Unione	567066	23

Rendite straordinarie.

Resto di cassa	78518	5
Crediti correnti	113666	»
Crediti scaduti ed antiquati	1620050	17
Dazi di consumo	162533	5
Unione	1974747	27

La somma totale delle due rendite ascende a 2,541,834 once e 20 tarì, val dire che la rendita de' comuni sorpasserebbe di molto quella della finanza. Ma uopo è avvertire che tra le indicate rendite de' Comuni si notava una massa di crediti correnti e antiquati nella somma di once 1,620,050 e 17 tarì, la più parte o di difficilissima esazione o inesigibile in tutto, e quindi sottratta tal somma, anche quella notata per resto di cassa, sarebbe l'effettiva quantità in once 843,266 pari a ducati 2,529,798.

E qui vuolsi anche avvertire che i comuni di Sicilia in

proporzione di quelli di Napoli hanno poca rendita dai loro beni patrimoniali, mentre nei primi ascende tal rendita appena a 127,000 once, e nei secondi a due milioni di ducati a un bel circa, sicchè la loro azienda riposa quasi del tutto sui dazî di consumo che sommano annualmente ad once 593,868 e tarì 13, i quali dazî gravano quasi tutte le cose di prima necessità, e spesso per via di privative son riscossi e col metodo de' così detti *ruoli di transazione*. Il vino l'olio ed il grano sono gravati in preferenza, anzi pel grano si riscuote il dazio sulla sua macinatura nel modo stesso che si esige per la finanza e ne importa la somma annualmente di ducati 174,993 e 8 riscossa in ragione di grana due a quattro al tumolo (36).

La spesa de' comuni viene notata come siegue:

Ordinarie

	once	tarì
Stipendî	93878	24
Pigioni	7241	25
Spese d'amministrazione	9040	15
Spese varie	402288	18
Unione	512449	22

Straordinarie

	once	tarì
Estinzion de' debiti	934719	28
Opere pubbliche provinciali	9996	8
Opere pubbliche delle comuni (37)	304885	18
Costruzione di fanali a riverbero	706	20
Acquisto di fondi e riscatto di censi	28416	23
Spese di liti	15281	11
Pensioni di riposo	15741	22
Rondieri	10581	»
Unione	13000329	19
Spese imprevedute	31714	»
La somma totale ascende ad once	1844493	11

Messe in confronto le spese colla rendita, siccome venne notato, e non già per l'effettiva sua quantità, ne risulterebbe un avanzo di once 597,341 e 9 il che farebbe credere prospera la condizione de' comuni ove non si ponesse mente che

tale apparente avanzo deriva da quella immensa massa di crediti che irregolarmente s'annotano nella entrata, e de' quali ho ragionato, crediti la più parte inesigibili o resi tali per oscitanza degli amministratori. E sarebbe stato poco male che si fossero essi semplicemente indicati negli stati de' comuni, perocchè se non fossero stati esatti non ne avrebbe sofferto detrimento la loro azienda, ma il più delle volte molte spese si sono sopra di essi fondate, quindi non riscuotendosi i crediti l'azienda comunale per sopperire alle spese ha dovuto o imporre altri dazi o ricorrere a prestiti. D'altra parte mentre i comuni vantavano sì vistosi crediti presentano pure la rilevantissima somma di ben 934,719 once circa per estinzion di debiti. Le quali cose tutti mostravano che il patrimonio de' comuni di Sicilia non era ancora ben liquidato e chiarito, sicchè incertezza somma eravi non meno nella loro entrata che nella loro spesa. Nei timori del *cholera morbus* del 1837 i comuni fecero rilevantissime spese per cordoni sanitarî ed altri simili spedienti, per le quali è stato mestieri ricorrere a prestiti e ad accrescimenti di dazî.

Per quanto concerne la comunale amministrazione della città di Palermo uopo è ricordare ch'essa si divide tuttora in due rami quello che propriamente riguarda il comune e l'altro che viene detto dell' *amministrazione delle nuove gabelle* stabilita nel 1648 siccome narrai, onde col prodotto d'appositi balzelli imposti in quel tempo si soddisfacessero i creditori della città medesima. D'amendue questi rami ne darò un computo approssimativo per l'entrata e per le spese, non essendosi insino ad ora 1840 formato esatto stato discusso.

Amministrazione propria del comune di Palermo.

Rendita

	ducati	gr.
Beni patrimoniali	71287	78
Prestazioni annuali da diverse persone.	64156	22
Dazî di consumo per quella parte che è del comune, mentre dell' altro ne terrò conto nell' azienda delle nuove gabelle, la quale rata s'è riportata secondochè venne		

notata nello stato discusso del 1837 tuttavia in vigore al 1840 . . . . 338001 84
Rendita straordinaria 89669 11

Somma 563124 95

Spesa

Stipendi	36753 45
Soggiogazioni ossieno rendite costituite a creditori . .	28264 44
Censi	4841 47
Per la notturna illuminazione	30000 »
Pel mantenimento de' trovatelli, rata che contribuisce il comune	24000 »
Pel mantenimento de' trovatelli maschi, che oltre i sette anni sono nell'ospizio di Beneficenza	5850 »
Pel deposito di mendicità	16500 »
Dote del teatro	18000 »
Per l'ospedale delle meretrici	12000 »
Al regio erario in transazione del dazio sulla molitura dei grani siccome ho detto	174993 08
Spese varie e pesi diversi	209634 80
Somma	560834 86

Azienda delle nuove gabelle

Rendita

Beni patrimoniali	2870 87
Dazi di consumo o gabelle per la parte a tale azienda pertinenti secondo il calcolo fatto nello stato discusso del 1824 tuttora in vigore, mentre volge l'anno 1840 .	413543 90
Rendita straordinaria	29430 99
Sommma	445845 76

Spesa

Stipendi	4643 84
Pigioni	226 40
Spese d'amministrazione	1930 »
A' creditori che son pagati a bimestri ed a' così detti assegnatari	340125 20
Spese straordinarie	98928 33
Somma	445845 76

Unendo quello che ora tiene propriamente il comune e quanto è addetto pe' creditori delle nuove gabelle l'intero pa-

trimonio della città di Palermo somma oltre ad un 1,000,000 di ducati, dei quali la precipua parte sono i dazî di consumo che trovansi dati in appalto per anni sei da luglio 1839 a dicembre 1844 per annui ducati 715,000. Tali dazî gravano in varie maniere, e spesso disugualmente le farine di grano, il lino, il carbone e le legna da fuoco, i liquori spiritosi, la carne e la macellazione d'animali bovini, l'orzo, l'olio, il sapone, la neve la di cui vendita è di privativa della città. È ben difficile esprimere lo stato di disordine in cui trovasi il patrimonio comunale di Palermo, non regole d'amministrazione, abusi ovunque ed inconvenienti. È in ritardo, or che si conta l'anno 1840, nella sua esazione per una somma di settecentomila ducati ad un bel circa.

Riguardo all'amministrazione delle provincie è da sapere che il così detto loro *fondo comune* ascende secondo lo stato del 1840 a ducati 111600; il *fondo speciale* a 56324, in uno ducati 167,924. Il primo vien composto dalla tassa addizionale al tributo fondiario di baiocchi otto, ed il secondo è vario essendo nella provincia di Palermo di 7 $1/2$, in Messina di 15, in Catania di 6, in Girgenti di 18, in Noto di 6, in Caltanissetta di 15, in Trapani di 36.

Passando a trattare delle opere pubbliche ho fatto già osservare le diverse somme che nel 1810 si destinarono per le strade; nel 1813 s'accrebbe la quantità insino ad once trentaseimila a carico dello stato per la costruzione delle strade. Fuvvi in quel tempo qualche zelo più a far progetti che ad eseguire, ma quest'istesso zelo da poi anche del tutto venne meno, sicchè sembrò come si uscisse da un letargo allorquando nel 1824 coi decreti del 1 luglio e 10 agosto si diedero all'uopo de' provvedimenti. Si ordinò la costruzione della strada regia da Palermo a Messina, quella di Catania e le altre di Girgenti, di Siracusa e di Trapani. Siffatta costruzione e la conservazione di esse strade e de' ponti venne affidata alle cure del Luogotenente generale di Sicilia, un Soprintendente generale ne assumeva l'immediata direzione e ne teneva l'amministrazione. Presso di lui erano per l'esecuzione delle opere un ispettor gene-

rale, un ingegnere in capo e quattro architetti due di prima e due di seconda classe. Apposite deputazioni si stabilirebbero nei comuni ove fossero necessarie per vegliare al buon andamento delle opere. La cura delle strade provinciali o per meglio dire di quelle che co' proprî fondi volessero costruire le provincie fu pure affidata al medesimo Soprintendente generale. Per le strade comunali si disse essere applicabile la stessa norma ove i comuni espressamente ne facessero la richiesta. Analogo regolamento venne sanzionato in cui si veggono segnate disposizioni per determinare le incombenze non meno del soprintendente che degli ingegneri e del metodo di fare i pagamennti.

Intanto per effettuarsi le strade regie o per meglio dire per conto dello erario si prese a prestito la somma d' un milione di ducati da soddisfarsi a rate di anno in anno con interesse a scemare del 5 $^3/_8$ per 100. Alla quale soddisfazione venne con ispecialtà addetta la sovrimposta dell'uno e mezzo per cento al tributo fondiario per tutta la Sicilia da gennaro 1826 primamente sino a dicembre 1836 e poi a tutto il 1844. A misura che si costruissero le indicate strade si stabilì che fossero poste delle *barriere* ossieno uffici per riscossion di dazî di passo per mantenimento e conservazione d'esse; altri piccoli fondi furono del pari addetti pel medesimo obbietto. Ecco tutto lo stato delle somme che annualmente formarono il patrimonio per le strade.

Sovrimposta dell'un per cento al tributo fondiario. .	57000	»
Prodotto delle barriere pel dazio di pedaggio	11000	»
Assegnamento sullo stato discusso della tesoreria generale	9000	»
Rendita proveniente dalla censuazione di alcune *trazzere* abolite e da altri fondi		
Somma once	77400	»
Uguali a ducati	232200	»

Non si sa comprendere come si prendesse a prestito la somma d'un milione di ducati sul quale pagavasi un interesse, mentre eravi in ogni anno una somma di ben 232,200 ducati con cui si poteva provvedere alla costruzione e al

mantenimento delle strade, l'opera delle quali non era si agevole da compierla in due o tre anni. Ma questa considerazione non si tenne presente, ed in vece si credette che le strade potessero subito effettuarsi. Intanto senza disaminare la condizione delle somme addette a tale obbietto, e credendo che ve ne fossero ancora più di bisogno, si contrasse nel 1835 altro prestito nella somma di 150,000 ducati. Ma nel mentre si contraevano prestiti, nel mentre che con estrema lentezza si facevan le determinate strade (38) stagnavano nei banchi al finir di settembre 1838 inoperosi ben novecentomila e più ducati (39) i quali provvenivano da somme che non s'impiegavano di anno in anno alla costruzion delle strade; malintesa e rovinosa economia che privava la Sicilia in gran parte d'uno dei suoi primi e principali bisogni, e la manteneva stazionaria senza comunicazioni! Le opere pubbliche a carico delle provincie e de' comuni giacevano in peggiore condizione, sicchè essendo scorso oltre di terzo del secolo che volge la Sicilia presentava tuttavia, quanto alle sue opere pubbliche, lo stato istesso di quattro in cinque secoli indietro, e tranne poche strade mal costrutte e malissimo mantenute, sì difficili erano i cammini tra i diversi paesi che con istento si poteva transitare in lettiga e sulla schiena de' muli, quando pur con pericolo estremo non si fosse costretto ad arrampicarsi colla persona per balze e dirupi!

I siciliani avean sempre reclamato compiersi le strade, avean durato sagrifizî, e fatta presente la dura condizione in che si trovavano con sentite parole, ed il Re istesso che vide da vicino tanto male volle al fine darvi rimedio promulgando il decreto del 17 dicembre 1838, con cui dispose che le strade che restavano a costruirsi in Sicilia eran tutte provinciali e comunali da eseguirsi co' fondi rispettivi delle provincie e de' comuni, riserbandosi egli d'accordare soccorsi da' fondi della finanza a quelle opere per le quali fosse d'uopo, in ispecialtà a quelle della provincia di Noto, Caltanissetta, e Girgenti in ragione eziandio della loro lunghezza e delle difficoltà. Venne medesimamente ingiunta la sollecita costruzione delle seguenti strade.

1. La strada da Messina a Patti a spese della Provincia.

2. La via detta traversa da detta strada per Melazzo, e per Castroreale a spese de' comuni interessati.

3. Da Catania a Siracusa per Lentini e Melilli passando per Villasmundo a spese delle due provincie di Catania e Noto con soccorsi da' fondi regî.

4. La via traversa da detta strada per Augusta a spese del comune con soccorso da' fondi provinciali.

5. L'altra traversa da detta strada per Caltagirone a spese della provincia di Catania, e de' comuni interessati.

6. Da Siracusa a Noto a spese della provincia con soccorso da' fondi regî.

7. Da Noto a Modica per Rosolini a spese della provincia.

8. Da Modica a Ragusa a spese de' comuni interessati.

9. Da Rosolini a Pozzallo per Spaccaforno a spese dei comuni interessati.

10. Da Ragusa a Comiso, da Comiso a Vittoria, e da Vittoria a Terranova a spese de' comuni interessati con soccorso de' fondi provinciali.

11. Da Terranova a Caltagirone a spese di quest'ultimo comune.

12. Da Caltagirone a Vizzini per Granmichele a spese de' comuni interessati.

13. Da Caltagirone a Piazza, e da Piazza a Castrogiovanni a spese della provincia soccorsa da' fondi regî.

14. Da Piazza a Caltanissetta, per Barrafranca a spese della provincia soccorsa da' fondi regî.

15. La traversa da Barrafranca a Mazzarino a spese de' comuni interessati.

16. Da Caltanissetta a Canicattì a spese della provincia.

17. Da Canicattì a Comitini per Regalmuto a spese della provincia.

18. Da Canicattì a Licata a spese della provincia.

19. Da Barrafranca per Riesi e Butera a Terranova a spese de' comuni interessati col concorso di coloro, a' quali giova pel trasporto de' zolfi.

20. Da Girgenti per Siculiana e Montallegro a Sciacca a spese della provincia.

21. Da Comitini a Lercara li Friddi per Cammerata e Casteltermini senza passare per Castronuovo, e da Lercara sino alla regia strada a spese della provincia e de' comuni interessati con soccorro dai fondi regî.

22. La traversa da Girgenti a Favara a spese de' Comuni col concorso di coloro, a' quali giova per lo trasporto dei zolfi.

23. Da Sciacca a Caltabellotta e Busacchino a spese dei comuni interessati.

24. Da Salemi per Santaninfa, Castelvetrano e Campobello a Mazzara a spese della provincia.

25. Le traverse da Santaninfa a Partanna, e da Partanna a Santa Margherita a spese de' comuni interessati.

26. Da Santa Margherita per Menfi a Sciacca a spese della Provincia col concorso de' comuni interessati.

27. Da Mazzara a Marsala, e da Marsala a Trapani a spese della provincia.

28. La traversa da Salemi a Marsala per Fontanabianca a spese della provincia col concorso de' fondi comunali.

29. Da Alcamo a Castellamare, e pei bagni Segestani fin sotto Calatafimi a spese della provincia e col concorso de' fondi comunali.

30. Da Partinico a Favarotta a spese della provincia col concorso de' comuni.

31. Da Misericannoni alla Piana, e dalla Piana a San Giuseppe li Mortilli a spese della provincia.

32. Da San Giuseppe li Mortilli a Menfi a spese degl'interessati, e co' fondi per essa riuniti.

33. Da Corleone a Mezzoiuso a spese de' comuni interessati.

34. Da Mezzoiuso per Ciminna a Caccamo a spese della provincia col concorso de' fondi de' comuni interessati.

35. Da Termini a Caltavuturo, Polizzi, Petralia ed Alimena a Calascibetta a spese delle provincie col concorso de' comuni interessati.

36. Da Mistretta a Leonforte per Nicosia a spese della provincia col concorso dei comuni interessati.

37. Da Termini a Cefalù a spese della provincia.

Coll'indicato decreto fu dichiarato che siffatte opere si

eseguissero sotto la dipendenza del Ministro degli affari Interni coll'immediata sorveglianza del direttor generale dei ponti e strade di Napoli. Indi fu creata una commessione d'ingegneri per l'esecuzione. Di là a poco si nominò un sotto-direttore di ponti e strade presidente di tal commessione. Non è guari, il che propriamente il 16 febbraio 1841, un sovrano regolamento ha dettato istruzioni più precise per le opere pubbliche provinciali.

In tal modo il Re ha provveduto alla importantissima opera delle strade ch'egli chiama *il primo bisogno della Sicilia.* Per effetto dei provvedimenti in discorso e più di tutto della specialissima e quasi direbbesi personale cura che il medesimo Sovrano vi pone, uno straordinario movimento è impresso in tutte le siciliane regioni per pubbliche opere di qualsiesi maniera. Oltre a restaurazione di monumenti e di riparazione e costruzione di pubblici edifici, oltre ad arginamenti a corsi d'acque e lavori di bonificazioni per restituire in vari luoghi l'aria all'antica salubrità e le terre all'agricoltura, oltre delle indicate strade al numero di trentasette, ben sessanta e più di quelle dette comunali si sono intraprese ed altre pure si vanno proponendo. Ovunque le popolazioni s'impongono tasse per costruire strade, e non di raro veggonsi offerte volontarie di non poco danaro all'uopo farsi dai proprietari di terre che ben istrutti de' loro interessi e di quelli dell'universale veggon chiaro quali vantaggi si ritrarranno dagli agevoli cammini. Dire intanto non potrei i particolari delle principali opere, perocchè o sono al cominciamento della costruzione, o se ne sta compilando il proponimento di arte; ma per quanto mi è dato osservare dall'insieme parmi che ben ideato sia il disegno della più parte delle strade non meno pei luoghi che per le tracce da seguire, perocchè oltre di provvedere a speciali bisogni di ciascuna provincia e di moltissimi comuni, mirano al rilevante scopo di porre in immediata comunicazione fra loro le provincie medesime, l'interno dell'isola colle marine, e da ultimo gli stessi mari che bagnano le sicanie contrade; per il che gl'interni ed esterni commerci, l'agricoltura e le proprietà s'immeglieranno immensamente (40).

NOTE

ALLA TERZA PARTE

(1) Mongitore raccolta de' parlamenti tom. 2 pag. 227.
(2) Mongitore luogo citato pag. 248 a 303.
(3) Mongitore luogo citato pag. 261.
(4) Pramm. 1, titolo IV tom. 4.
(5) Pramm. 7, titolo 1 tom. 4.
(6) Tomo 4 delle prammatiche libro 7 titolo 3.
(7) Tomo 4 delle prammatiche libro 7 titolo 7 pramm. 2.
(8) Tomo 4 delle sicule sanzioni titolo 1 dal num.° 23 in poi. Il primo ordinamento è in data del 9 giugno 1751.
(9) Tomo 4 delle sicule sanzioni *addende* al titolo 1°.
(10) Tomo 4 delle pramm. lib. 7 titolo 3 pramm. 8.
(11) Tomo citato pramm. 9.
(12) Tomo 4 delle pramm. lib. 11 titolo V.
(13) Venne intitolato nel modo seguente: *Descrizione generale dei fuochi, anime, facoltà allodiali sì stabili che mobili del regno di Sicilia conforme alla numerazione ed estimi fatti negli anni 1747 e 1748, col ripartimento di quanto tocca ad ogni università pagare dei donativi etc. In Palermo per d'Epiro 1770.*
(14) Vedi le consultazioni all'uopo fatte da Simonetti; sono impresse col titolo — *Consulte rimesse alla Maestà del Re nostro Signore sulla necessità di un nuovo censimento nella Sicilia.* Vedi pure l'altro opuscolo messo a stampa. *Voto di regal ordine profferito dal caporuota e consultore D. Saverio Simonetti nel supremo consiglio di finanze per equilibrare il peso de' donativi nel regno di Sicilia.*
(15) Tra le memorie stampate meritano attenzione quella del Principe di Pantelleria intitolata: *La popolazione di Sicilia sviluppata relativa agl'interessi di tutte le classi della nazione nel 1784;* e quella del Principe di Trabia. *Memoria sulla decadenza dell'agricoltura della Sicilia ed il modo di rimediarvi per presentarsi nelle mani del Re* (N. S).
(16) Ecco le precise parole come si trovano scritte negli atti di quel parlamento. « Essendo riusciti gravosi a tutte le università del » regno i dazî imposti per surrogarsi all'abolito diritto proibitivo del » tabacco, li due bracci ecclesiastico e demaniale supplicano S. M. » che si degni d'abolire tutti gl' imposti dazî surrogati, rimettendo » altra volta il sudetto abolito proibitivo diritto ».

(17) Questo rescritto è inserito nella nota (g) del 5 volume delle prammatiche.

(18) Tale dichiarazione venne fatta dal Re sugli atti del parlamento del 1775; nondimeno simili istanze si veggono ripetute dai parlamenti posteriori.

(19) Vol. 1 delle sicule sanzioni tit. 3 n.° 22.

(20) Vedi l'opera più volte da me citata *ordinanze e regolamenti della deputazione del regno* cap. 5 pag. 173 e 174.

(21) Tutto quello che ho narrato riguardo alle opere pubbliche è ricavato dai voti de' parlamenti del 9 luglio 1774 e 5 aprile 1778, da' reali Dispacci del 2 giugno 1777 e 10 agosto 1778, e da ultimo dal libro più volte menzionato *ordinazioni e regolamenti della Deputazione del regno* a pagina 204 e seguenti.

(22) Quanto narro riguardo delle vicende della siciliana finanza dal 1806 al 1817 è ricavato dagli atti dei parlamenti del 1806 e del 1810 che furon messi a stampa una coi reali dispacci che in sul proposito li seguitarono; dal così detto *piano promodale* delle finanze e da quant'altro concerne le medesime che vennero compresi nel libro stampato in Palermo della costituzione di Sicilia del 1812; dalla *raccolta de' bills e decreti* de' parlamenti di Sicilia 1813 e 1814 e 1815 stampata anche in Palermo nel detto anno 1815; dalla collezione di tutte le *sessioni parlamentarie* di quel tempo messe a stampa anche in Palermo e dalle risoluzioni sovrane emanate sopra deliberazioni del parlamento sino a 14 maggio 1815 anche messe a stampa; dalle due leggi del dì 8 e 11 dicembre 1816 inserite nel bullettino delle leggi; dallo editto del 21 gennaro 1817 che fissa lo stato discusso di Sicilia per settembre 1816 ad agosto 1817. Tale editto non è in alcuna raccolta di leggi ma venne reso di ragion pubblica per la reale tipografia di Palermo in forma legale ed autentica. Da ultimo dalle varie originali scritture che sono nello archivio presso la Luogotenenza Generale di Sicilia che ho consultate.

(23) Decreto del 31 luglio 1828.

(24) È importante di trascrivere l'indicato rescritto.

» Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze — Gabinetto — N.° 1510 — Eccellenza — Sua Maestà vuole che il debito pubblico » della Sicilia tutto si debba pagare, e che tutte le reste s'inver- » tano a sorteggio per togliere i debiti nell'ordine seguente:

» 1.° Particolari.

» 2.° Uffici aboliti.

» 3.° Tesoreria di Napoli.

» 4.° Diversi particolari per l'altra parte del debito perpetuo.

» 5.° Corpi morali.

» Nel Real nome comunico a V. E. questi Sovrani ordini, dichia- » randole che la loro materiale intelligenza è la seguente.

» Tutto il debito pubblico si dee pagare mercè sorteggio. Si de- » stineranno al pagamento del debito pubblico, oltre l'attuale dota- » zione portata nello stato discusso, ogni resta dello stato discusso » che si verificherà nel chiudersi ogni esercizio.

» I pagamenti a ciascuna categoria de' crediti avranno luogo nel
» seguente ordine successivo. Si pagheranno in primo luogo i cre-
» ditori del così detto debito *quantitativo*, questa essendo l'intelli-
» genza della parola *particolari*. In secondo luogo i creditori per uf-
» fici aboliti, cioè a dire quelli tra essi che non sono stati finora
» liquidati, ai quali sarà rimborsato il capitale, poichè quelli già
» liquidati fanno parte del debito perpetuo. In terzo luogo la teso-
» reria generale di Napoli pel suo credito arretrato dovendosi in-
» tendere *arretrato* il suo credito sino a tutto il 1834, essendochè
» il credito posteriore che costituisce il credito corrente, dovrà se-
» guitare a pagarsi colle solite cambiali mensuali di ducati trenta-
» mila. In quarto luogo i creditori particolari del debito perpetuo.
» In quinto luogo i corpi morali creditori del debito perpetuo ».

» A' quali creditori della quarta e quinta categoria dovranno rim-
» borsarsi i capitali, e frattanto pagarsi la rendita come attualmente
» si sta facendo ».

» V. E. ritenendo queste semplici spiegazioni, formerà e mi ri-
» metterà al più presto possibile un progetto di regolamento atto a
» mettere in esecuzione le sudette sovrane risoluzioni, il quale pro-
» getto di regolamenti o piano d'esecuzione dovrà essere prima da
» me approvato per indi mettersi in pratica ».

Napoli 23 novembre 1840 sottoscritto — *D'Andrea*.

(25) L'intera somma da riscuotersi a norma del decreto del 20 settembre 1834 dovrebbe essere in once 480,000, ma siffatta quantità non si potrebbe conseguire che verificata la rettificazione del catasto allorquando cesseranno le imperfezioni che offrono le obbligazioni degli uficiali della riscossione a motivo della incertezza dei *ruoli*. Deve inoltre conoscersi che per le spese del rettificamento del catasto è imposta la speciale tassa temporanea del mezzo per cento sulla fondiaria la quale produce annue once 19,014 e tarì 20.

(26) Ora è in somma minore, il che meglio farò conoscere in seguito quando tratterò di quel che fece il Re di proposito per siffatto dazio.

(27) Si compone questa somma come segue — *Dritti di bollette per le camere consultive di commercio 865 — Caricatoi ed annessi 482 — Bollo sulle carte da gioco 760 — Dazio sulle manifatture indigeni 256 — Diritti di pesi e misure* ed altro che s'esigono nel porto franco di Messina a' termini del rescritto del 25 novembre 1829. S'avverte che il prodotto delle dogane è ora molto maggiore come in seguito vedremo. Stimo utile di dar lo stato della riscossione dei dritti doganali e di navigazione dal 1829 al 1839 calcolato in ducati e grana:

Anno	Dritti Doganali in Regla	Introiti Diversi	Dritti Doganali fuori Regla	Bollo sulle manifatture interne	Dritti graduali sulle bollette	Dritti degli aboliti offici del Porto franco	Caricatoï	Dazio sulla macinatura de' grani
1829	D. 1112201 29 »	535 06 5	» » »	548 19 »	2580 45 »	» » »	4038 75 »	1612414 » 5
1830	» 1301601 98 5	817 40 »	99 56 »	825 98 »	2640 95 »	6865 94 »	5434 62 »	1630683 14 5
1831	» 1000358 04 5	428 87 5	298 68 »	933 48 »	2155 61 »	6275 98 »	5293 53 »	1633680 40 »
1832	» 931575 66 5	338 67 »	298 68 »	475 40 »	2074 25 »	4226 21 »	2028 19 »	1633808 97 »
1833	» 1062032 36 5	338 67 »	298 68 »	591 94 »	2403 25 »	6369 83 5	1467 47 5	1645368 54 »
1834	» 1168124 51 5	479 » »	298 68 »	773 06 »	3386 95 »	7294 59 5	1470 69 »	1646211 18 5
1835	» 1142022 70 »	341 40 5	298 68 »	756 88 »	2286 97 »	6550 87 »	1517 32 5	1659393 45 »
1836	» 1653630 76 »	349 47 »	102 06 »	700 54 »	2981 20 »	7225 69 5	1955 79 »	1669959 47 5
1837	» 1404271 95 »	410 69 »	297 66 »	671 68 »	2548 50 »	7234 56 »	1501 86 »	1711575 83 5
1838	» 1633394 31 5	388 67 »	142 84 »	1108 73 »	2889 67 »	8205 75 5	829 16 5	1738381 89 »
1839	» 1345627 15 »	462 65 5	1965 85 »	758 45 »	2795 47 »	6717 67 5	4243 06 5	1341863 61 5

(28) È la sola amministrazione da cui non ho potuto avere lo stato della entrata dal 1829 al 1839.

(29) Ecco lo stato della riscossione dal 1829 al 1839 calcolata in ducati e grana.

Anno	Entrata lorda			Entrata netta		
1829	D. 942719	40	»	D. 248579	91	»
1830	« 866154	37	»	« 283646	40	»
1831	« 814203	63	»	« 237922	96	«
1832	« 850612	18	»	« 181305	24	»
1833	« 793113	61	»	« 235815	26	»
1834	« 859090	43	»	« 209186	46	»
1835	« 903624	65	»	« 219401	89	»
1836	« 976241	92	»	« 268158	60	»
1837	« 749743	94	»	« 195185	76	»
1838	« 804227	63	»	« 258312	91	»
1839	« 795178	50	»	« 243086	87	»

Debbesi avvertire che la differenza tra l'entrata lorda e la netta consiste in viglietti annullati, vincite, provvisioni, averi degli uffiziali ed altri impiegati, spese di macchine, fabbriche ed altri simili obbietti non che quelle per corrieri.

(30) È anche utile di riportare lo stato della entrata dal 1829 al 1839 della amministrazione delle regie poste calcolato parimenti in ducati e grana.

Anno	Introiti di lordo			Esiti di netto		
1829	D. 74724	56	»	D. 54302	17	«
1830	« 72909	62	5	« 52618	99	5
1831	« 69959	80	5	« 49032	11	5
1832	« 72477	30	5	« 53161	57	5
1833	« 71714	18	5	« 51294	78	»
1834	« 76746	26	5	« 55015	43	»
1835	« 81432	96	5	« 57793	65	»
1836	« 83351	68	»	« 60287	44	»
1837	« 84309	64	5	« 29619	74	»
1838	« 85601	15	»	« 62874	35	5
1839	« 92022	53	»	« 68734	02	«

(31) A riguardo di tale fondo ne ragioneremo tra poco. Per ora giova annunziare che questa somma che venne indicata nel 1838 è minore della effettiva.

(32) Questa somma venne distinta — Per l'ammontare del debito perpetuo verso i corpi morali da iscriversi sul gran libro con partite non circolabili once 105,257 — Pel debito perpetuo verso i particolari con partite circolabili once 37,169 — Per fondo di ammortizzazione 7433.

(33) Le due quote del debito del milione di once ascendevano annualmente ad once 158,600. Tale debito ora è estinto.

(34) Avverti che il comune di Palermo corrisponde annualmente ducati 18000 pel mantenimento del teatro Carolino.

(35) Si parla del 1836, perocchè gli stati discussi fatti posteriormente non tutti hanno ricevuta la regia approvazione.

(36) **Devesi avvertire che nella città di Palermo il dazio comunale** sulla macinatura de' grani in ragione di tarì dodici la salma ascende in tutto ad once 101,381 e tarì 28, della quale somma once 50690 e 29 sono assegnate a' creditori detti *soggiogatari* del comune, e si riscuotono per conto dell'amministrazione delle nuove gabelle. In tale città non si riscuote dazio sulla macinatura per conto delle finanze, perocchè sin dal 1810 venne stabilito pagarsi dalla sua amministrazione municipale all'erario la somma annuale di once 58500 poi ridotti a 58331. In Catania il dazio ammonta presso a poco a 3900 once. In Messina si riscuote in ragione di tarì sedici, grana sedici e piccoli tre la salma e produce once 13000 l'anno assegnate ai creditori *soggiogatari* del comune detti *campisti*.

(37) La somma di once 304885 cioè ducati 904658 che venne notata per opere pubbliche comunali era in grandissima parte immaginaria perocchè veniva poggiata a quella massa di crediti inesigibili de' quali ho tenuto ragionamento. L'effettiva somma per le indicate opere può calcolarsi per ducati 270,000.

(38) Ho detto con lentezza estrema si facevan le *strade*, anzi devo aggiugnere che ad onta della energia e dello zelo mostrato da Giuseppe Antonio Filangieri Conte di S. Marco soprintendente delle strade e foreste morto il dì 21 gennaro 1836, pure una sola strada venne quasi portata a compimento, la quale taglia trasversalmente la Sicilia per Castrogiovanni con un ramo per Caltanissetta.

(39) Piacemi giustificare questa proposizione col **seguente** :

Quadro di entrata e spesa del ramo delle regie strade di Sicilia atte alla ruota dal dì 11 sett. 1824 a tutto sett. 1838.

Entrata						
1 Dai due seguenti imprestiti . . on7				393876	21	9
Milione di ducati, e suoi interessi on7	343876	21	9			
Ducati 150 mila pari ad on7	50000	«	«			
Sono on7	393876	21	9			
2 Da tutt'altri fondi propri cioè:						
Costruz. delle strade. on7	728821	6	15		23	18
Manutenzione. on7	136811	17	3			
on7				865632		
Risultato on7				1229509	15	7

Spesa						
1° Pagamenti fatti in soddisfazione dei prestiti on7				507780	17	2
Pel milione di duc. on7	499905	17	2			
Pelli duc. 150 mila. on7	7875	«	«			
Sono le on7	507780	17	2			
2° Impiegati nella manutenzione e costruzione delle regie strade.						
Per la costruzione delle cinque vie regie di Messina Trapani Siracusa Catania e Girgenti. . on7	369403	26	18			
Per la manutenzione delle regie strade costruite. on7	137781	17	3	on7 507185	14	1
3° Per tutt'altri obbietti amministrativi. on7				127179	3	5
Sono le on7				1142145	4	8
4° Avanzo formato dal denaro esistente a tutto settembre 1838 . . . . on7				117364	10	19
Risultato on7				1259509	15	7

Schiarimenti

Delle on7 117,364, 10, 19, esistenti in banco se ne potevan considerare siccome disponibili on7 100,889, 1, 19, stante le altre on7 16,225, 9, 10 eran destinate in quanto ad on7 15,132, 5, 2, per gli *esercizi* a tutto il 1834 alla soddisfazione de' rimanenti creditori e all'indennizzamento di danni a' particolari per le regie strade costruite di Messina, Trapani e Caltanissetta, ai quali non s'eran liberate sia per sequestri giudiziari, sia per mancanza di titoli.

(40) Mi riserbo di render di pubblica ragione un prospetto delle opere pubbliche di Sicilia o in una seconda edizione della presente istoria o con apposita scrittura. Neppure posso indicare in questo momento con certezza o almeno con approssimazione la somma che annualmente potrà impiegarsi per le opere pubbliche provinciali ed anche per le comunali, perocchè a seconda de' vari casi e de' bisogni si van facendo e viemmeglio si faranno tra poco gli analoghi proponimenti.

STORIA

ECONOMICO-CIVILE

DI SICILIA.

PARTE QUARTA

Sposizione di quanto riguardò le monete ed in generale i capitali e l'industria considerata sotto qualsiasi aspetto dal 1735 al 1840.

CAPITOLO I.

Sistema monetario in tempo di Carlo III. — Monete da lui battute in oro, argento, e rame. Ordinamento pel quale fu reso promiscuo il corso delle monete di Napoli e Sicilia — Si discute donde nascesse che la moneta siciliana avendo lo stesso nome della napolitana fosse di valore uguale alla metà di questa — Sistema monetario in tempo di Re Ferdinando. Se ne narrano le vicende insino al 1817. Statuto monetario del 1818; se ne fa la esposizione. Monete coniate in esecuzione di esso — Moneta di rame improntata nel 1836 nella Zecca di Palermo, perchè non ebbe corso — Provvedimento affichè in Sicilia si conteggiasse come in Napoli con ducati e grana — Banchi di Palermo e Messina.

Re Carlo Borbone continuò a battere monete d'oro al titolo di ventidue carati d'oro fino, e del peso che in ogni moneta detta oncia, uguale a trenta tarì siciliani, si comprendessero cinque trappesi ed un acino. Della medesima moneta e colla istessa proporzione furon coniate le *doppie* del valore di tarì sessanta. Il tipo dell'oncia porta

nel ritto la testa del Re colla leggenda *Carolus D. G. Sic. et Hier. Rex*, e nel rovescio la fenice che brucia guardando il sole col motto *resurgit*, in piedi evvi il millesimo 1735, o altro come 1751, 1752, 1757. Le doppie mostrano da un lato l'effigie del medesimo Re colla iscrizione *Carolus D. G. Sic. Hier. Rex*; dall'altro il titolo *Hispan. infans* e coll'indicazione dell'anno della coniazione. Quanto alla moneta d'argento dissi come la proporzione del fino metallo era tale che in una libbra di esse si contenevano oncie dieci e sterline tre di puro argento, essendo liga in rame le rimanenti oncie e sterlini diciassette. Siffatta proporzione non venne alterata ed improntaronsi le seguenti monete di argento — Il tarì di trappesi due ed acini undeci e mezzo — Il due tarì di trappesi cinque ed acini tre ed un terzo — Il tre tarì di trappesi sette ed acini quindici — Il quattro tarì di trappesi dieci ed acini sei e due terzi — Il tarì sei ossia *fiorino* di trappesi quindeci ed acini dieci — Il dodeci tarì ossia scudo di oncia una ed acini venti. Tutte queste monete hanno nel ritto la effigie del Re colle parole nel giro *Carolus D. G. Hier. Rex Hispaniarum infans*, e nel rovescio l'aquila la quale ha sulla testa una piccola corona e tiene aperte le ali, intorno vi leggi *fausto coronationis anno 1735*, perocchè appunto in quello anno come dissi Carlo si coronò in Palermo. Altre monete di argento vennero nel medesimo anno improntate uguali a sei ed a tre tarì che da una faccia hanno il ritratto del Re colle parole di sopra indicate, e dall'altra una croce greca con tre corone ne' lati superiori ed intorno *fausto coronationis anno 1735*. Nè deve tacersi di picciola moneta del medesimo metallo del valore di grana cinque siciliani che hanno da un lato l'effigie di Carlo e dall'altro il numero cinque tra due palme. E qui devo avvertire cosa notevole che sotto lo stesso Monarca mentre la Zecca di Palermo improntava le monete d'argento colla cennata proporzione di fino argento, all'opposto nella Zecca di Napoli la proporzione era in tal modo che in una libbra di moneta si contenevano dieci once e sterlini diciotto di puro argento ed il resto ossia un oncia e due sterlini

era in rame, vale a dire che la moneta di Napoli era di bontà maggiore di quella di Sicilia in sterlini cinque.

Rispetto alla bassa moneta erano in corso talune monete di bronzo di minor valore dell'effettivo, le quali aveano battute gli Alemanni e i Piemontesi allorquando dagli eserciti spagnuoli erano bloccati in Messina e Siracusa. Re Carlo le abolì nel 1736, e coniò nel 1737 grani e mezzi grani di rame; e da poi nel 1740 diede le istruzioni per l'impronta delle monete di rame; se ne battessero once 28,000, avesse il grano cinque trappesi di peso, il doppio avesse il baiocco, da un cantaio di rame dovessero uscire trenta oncie di monete compresavi la spesa di manifattura. Ma della indicata quantità si coniaron solamente 4400 once, perocchè essendo nati de' dubbî si sospese il lavoro. Le monete ritirate in tale occasione furon fuse, e per improntarsene di nuovo l'erario vi sopperì la somma di 5070 once. Non prima del 1754 si coniarono altre 2000 once in rame. Hanno siffatte monete come quelle improntate nel 1738, da un verso l'aquila siciliana ed il nome del Re, e dell'altro una targa col motto *ut commodius*.

Intanto sin dal 1735 con rescritto degli 11 agosto avea Re Carlo ordinato ragguagliarsi la moneta di Napoli con quella di Sicilia perchè corressero egualmente ne' due regni, ma questo ordinamento rimase per più tempo privo di esecuzione, sicchè con legge del 29 dicembre 1745 il Sovrano venne più solennemente a fare siffatto ragguaglio tra la siciliana e la napolitana moneta con tal proporzione che un tarì della prima fosse uguale ad un carlino delle seconde; e così dell'oncia, cioè che trenta carlini napolitani formassero un' oncia siciliana. Come fosse addivenuto che le monete siciliane e napolitane conservando l'antica denominazione di oncie e tarì variassero in tal modo nella ragione d'essere le une il doppio delle altre, uopo è andar chiarendo nel miglior modo che posso, perocchè niuna scrittura potei trovare donde nozioni potessi attignere, e neppure alcuno autore ne ha trattato.

Narrai come il tarì fosse la trentesima parte dell'oncia

di conto in oro in tempo degli svevi, il grano la seccentesima parte dell'oncia e la ventesima del tarì tanto nelle regioni di Sicilia che in quelle di Napoli, e feci pur noto come Carlo I d'Angiò oltre di carlini in oro coniasse carlini d'argento. Di quest'ultima moneta se ne trassero otto per oncia, ognuno pesava acini settantacinque, e conteneva di puro argento acini sessantanove ed undici sedecesimi. La bontà del fino metallo era d'oncie undeci e tre sterlini a libbra, il resto liga. L'oncia di conto fu valutata per qnattro carlini in oro, o per trenta tarì in argento, un carlino d'argento si cangiava per dieci grani in rame. Il carlino d'argento coniato in Napoli da Carlo II d'Angiò pesava acini novanta, de' quali ottantatre di fino metallo; essendo adunque tal moneta di bontà superiore a quella di Carlo I come scrissi nella storia delle finanze di Napoli, ed essendo variato il prezzo dell'argento in confronto del rame s'ordinò che i vecchi carlini ossieno quelli coniati dal primo Carlo si ragguagliassero per grana otto e mezzo, e non guari dapoi per sole otto. Niun cangiamento avvenne sotto Re Roberto nel peso e nel modo di coniare la moneta. Ma introdotti in commercio i ducati veneziani quasi fosser nazional moneta, ne seguitò che prima per uso e poi per legge un ducato si ragguagliasse a dieci dei nuovi carlini ed a dodeci de' vecchi. Quando vennero i Re Aragonesi al governo di Napoli trovarono adunque che il ducato veneziano correva per dieci carlini, e questi ugnali erano a cinque tarì d'argento. Or avendo coniato Re Ferdinando d'Aragona il ducato in oro uguale in tutto al ducato veneziano d'acini ottanta ed a liga come la moneta in oro degli Angioni, venne a farsi notabile cangiamento nel sistema monetario napoletano, perocchè il ducato divenne la moneta di conto, e l'oncia si partì in sei di tali ducati, il carlino in conseguenza fu la decima parte del ducato e la sessantesima della oncia, e così il tarì la quinta del ducato e la trentesima dell'oncia. Come dissi il grano in rame era composto di sei parti dette danari in tempo degli Svevi e degli Angioini. Ora il medesimo Ferdinando senza mutar di esso il nome e la sua ragione d'esser la se-

centesima parte dell'oncia dispose che si dividesse in dodeci parti dette cavalli. Tutto il sistema monetario di Napoli fu adunque ducato sesta parte dell' antica oncia, carlino decima parte del ducato, grano decima parte del carlino, cavallo dodicesima parte del grano. Per la qual cosa l'oncia non essendo più moneta di conto fu considerata come un multiplico del ducato, e così il tarì un multiplico del carlino.

In Sicilia intanto restavano, come feci osservare, l'oncia ed il tarì come monete di conto, ed il grano continuavasi a dividere in sei danari. Ma a varie vicende nel peso e nella bontà andavano soggette le monete effettive. In tempo degli Aragonesi improntati i *perreali* in oro valean questi sessanta *perreali* ossieno carlini in argento, e come due perreali di tal metallo sommavano un tarì, così uguale era il *perreale* in oro a trenta tarì iu argento. Pesava come narrai il perreale in oro di cinque trappesi al titolo di ventiquattro carati, val dire ch'era quasi uguale al carlino di Carlo I d'Angiò in oro che conteneva di tal metallo puro acini novantanove ed un quarto, ed era maggiore del ducato in oro poi coniato da Ferdinando di Aragona in Napoli; ed il *perreale* d'argento ossia carlino pesava di tre trappesi ed acini tredici al titolo di once dieci e sterlini diciassette d'argento puro per ogni libbra. Adunque i carlini aragonesi in Sicilia tanto pel peso che per la bontà non più uguagliavano ma erano inferiori ai carlini degli Angioini; e quindi i ducati veneziani che in Napoli si cangiavano per dieci carlini ossieno cinque tarì in argento, nel 1460 si valutarono in Sicilia per sedeci carlini ossieno otto tarì del metallo stesso. Serbando adunque gli stessi nomi la moneta siciliana era in valore quasi un terzo meno di quella di Napoli. Ma pel prezzo conosciuto dello argento in tutta Europa avveniva che gradatamente la moneta *perreale* coniata in tempo degli aragonesi in Sicilia avesse un valore aumentato in ragion del fino metallo che conteneva, e però di essa non più ne venne coniata, ed invece fu improntato il nuovo tarì che costò di soli trappesi tre ed acini dieci e mezzo. In Napoli verso lo stesso

tempo e propriamente sotto Ferdinando il Cattolico il peso del carlino per la medesima ragione dello accresciuto prezzo fu ridotto ad acini 81 e mezzo di fino argento. Regnante Carlo V videsi tanto in Napoli che in Sicilia un errore di non sempre coniarsi la moneta in ragione del prezzo dell'argento, ma con maggior bontà, e però in amendue gli stati qnesto Monarca diede analoghi provvedimenti. In Sicilia secondo le istruzioni del 1531 il prezzo dell'argento fu fissato a fiorini sedeci e tarì quattro a libbra, e quindi serbandosi la proporzione di undeci parti di argento puro ed uno di liga, il tarì ebbe il peso di soli tre trappesi ed acini sette; ed in proporzione del tarì furono battuti i dne, i tre, i qnattro, i sei, e i dodeci tarì. Ordinavasi da poi nel 1545 minorarsi la bontà a sole once dieci e tre sterlini d'argento puro, ed il dippiù di liga. Ma nel 1551 si ritornava al sistema del 1531, e nel 1609 a quello del 1545. In Napoli essendo stato fissato nel 1533 il prezzo dell'argento per ducati nove e grana 23 $^1/_2$ soffrì il carlino un diminuimento di peso e venne ridotto ad acini settantasette, e così aumentando sempre il prezzo dell'argento ebbe sempre varie altre diminuzioni, nel 1542 e 1552 sino al 1554 costò di soli acini 67 e $^1/_2$. Risulta da ciò che il tarì siciliano venne ad essere quasi uguale al carlino napoletano, ed in conseguenza metà del tarì di Napoli. E se vuolsene prova maggiore è da porre mente che nel 1550 in Napoli in proporzione del carlino fu coniato il ducato uguale a dieci carlini, ed in Sicilia secondo la proporzione del tarì fu improntato nel 1555 anche il ducato composto di dieci tarì; conteneva il carlino napoletano in quel tempo come ho detto acini 67 $^1/_2$ ed il tarì siciliano anche acini 67, se non che nella moneta siciliana la liga era in questo tempo un poco maggiore di quella napoletana. Di vantaggio sotto Filippo III nel 1616, si diede corso in Sicilia alle *patacche* ossia moneta di sei carlini napoletani per sei tarì siciliani. Il prezzo dello argento aumentando sempre più cagionò che il carlino napoletano si diminuisse maggiormente di peso; e però corretti i varî errori incorsi nella monetazione Re Carlo II

nel 1693 il ridusse al peso di acini 49 $^1/_4$ rimanendo la proporzione di undeci parti d'argento puro ed una di lega. In Sicilia all'opposto non venne diminuito il peso val dire lasciossi che i valori si proporzionassero al prezzo delle monete, e la liga rimase nelle monete in ragion di dieci once e tre sterlini di puro metallo per ogni libbra. Re Carlo Borbone adunque nel 1745 non fece altro che richiamare le cose quali erano al tempo di Carlo V Imperatore e di Filippo II ritornandole con una stessa legge a quella ragione che per fatto erasi praticata e quasi naturalmente che la moneta siciliana si ragguagliasse alla metà della napoletana che sotto il nome stesso correva.

Niun altro accidente regnante Carlo III merita qui esser narrato a riguardo delle monete, meno quello che essendosi scoperte delle frodi nella monetazione d'oro nel 1758 per colpa di quei che ne aveano l'appalto rimase per tal fatto la zecca chiusa per anni sedeci.

Sotto Re Ferdinando non fu cangiato in Sicilia il sistema, e seguì sempre le stesse vicende di quello di Napoli (1); hanno i pezzi di tarì dodeci improntati da questo Monarca nel ritto la sua testa sotto la quale evvi una *T* col numero *12* cioè tarì dodeci, ed intorno *Ferdinandus III D. G. Sicil. et Hier. Rex*, nel rovescio vi è l'aquila siciliana nel di cui petto è immedesimato lo scudo delle armi reali, intorno è scritto *Hispaniarum infans*, ed a piedi dell'aquila l'anno ad esempio *1796*, *1799*, *1800 1803*. Delle monete di tarì sei se ne veggono colla medesima impronta coniate nel 1798. Altre erano state battute nel 1793 colla croce larga come quella di Carlo III. I carlini poi, i tarì ed i quattro tarì del 1786, 1789, e 1793 sono in tutto come quelli coniati in tempo del medesimo Re Carlo. Nei pezzi di tarì dodeci battuti nel 1806 osservi da un lato la testa del Re colla iscrizione *Ferdinandus III D. G. Rex* e sotto *tarì 12*. Nell' opposto lato vi è l' aquila siciliana senza scudo d'armi reali chiusa in una corona d'alloro, intorno è scritto *Utr. Sic. Hier. infans Hispan. 1806*. Intanto correvano una quantità di monete d'oro mancanti nel peso, e le monete d'argento vedevansi ritagliate e tosate,

per il che venne ingiunto dal Governo a quei che avessero pezzi corrosi di tarì dodeci e sei di portarli in luoghi designati per ricevere in cambio la buona moneta in ragion di peso. Le monete d'oro del medesimo Sovrano sono in tutto conformi a quelle di Carlo meno che nel tipo. Mostrano esse la testa del Re colla iscrizione intorno *Ferd. IV D. G. Sicil. et Hier. Rex* da un lato, e dallo altro lo scudo colle armi reali ed intorno *Hispaniarum infans* e la indicazione del valore secondo la diversa specie di monete cioè di due, di quattro e di sei ducati. Quanto alla moneta di rame Re Ferdinando coniò in principio del suo regno grani di cinque trappesi che da un verso mostrano l'aquila siciliana colla iscrizione *Ferd. D. G. Rex Sic.*, e dalla altra evvi una targa col motto *ut commodius* e l'indicazione dell'anno; in altre invece di *commodius* è scritto *faelicitas*. In proporzione del grano con tipo uguale sono i mezzi grani ossieno tre danari. A norma del real dispaccio del 1 gennaro 1774 un cantaro di rame dar dovea trenta once di moneta, delle quali quindeci per prezzo di metallo, ed undeci per manifattura, restavano in beneficio dello erario once quattro di guadagno per servire al mantenimento della fabbrica e degli ordigni ed a sopperire alle varietà de' prezzi del rame nel corso della coniazione. Siffatto guadagno venne poi ridotto ad once due e tarì dieci a cantaio.

Intanto in Napoli, siccome narrai da Carlo III e poi da Ferdinando nel 1788 e 1789 il grano ch'equivaleva a due grani siciliani erasi battuto di soli trappesi sette, quando in ragione di quello di Sicilia avrebbe dovuto essere di dieci. In tal modo erasi dato alla moneta di rame un valore del quaranta per cento al di là dell'effettivo. Inoltre nella moneta del medesimo metallo coniata dopo il 1790 neppure serbossi questa proporzione. Chè anzi i pezzi di grana quattro coniati nel 1797 appena avrebbero potuto correre per grana due, sicchè d'essi se ne falsificò grandissima quantità. I pezzi di grana cinque coniati nel 1798 mancavano quasi un quarto del valore a un bel circa. Il male di questa cattiva moneta erasi ristretto solo in Napoli, ma

si rese poi comune anche alla Sicilia allorquando venne sanzionato nel 1799 aver corso in essa anche le monete di rame napolitane. Messe dunque in confronto le monete di rame di Sicilia con quelle di Napoli, le prime avendo un maggior valore intrinseco sparivano e si fondevano dalle particolari persone, perocchè eravi guadagno: laonde fu necessità adottare nella zecca di Sicilia la stessa ragione di quella di Napoli anche per la moneta di rame. Fu quindi coniato il grano nel 1801 di soli tre trappesi e mezzo metà del grano napoletano, ed in proporzione d'esso furon battuti i due grani ossieno baiocchi, ed il mezzo grano ossia tre piccoli. Il diritto di signoria su d'ogni cantaio di rame monetato ascese ad once quindeci e tarì quindeci, il prezzo del metallo, la spesa di manifattura, i dritti agli uffiziali di zecca ammontavano ad once ventisette e dieci tarì, quindi ogni cantaio produrre dovea once quarantadue e tarì venticinque, vale a dire che oltre dello effettivo valore se ne aggiunse altro del trentacinque per cento. Conseguenza di tal procedimento fu la uscita della buona moneta d'oro e di argento dal reame, ed invece vedeasi circolare solo la cattiva di rame: ma di questa moltissima era falsa del tutto. Non s'ebbe accorgimento di proibire il corso alla falsa, non si provvide coniarsene della buona, ma solo il tribunale del patrimonio limitossi a disporre che si perseguitassero e scovrissero i falsatori. Il popolo credette che tal disposizione fosse foriera di quella di proibire in tutto il corso alla cattiva moneta; quindi comincia a rifiutare qualsiasi moneta di rame senza eccezione di sorte alcuna. Erasi arrestato ogni traffico. In tal frangente il governo nel 13 luglio e 13 agosto 1805 dichiarò che la moneta continuerebbe a correre come trovavasi; così per una specie di fatalità autorizzavasi legalmente il corso alle monete false, ma in fatto di pubblica amministrazione un primo errore molti ne trae seco. I disordini da questo momento si accrebbero; narra il de la Rovere che a malgrado che dal tempo del Duca di Vareguas insino al 1813 erasi coniata in rame in Sicilia una somma di ben 102000 once delle quali dal 1775 al 1804 once 34500, ed a malgrado di essersi

introdotta una quantità di simil moneta napolitana, pure la buona moneta di rame era poca ed abbondava solo quella che guasta o falsa era. In tanto disordine non davansi provvedimenti, ed appena nel 5 dicembre 1811 venne ingiunto dal governo richiamarsi in vigore la severità delle pene contro i falsatori; una giunta di probe persone fu incaricata di disaminare quel che far doveasi per la coniazione della nuova moneta. Nulla fecesi per altri tre anni, e non prima del 1814 e 1815 venne improntata moneta di rame di grana dieci; di grana cinqne, e di grana due. Il tipo dei grani dieci è nel ritto la testa del Re Ferdinando coronata colla iscrizione *Ferd. III P. F. et Siciliar. et Hier. Rex*, sotto il millesimo, nel rovescio due corni d' abbondanza che rinchiudono una pianta di loto a piè d'essi è scritto *G. 10* intorno *Pubblica Faelicitas*. Nei pezzi di grana cinque osservi la testa del Re colla medesima iscrizione, ma nell' opposta faccia evvi la figura d' una donna tranquillamente sednta colla iscrizione *securitas pubblica*. Nei due grani poi anche vedesi la testa del Re coll'istessa iscrizione, ma nel rovescio evvi un cavallo alato. Non devo passare in silenzio che nel 1803 nella moneta improntata, di grana dieci è nel ritto l'aquila siciliana colla iscrizione del nome del Re e nel rovescio è scritto in mezzo *grana 10* ed intorno evvi un serto di alloro.

Pubblicavasi intanto a 20 aprile 1818 il memorabile statuto che fissò il sistema monetario delle due Sicilie. Veniva quindi determinato che l' unità monetaria a cui i prezzi ed ogni specie di valutazione in numerario si riportano, avesse nome di ducati e fosse d'argento di 515 acini napolitani uguali a cocci siciliani 416 $^{116}/_{1000}$ d' un coccio ed a 22 grammi $^{943}/_{1000}$ e 943 per 1000 parti d'un grammo. Fosse il sno titolo di 833 $^{1}/_{3}$ millesimi di argento cioè 833 $^{1}/_{3}$ d'argento puro di coppella e 166 $^{1}/_{3}$ millesimi di lega che ricade a cinqne sesti d'argento puro ed un sesto di lega. La specie di monete in proporzione maggiore o minore del ducato fossero a lui geometramente proporzionati. In tolleranza del titolo s'ammettesse poi di tre millesimi, Stabilivasi medesimamente che il rame della

pubblica autorità è assegnato per le minute contrattazioni ed a rappresentare le piccole frazioni dell'anzidetta unità monetaria; ed in tale senso la moneta di rame potesse dirsi misura de' prezzi delle piccole vendite e secondo il suo valore numerario essendo della pubblica autorità guarentita non potesse in questa specie di contrattazione senza delitto venir ricusata. Laonde il ducato fu diviso in cento centesimi, ossieno grani napoletani o baiocchi siciliani. Il centesimo si divise in dieci parti uguali detti volgarmente *calli* o *cavalli* in Napoli e *piccioli* in Sicilia. Ciascun grano esser dovesse del peso d'acini 140 uguali a *cocci* siciliani 113 e $^{131}/_{1000}$ pari a grammi 6137. I multiplici e summultiplici del grano fossero a lui geometramente proporzionati. S'estimò di vantaggio che l'oro non fosse materia di moneta la qual cosa non saprei dire con quanto fondamento, poichè si affermò non poter misurare i prezzi, e venire dallo argento valutato; e però il cennato statuto gli assegnò nelle monete un valore che il governo autorizza. Quelle finora coniate sono portate al titolo di 996 millesimi che corrispondono secondo l'antico modo di valutare la bontà dell'oro a carati 23 e $^{904}/_{1000}$. La tolleranza del titolo è d'un millesimo in più o meno. In siffatte monete il titolo e il peso sono notati nel rovescio.

Per effetto di tali disposizioni furon coniate in argento secondo la proporzione del ducato monete d'un carlino, di due carlini, di sei carlini, di dodici carlini. Il tipo di tali monete è nel ritto la effigie del Re, e sinora ne vedi di tre Sovrani Ferdinando I Francesco I e Ferdinando II. La leggenda del primo è così espressa *Ferdinandus I Dei gratia regni Siciliarum et Hierusalem Rex;* nel rovescio sono le armi reali, ed intorno *Hispaniarum infans;* degli altri due Sovrani vedi lo scudo delle armi più grande ed intorno alla effigie ed allo stesso scudo a caratteri grandi è scritto solo il nome del Re e poi *Dei gratia Rex Regni utriusque Sicil. et Hierusal.*, restando in tal modo corretta la prima leggenda. A piè di ciascuna moneta è segnata la indicazione del suo valore in grani. Ne' sei e ne' dodeci carlini a lettere incavate è scritto sul contorno *providentia optimi principis.*

Le altre monete hanno il contorno liscio. In oro vennero battute, 1° Le *oncette* d'acini 85 napolitani eguali a *cocci* siciliani 68 e $^{989}/_{1000}$ pari a grammi 3786. Il loro valore corrente è di tre ducati. — 2° Le *doppie* del peso doppio delle oncette e del valore di ducati sei —. 3° Le *quintuple* d' acini 425 uguali a cocci siciliani 343 e $^{414}/_{1000}$ pari a grammi 18,933. Il loro valore è di dncati quindeci — .4° Le *decuple* d' acini 686 $^{686}/_{1000}$ pari a grammi 37,867. Il loro valore è di trenta ducati. La tolleranza nelle accennate monete è di $^{10}/_{64}$ d'acino uguale a $^{1}/_{8}$ di coccio siciliano pari $^{7}/_{1000}$ di grammo. Il loro tipo è la effigie del Re colla iscrizione come nel ducato. Invece dello scudo colle armi reali ci ha il genio dei Borboni, a piè del quale sono notati il titolo , il peso ed il valor corrente. Nel contorno, menocchè nelle oncette e nelle doppie è inciso *Providentia optimi principis.* Tanto nelle monete d' oro quanto in quelle d'argento l'anno è notato sotto la effigie.

In rame secondo la proporzione del centesimo furono in prima coniate le seguenti monete. Il *mezzo grano* ossia *tornese* napoletano o grano siciliano — Il grano ossia baiocco siciliano — I due grani e mezzo detto pure cinquina — Il cinque grani. Alle quali monete se ne sono poi aggiunte due altre di tre e nove cavalli. Il tipo e la leggenda sono come le altre di sopra descritte, hanno la effigie del Re e nel rovescio una corona colla indicazione del valor corrente e dell'anno (2). Nella zecca di Napoli si è effettuata e si va effettuando la coniazione delle indicate monete, avvegnacchè inoperosa restò la zecca di Palermo dal 1815 in poi quando Re Ferdinando riacquistò il reame di Napoli. Non di meno fu permesso batter moneta di rame nel 1836 nella palermitana zecca, e furono improntati pezzi di monete di grani dieci siciliani, grani cinque, grani due, grano uno, mezzo grano. La loro forma è in tutto come quelle battute in Napoli , ma la leggenda venne rilevata come nelle monete del primo Re Ferdinando e non già come era stata da poi corretta, sicchè vi si legge *Ferdinandus II D. G. siciliarum et Hier. Rex*, invece di *Fer-*

dinandus II D. G. Regni utriusque Sicil. et Hierusal. Rex. Per siffatto errore, nel quale da chi reggeva l'amministrazione in Sicilia s'era in buona fede caduto, fu ingiunto che tutta la indicata moneta non solo non circolasse ma si restituisse a semplice metallo. E questa è stata l'ultima coniazione eseguita a dì nostri nella memorabil zecca di Palermo, la di cui esistenza è durata dietro il suo ultimo ristabilimento del 1697 per ben cento trentanove anni. Aveva il Re con decreto del 6 marzo 1820 disposto che dal 1 gennaro 1821 tutti i registri e conti di valutazioni monetarie si facessero come in Napoli in ducati, grana e cavalli abolito il sistema di conteggiare in once, tarì, e piccioli. La quale disposizione non essendo stata eseguita venne ingiunto non è guari mandarsi ad effetto dal 1 gennaro 1840.

Togliendo ora a parlare dei banchi uopo è conoscere che caduto era sempre più in discredito il banco di Palermo, in ispecialtà perchè non s'osservavan le sue regole, di tal che nel 1739 videsi la necessità di riordinarlo e di provvederlo di nuove leggi, ma non prima del 10 maggio 1761 vennero promulgati gli analoghi statuti dal Vicerè Fogliani (3). Furono stabiliti per suoi supremi ufficiali il Pretore della città e tre Governatori, due nobili ed uno cittadino. Un prefetto anche nobile, ed altri uffiziali ebbero designati incarichi. La cassa del denaro tener si dovesse nella casa del Senato di Palermo; per sicurezza del denaro depositatovi rispondesse la città sopra tutti i suoi beni e le rendite. Fosse il denaro esente da sequestro; qualora ne ristagnasse molto, potesse impiegarsene una parte in acquisto di rendite. Altri regolamenti per quanto riguarda la sua interna amministrazione furono emanati nel 1788. In generale siffatto banco non ha mai eseguita opera di pegnorazione, di prestito o d'anticipazione, e le sue cedole attestano il seguito deposito senza che corressero gran fatto come carta monetata. Appena nel recinto di Palermo sono in qualche breve circolazione. Il numerario contante in esso esistente nel 1840 può calcolarsi presso a poco in una somma di ducati 1,370,000 de' quali 870,000 s'appar-

tengono alla Tesoreria direttamente o indirettamente, ed il resto a un bel circa in ducati 500000 a' particolari.

Quanto al banco di Messina continuò a reggersi come per lo innanti. Soltanto qualche azienda pubblica come l'ospedale civile ed altri stabilimenti s'esentarono di conservare il danaro in esso. La pratica di tener le scritture venne migliorata. Nel 1809 fecesi qualche utile innovazione nelle incombenze degli uffiziali. Vedemmo che un tempo la elezione di questi si appartenne al Pretore, ai giurati ed a' Governatori, indi passò al Senato ed al Ministro dell'azienda il diritto di proporli, ed al Protonotario del regno quello d'eleggerli. Poi tal proposizione venne affidata a' governatori ed al Soprintendente del Banco. Da ultimo per effetto di decreto del 6 novembre 1821 il decurionato, il che viene praticato anche pel banco di Palermo, li propone ed il Governo nomina. Il Soprintendente del banco è ora il Direttore provinciale de' rami e dritti diversi, presidente il Sindaco della città assistito da due governatori l'uno nobile, cittadino l'altro. Il numerario esistente in esso può presso a poco calcolarsi in ducati 300,000 circa. Le sue polizze son pure inoperose per la circolazione. Proponevasi intanto di riformarsi queste due banchi di Palermo e Messina come quelli di Napoli, ma il Re nel 24 novembre 1838 determinò che restando i medesimi come si trovano s'instituissero da essi del tutto separati nelle indicate città due banchi come quelli di Napoli, e con la distinzione in ciascuno di cassa di corte e di cassa di privati. Si riserbò dare le disposizioni per lo stabilimento d'una cassa di sconto. Con altro rescritto del 24 ottobre 1840 il medesimo Sovrano ha date altre disposizioni perchè il banco di Palermo senza cangiare la sua natura di comunale istituzione si rendesse conforme a quello di Napoli:

Capitolo II.

Stato della popolazione nel 1770 che non risponde alla condizion di Sicilia. Stati del 1798 e 1831. Osservazioni — Condizione della agricoltura — Si narra dall'annona — Commercio di grani, rovina in che era caduto — Inutili provvedimenti per vietare le speculazioni dannose sulla vendita dei grani — Rovinosi spedienti per provvedere al bisogno de' grani ne' Comuni, *terze parti*, *peculi*, *colonne frumentarie*. Pratica delle *mete* cagione di disordini. Viene abolita nel 1812, e si restituisce la libertà di vendere. Si ripristinano nel seguente anno le mete. Fondo per la formazione dei peculi frumentari, forni di modello; accidenti a' quali gli uni e altri soggiacquero. Proponimento di convertire i detti peculi in monti agrarî — Caricatoi. Abolizione fatta nel 1819 di varî antichi provvedimenti che inceppavano in essi il libero commercio dei grani — Si narra delle vicende che ha avuta la estrazione dei grani dopo di questo tempo.

Toccando di quanto concerne la popolazione dissi che nel 1770 a seconda dei fuochi venne calcolata la popolazione di Sicilia per 1,176,615, il qual numero per quanto si voglia supporre malamente fatto qnel calcolo meno di quanto effettivamente fosse la popolazione, sempre è un indizio che questa non rispondeva allo stato di Sicilia. E quali fossero le cagioni che la popolazione non s'accrescesse agevole è il vederle nella feudalità, nel digradamento delle proprietà, nella mancanza di sicurezza dei diritti di possesso, nel cattivo sistema daziario ed in altre cose simili, delle qnali ho tenuto ragionamento. Chiedeva intanto il Parlamento nel 1796 di facilitarsi in Sicilia le nuove popolazioni verso il mare invitandovi anche gli esteri, al che rispose il Re di provvedere secondo le occasioni. Il quale proponimento a mio credere inutile ed inefficace sarebbe stato, perocchè l'accrescimento o la diminuzione del popolo deriva sempre dalla interna condizion di uno stato prospera o rovinosa. Nè certamente gli stranieri s'inducono a rispondere allo appello loro fatto per istabilirsi in altro paese, se non quando vi trovano il proprio vantaggio.

Fatto intanto nuovo censo nel 1798 si notò la popo-

lazione per 1,660,267 val dire che se vero fosse stato il calcolo del 1770 s'avrebbe avuto un accrescimento nel corso di ventotto anni di ben 493,648 anime; ma io già dissi che in Sicilia a quei tempi non eravi metodo acconcio come in quasi tutti i paesi d'Europa per le cose di statistica. Secondo lo specchio statistico del 1831 si è notata la popolazione per 1,943,366 val dire che l'aumento tra siffatto anno ed il 1798 cioè pel corso di anni trenta sarebbe stato di sole 283099 somma che paragonata allo stato tra il 1770 e 1798 non sembra rilevante, ed ove per giudicar della condizione d'un paese ci dovessimo solo attenere alla popolazione, il che è falso calcolo, si dovrebbe giudicare in modo sfavorevole di Sicilia. Nel 1832 il movimento della popolazione portava una diminuzione di 16097 anime (4). Nell'Almanacco del 1840 s'è notata la popolazione di Sicilia per 1,957,287, e quella delle regioni di Napoli per 6,177,598.

Stava intanto l'agricoltura nel medesimo stato per l'economiche e politiche condizioni di Sicilia, delle quali ho tenuto ragionamento. Incitamenti, esempî a migliorarla diede non di rado il governo, ma quasi sempre senza effetto. Tra essi piacemi ricordare la Sovrana disposizione del 13 giugno 1744, per la quale accordavansi talune franchigie di pubblici balzelli a coloro che maggior quantità d'ulivi piantati avessero (5). Nè le antiche pratiche eran migliorati nella coltura, si dovettero nel 21 luglio 1779 dettar norme come eseguirsi in ogni anno il bruciamento delle ristoppie, delle erbe aride e delle piante selvatiche ne' vari feudi; ordinamento che mostra l'abbietta condizione della agricoltnra, e che abbiamo visto rinnovato dopo cinquantacinque anni nel 12 settembre 1834 non essendo per niente mutato lo stato delle cose (6). Non deve però tacersi che stabilite vennero nelle università di Palermo e di Catania cattedre d'economia civile e d'agricoltura verso il finire del secolo passato, e da poi furono in ognuna delle provincie società economiche, ed in Palermo un Istituto d'incoraggiamento. E di vantaggio onorevoli uomini e colla voce e cogli scritti han procurato diffondere utili cogni-

zioni in proposito, ma la nuda isolata istruzione che in teorica ricevono i pochi non può immegliare la condizion d'un popolo, ove non si rimovino le cause che allontanano il progresso. Finchè non sarà compiuta la divisione delle terre comuni e dei dritti promiscui, e sussisteranno avanzi di feudalità, finchè la proprietà non comincerà ad avere maggior valore e la industria manifatturiera, e vieppiù animarsi coll'associazion de' capitali e colla facilità ed agevolezza nei traffichi e ne' cammini, l'agricoltura di Sicilia resterà stazionaria.

Tra le principali coltivazioni ha continuato a primeggiare il grano; ma i disordini dell'annona han pure proseguito a danneggiarla e a rovinarne talora il commercio. Un ugual destino nelle cose tristi talora ha retto le regioni di Napoli e di Sicilia. Narrai come in Napoli verso il 1762 e 1763 gli errori di Pallante tornarono a disdecoro del governo in fatti d'annona, ed i suoi rigori accrebbero, e non diminuirono i mali veri o apparenti che fossero. In Sicilia nell'epoca istessa il vicerè Fogliani per iscarso ricolto spedì tre commissarii, stabilì un'apposita giunta un vicario fiscale. S'ordinò rivelare la quantità esistente se fosse sufficiente al consumo del paese, ed alla futura seminagione. Non guari dopo si fissò il prezzo al pane, e venne ingiunto a' caricatori di non dar grano che per sola semenza. Credevasi ad ogni istante poter mancare la derrata e credevasi sepolta. Quindi s'inviarono birri e boia per rinvenire il grano e punire i voluti colpevoli. Siffatti pericolosi spedienti produssero allarmi e timori straordinarî, sicchè il prezzo del grano giunse ad once sette e tarì dieci la salma; ma non appena venne immesso grano acquistato allo straniero e fuvvi concorrenza nei prezzi e calma negli spiriti, ribassò a due once la salma, la qual cosa dimostra che in gran parte quella carestia esagerata era. Ma a' danni del sistema dell'annona univansi ben altri mali al commercio dei grani che provvenivano dalle speculazioni che facevansi nelle loro vendite, e delle quali già ho discorso nella parte quarta del libro primo di quest'opera. Stavano le cose nella medesima condizione,

laonde fu necessità proibire di vendersi grani alla *metà* ossia al prezzo che veniva fissato dalle autorità municipali, da tutti coloro che non possedessero fondi e terre nelle quali si raccogliesse quella derrata. Proibito venne medesimamente lo abuso di sborsar danaro *alle mete* coll' assicurazione del pegno. Non potersi neanche per lo stesso sborso assicurare il creditore con due contratti l'uno alla *meta* l'altro di prestito. Vietato fosse il lucro certo che pattuito era a favore del creditore, vietati altresì di farsi due contratti in uno stesso anno come talvolta erasi praticato che dovendosi fare la consegna de' grani in agosto e settembre s'era in quel tempo finto di farla, e con nuovo contratto lo stesso capitale s'era altra volta dato per consegnarsi in maggio. Nulli furono tutti i contratti di vendite pagabili prima dalle *mete*, nulli altresì i contratti eseguiti da persone incapaci a vendere. Con tali disposizioni curavasi momentaneo qualche effetto, mentre lasciavasi sussistere la causa del male, la quale stava nell'annona, nei caricatoi, nelle *mete* donde provvenivano ostacoli alla libertà dei prezzi, e da ultimo nei divieti al libero commercio collo straniero sia per l'immissione sia per l'estrazione. E delle disposizioni medesime se ne vide tantosto la inefficacia e l'inutilità, perocchè sotto altra forma i vietati contratti si facevano, e sempre furonvi prestiti usurari, anticipazioni di danaro a grosso interesse e con pegno, vendite regolate secondo il ribasso o l'aumento de' prezzi. Pensossi che a porre un freno a tali disordini fosse sufficiente che un sensale pubblico soscrivesse i contratti dei negozi di grano, ma le frodi e l'ingordigia de' sensali accrebbero gl'inconvenienti. In tal frangente venne data qualche norma perchè nello stabilirsi le mete accadessero minori frodi, e perchè meglio regolata fosse la estrazion da' caricatori, ne' quali era sommo discredito pe' cattivi grani e per le malizie che vi si praticavano; ma anche questi spedienti niun utile risultato produssero, sicchè l'usure, le negoziazioni a voto, i fallimenti fraudolenti, le falsità addivenivano più frequenti e fu vano il fulminar pene severe (7).

Intanto essendo vietata la immissione de' grani in Sicilia prelevavansi dalla indigena produzione d'essi salme cinquantamila per tenerle in deposito per servire al bisogno laddove fosse d'uopo. Il resto era libero per negoziarsi. La città di Palermo avea apposito capitale d'once 100,000 tratte da' vantaggi avuti dalla vendita del pane a conto del senato, che servir dovea per l'annona in tempo di carestia e era addimandato *colonna frumentaria*. Siffatto danaro era non solo male amministrato dalla municipale azienda ma anche dissipato. Talora per aver mezzo di spenderlo e farvi illecito profitto si fingevano le carestie. Verso il 1760 nulla rimaneva dalle centomila once, sicchè s'ordinò prelevarsi cinquantamila scudi dall' azienda de' beni gesuitici per rifare la colonna frumentaria (8). Dissi doversi tenere in serbo una quantità di grano al bisogno di Sicilia; questo principio astratto per esser messo in pratica era causa di molti e rilevanti danni; appena in diciannove comuni prima del 1812 eranvi *peculi frumentari* ossieno depositi di tale grano, mentre negli altri comuni s'accorreva a far la provvigione o con danaro preso a prestito che alla vendita del frumento si restituiva cogl'interessi oppure colla pratica delle così dette *terze parti*; la quale consisteva nel trattenere nelle mani de' proprietari o de' fittaiuoli il terzo nel ricolto annuale de' frumenti come di riserba annonaria pel comune nel di cui tenimento veniva prodotto. Le altre due parti restavano libere per vendersi; da ciò ne venivano prezzi alti oltre il naturale, necessità agli stessi comuni di fare il pane a caro prezzo, perdita del grano che restava inutile, rovina da ultimo agli erari municipali i quali per tal fatto siccome narrai si depauperavano (9). Vistosi per lungo volger d'anni siffatti inconvenienti abolivasi nel 1812 questa dannosa pratica restituendo a tutti la libertà di vendere le derrate ed il pane. Abolito restava altresì il sistema delle mete. Tuttavolta non venne tolto alle autorità municipali ogni cura dell'annona, quindi sotto altra forma furon esse noverate tra i venditori principali, ed a tale oggetto fu disposto che ciascun comune dovesse provvedere alla sua annona

per mezzo d' un *peculio* che dovesse formarsi o supplirsi con una imposizione non maggiore del cinque per cento per una sola volta dai proprietarî delle terre sulla base dei rilevamenti fatte in esecuzione de' provvedimenti dati nel parlamento del 1810 pel tributo fondiario. Per la città di Palermo il *peculio* in discorso conservò il nome di colonna annonaria, e venne ingiunto che fosse formato dal fondo dell' abolizione delle franchigie introdotte sui dazi della città in disprezzo dell'ordinamento del 1648, franchigie che s'accordavano alla Corte ed alle truppe, e che non meno di 16000 once l' anno importavano. Con tale somma e con altri risparmî si credeva poter realizzare insino a 20,000 once l' anno per impiegarli all'uopo (10). D' altra parte aprivansi a cura delle municipali autorità nei varî comuni de' forni di *paragone* o di *modello* come ti piace dire onde servissero di norma.

Intanto per quelli straordinari eventi de' quali ho ragionato tutti i prezzi crescevano in Sicilia, sicchè la moneta circolando più abbondantemente, cresceva naturalmente anche il prezzo del pane; un partito d'opposizione cercar voleva screditare il Ministero di quel tempo, quindi s'accreditarono per un verso e per l'altro si suscitarono le voci del volgo contro l'abolizione fatta delle mete, e però furon queste nel seguente anno 1813 ristabilite. D'altra parte i forni di modello vennero o male amministrati o vinti nella libera conçorrenza di vendere il pane. E quanto a' peculi frumentari a prescindere che o non furono stabiliti in tutti i comuni dell' isola, o la quantità di grano non corrispose in essi alla imposta tassa, è da porre mente che quasi di niun vantaggio tornarono, perocchè facendosi la riserba del grano appena raccolta la messe ne derivava carezza di prezzo, e poi ribasso grandissimo, danni quindi alla pubblica economia non solo, ma a quella di peculi medesimi. S' aggiunse e l 'abbandono e la cattiva amministrazione di questi, per il che tale istituzione non ben formata nei suoi principî morì sul nascere. Per avventura in taluni comuni del grano in tal modo raccolto s' intraprese a farsene qualche prestito agli agricoltori, e questa pratica

fece forse nascere l'idea di convertirsi tali peculi in monti frumentari, per il che di molte disposizioni, si son date dal 1823 in poi quasi tutte rimase prive di effetto; e non è guari altre disposizioni si sono emanate nel 14 marzo 1838 per via del Ministro dell' interno, onde al fine avesse effetti la desiderata opera riunendo quel che può avanzare di siffatti peculi dopo ben ventotto anni.

Dissi più volte de' caricatoi. Una prammatica del 1604 proibiva di estrarsi frumenti da' luoghi ove stavano regî caricatoi, ed il permetteva sol quando vi concorresse la condizione di essere stati in essi riposti. Siffatto grave ostacolo alla libertà del commercio ed altri di simil fatta furono alfine tolti col decreto del 21 giugno 1819, col quale medesimamente dichiaravasi che i regî caricatoi di Girgenti, Licata, Terranova, Termini, e Catania fossero liberi banchi per farvi depositi di frumenti. In libertà di ognuno restasse il far deposito o in essi o altrove. Nel primo caso si serbassero le regole solite, nel secondo fosse libera l'esportazione pagando il dazio corrispondente. Fermo rimanesse il divieto di non fare depositi di grani in luoghi disabitati due miglia distanti dal mare, ma anche tal divieto si sarebbe tolto o altrimenti regolato, emanandosi i nuovi sistemi daziari doganali. In ogni altro sito del reame libera fosse la esportazione. Ma quantunque si statuisse la libertà d'estrazione, pure il governo continuò ad esigere dazio quando uscivan le derrate, il che propriamente insino al 1824 quando vennero pubblicate le nuove tariffe daziarie, e d'altra parte per timore di penuria sovente o ha limitato l' estrazione o favoreggiato l' immissione di grani esteri con diminuzione di dazî ed altre cose simili. In altre occasioni ha poi sospesa per tempo determinato o vietata del tutto l'indicata immissione, poi di là a poco l'ha permessa (11). Vedemmo pure sul finire del 1837 e nel 1838 esservi penuria di grani per iscarso ricolto in varie parti d'Europa; ecco decreti per vietare l'estrazione e per favoreggiar l'immissione de' grani anche per Sicilia. Questi primi passi ch' eran di cautela furon seguiti da altri d'acquistar grano per conto del comune di Palermo, ri-

chiamar derrate da' varî luoghi di Sicilia nella stessa Palermo. L'allarme si sparse, l'elevamento de' prezzi ne fu la necessaria conseguenza, si temette che di fatti da un momento all'altro potesse mancare il pane; ma non appena il Re da Napoli inviava suo rescritto col quale vietava l'acquisto e l'incetta dei grani pel comune di Palermo, si vide tantosto la derrata abbondantemente circolare in piazza e vendersi a prezzo ribassato senza che più si parlasse di penuria. Continua intanto sì in Palermo che in altri comuni di Sicilia il sistema delle mete perenne cagione di disordini, dei danni, d'inconvenienti.

Narrai nella terza parte del precedente libro che verso il 1532 quando in rovinosa condizione era già il commercio de' grani calcolossi la loro estrazione per salme 259,000 a un bel circa. Una somma pressochè uguale estraevano i baroni per prepotenza in contrabando. Ma a poco a poco l'estrazione venne meno per tutti i vincoli e le proibizioni delle quali ho favellato, sicchè nel passato secolo fu di 100,000 salme a un bel circa in quegli anni ne' quali era permessa. Nel solo 1764 l'abbondantissima raccolta di Sicilia sopperì alla scarsezza del resto d'Italia non meno che del reame di Spagna, sicchè l'estrazione giunse a 300,000 salme, il quale anno restò per memoria dicendolo tuttavia il popolo *l'annata di Spagna*. Dal 1808 al 1817 non fuvvi esportazione di sorte alcuna. Nel 1815 e 1816 per timore di penuria s'immisero farine d'America ed 80,000 salme di frumento di Levante. S'è calcolata l'estrazione in questi ultimi anni nel modo che segue:

Anno	Quantità In Cantaia e rotoli	Valore In ducati e grana
1834	132882 34	442780 20
1835	64936 «	519488 «
1836	23158 80	215376 85
1837	8471 «	78780 30
1838	1012 «	14572 80
1839	140 «	700 «

Questo specchio parla di troppo per provare a quali conseguenze s'è andato incontro coi divieti dell'estrazione, co' premi alla immissione, e colla sconsigliatezza nell'annona del 1837 a questa parte. E si è pur visto nel paese nativo di Cerere, nel granaio d'Italia per semplice timore di penuria ammettersi nel 1838 una quantità di grano in cantaia 5970, e nel 1839 ben altre cantaia 149,920 come se nelle siciliane contrade si fosse isterilita la natura, o la fame opprimesse interamente le genti.

Capitolo III.

Provvedimenti dati da Re Carlo per certe manifatture indigene — Chiama gli ebrei a stabilirsi nel regno, non guari dopo li espelle — Isola d'Ustica popolata — Pace fermata coll'Impero Ottomano e colle reggenze d'Affrica — Legge di navigazione — Istituzione ed abolizione del Supremo Tribunale di commercio — Si cenna di varie cose economiche in tempo di Re Ferdinando III — Seminario nautico — Ordinamento per varie branche di indigena industria — Provvedimenti del medesimo Re emanati in proposito nella sua dimora in Sicilia dopo del 1806 — Codice metrico per la uniformità de' pesi e misure — Fondate speranze che l'industria siciliana migliorasse. Come restassero distrutte. Si narra di quali tristi accidenti fosse causa la dimora e la influenza degl'inglesi in Sicilia dal 1806 al 1815 — Condizione dell'industria siciliana dopo questo tempo — Trattati di commercio con potenze straniere — Trattati del 1816 coll'Inghilterra colla Francia e colla Spagna, danni che cagionano — Trattati con Algeri Tunisi e Tripoli nel 1816 — Trattato con Tunisi nel 1833 — Trattato del 1838 colla Francia e coll'Inghilterra per l'abolizione della tratta dei negri — Legge di navigazione — Stato della marina mercantile — Condizione dei porti — Navigazione a vapore — Quadri della esportazione di prodotti nazionali e della immissione di stranieri dal 1834 al 1839 — Riflessioni all'uopo.

Re Carlo sin dal suo avvenimento al trono richiamò in Palermo a miglior condizione le pratiche del cardare, filare, tessere, e tignere, onde le manifatture di cotone e seta si rendessero pregevoli (12). E per meglio conseguire il fine vietava nel 1737 d'introdursi dallo straniero tanto in Napoli quanto in Sicilia drappi di seta di qualsiasi natura fossero anche con oro e con argento. Tale ordinamento venne solo in Napoli eseguito, perocchè in Sicilia sia in controbbando sia sotto pretesto che fossero manifatture napolitane continuarono i lavori di sete straniere ad introdursi, sicchè vani tornarono da poi altri provvedimenti dati all'uopo (13). D'altra parte e sempre nella mira di accrescere la fortuna del reame lo stesso Re Carlo con editto del 3 febbraio 1740 invitò la nazione ebrea a stabilirsi tanto in Napoli che in Sicilia accordandole grazie e privilegi, ma dopo sei anni e propriamente con altro editto del 30 luglio 1747 veniva espulsa dicendosi che non avea

corrisposto allo scopo essendo venuti non altro che ebrei poveri di capitali e senza credito, e dominati solo da smoderata avidità d'arricchire a forza d'usura. Popolavasi d'altra parte verso il 1760 l'isola di Ustica, ma tantosto veniva attaccata dagli Algerini onde di bel nuovo restava quasi deserta ed era necessità farvi fortificazioni militari. Quel che in fatti tornò di non poco giovamento all'economia pubblica fu la onorevol pace e il trattato di commercio fermati tra Carlo e l'impero ottomano nel 1740 seguiti da altri simili trattati colle reggenze affricane. Un molo veniva costruito in Girgenti. Pubblicavasi intanto la memorabil legge di navigazione nel dì 8 dicembre 1751 comune a Napoli ed a Sicilia (14), ma essendosi osservato il grave inconveniente che i marinari ed altri individui dopo essersi impegnati sui nazionali legni mercantili non adempivano all'obbligo contratto, e via fuggivano pria di terminare i viaggi, e spesso mossi dalla idea di maggior guadagno senza avere adempiuto al loro obbligo sui legni nazionali passavano a servire in quelli stranieri, vennero nel dì 15 giugno 1757 emanati dal Re altri capitoli aggiunti alla citata legge (15). Una compagnia di commercio stabilivasi in questo mentre in Messina con editto del 3 settembre 1752.

Avea intanto il medesimo Sovrano nel 28 novembre 1739 instituito anche in Sicilia siccome in Napoli il Supremo Magistrato di commercio (16). Quattordeci tribunali inferiori per tale obbietto dipendenti da esso furono in varî luoghi di Sicilia e si chiamaron *consolati*. Siffatto magistrato era stato dichiarato *collaterale* del Vicerè; n'era capo un *Prefetto* e componevasi d'un presidente ed otto giudici col titolo di consiglieri, tre dell'ordine della nobiltà, tre della magistratura e due negozianti. Ebbe facoltà di giudicare in tutte le materie di commercio, di dar nome alle cose doganali, alla estrazione delle merci, di badare alla salute pubblica. Ma non appena sorgeva tale utile istituzione tutte le antiche corporazioni dello stato credettero lese le loro incombenze e fecero istanze per conservarle, sicchè il magistrato in discorso venne riformato per inten-

dere solo al giudizio delle cause di commercio, e ne fu capo il Presidente del Tribunale del Concistoro. Ma neppure questa riformazione fu sufficiente, perocchè il Parlamento del 1746 supplicò il Re per la sua intera abolizione non solo, ma di quella eziandìo dei consolati di Palermo e del regno *per li gravi sconcerti*, trascrivo le stesse parole, *inconvenienti e pregiudizî che tutto giorno s'accrescevano in danno e detrimento de' popoli, acciò non mancasse in tutto come si temeva il commercio del regno giacchè a cagione del riferito magistrato e consolato non pochi eransi ritirati dal commercio, e frequenti erano stati i fallimenti oltre della confusione, dello accrescimento indicibile di spesa e dello sconvolgimento delle antiche leggi e costumanze.* Abolì il Re il magistrato e i consolati, ingiugnendo dovervi essere sol due consoli in Palermo, e quattro nei caricatoi di Licata, Girgenti, Termini e Sciacca; si conservassero in Messina gli antichi consoli. Giudicasssero essi consolati delle cause di commercio fossero tra cittadini o con forestieri (17).

Non rilevanti cose osservi farsi nei primi tempi del regno di Ferdinando ; e l' industria siciliana seguitava a giacere in abbandono , mentre quella di Napoli rilevavasi per ogni verso. Nondimeno questo Monarca per perfezionare i lavori di seta in Catania spedì artieri dalla colonia di S. Leucio, e donò al real Albergo dei Poveri in Palermo una ingegnosa ed importante macchina che tuttavia vi s'ammira per filare la seta. Dopo la catastrofe del tremuoto di Messina nel 1783 onde non si diminuisse il traffico di quella città venne allargato il limite del porto franco. Abolivansi da poi varî dazî per la parte di terra e concedevasi libertà al cabotaggio. Nel 1789 il medesimo monarca approvava il seminario nautico fondato in Palermo dall'illustre monsignor Gioeni alla di cui filantropia molte cose di beneficenza deve la Sicilia. Siffatto seminario tantosto prosperava, ed il sovrano gli accresceva la rendita e vi destinava a Direttore il capitano Giovanni Fileti di Sorrento, per la di cui opera si son prodotti molti valorosi marini Siciliani. Ad imitazione del Seminario di Palermo si stabilirono due scuole nautiche sotto la scorta

del medesimo Fileti nel 1810, l'una in Trapani l'altra in Cefalù. Venuta la Corte in Sicilia nel 1806 furono aboliti tutti i dazî sulla seta tanto quelli pagati al filatoio e sulla sua manifatturazione, quanto sull'interno traffico, riducendosi essi ad un solo di baiocchi quindeci a libbra non meno sulla seta grezza che sulla lavorata sì per la sua produzione che per la sua estrazione; disposizione che in qualche modo sottraeva il commercio delle sete da molte vessazioni. Toglievasi al Senato di Palermo e di Messina la privativa che aveaño di vendere l'olio e le paste lavorate la carne ed il vino e rendevansi libere tali vendite. Riducevasi meno compliata in qualche modo la pratica doganale per la estrazione ed immessioni delle merci. Da ultimo rendevansi nel reame uniforme i pesi e le misure su di che uopo è alquanto intrattenerci.

Sentivasi in Sicilia sin dal secolo decimoterzo il danno della difformità di pesi e delle misure, sicchè Re Federico III proccurò in qualche modo ovviarvi ordinando con minaccia di pene, che al di quà del fiume Salso si valessero le genti del *tumolo* di Siracusa e del cantaio di Messina, e al di là del fiume stesso de' pesi e delle misure di Palermo (18). A malgrado che tali disposizioni fossero state rinnovate da Re Alfonso (19), pure non sortirono alcun effetto e le doglianze continuarono. Di proposito occupossi il parlamento adunato nel 1582 d'obbietto sì importante (20), e però esponendo gl'inconvenienti resi ormai insoffribili dimandò che i pesi e le misure dell'intero regno dovessero essere uguali ed uniformi. Rimase sospesa per ben altri diciannove tal dimanda e non prima del 30 agosto 1601 sulle reiterate istanze dell'universale, essendo vicerè Macqueda venne emanata prammatica (21) nella quale fu ingiunta la bramata uniformità e conformità. Ma anche siffatto ordinamento si rese inutile, e dal suo nascere giacque inosservato, perocchè non somministrava alcuna norma riguardo alla dannevole moltiplicità delle corde per misurar le terre; non s'eran fatti precedere i modelli o campioni, accennandosi che si sarebbero dappoi costruiti secondo *l'esempio che si farebbe*, non si considerarono gli

ostacoli che s'avrebber potuto incontrare nella esecuzione, non si diedero tutte quelle disposizioni da ultimo che potessero serbare inalterabili le prefisse norme. Da questo tempo caddero le cose in maggiori disordini, onde si contavano in Sicilia cento e più misure diverse per le lunghezze, altrettante per le cose aride, altrettante per le liquide e così discorrendo per gli altri obbietti. In un paese eravi un sistema di pesi ed a pochi passi di distanza ne vigeva altro, e tutti incerti insecuri.

Intanto in Francia nel 1790 dietro le investigazioni di chiari uomini nelle scienze esatte adottavasi pei pesi e per le misure quel sistema addimandato *metrico* per eccellenza fondato sulla natura medesima; la di cui unità fondamentale vien costituita da una decimilionesima della quarta parte del meridiano terrestre, sicchè da essa deriva ogni misura di lunghezza, di superficie e di capacità. Ogni lunghezza non ha che una sola misura co' suoi multiplici e summultiplici, e così ogni superficie ed ogni capacità; il peso è determinato dal cubo d'acqua distillata della centesima parte dell'unità fondamentale; pesi e misure progrediscono in ragione decupla, la nomenclatura infine per dare alle parole l'esatta espressione delle cose è tolta dalla greca favella. A seconda di tal sistema venne sanzionato che la indicata decimilionesima parte detta *metro* fosse la unità invariabile della misura di lunghezza. Il quadrato di dieci metri costituisce l'*are*, unità di superficie. Il cubo del metro dà lo *stero*, unità di misura pei solidi. Il cubo d'un decimo del metro dà il *litro* unità comune agli aridi scorrevoli ed a' liquidi. Il cubo d'un centesimo del metro d'acqua distillata al massimo di sua densità forma il *gramma* unità de' pesi. Una moneta d'argento del peso di cinque grammi nel quale un decimo sia di liga costituisce il *franco* elemento delle monete. La progressione decimale crescente e decrescente applicata ad ogni specie di unità somministra i multiplici e summultiplici che essi stessi considerati soli diventano tante unità. I multiplici d'ogni specie sono indicati dalle voci greche *deca* dieci, *etto* cento, *chilo* mille, *miria* diecimila; li summultiplici colle voci *deci*

decimo, *centi* centesimo, *milli* millesimo, che tutte precedono il nome della unità. Onde sono espressi dalle parole *chilometro* mille metri, *decimetro* decimo di metro, *ettolitro* cento litri, *centistero* centesimo dello stero, *chilogramam* il peso di mille grammi e così via discorrendo.

Tale avvenimento fece desiderare anche in Sicilia quella uniformità da gran tempo prescritta per legge ma non conseguita nel fatto, e però se ne fece ragionata inchiesta nel parlamento del 10 luglio 1806; sulla quale il Re nel 19 febbraro 1808 dispose che l'illustre astronomo Giuseppe Piazzi assistito da Paolo Balsamo professore di civile economia, e dall'ingegnere Domenico Marabitti si occupasse a formare *il progetto dell'equazione su' principî delle scienze esatte, e con quelle norme che le più culte nazioni guidate da famosi matematici han finora seguite; che procurasse eziandio che i risultati delle sue operazioni fossero semplici e alla portata dell'intelligenza comune ritenendo per quanto si potrsse le antiche denominazioni.*

Tale giunta occupossi con sommo impegno dell'incarico rintracciando e discutendo tutto quello che concerneva alle diverse misure ed ai pesi di Sicilia; osservò che in essa da tempo assai rimoto combinandosi le multiplici misure e denominazioni loro da' romani, dai greci e dagli arabi introdotte si fosse formato un sistema metrico semplice spedito e sicuro che senza dubbio fu comune a tutta l'isola e che per le vicende de' tempi posteriori era caduto in dimenticanza, e del quale tuttavia n'esistevan prove manifeste nelle misure e nei pesi di Palermo che poggiavano sopra unico elemento tranne il palmo che alquanto erasi alterato. Laonde la giunta s'avvisò richiamar le cose alla pristina condizione; rinvenne la corda originale per la misura delle terre, tolse alcune lacune, verificò e riordinò le altre misure secondo le antiche norme, ristabilì in miglior forma i campioni, e tutto raccolse in un solo corpo, e ne presentò la corrispondente relazione al Re nel 1 febbraro 1809. Attenendosi quindi agli antichi pesi e alle misure di Sicilia non credette la giunta espediente lo adottare il sistema metrico francese, del quale disse in siffat-

ta relazione esser *egregio* sono le proprie parole *quante volte si trattasse di darlo o ad una nazione che non ne avesse alcuno o ad una società di filosofi. Ma non tale certamente nè per la Francia istessa nè per il rimanente di Europa. Una rivoluzione generale in un affare di tanta grandezza e di tante conseguenze opera non è nè del momento, nè forse di secoli e secoli. Opinare diversamente egli è non voler conoscere nè la cosa di cui si tratta, nè l'indole de' popoli in ciò che riguarda i loro usi e le loro abitudi. Oltre di che ove insorgesse qualche dubbio sulla vera lunghezza del metro che si farebbe mai? Converrebbe* misurare *un arco del meridiano. Facile e lieve travaglio per verità, ma si faccia. E se la nuova misura per diversità di stromenti, di luogo e d'altro accidente risulterà alquanto diversa dalla prima come si risolverà la quistione? Converrà non v'ha dubbio ricorrere ad una misura convenzionale etc. etc. etc..........*

Non è del mio storico lavoro il discutere se bene o mal fondata fosse siffatta opinione; ma solo stimo necessario il far riflettere che se non poche difficoltà incontrò la giunta a restituire un sistema a cui si legano nazionali reminiscenze, certo è che sarebbe stata impossibil cosa il vincere tutte le abitudini, e trapiantare in Sicilia in tutta la estensione il sistema metrico francese. Che che ne sia il Re ordinò, avendo fatto primamente render di pubblica ragione il lavoro della giunta, di là a poco alla medesima di formare analogo progetto di legge, che con lievissime modificazioni venne sanzionato dal Sovrano nel dì 31 dicembre 1809, da avere esecuzione dal 1 gennaro 1811. Venne stabilito in tale legge il *palmo* quale unità delle misure di lunghezza, otto palmi costituiscono la *canna*, il di cui quadrato chiamato *quartiglio* è l'elemento delle misure agrarie. Il cubo del palmo dà il *tumolo* unità delle misure degli aridi. Lo stesso cubo del palmo dà la *quartara* l'unità delle misure de' liquidi. Questa quartara cubo del palmo riempita d'acqua vino o liquore contiene venti *quartucci*, ma riempita d'olio d'olivo puro e netto e pesato sotto la pressione media corrisponde al peso esatto di venti *rotoli*, onde un quartuccio d'olio somministra esattamente

il peso del rotolo ch'è l'unità del peso. Un tale accordo avea creduto la giunta non potersi trovare per mezzo dell'acqua colla quale si sarebbe alterato il rotolo e le statere, e guastato l'ammirevole nesso del sistema. Medesimamente vennero dettate norme e stabiliti ufici come per l'avvenire, mantenere il sistema illeso da qualsiesi alterazione. Tanto la divisata legge quanto tutti gli altri ordinamenti che la precedettero e la seguirono di unita alle tavole di riduzione dei pesi e delle misure per lo innanti usate furon raccolte e pubblicate in quel libro che *Codice metrico siculo* s'addimanda. Sono scorsi anni trenta ed il sistema d'egualità e conformità di pesi e misure si mantiene in Sicilia incolume nelle sue norme, tranne nelle sole misure de' terreni per le quali i possidenti ed i villani rapportano tuttavia i loro calcoli alla estensione alla quale erano abituati, cosa impossibile ad evitarsi del tutto (22).

Tutti questi cambiamenti eran preliminari di più importanti e generali riforme. L'universale rendevasi intanto di giorno in giorno più istruito de' suoi interessi, i lumi della scienza della civile economia si andavano spargendo. La dimora istessa della real famiglia in Sicilia sarebbe stato di molto giovamento. Erasi adunque, nel tempo di cui narro, in liete speranze allorquando furon queste di là a poco distrutte e venne la Sicilia in maggiori calamità da un avvenimento straordinario che a prima vista sembrò essere apportatore di prosperità; e tale avvenimento fu la permanenza e la politica ed economica influenza che ebbero gli Inglesi in Sicilia. Ha già osservato il lettore quanto sfavorevoli tornassero alla Real Corte ed all'universale i trattati conchiusi coll'Inghilterra nel 1808, 1809, e 1812. Di tal che a prezzo troppo caro pagossi il sussidio Inglese, e come la Sicilia invece d'esser soccorsa, soccorresse ella invece l'Inghilterra. Per effetto di tali trattati vennero a rompersi del tutto le relazioni politiche ed economiche della Sicilia col continente e fu la medesima soltanto aperta agl' Inglesi che la ridussero quanto alle cose politiche una stazione come essi dominar potessero nel mediterraneo, e come infestare il continente con cui erano

in guerra, e quanto alle cose economiche una specie di loro fattoria e d'emporio per vendere, e per introdurre in controbbando le loro merci, le quali in quel tempo erano rifiutate dalla più parte d'Europa pel sistema detto *continentale* imposto dallo Imperatore Napoleone. Questo accidente per se stesso produsse un notabile cangiamento nella economia di Sicilia, perocchè in un momento la inabilitava ad avere manifatture nazionali da sostenere la concorrenza colle simili inglesi di esatto lavoro ed a mercato oltremodo basso. Inoltre metteva in circolazione una estraordinaria quantità di valori e di capitali tanto in oggetti quanto in moneta non prodotti da lei ma per altrui conto, e nei quali niun interesse avea. Quindi sembrava a dismisura cresciuta la nazional ricchezza in apparenza, e seco il commercio e l'industria, mentre in sostanza era una fortuna artificiale che da un momento all'altro poteva scomparire.

S' aggiunse il danaro che versava l'Inghilterra nella stessa Sicilia per pagare la flotta e la truppa di terra, e di più i sussidî che come ho detto eran pagati allo erario siciliano. Afferma Nicolò Palmeri aver egli avuto nelle mani in quel tempo i conti che dal Commissario generale dell'esercito Britannico in Sicilia doveansi presentare al suo governo, donde rilevava che in cinque anni eransi spesi ben venticinque milioni di lire sterline, di tal che quello scrittore calcola che unita tale somma ai capitoli provvenienti dalle speculazioni particolari de' negozianti si potesse argomentare che ben dodeci milioni l'anno d'once si versarono in Sicilia (23). Laonde ne seguitò che l'eccessivo e subitaneo aumento del danaro, unito all'accrescimento degli stranieri consumatori fecero elevare del pari il valore ed il prezzo d'ogni produzione, e però la sorprendente copia di moneta, di manifatture, e d'altre produzioni che introduceva l'Inghilterra non bastava a pagare ciò che la Sicilia le dava in permuta, onde il cambio della moneta diventò svantagiosissimo a quel paese pagandosi in Sicilia tarì quarantacinque una lira sterlina che alla pari ne valeva sessanta. Nei mercati non contrattavasi altrimenti

che con monete d'oro di Spagna, giunse il grano al prezzo di otto once la salma e più volte sempre in proporzione crescente aumentò ad once diciotto. Colla medesima proporzione con cui cresceva il prezzo di qualsiasi produzione aumentava il valor delle terre, il prezzo dei lavori, i salarî. La rendita ordinaria per cui davansi in fitto le terre da una oncia e mezza a due, aumentò a cinque e sette la salma. Tutti in quel tempo non potendo esser proprietarî prendevano terre in fitto, si facevano contratti di tal natura con anticipazione di molti anni. La gran quantità di moneta si sparse nel più basso popolo e nelle stesse campagne, e finanche le spigolistre altravolta ignude e lacere, facevano estremo consumo di tele, di drappi e di minuterie di oro e d'argento.

Fermata la pace generale in Europa ed aperte le comunicazioni col continente, usciti gl'inglesi di Sicilia venne in questa a cessar la causa straordinaria dell'abbondanza di moneta e di produzione e della carezza de' prezzi, quindi ne seguitò che la molta copia di moneta non trovando a rappresentare e mettere in circolazione la stessa quantità di prodotti andò naturalmente ove trovava maggior valore. Dall'altro verso i prodotti siciliani, mancato il numero dei consumatori stranieri, perdettero gran parte del valore che per ispeciale accidente acquistato aveano finchè pel corso ordinario delle cose si posero nell'ordinario livello. Il grano ribassò al prezzo di poco più di due once la salma. Ma tale equilibrio fece aperta una triste condizione per la Sicilia; non era in essa un industria propria da reggere a questo avvenimento e da mettersi a confronto cogli altri popoli, e d'altra parte le fortune ch'eran sorte in dieci anni non poteano precipitare in un istante senza apportare danni ai particolari; quindi sgomenti, clamori, scontentezza in ogni ordine di persone, fallimenti nel commercio, diminuzioni di mercedi, ribassi estremi ne' prezzi. Il quale ribasso non avvenne, nè il potea in tutte le cose colla stessa proporzione, sul riflesso che i fitti convenuti, le terre già date a censo perpetuo, le mercedi pattuite, i pesi pubblici e molte altre spese restarono sullo stesso piede. Comin-

ciarono i capitali a mancare per un lato, e dall'altro a ristagnare, per il che si ricorreva al prestito, il più lieve interesse aumentò al dodici e quindici per cento, quando le terre non davano il quattro. Per fatalità s'accrebbero i mali in questo tempo perchè tra il 1814 ed il 1816 credendosi penuria di grano se ne acquistò per l'annona di Palermo una quantità come dissi di ottantamila salme al prezzo di sei once e tarì tredici per ciascuna; quindi copia di numerario estratto senza utilità, e inutile ammasso di derrate che i frumenti di Sicilia faceva maggiormente invilire. Venne la rivolta del 1820 a scomporre maggiormente lo stato, molte private fortune sofferirono rovine, oltre del danno rilevantissimo alla pubblica economia, i capitali vieppiù sparirono della circolazione, si sminuì il credito pubblico e la fiducia tra i cittadini; e mentre altrove ferveva lo spirito d'associazione in Sicilia taceva non solo, ma in suo luogo sorgeva la diffidenza. Nè le tariffe daziarie che promulgava il Governo nel 1824, per immegliare il sistema delle dogane, onde quasi tutte le merci indigene furono disgravate dal dazio d'esportazione, nè varî altri provvedimenti dati in proposito per animar l'indigena industria, nè gl'incitamenti, nè la vista dei progressi dell'industria in altri stati furon sufficienti a rilevar la Sicilia dallo abbandono in cui era caduta. Si giunse da taluni ad estimar pericoloso il movimento industriale che scorgevasi nella vicina Napoli, quindi proponevasi distruggere la libertà del cabotaggio tra l'une e le altre regioni, temendosi che la concorrenza delle napolitane manifatture fosse stato un male per la Sicilia (24). Dicevasi pure da altri essere in parte illusoria tal libertà e sfavorevole in tutto per la stessa Sicilia, le quali opinioni eran dettate da carità pel suolo nativo, ma che in fatti non aveano appoggio ed erano contrarie ai buoni principî di civile economia.

Ma la vita prospera delle nazioni non sta nelle improvvide gare e discordie commerciali, bensì dipende dal saper esse ben conoscere i propri interessi, e dallo sviluppamento ed impiego delle loro forze. Stato di abbandono era

in Sicilia, ma non d'assoluto mancamento o impossibilità. E quando si considera la feracia del suo suolo, l'ingegno degli abitatori e la sua posizione dominatrice nel mediterraneo sì prossima al continente in Europa e sì agevole pei traffichi nelle orientali regioni, non può rivocarsi in dubbio che la vita di lei non potrebbe esser sempre giovane e con forze ognora rinascenti. Ed a torre l'abbandono va disponendo il governo che si rimovessero quegli ostacoli che tengono tuttavia in abbietta condizione la proprietà e l'agricoltura, che si rendessero agevoli le comunicazioni, che in fatti s'eseguissero tutti quei provvedimenti dettati da lui stesso per vantaggiare la industria, i quali in gran parte giacciono, quasi direi, inutili ed inosservati, che da ultimo più attiva fosse la circolazione della moneta, e l'associazion de' capitali cominciasse a fugare la diffidenza e la mala fede. Non evvi mancanza di numerario in Sicilia, evvi bensì ristagnamento cagionato per un verso dalla inerte industria e dall'altro dalla medesima diffidenza, e da taluni sistemi che fan restare tuttora inutili masse di numerario, come ad esempio quello delle cauzioni. In un secolo in cui quasi in tutte le parti d'Europa si moltiplicano prodigiosamente i capitali, ed il danaro ha svariati rappresentanti onde una stessa somma servisse a più usi e rapidamente movesse, in Sicilia dannata è la moneta a star rinchiusa; non carte di banco o di società ed intraprese di commercio, non cedole della finanza o di pubblici prestiti sono in corso, e tranne poche città in tutto il resto non circolano neppur lettere di cambio.

Ma tralasciando le generali riflessioni non posso esentarmi per continuare la storica narrazione, d'andare esponendo i più importanti provvedimenti e le istituzioni che hanno riguardato il commercio di Sicilia e dirò primamente dei trattati colle altre nazioni.

Discorsi nel capitolo quinto del libro quinto della *Storia delle finanze di Napoli* de' trattati detti dei Pirinei e di Madrid del 1667, e di quelli statuiti in Utrecht nel 1713 e 1715 secondo i quali gl' Inglesi i Francesi e gli Spagnuoli fra gli altri privilegi, reciprochi per altro con noi, pretendevano che le loro navi nel commercio col nostro

regno dovessero essere francate da visite a bordo, il che *privilegio di bandiera* addimandavasi. Dissi anche nel capitolo V, del libro sesto della medesima opera che Re Carlo Borbone regnando in Ispagna nel 1766 con apposito editto dichiarò aboliti tali diritti, de' quali quasi niun uso erasi fatto da moltissimi anni, di tal che da poi ed eziandio quando Murat regnava in Napoli invano i Francesi reclamavano quello antico privilegio. Alla egual sorte furono soggette nelle medesime regioni di Napoli le navi inglesi dopo dello armistizio del 3 febbraro 1814. Ma ritornato Re Ferdinando sul napoletano trono nel 1815 si destarono le antiche pretensioni non ostante che i cennati trattati niun valore avevano avuto sin dal secolo passato, essendo cessato ogni diritto reciproco e la ragione e le condizioni per le quali furon fatti; aggiungasi che messo per ipotesi che i trattati del 1667 si fossero un tempo estesi per Sicilia, pure eran caduti col fatto, perocchè i posteriori trattati d'Utrecht non potevan risguardarla sul riflesso che la medesima era già passata sotto il dominio di Vittorio Amedeo duca di Savoja. A malgrado di tali fatti, e ad onta dei nuovi ordinamenti politici e civili in tutta l'Europa dopo del congresso di Vienna del 1815, pure il nostro governo divisò che potessero essere obbietto di nuovi trattati. E però la prima convenzione fu fatta coll'Inghilterra a' 26 settembre 1816, di poi si fermarono le altre colla Francia e colla Spagna a' 15 agosto dello stesso anno; e tutte e tre furon publicate colla legge del 30 marzo 1818 che ne ordinò la esecuzione non meno per Napoli che per Sicilia ancora. Con tali convenzioni restarono aboliti per sempre i privilegi di bandiera ossia la esenzione della visita a bordo pretesa da quelle tre nazioni, ed in compenso venne ad esse accordato un diminuimento del dieci per cento sulla quantità dei dazî da riscuotersi sulle produzioni e sulle merci della Gran Brettagna, della Francia e della Spagna e delle loro possessioni e dipendenze che s'introducessero nel regno delle due Sicilie. E di vantaggio venne aggiunto che quel diminuimento s'accordasse sol quando le immissioni si facessero con navi di quei popoli. Da siffatti trattati ne risultarono due

conseguenze rovinose pel reame, l' una che la finanza di Napoli perdette in ogni anno come si calcolò in quel tempo una somma di ducati 200,000, la quale somma è andata sempre più crescendo per l' aumentata immissione; in proporzione ha pur perduto la finanza Siciliana. L' altra conseguenza fu la rovina alla marina mercantile, perocchè quel beneficio del dieci per cento cagionò che le marine delle indicate nazioni fossero privilegiate sopra tutte le altre ed anche sulla nostra che quel beneficio non godeva. Nè a mitigare tanto male giovarono gl' incoraggiamenti che prometteva alla nazional marina lo stesso nostro governo, in ispecialtà l' abolizione fatta del dazio che riscuotevasi sulla immissione e sulla estrazione dei bastimenti, ed il premio accordato a chi ne costruisse di nuovi a norma dei decreti del 27 aprile e 27 luglio 1819, perocchè neghittose restando le navi sul lido senza poter fare traffichi ad uguali condizioni cogl' Inglesi e Francesi, niuno ne fabbricava di nuove. Che se da poi il governo vista tanta rovina volle in qualche modo riparare accordando il simil beneficio del dieci per cento alla nazional marina, pure il male dei trattati in molta parte continuò a sussistere, e la riparazione in discorso è stata subbietto di richiami segnatamente per parte dell' Inghilterra e di daziarie aggressioni.

Di non lieve utile riuscì d'altra via alla mercantile marina di Sicilia la pace conchiusa in aprile 1816 per mezzo di Lord Exmouth cogli stati di Algeri, Tripoli e Tunisi, fissandosi dal nostro governo un annua prestanza in favore loro di ducati 40, 000 l' anno. Eguali furono le condizioni di sicurezza e di traffico. La quale pace venne resa più stabile sì per la conquista fatta d' Algeri da' Francesi, sì per altro trattato conchiuso tra il nostro governo ed il Bey di Tunisi il dì 17 novembre 1833, di cui ordinossi l' esecuzione con decreto del dì 11 giugno 1834. Ma ciò che produsse positivo vantaggio alla stessa marina fu la legge di *navigazione* comune a Napoli e Sicilia emanata nel dì 25 febbraro 1826, secondo la quale un bastimento per esser reputato del reame delle due Sicilie deve appartener tutto a persone nazionali che abbiano eziandio

nel regno il loro domicilio. E il suo capitano e due terzi almeno dell' equipaggio devono esser nazionali o resi tali nelle forme legali. Altri premî e franchigie di dazî s'accordarono alla esportazione ed alla immissione dei prodotti per via de' nostri legni quando facessero viaggi in designate lontane nazioni, come ad esempio navigando nel Baltico e ne' mari delle Indie Orientali ed Occidentali, i quali beneficî si sono prorogati senza alcuna limitazione di tempo con rescritto reale del 20 dicembre 1839.

Ma un trattato col quale oltre di quanto può interessar la nostra marina mercantile vi è risguardata l'umanità si è quello col quale l'attuale nostro Re a dimostrare vieppiù l'abborrimento per l'inumano traffico de' negri si determinò nel 14 febbraro 1838 ad accedere alla convenzione fatta in proposito tra le corti di Francia e d'Inghilterra, trattato e convenzione de' quali venne ordinata l'osservanza con decreto de' 17 agosto del medesimo anno. Una legge di proposito emanata nel 14 ottobre 1839 ha poi dettate le norme come prevenire e reprimere i reati relativi al traffico de' negri.

Premesse queste cose stimo utile riferire lo stato della marina mercantile di Sicilia pel numero delle navi e per la capacità di esse dal 1824 al 1835 non avendolo sinora potuto avere per gli anni posteriori, onde in fatti veggasi che i provvedimenti del governo le sono tornati vantaggiosi sì che ne è risultato il suo progressivo aumento.

ANNO	NUMERO DELLE NAVI.	CAPACITA' IN TONNELLATE
1824	1437	25844
1825	1448	25992
1826	1494	27140
1827	1517	27290
1828	1644	32204
1829	1708	34279
1830	1763	35306
1831	1834	36756
1832	1877	38101
1833	1930	39887
1834	2000	40580
1835	2058	41800

Di tratto in tratto si son distinti i marini Siciliani per arditezza nei lunghi viaggi con picciole navi senza rilevante equipaggio. Mercantile nave di Palermo fu quella che nel 1789 mostrò prima d' ogni altra del nostro reame la Reale bandiera nel Baltico; anche palermitana nave fu quella che la fece vedere nel mar Nero nel 1799 ; pure a Palermo appartenevano que' legni che nel 1818 , 1819 e 1824 i primi tra i nostri visitarono gli Stati Uniti di America, le Antille ed il Brasile (25), dopo i quali esempî s' è accresciuto il traffico con quelle contrade, di tal che nel 1839 nei soli Stati Uniti oltre a venti legni Siciliani approdarono.

Ma un fatto permanente che non lascia dubbio alcuno sulle lunghe navigazioni fatte dalla marina mercantile di Sicilia, e che mostra che la medesima vada progredendo risulta dalla somma de' premî accordati dal governo per tale obbietto sempre crescente dal 1829 a questa parte. Eccone lo stato

ANNO	SOMMA CALCOLATA IN DUCATI E GRANA	
	DUCATI	GR.
1829	16	30
1830	3805	17
1831	350	39
1832	4957	24
1833	120	06
1834	8741	44
1835	4610	46
1836	8800	18
1837	2533	35
1838	23545	48
1839	27324	24

Non è guari Vincenzo di Bartolo di Ustica movendo da Palermo nel 28 ottobre 1838 col brigantino la Elisa con tredici marinari navigò arditamente e con perizia egli il primo tra i soggetti delle due Sicilie nei mari delle Indie Orientali approdando e facendo commercio in Sumatra in luglio 1839. Per il che varî incoraggiamenti e di-

stinzioni s'ebbe dal Re, tra le quali la medaglia d'oro del merito civile, e quello di venir nominato alfiere di vascello della real marina col permesso di poter continuare a navigare su' legni mercantili godendo all'uopo de' non pochi privilegi accordati alle navi da guerra (26). Il giovine Federigo Montechiaro pilota della medesima nave ebbe nomina per effetto della munificenza dello stesso Re di pilota di terzo grado della real marina, e la medaglia d'argento del merito civile.

Ma nel mentre un progresso offre la mercantil marina che è una delle basi del commercio indigeno, uopo è dirlo con franchezza che mal corrisponde lo stato de' porti di Sicilia. Tolti quelli di Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, Cefalù, Augusta, in tutto il resto se ne manca. Quistioni da molti anni e nulla s'effettua per l'insecura rada di Girgenti, controversie perdurarono per molti anni per la costruzione di un molo in Catania, a malgrado che per esso la Comune abbia fatto il sagrificio d'assegnare ben trentamila ducati l'anno, ed esiste all'uopo in serbo una somma di oltre a centomila ducati. Ora (1841) discutesi delle condizioni per l'appalto dell'opera intera la di cui spesa si calcola per 354000 ducati a un bel circa. (27). Per altre quistioni e gare di municipio non si ha un porto al Capo dei Mulini, là dove sorgeva l'antico porto d'Ulisse (28), manca il più meschino ricovero alle navi nella spiaggia di Riposto luogo nella provincia di Catania di somma importanza pel traffico coll'America. In Sciacca, donde dal mezzogiorno di Sicilia si fanno la principali estrazioni di prodotti indigeni non solo non evvi molo o rada meno insecura, ma eziandio la strada che mena alla sua marina è impraticabile. Per incuria ed abbandono ora giace chiuso il porto dell'antica e famosa città di Tindaro nel quale ebbe già ricovero la numerosa armata romana di trecento navi comandata da Marcello quando si portava ad assediar Siracusa (29). Ma la speciale cura che il Re pone per tutte le opere pubbliche non lascia senza provvedimenti i porti, ed in proposito è ricordevole che ora si anderà a compiere il porto dell'antica ed industriosa Marsala, il quale

sin dal 1812 fu cominciato prima a spese di particolari persone, e poi continuato con danaro del Comune.

Nè le cure del Governo a soli porti estender si dovrebbero, ma alle dogane ancora aumentando negli opportuni siti quelle dette di *prima classe*, ossia quelle ove può non meno la estrazione delle merci indigene che la immissione delle straniere merci praticarsi.

La navigazione con navi a vapore in un paese come la Sicilia che di troppo ne avrebbe bisogno, poco vi è stata praticata insino al 1840. Per la regione di Napoli a malgrado che sin dal 1817 il governo avesse fatte costruir di tali navi che furono le prime in Italia, pur non ebbe rilevante progresso. Nel 2 dicembre 1823 il Re concedette il privilegio di siffatta navigazione per anni dieci per l'intero reame ad una società commerciale. Spirato questo tempo venne stabilita nel 17 maggio 1836 una real *delegazione* di battelli a vapore sotto l'immediata dipendenza del Re. Siffatta delegazione era una specie di società di commercio, della quale formaron la base quattro navi a vapore. Poteva ogni individuo nazionale o straniero aggregare a siffatta società o altre navi della stessa natura o capitali per acquistarne e costruirne di nuove. Furon determinati la pratica di amministrare ed i privilegi che la società goderebbe non che il modo come si dividerebbero gli utili e le perdite. Ma nel 15 maggio 1839 il Re istesso dichiarava esser libero a chiunque nazionale o straniero di trasportar qualsiesi oggetto e persone in tutta la estensione del reame con battelli a vapore ovunque fossero stati costruiti purchè provveduti dallo atto detto di *nazionalità* e di *riconoscimento* e coverti di real bandiera ai termini delle nostre leggi. Un beneficio fu accordato per tutto maggio 1841 a tutti coloro che o facessero costruire nel regno o introducessero dallo straniero navi a vapore. Cessata la privativa si è accresciuto il numero dei battelli a vapore , i prezzi de' trasporti son ribassati, e di vantaggio il traffico va alla giornata aumentando e vieppiù aumenterà quando tra pochi mesi saranno in opera altri tre battelli a vapore che il Re ha fatti costruire affinchè facessero perio-

dicamente il servigio della posta tra Napoli e Sicilia Nel passato anno 1840 ha avuto luogo una convenzione tra il nostro governo e la Francia con cui sono ammessi i battelli a vapore della amministrazione delle poste Francesi nel porto di Napoli sul piede di bastimenti da guerra. Per effetto di che le indicate navi che sono destinate all' ufficio in parola, tra la Francia ed il Levante passando per Livorno, Civitavecchia, Napoli, Malta, Siria, Atene, Smirne e Costantinopoli, ed al ritorno possono disbarcare ed imbarcare nel porto di Napoli passeggieri ed oro ed argento in verga od in ispecie monetata.

Queste cose esposte, ed affinchè si avessero altre nozioni dell' attuale stato della industria Siciliana stimo utile inserire due tavole che riguardano i principali obbietti esportati ed immessi per gli anni 1834, 1835, 1836, 1837, 1838 e 1839. Non è stato possibile alla diligente Direzione Centrale di statistica formar simili lavori pel tempo precedente. Per l' anno 1840 se ne sta occupando.

tutto l' anno 1839.

GENERI	(VA)LORE (IN DU)C. E GR.	NEL 1838 QUANTITA'	NEL 1838 VALORE IN DUC. E GR.	NEL 1839 QUANTITA'	NEL 1839 VALORE IN DUC. E GR.
Acciughe	141 10	2538 50	29192 75	1813 »	19943 »
Agrumi	745 20	499339 »	649140 70	568038 »	968664 60
Cantaridi	210 »	112 70	21976 50	36 52	7304 »
Carrube	915 20	45877 »	52758 55	29936 »	15923 20
Legumi	534 96	39352 28	73929 26	9326 50	23316 25
Corallo grezzo	394 80	693 »	2307 69	81 »	729 »
Detto lavorato	720 »	405 »	9193 50	375 »	11250 »
Cotone in istoppa	725 60	24 50	539 »	1418 »	16307 »
Cremor di Tartaro	943 »	1396 »	29316 »	1679 96	35279 16
Essenza d' agrumi	444 35	1232 »	1454 40	190172 »	190172 »
Feccia di vino bruciata	313 »	1095 65	10299 09	1104 76	9942 84
Grano	780 30	1012 »	14572 80	140 »	700 »
Liquerizia	977 04	9188 67	156207 55	8202 09	135334 48
Manna	934 03	4826 91	111158 90	5619 57	112391 40
Mandorle	627 76	10637 71	207839 14	14182 19	283649 80
Nocciole	465 60	25011 70	200093 60	31420 »	251360 »
Noci.	459 »	6968 50	11811 »	9128 60	54771 60
Olio di lino	908 96	1368 04	19836 57	1672 29	26756 64
Olio d' olive	136 16	32869 17	532480 50	27039 80	392077 10
Orzo	462 »	10014 »	29040 60	» »	» »
Olive salate	902 56	1118 54	5033 13	903 02	3612 08
Passerine	798 »	8437 »	151866 »	12262 »	196192 5
Pelli d'agnello e capretti	428 60	551 37	8592 73	295 73	17743 8»
Pietre pomici	696 »	21448 »	12868 80	16356 »	13084 80
Pistacchi	592 10	294 80	15404 70	687 73	20070 50
Sale marino	998 85	694011 »	179704 75	422437 »	105609 25
Scagliola	759 80	5765 »	16142 »	3455 »	10365 »
Scorze d'agrumi	98 »	2338 »	6987 »	858 12	2660 17
Seme di lino	750 68	74831 81	302320 17	33941 16	373356 06
Seta	486 »	98148 »	278985 »	140744 »	703720 »
Soda	784 80	61423 80	208840 92	60198 »	240792 »
Sommacco	282 48	152964 27	554458 66	158385 »	633540 »
Straccia di filo	986 58	12158 22	80244 24	20239 71	121438 2
Succo di limoni	320 »	166 7	5044 25	1577 6	18930 »
Tabacco	» »	21660 »	1300 20	93498 »	18699 6
Tartaro di botti	410 36	4252 30	44829 15	1457 15	44574 5
Vino	484 50	49095 »	2651130 »	29507 »	1091464 »
Zolfo	971 20	1062144 23	2664380 »	346301 36	519452 0

R.	nel 1837 Quantita'	nel 1837 Valore in duc. e gr.	nel 1838 Quantita'	nel 1838 Valore in duc. e gr.	nel 1839 Quantita'	nel 1839 Valore in duc. e gr.
Ca 10	747 19	10535 38	35 41	499 28	91 95	6995 80
Ca »	1169 41	44437 58	451 84	16266 24	325 04	11376 40
Ca 44	2892 61	16116 78	3778 01	18727 85	3614 08	36140 80
Ce 85	940 53	77242 75	947 40	78121 37	769 53	61562 40
Mi 60	72299 »	106410 60	87250 »	115207 50	85018 »	170036 »
Co 25	5242 98	435167 34	5788 04	480407 32	4670 70	378326 70
Cu »	14629 63	438888 90	14054 05	393513 40	11829 08	343043 32
60	323 69	9387 01	363 74	9820 98	246 88	7159 52
60	3205 05	78523 73	2501 44	60184 64	2698 45	67460 25
»	6148 »	10390 12	4911 »	7955 82	4218 »	7592 40
Dr 50	1415 35	25476 30	2014 53	33239 74	1842 94	36858 80
72	14884 90	248606 85	14603 26	243874 44	15485 68	247770 88
20	213281 »	52271 37	201527 »	46087 89	290846 »	72711 30
Ferr 21	30400 23	165985 25	38386 43	209589 91	34697 51	191868 24
Lavc »	377 »	4524 »	1105 6	9949 50	1235 »	11115 »
Lavo 50	2169 94	44724 68	1589 40	66316 08	1894 64	18946 40
ferr 50	193600 »	11616 »	218430 »	11795 22	234752 »	13085 12
Lavc vc 60	1748 02	18609 11	1713 28	16401 51	1630 65	22829 10
»	72 »	796 62	133 »	1215 50	128 »	2560 »
»	15174 »	32807 80	59802 »	168998 40	15642 »	32849 »
Legn »	355226 »	86919 63	359271 »	90425 24	173304 »	43325 75
06	778404 »	28022 54	645034 »	23221 22	741234 »	24707 80
Legn 28	510 69	4072 64	2123 28	7536 50	2065 60	10328 »
Legn 80	539 44	3276 08	1413 87	9931 44	1323 64	9265 48
Libri 20	5207 »	3209 60	6763 »	4158 40	7759 »	4655 40
Lino »	113 96	22279 20	978 10	19567 81	143 35	287 »
Pesci 84	7345 92	68261 31	7481 26	68566 79	10690 44	117594 84
Piom 30	4432 91	39915 04	10025 47	86657 63	4620 38	46203 80
Sale 89	834 55	15021 09	465 75	7436 »	392 64	6674 88
Taba »	3198 79	95924 76	2927 10	73834 26	1756 91	52707 30
60	1386738 »	724885 30	2014538 »	1013076 41	1355018 »	976821 10
Tess 42	588131 »	118812 24	863494 »	174113 84	454726 »	136417 80
»	54305 »	81511 50	78508 04	116217 75	46064 »	138320 »
Tess »	7406 »	8902 04	17328 »	6404 27	21079 »	10539 50
»	223611 »	548868 30	380305 »	884781 83	355259 »	1776295 »
Tess »	2702 »	10808 »	4161 »	14979 70	3556 »	10668 »
»	57230 »	68672 80	» »	» »	18554 »	18554 »
Tess tone »	17147 »	71740 60	21644 »	98537 25	23328 »	69984 »
Tess »	7236 »	65124 »	14016 »	98113 75	12478 »	87346 »
Vino 40	6568 »	2532 80	14455 »	4337 »	7204 »	3602 »

N3 e 1839 non solo vietare la estrazione , ma permettere e favoreggiare la iecondo di ben 149920 cantaia.

Devo avvertire che non essendosi ancora compilate le *tavole di commercio* per gli anni 1835, 1836 e 1839 che dalla Direzione centrale di statistica di unita alla Direzione generale de' dazî indiretti si vanno compilando, ho dovuto esporre soltanto la estrazione e la immissione dei principali obbietti dal 1834 al 1839. Non può intanto farsi alcun esatto paragone tra il valore dell'estrazione e quello della immissione, sì perchè vi sono non pochi inconvenienti risultanti da' doganali regolamenti pe' quali non è possibile impedire a' negozianti di manifestare nella esportazione una quantità maggiore della effettiva, sì perchè stante la geografica posizione di Messina, si spediscono in essa le mercanzie di Calabria che vogliensi mandare allo straniero, e quindi maggiore apparisce la estrazione di Sicilia. Al che s' aggiunga che ove pure fossero segnate con minore inesattezza sulle tavole di commercio le quantità esportate ed importate, debbesi far di non poche altre correzioni e giudicare con molta cautela per non incorrere negli errori delle così dette *bilancie di commercio* (30). Messe innanzi queste osservazioni non voglio ristarmi dal notare lo informe paragone tra il valore esportato ed importato per gli anni 1834, 1837 e 1838 pei quali soltanto è riuscito di farlo alla medesima Direzione di Statistica sulle basi somministrate dalla Direzione dei Dazî Indiretti. Per gli altri anni si sta eseguendo.

ESPORTAZIONE

Anno	*Valore in ducati*	e *grana*
1834	7,959,496	10
1837	8,353,743	77
1838	10,123,975	10

IMPORTAZIONE

1834	4,414,401	10
1837	4,218,476	74
1838	5,262,650	38

Da queste cifre risulterebbe il valore della esportazione quasi il doppio della importazione, e quindi se alla fallacia de' calcoli delle vecchie idee della bilancia di commercio, volessimo attenerci, allora si dovrebbe conchiudere non solo la condizione di Sicilia essere prospera oltremodo per se stessa, ma prospera paragonata altresì allo stato degli altri popoli. Non si ritenga dunque come elemento storico il calcolo in discorso, ma sì bene come una prova di quanta cautela è d'uopo avere per giudicare coll'aiuto della statistica della condizione dei popoli, ed a quanti errori nella sua compilazione va la statistica essa medesima soggetta.

Intanto dalle cose che si veggon notate nelle indicate due tavole della estrazione ed immissione si ha un indizio che vien poggiato d'altronde al fatto osservabile della pochezza dalle indigene manifatture, per le quali, spiacemi il doverlo dire, quasi niuna può dirsi bene avviata. Mancano non dirò buone ma mediocre fabbriche di panni di lana. Appena per così dire si fanno de' saggi di altre stoffe e di tele in ispecialtà di quelle di cotone. Le sole seterie di Catania non fanno di molto desiderare le straniere. Pochissimi sono i filatoi di cotone. Non v'ha fabbriche di cristalli, di porcellana, e di buone stoviglie. Si sente il bisogno di fabbriche di ferro e d'acciaio una sola fonderia si è or messa (1841) in atto per cura dei fratelli Gallo in Palermo ove vi si eseguono lavori non poco esatti di ferro fuso. Il lavorio d'altri metalli è senza aiuto di acconce macchine e ordigni, e non può dirsi bene stabilito. Col cesello s'eseguono non di meno in Palermo preziosi lavori in oro e in argento. Rare o pessime sono le cartiere. Poche e non buone sono le pelli ed i cuoi tranne quelli del vasto opificio Ottaviani in Messina. Hanno eleganza e sveltezza le suppellettili che di varî legni si costruiscono in Palermo e in altre città, e a moderato prezzo. Pregevoli son pure i cappelli ed i guanti, e meritano attenzione i lavori d'ambra e di lava dell'Etna in Catania, e di corallo conchiglie ed alabastro che si fanno in Trapani. Cominciano altresì a farsi de' lavori delle superbe agate siciliane. Una legge venne promulgata nel 4 maggio 1824

per accordarsi privative per cose d'arti e d'industria. Insino ad ora (aprile 1841) le privative accordate sommano a ventinove a contare da agosto 1833 quando per la Sicilia fu stabilito un instituto d'incoraggiamento all'agricoltura alle arti e alle manifatture.

Ovunque però volgi lo sguardo in Sicilia vedi e luoghi fatti dalla natura quasi direbbesi di proposito per qualsiasi stabilimento d'industria, e uomini capaci di tutto e che sovente han dato prove della loro valentia in qualsiesi ramo; le quali prove son poi morte pel nascere senza produrre risultati, di tal che non può farsi a meno di non gemere sul destino di numeroso popolo in cui anche i minimi obbietti di lusso di comodo e fin di minimi bisogni della vita debbono dallo straniero procurarsi. Incoraggiamenti intanto ne va dando il governo per diverse vie, e va rimovendo ostacoli che s'oppongono al miglioramento; e d'altra parte il desiderio dell'universale è immenso e sentito per conseguirlo.

Nel commercio esterno tranne pochi coralli lavorati, la Sicilia non altro estrae che prodotti grezzi. Il vino, l'olio, gli agrumi ed in generale di molti prodotti agrarî, formano la maggior parte di tale estrazione non quanto esser potrebbe ma che può aumentare. Ben infelice è la quantità del cotone che esce, nè la sua coltivazione risponde alla feracità di quel suolo che al resto d'Europa il diede. Del grano vedemmo le tristi vicende. Rilevante capo di commercio è il sommacco, ma per avidità di guadagno vi son commesse delle frodi, a malgrado che per ovviare a questo male si fosse comminata una pena sin dal 1834 (31). Anche lo zolfo ha costituito importantissimo prodotto, ma come gli accidenti che ne hanno accompagnato il traffico son degni di molta attenzione e memoria, così ho creduto spediente trattarne nel seguente distinto capitolo.

Capitolo IV.

Miniere sempre comprese tra le regalie dello stato — Talune particolarità attenenti alle miniere di zolfo. Disposizione del 1808 che rendono di esse libera l'apertura pagando dritto al fisco — Legge sulle miniere del 1827— Norme dettate dal governo prima e dopo questa legge pel bruciamento de' zolfi— Come si va straordinariamente accrescendo il commercio dello zolfo cogli stranieri— Comincia la produzione di questo minerale a crescere in ragion de' desideri e non di bisogno effettivo — Conseguenze rovinose dell'eccesso di tal produzione che si cumula di anno in anno— Proponimenti diversi che si pongono in campo— Si discorre degli accidenti che precedettero il contratto della compagnia Taix ed Aycard a riguardo del commercio de' zolfi— Disamina di tal contratto e quali accidenti intravenissero sino a quando il Re lo annullò.

Io già discorsi del diritto Sovrano sulle miniere, le quali erano comprese nel demanio dello Stato ab-antiquo. Dissi pure come sin da tempi di Carlo VI Imperatore si escavassero per conto del governo miniere di argento rame e ferro tanto in Napoli e propriamente in Reggio e Stilo in Calabria, quanto in Sicilia in Fiume di Nisi e Novara. Per la economia e pel cavamento di esse furonvi apposti ufficiali (32), ma come lo erario fece perdite rilevanti in siffatta intrapresa, le quali, afferma il Ferrara, che sotto il solo regno di Carlo III Borbone sommarono a 177,000 once, così fu la medesima abbandonata prima che questo Monarca passasse a regnare in Ispagna (33). Niun dubbio che le miniere di zolfo delle quali tanto abbonda la Sicilia, onde sembra averne avuto quasi diresti privilegio dalla natura, si fossero comprese tra le regalie, la qual cosa risulta chiara eziandio dalle riserbe apposte nei tempi andati nelle feudali concessioni; sicchè per aprirne alcuna necessitava ottenere special permesso dal fisco. E come cosa preziosa estimavasi lo zolfo, il governo or ne vietava interamente la estrazione, or l'accordava per designati luoghi e determinata quantità. Cominciava intanto il commercio di siffatto minerale ad esser proficuo sin dal principio dello scorso secolo, non solo pei bisogni della guerra che per usi della vita e dell'industria,

e le molte esportazioni di esso segnatamente per Livorno Spagna e Portogallo ne fanno fede (34), e crescendo sempre più il suo traffico si credette da ministri fiscali verso il 1806 che potesse venirne profitto all' erario, assoggettando le zolfatare a pagar la decima del prodotto in forza del diritto comune che il fisco ha sulle miniere. Ma per le istanze non meno delle particolari persone che per le ragioni esposte dal Tribunal del Patrimonio, e in vista che il peso in parola sarebbe stato di grande ostacolo e danno non solo alla privata industria, ma eziandio ad un ramo di commercio attivo ed utilissimo, Re Ferdinando con memorabil rescritto del 18 ottobre 1808 sanzionò che il diritto del fisco ossia la Suprema regalia dovesse consistere soltanto nel darsi il permesso d' aprire le zolfataie, pel quale fosse d' uopo pagare per ogni apertura once dieci dovendosi considerare tale permesso simile a quello che il governo accorda in Sicilia per l'uso delle pubbliche acque per animar mulini e macchine idrauliche (35). In tal modo si regolarono le cose per molti altri anni e niun cangiamento fecesi meno quello, che caduti gli antichi sistemi doganali si rese libera del tutto la esportazione dello zolfo. E' anche degno di osservazione che il governo talvolta vietò lo scavo delle miniere, di che il più recente esempio è nel 1824 (36).

Ordinava intanto Re Francesco col decreto de' 27 ottobre 1826 che le miniere tanto metalliche del pari che il carbon fossile, i bitumi, l' allume ed i zolfati a base metallica potessero liberamente essere scavati e senza bisogno d' alcuna sovrana concessione dai particolari proprietarî de' fondi nei quali si rinvengono sia che ciò eseguissero per se stessi, sia per via d' altri. Ma per quanto in Sicilia riguarda le miniere di zolfo venne disposto continuarsi il sistema tenuto per lo passato, val dire esser necessario il permesso del governo per aprirsi nuove zolfatare, e pagarsi ogni volta once dieci in omaggio e riconoscenza di dominio. Il quale sistema non solo non venne alterato dopo del citato decreto, ma il governo cominciò a dettare più di proposito norme pel bruciamento

dei zolfi, onde non s' apportasse danno alle vicine terre e alla salute pubblica. Talora il governo medesimo anche prima del 1826 aveva vietato questo bruciamento per determinato intervallo (37), ma da questo tempo in poi come andava crescendo la produzione dello zolfo si fecero speciali regolamenti, e tra essi vuolsi citare quello del 15 dicembre 1828 concernente le pratiche da eseguirsi per l'apertura delle zolfatare, e l altro del 3 novembre 1830 che più particolarmente riguardò il metodo da tenersi per la combustione dello zolfo. Stabilivasi pure nel dì 11 giugno 1833 quali fossero i mesi nei quali si potesse bruciare il medesimo minerale e nel 18 febbraro e 25 settembre 1834 veniva interdetto il bruciamento in fornaci aperte.

Tali fatti mostrano per se stessi che cresceva sempre più la produzione dello zolfo, ed in realtà gli usi svariati a' quali veniva esso adoperato per l' industria e segnatamente per le fabbriche d' acido zolforico e di soda artificiale in Marsiglia avean già elevata l' estrazione dei zolfi di Sicilia a treecento in treecentocinquantamila quintali l' anno. I prezzi intanto si mantenevano tra i dieci, i dodeci, al più i quindeci carlini (moneta di Napoli) a quintale, netto di spese di produzione che è trai dodeci e quattordeci carlini. Tanto aumento di produzione era stato per così dire più per accidente che per opera lenta del tempo; pure di sommo vantaggio alla Sicilia tornò perchè le schiuse de' tesori nascosti. Ma di là a poco le ricerche s'aumentano ed in subito ed oltremodo, perocchè in Inghilterra stabilite delle fabbriche di soda artificiale come in Francia era necessità acquistare lo zolfo di Sicilia che abbondante più che in altro luogo e di buona qualità trovavasi; medesimamente aveansene ricerche dagli Stati Uniti d' America, dagli Stati Sardi, dall' Austria, dal Belgio e dall'Olanda. Allora incominciossi a cavare con inudito fervore di nuove miniere e per aver presto il minerale non si serbavan regole nei tagli e cavamenti; inespertezza era nei minatori, trascuraggine nei capi maestri. Rovinavan talune zolfataie, ma ciò non era d'ammaestramento a meglio

eseguire i cavamenti; tutto ponevasi in opera tutto si sarebbe sacrificato purchè s' avesse presto il desiderato minerale. I prezzi dello zolfo crescevano tra un momento ad un altro, e per bruciarsene molta quantità ed averla pronta al traffico i possessori delle zolfatare dannavano alla sterilità i vicini campi, e quando questi ad essi non appartenevano con rilevanti danni compensavano ai loro padroni. Mancavano ad altri i capitali per cavare le miniere, bruciare gli zolfi, quindi profittavano delle offerte d' accorti mercadanti inglesi che le toglievano in fitto a rovinosi patti. Obbligavasi il fittaiuolo a tutte le spese del cavamento e della fusione, a consegnare allo affittatore un prodotto solo tra il quindeci e il trenta per cento l' anno secondo l'abbondanza e qualità del minerale ed il volume d' acqua onde sono ingombrate le gallerie sotterranee e secondochè le miniere fossero più o meno distanti dal caricatoio. Tutto il dippiù a beneficio d' esso fittaiuolo andava.

Sommarono intanto nel 1832 le miniere aperte a ben centonovanta, la quantità di zolfo esportato allo straniero a 400890 quintali per un valore sotto sopra di 1,282,848 ducati. Ma taluni prezzi essendo ascesi a cinquantacinque carlini napoletani a quintale, s' animarono sempre più le speranze di maggiori guadagni, quindi la produzione accrescevasi in ragione de' desiderî e non del bisogno e del calcolo commerciale. Non pertanto cresceva la estrazione nel 1833 a quintali 495, 769 pel valore di ducati 1, 929, 006, e nel 1834 a quintali 676, 413 per un valore di ducati 1,952,067. I prezzi medî erano nel primo anno di ducati tre e grana novantotto a quintale, e nel secondo di ducati due e grana novantasette. Ma nel mentre duravasi in liete speranze formato era già il germe della rovina del traffico dei zolfi. Erasi nel 1832 prodotta una quantità di circa 900000 quintali allora quando la estrazione poco più di 400000 era stata. I prezzi accresciuti da un verso, ed i guadagni che vengono dalle incette di qualsiasi merce fecero concepire ed effettuare il naturale disegno a' negozianti Inglesi di riunire

nelle loro mani circa trecentomila quintali di questa superflua produzione. I Siciliani intanto producevano quasi 900,000 quintali l'anno, allorquando il bisogno del commercio non ne richiedeva che seicentomila a un bel circa, quindi altro ammasso di produzione che in parte ristagnava ed in altra era inutile e senza valore, quindi di necessità ribassi e invilimenti nei prezzi. E se i prezzi medî erano nel 1833 e nel 1834 secondo che gli ho indicati, ciò debbesi intendere di prezzi coacervati per gli speculanti e trafficanti che facevano la estrazione dei zolfi, mentre la più parte de' proprietarî delle zolfataie o le aveano date a fitto, o non ne ritraevano che lievissimo frutto come dissi, o per povertà di capitali e per denaro preso ad usura o spaventati dall'idea di triste avvenire vendevano lo zolfo a prezzo sì tenne che talune partite furono incettate al di sotto del costo effettivo che come ho detto è tra i dodeci e quattordeci carlini napoletani. Erano dunque nel commercio dei zolfi per un verso il monopolio, pochi, e la più parte Inglesi, erano ad un tempo quasi diresti produttori perchè tenevano le principali zolfatare nelle loro mani, compratori perchè incettavano il minerale dai piccoli e poveri proprietarî, venditori perchè essi poi ne facevano le vendite allo straniero a quel prezzo che loro tornava grado; dall'altro verso eravi eccesso sempre crescente di produzione e proprietarî poveri e indebitati, a' quali mancavano capitali e mezzi da rilevar la produzione, ed eran essi divisi d'interessi e d'opinioni senza che avvertissero donde proveniva la causa che dalla più lusinghiera prospettiva di guadagno li avea gittati nella rovina; e se pure l'avvertivano, tale era l'idea del privato ed esclusivo interesse che ciascuno avrebbe voluto limitar la produzione altrui ma niun sagrificio fare di parte della propria. In tal frangente le immaginazioni s'esaltano, si teme di maggiore rovina; niuno cerca con altri mezzi di trarre profitto dalle ristagnate masse di zolfo sia fabbricando acido solforico o soda artificiale, sia ponendo uficine per raffinare il minerale istesso; non si pensa per ombra ad associar capitali o almeno ad attendere un qual-

che equilibrio, una concorrenza, che sono i soli espedienti contro il monopolio, tutti parlavano di danni, di miserie estreme, tutti si rivolgeano a dimandar aiuto dal governo, come se l'azione di questo potesse esser pronta ed efficace anche in fatto di commercio a regolare i discordi interessi o a vincere ostacoli che da questi e dalle svariate vicende dal commercio nascevano. E chi proponeva l'erario acquistasse lo zolfo e lo vendesse, chi l'erario stesso riunisse presso di se le zolfataie, facesse le spese della produzione e dasse un'annua mercede a' proprietarî di esse dopo aver venduto lo zolfo; i più moderati erano coloro, che credevano doversi con apposita legge limitare la produzione e rendere inutile una parte delle zolfataie. In tal frangente e propriamente nel 1834 una Compagnia di commercio propose acquistare a se esclusivamente per anni dieci tutto lo zolfo di Sicilia. Un'apposita Commessione stabilita dal Governo vide manifesto il monopolio, quindi rigettò il proponimento. Scapitavano intanto sempre più i prezzi degli zolfi, e lo sgomento rendevasi ancor più generale, quando nel 1 marzo 1836 a nome d'Amato Taix e di Arsenio Aychard fu presentata offerta d'un contratto pel medesimo obbietto, le basi del quale differivano in qualche modo da quello ch'era stato rifiutato, ma che nella sostanza era lo stesso. Siffatto cangiamento il fece accogliere dai più della Commessione, sull'animo della quale molto peso facevano i clamori dell'universale, il depreziamento che accrescevasi del minerale, la rovina di varie zolfatare. Scriveva in aprile 1837 Wood negoziante Inglese in apposito memoriale indiritto al Re *il danno che soffre la Sicilia dall'invilimento de' prezzi dello zolfo è tale, che sarebbe meglio anche il monipolio.* Nè mancò chi proponesse la totale rovina de' più poveri possessori delle zolfataie per favoreggiare i più ricchi. A malgrado che opinione contraria s'avessero i Direttori che allora stavano nel Ministero presso il Luogotenente Generale di Sicilia, pure il medesimo Luogotenente con ragionato suo parere appoggiò il progetto di Taix e di Aychard. Il Re incaricò la Consulta a dare il suo avviso.

Era la quistione di alta importanza. Da un lato presentavasi un contratto a cui qualunque fosse la forma che si dasse, conteneva sempre una privativa che accordavasi per anni dieci a privilegiata Compagnia per far essa o in tutto o nella massima parte il commercio de' zolfi, sotto il quale aspetto per mantenere la libertà dei traffichi, non avrebbe potuto dal Governo accogliersi. Ma da un altro lato credeva il Governo doversi ingerire in sul proposito, e adottare degli spedienti onde porre un freno al male avvenuto e salvare da totale rovina le zolfataie; laonde per questo verso la privativa in discorso sembrava conducente allo scopo a cui miravasi, quindi non di vincolo ma di guarentigia alla proprietà. La Consulta diceva all' uopo. *Non è già nello interesse delle proprietà che bisogna rispettare gli uomini, ma nello interesse degli uomini deggiono le proprietà essere rispettate. Se il progetto accrescerà il valor dello zolfo, se verserà in Sicilia maggior numerario e tutti gli altri vantaggi che esso promette, non offende ma salva i dritti di proprietà. Nè doversi temere che forzando alquanto i prezzi la Compagnia Taix ed Aychard potessero gli stranieri per esimersi da ciò rinvenire un succedaneo allo zolfo, perocchè questo minerale è* sui generis, *e d' altra parte non doversi temere d' un danno incertissimo e solo nell' avvenire*. Il Re intanto non vide molta utilità nella offerta in discorso, quindi incaricò il Ministro dell' Interno per trattare subito con Taix ed Aycard, onde fermar di essa i patti con utile maggiore della Sicilia. Fermati i patti venne dal Re il contratto approvato nel 10 luglio 1838. Obbligavasi la Compagnia a comperare per la durata d' anni dieci tutto lo zolfo che si produrrebbe in Sicilia insino a seicentomila quintali. Su di che dicevasi che ogni maggior produzione erasi trovata eccedente e cagione di danni; ma come negli anni passati la produzione era giunta sino a novecentomila quintali a un bel circa, così a' produttori sarebbe dato a titolo di premio un compensamento di carlini quattro a quintale su i trecentomila quintali, che erano la differenza tra l' effettiva produzione e quella ridotta legalmente a seicentomila. Il

fondo capitale della Compagnia fu stabilito in 1,200,000 ducati ; nel primiero progetto era offerto per la metà. Si disse ancora che il Re intento alla riuscita della intrapresa vi si sarebbe associato aumentando il capitale d'altri ducati seicentomila. Fissavasi il modo come determinare l' annua produzione delle zolfataie. Il prezzo che sarebbe obbligato pagare la Compagnia a' proprietarî dello zolfo venne stabilito come segue.

Per la qualità detta di *Talamone* carlini venticinque a quintale.

Per quella detta *prima di Licata* carlini ventiquattro.

Per la detta *seconda buona e vantaggiosa di Licata* , carlini ventitre.

Per la detta *terza corrente e terza vantaggiosa di Licata* carlini ventidue.

Da ultimo per la detta *terza buona e terza corrente* carlini ventuno.

La Compagnia intanto non potrebbe vendere lo zolfo al di là dei seguenti prezzi. Quarantuno carlini le terze qualità — quarantatre le seconde — quarantacinque il talamone e le prime — per ogni quintale spedito alla vela e franco al compratore di qualunque spesa di trasporto imbarco o premio. Inoltre a misura che venderebbe lo zolfo riposto ne' suoi magazzini , ne dovrebbe sostituire altre quantità da quello esistente presso i produttori ; di tal che dovrebbe sempre esservene un deposito di quintali centocinquantamila per soddisfare alla richiesta del Commercio. Restava però in piena ed assoluta libertà ai produttori dello zolfo qualora non volessero venderlo alla compagnia , di venderlo a chicchessia o d' asportarlo dai soliti caricatoi per dove loro piacesse , a condizione di pagare alla Compagnia medesima carlini venti a quintale. La Compagnia dovea poi anticipare ad ogni produttore che non offerisse per se o per altri sufficiente guarentigia il terzo del prezzo dello zolfo che dovrebbe produrre e volesse venderlo. Era obbligata la Compagnia nel primo progetto di costruire in ogni anno venti miglia di strade atte alle ruote in Sicilia, ed inoltre pagare ducati sei-

mila pei poveri, ma col contratto fu statuito dover corrispondere annui ducati quattrocentomila all'erario, i quali come narrai vennero in dicembre 1838 destinati a ripianare il mancamento che a questa veniva dalla diminuita tassa sulla macinatura dei grani. Tra quattro anni dal suo stabilimento avrebbe dovuto la Compagnia costruire a sue spese in uno de' luoghi più opportuni di Sicilia una fabbrica d'acido solforico, di solfato di soda, e di soda intravenendovi allievi siciliani onde apparare i processi di tale ramo d'industria per indi poterli praticare. Da ultimo lo stabilimento di raffinare lo zolfo all'uso di Marsiglia stabilito nel 1837. nel Molo di Girgenti fu fregiato del titolo di *reale*, ed al suo direttore venne ingiunto di somministrare gratuitamente tutto il fiore dello zolfo necessario per le reali fabbriche di polvere per uso della guerra, in compenso di che potrebbe asportare senza pagar premio alcuno alla Compagnia insino a ventimila quintali di zolfo *sublimato a cannuoli*, il che dava all'erario un altro beneficio di quarantamila ducati.

Facendo la severa analisi di tale contratto non altro vi si rinviene per sua base fondamentale che una tassa imposta sulla uscita de' zolfi di venti carlini a quintale, della quale la Compagnia in discorso era la vigilatrice e la riscuotitrice. E chiaro ciò risulta quando si pone mente che libero a chiunque era rimasto d'asportare lo zolfo pagando la tassa in discorso sotto nome di premio; chiaro ancor risulta quando si riflette che la stessa Compagnia comperava e vendeva a prezzo determinato, perocchè limitato era il prezzo di compra l'un caso per l'altro, a ventitre carlini il quintale, e limitato era puranche il prezzo delle vendite che oltrepassar non potevan, l'un caso per l'altro, i carlini quarantatre. La tassa in discorso fruttava annualmente 1,200,000 ducati, perocchè a soli seicentomila quintali erasi diminuita la estrazione, e di essi un terzo andava in beneficio dell'Erario, e gli altri due terzi restavano alla Compagnia per la sopravveglianza e la riscossione del dazio, pel compenso della guarentigia del fissato prezzo de' carlini ventitre a quintale da pagarsi a' produttori, più di distri-

buir loro annui ducati 120,000 pei carlini quattro a quintale da pagarsi a' produttori, sui quintali trecentomila dei quali era vietata la produzione, e per altro compenso di dover la Compagnia anticipare una parte del prezzo ai produttori stessi. È perchè meglio di ciò possa conoscersi piace decomporre ne' suoi elementi il cennato prezzo di tarì quarantatre a quintale.

	CARLINI	
Prezzo che la Compagnia pagar dovea al produttore	23	»
Rata dell' indennità di carlini quattro a quintale sui quintali trecentomila dell' annua produzione che restava inutilizzata	2	»
Pel terzo della tassa dei carlini 20 a quintale dovuto all' erario..................................	6	$^{2}/_{3}$
Spese di sorveglianza e di amministrazione.....	3	$^{1}/_{3}$
SOMMA....	35	»

Il lucro certo che restava alla Compagnia sarebbe stato a un bel circa di carlini otto a quintale.

All'annunzio di tal contratto i negozianti inglesi asportarono grandissima quantità di zolfo e propriamente nel solo mese di luglio quintali trecentomila per Malta e per altri luoghi per ivi tenerlo. E come videro che la intrapresa in discorso toglieva dalle loro mani in grandissima parte il traffico, così levarono contro di essa forti lagnanze e la qualificarono di monopolio non solo ma dissero essersi violato il diritto delle loro proprietà in disprezzo del trattato del 1816 tra la Inghilterra e la Corte delle due Sicilie.

Sembrava medesimamente che gli elevati prezzi insino a quarantatre carlini fossero una aggressione al commercio verso le altre nazioni, quindi s' unirono le doglianze di quei che professano principî di libertà di commercio senza limiti o restrizione; tanto più che se ne faceva paragone con gl' inviliti prezzi degli anni non è guari scorsi. Da ultimo taluni de' piccioli proprietari di zolfataie che temeva-

no poter sofferire danno da sì grandiosa intrapresa, e disperando forse che non in tutto s'effettuasse, o che l'esecuzione non corrispondesse, mostrarono anch'essi scontentezza. Ma non così i grossi proprietarî di zolfataie, i quali tennero il contratto con un bene che assicurava un prezzo a' zolfi che altrimenti sarebbe stato vano del tutto il potere sperare, quindi con suppliche reiterate in novembre di quel medesimo anno 1838 insistevano che tosto il Re ne facesse effettuare la esecuzione. In questo mentre il Re osservando che la intrapresa de' zolfi avea bisogno della cooperazione d'uomini distinti per sapere e probità compose una apposita Commessione per vegliare ed agevolare l' esecuzione del contratto, e per proporre altresì quanto facesse d'uopo, e di più un particolare regolamento, il che rilevar si può dal decreto del 27 novembre 1838. Per mandarsi ad effetto il contratto furon fissate le quote di produzione per ciascuna zolfatara onde non eccedere i limiti stabiliti, e tali quote si tassaron tenuta presente la produzione degli anni scorsi. Il regolamento venne poi provvisoriamente approvato nel 23 novembre 1839.

Aveano intanto fatto peso nello animo del Ministero inglese i richiami de' negozianti britannici di Sicilia, e nel Parlamento a loro difensore sorgeva Lord Lyndharst, il quale si spinse a dir finanche esser la perdita di essi di mille sterline al giorno dal tempo del contratto; e però stato era inviato alla nostra Corte Mac Gregor per sostener che violato fosse il trattato del 1816. Che non vi fosse violazione alcuna a siffatto trattato manifesto risulta dagli articoli che invocavano gl'Inglesi a loro favore (38), pei quali i medesimi nelle due Sicilie vengono uguagliati alle nazioni più favorite riguardo alle persone, alla proprietà ed alla imposizione de' dazî. Qual violazione adunque al trattato poteva esservi sol perchè il governo avea imposto un dazio sotto forma di privativa, dazio che riguardava non meno le nazioni più favorite che i soggetti istessi del Re? Certo è che il contratto non rendeva gl'Inglesi privilegiati al di là delle genti delle due Sicilie e degli Spagnuoli e de' Francesi, coi quali uguali convenzioni s'eran passate.

Certo è che il trattato non autorizza gl' Inglesi a fare esclusivamente il commercio degli zolfi Che se la fortuna avea loro arriso in tal commercio per molto tempo forza era che da poi ne seguissero le altre vicende. Parlavasi di dritto di proprietà quando gl' Inglesi non eran proprietarî di zolfataie. Ma pur fossero stati proprietarî non eran per tal fatto soggetti alle leggi del paese?

A malgrado di siffatte cose il governo delle due Sicilie dal canto suo fermato avea co' capi della Compagnia nel 22 febbraro 1840 di sciogliere il contratto mediante indennizzazione, la di cui quantità sarebbe stata fissata amichevolmente allorchè il cavalier Temple ministro d'Inghilterra residente in Napoli diresse una nota al nostro governo con cui dimandò rompersi all' istante il contratto, ripararsi con denaro il danno che dicevasi sofferto da' negozianti Inglesi. Sarà sommamente memorabile nei nostri annali la ferma e dignitosa risposta data dal Re « *Il trattato del 1816 non è violato dal contratto dei zolfi. In luogo di danni gl' Inglesi hanno ricevuto beneficî considerevoli. Io ho adunque per me Dio e la giustizia, sicchè fido più nella forza del dritto che nel dritto della forza* ».

E risposero le parole a fatti, perocchè in men che baleno preparossi il Monarca a valida difesa rendendo più forti varî luoghi nel golfo di Napoli, e spedendo eletta mano di soldati a meglio guernire l'importante Siracusa. Un campo militare fu stabilito in Messina. La flotta venne tutta armata. Dava in questo mentre il Console Inglese in Napoli insinuazioni a legni mercantili della sua nazione ancorati nella rada d'uscire fra ore ventiquattro temendo di qualche aggressione. Or non appena ne fu avvertito il Re ordinò tosto che la dogana cessasse da qualsiesi altro lavoro per disbrigar le carte necessarie a tali legni onde accelerarne la partenza, non volendo egli che gl' interessi del commercio avessero a sofferire alcun detrimento per le determinazioni dell' alta politica. Medesimamente ordinò che il commercio inglese continuerebbe ad esser rispettato nel suo regno, e che i porti resterebbero liberi come per lo passato. Intanto un forte na-

viglio Inglese comandato dall' ammiraglio Stopford nelle vicinanze di Capri e delle circostanti isole in vista della città di Napoli senza esservi alcuna dichiarazione di ostilità cominciò a predare diversi legni mercantili di real bandiera. A quest' atto il Re fu forza che rispondesse con disposizione del 25 aprile ordinando l' embarco su tutti i legni mercantili inglesi che si trovassero sulle coste e nei porti del reame, o che potrebbero in seguito giugnervi (39). Era indignato l' universale al massimo grado, tutti sentivano altamente la giustizia della causa che con tanta energia avea il Re intrapresa a sostenere, tutti speravan da lui riparazione a' torti che la nazione riceveva. Si ponevano intanto con estrema dignità in luce i dritti che aveva avuti il Re a fare il contratto verso le Corti straniere allorchè il Re de' Francesi augusto zio del nostro Sovrano fece spontanea e graziosa offerta d' una semplice mediazione presso il Governo della Gran Brettagna diretta unicamente ad accelerare la diffinitiva composizione della questione in discorso. Tale offerta accettata dal gabinetto inglese non esitò il nostro Re ad accoglierla egli pure, permettendo tra le altre condizioni che la negoziazione si facesse a Parigi. Cambiatesi in questo mentre le corrispondenti comunicazioni tra il nostro governo ed il cavaliere Temple ministro della Corte Brittannica per lo mezzo del visconte Haussonville incaricato dal Re dei Francesi, si stipulò d' accordo preliminare convenzione (40). Cessarono quindi le misure di rappresaglia scambievolmente adoperate da' due governi sino a' 26 aprile, in conseguenza di che il nostro Re in questo giorno prescrisse di togliersi il cennato embarco (41). Dichiarò il gabinetto Francese non esservi stata violazione del trattato in discorso, non dubbio che il Re del regno delle due Sicilie potesse imporre qualsiesi gravezza a' zolfi. Espose nondimeno il suo desiderio che cessasse il contratto Taix perchè non confacente co' sistemi di civile economia adottati dalla più parte delle genti, nel quale caso fossero di diritto le indennizzazioni a chi veniva a soffrirne. Terminata in tal modo la controversia determinò il Re con decreto de' 21 luglio 1840 di restare

abolito il contratto colla compagnia Taix e Aycard ; il principe di Campofranco consigliere di Stato presidente della Consulta del reame assistito dal duca di Cumia procurator Generale presso la Gran Corte de' Conti di Sicilia fissasse le indennità da darsi alla Compagnia , laddove v' avesse diritto.

Fu stabilito ancora che rimanesse il dazio sull'estrazion dei zolfi di carlini venti a quintale, che non è guari venne ridotto a soli otto, non meno per sopperire alla Tesoreria il mancamento dei ducati 400,000 diminuiti dal balzello della macinatura de' grani nel 1838 che per pagare annualmente le indennità indicate. Da ultimo fu incaricata la Commessione de' zoifi eretta, come dissi, nel 1838 di proporre acconci regolamenti pei modi e tempi del cavamento delle miniere di zolfo, onde non ne soffrisse la pubblica salute e l'agricoltura, e non si depreziasse e sciupasse sì prezioso minerale (42).

FINE DEL SECONDO LIBRO

NOTE

ALLA QUARTA PARTE

---

(1) Nel 1785 si fece nella Zecca di Napoli un alzamento di poco momento a seconda de' prezzi dell'argento nella moneta di tal metallo, il quale alzamento venne poi adottato in Sicilia nel 1796.

(2) Tutt'altro che riguarda il cennato statuto monetario ed i suoi pregi e difetti si può leggere nella *Storia delle Finanze* vol. III, libro VIII, capitolo V, sezione 1.

(3) È precisamente il libro intitolato *Le costituzioni del pecuniario banco di Palermo* del quale ho già fatto menzione.

(4) Le notizie della popolazione di Sicilia del 1798 sono attinte da' lavori della Direzione Centrale di Statistica resi di pubblica ragione nel pregevole *Giornale di Statistica* compilato dagli impiegati nella Direzione istessa *vol. 1, an. 1836, pag. 75 e 287.*

(5) Questo dispaccio è inserito nelle *Sicule sanzioni tom. 4, tit. 9, libr. 6.*

(6) Tale ordinamento è impresso.

(7) Vedi le prammatiche *tomo IV, lib. 6, tit. 1 e tit. 9, e tomo V, lib, 1, tit. 2.* Vi si leggono per esteso tutte le disposizioni da me riferite, sono esse in data del 20 dicembre 1747, 24 marzo 1749, 7 ottobre 1755, 20 luglio 1780, 2 settembre 1785.

(8) *Capitoli ed ordinazioni di Palermo parte 4, pag. 242.*

(9) Le vessazioni che derivavano dallo spediente delle *terze parti* si possono rilevare dalla prammatica unica *de emptionibus frumentorum faciendibus pro universitatibus regni*, da memoria del rinomato Abate Balsamo inserita nel giornale delle *Effemeridi di Sicilia nel fasc. 13*, e da pregevole memoria di Salvatore Vigo — *Sui peculî frumentari.*

(10) Vedi i Capitoli della costituzione del 1812 — *Sui consigli civici e sulla colonna annonaria di Palermo.*

(11) Lungo sarebbe noverar tali decreti, piace citarne alcuni — 28 agosto 1817 — 21 aprile 1820 — 4 luglio 7 ottobre e 15 dicembre 1823 — 1 e 26 novembre 1828 — 12 novembre 1831 — 26 novembre 1834.

(12) Vedi *Capitoli del magnifico Consolato dell'arte della seta di questa felice e fedelissima città di Palermo etc.*

(13) Pramm. 19 gennaro 1761, tomo 4, lib. 6, tit. 8.

(14) Tale legge vedesi nelle prammatiche tomo 4, lib. 6, tit. 6.

(15) Pramm. tomo 4, lib. 6, pramm. unica.

(16) Tomo 4, delle prammatiche lib. 4, tit. 5.

(17) Sicule sanzioni tomo, 1, tit. 9, n. 1. — Pram. tomo 4, lib. 2, tit. 4; è in data del 5 settembre 1746. — Avverti che il Consolato di terra e di mare di Messina giudicava delle cause di commercio e mercatura anche per contratti fatti da persone estranee alla giurisdizione di tale città — Pramm. del 31 marzo 1741, tom. 4, tit. 2, lib. 4.

(18) Capitoli 20, 25 e 42 di questo Monarca.

(19) Capitolo 25 di Alfonso. Uopo è avvertire che siffatto Sovrano in detto capitolo parla di tumolo di Catania, ma è dimostrato che uguali fossero il tumolo di Catania e quello di Siracusa.

(20) Capitolo 65 di Filippo II.

(21) È inserita nel tomo 3 delle prammatiche sotto il titolo 19 *de ponderum et mensurarum aequatactione.*

(22) Il Commendatore Afan de Rivera nella sua importante produzione stampata in Napoli nel 1840 intitolata *della restituzione del nostro sistema di misure pesi e monete alla sua antica perfezione* riflette che l'imperator Federico II ritornato dalle imprese di Terrasanta con altri elementi di civiltà avesse introdotto nella città di Napoli ed esteso negli altri suoi stati del continente il sistema metrico degli Arabi, che come tutti sanno era oltremodo pregevole. Al che si voglion far rimontare due *moduli* segnati su pergamena che dal chiaro colonnello Ferdinando Visconti furono rinvenuti negli Archivi de' Monasteri di Monte Casino e della Trinità della Cava che sono esattamente uguali all'antico e moderno mezzo braccio romano (335^{ml}), e presentano una divisione in quindeci parti, dodeci delle quali danno un palmo, che preso settemila volte differisce di 23 metri dal miglio di 60 gradi, nel qual palmo entra 6912 volte. Ma è più probabile come osserva il Cav. Cacciatore che il cennato Imperatore volle trasportare nelle regioni del continente il sistema metrico che da quattro secoli nella Sicilia era seguito. La qual conietturà viene avvalorata non solo dalle consimili denominazioni arabe delle misure delle regioni napoletane, ma eziandio fatta una leggiera diminuzione al palmo vecchio di Napoli suppostolo per le vicende de' tempi alterato in una linea e mezza, ne segue che un moggio napoletano era formato da tre *tumoli* Sicoli ossia da due *anfore* Romane, e che la *misurella* di Napoli era uguale al *quarto* del modio Romano ossia al *mezzo* mondello di Sicilia. Che il *barile* di Napoli era di 50 *quartucci* siculi ovvero l'antico *medimmo* siculo e così di tante altre misure. Da questi ravvicinamenti il Cacciatore crede quasi dimostrato che le misure usate in Napoli fossero state in origine quelle del sistema di Sicilia modificato da Federigo II per conformarlo agli usi popolari, ma che i cambiamenti di dominio, le invasioni straniere e gl'interessi degl'indipendenti baroni ne' tempi posteriori abbiano alterato il nesso che ne univa

le parti, cagionando un piccolo aumento d'una linea e mezza nel palmo ed in proporzione nella canna.

Che che ne sia di ciò non può rivocarsi in dubbio che nelle regioni di Napoli avvenne lo stesso che in Sicilia; in origine regolare sistema di pesi e misure, guasto da poi per vicende de' tempi. Nel 1480 Re Ferdinando I. d'Aragona volendo ovviare alla confusione ed agl'inconvenienti invalsi sul proposito, ordinò che per tutto il reame si facesse uso delle misure e dei pesi che trovavansi a quel tempo nella città di Napoli, de' quali oltre d'aver fatto costruire i campioni in marmo ne distribuì i consimili in tutte le Provincie. Ma siffatto ordinamento cadde pure in desuetudine per gli avvenimenti a' quali andò incontro il reame, sicchè la confusione ed il disordine seguitò sino al 6 aprile 1840 memorabil giorno in cui con apposita legge il nostro Re ha sanzionata la bramata ed utilissima uguaglianza e conformità di pesi e misure. Per siffatta legge s'è restituito il sistema presso a poco come al tempo di Ferdinando d'Aragona, sistema ammirevole perocchè nella misura lineare della città di Napoli sia per ventura sia a ragione s'incontra la circostanza che può sola rendere inalterabile un sistema metrico, di dipendere cioè da un tipo immutabile naturale, e che possano quindi determinarsi col calcolo i rapporti di quella colle altre misure di superficie, di capacità e di peso. Laonde è stato determinato che le misure ed i pesi della città di Napoli co' loro moltiplici e summoltiplici in quella legge determinati debbono esser comuni alle provincie tutte delle regioni di qua del Faro del nostro reame; sicchè la base dell'intero sistema è addivenuto il *palmo* ch'equivale alla settemillesima parte d'un minuto primo del grado medio del meridiano terrestre, ovvero la settemillesima parte del miglio geografico d'Italia, o miglio nautico di sessanta al grado medio del meridiano medesimo, quindi è stato calcolato per metri 0,26455, di tal che il metro è uguale a palmi 3, 78. Dieci palmi fanno la pertica o canna. Il quadrato di dieci canne (10000 palmi quadrati) costituiscono il *moggio* o modulo, unità delle superficie delle misure agrarie. Il triplo del palmo cubo forma la capacità del *tumolo* unità delle misure di capacità degli aridi. Due palmi cubi con l'aggiunta di trentacinque mila seicento diciannove, centomillesime parti del palmo cubo fanno il *barile* unità delle misure pei liquidi. Un palmo cubo d'acqua distillata alla temperatura di 16° 1 C e sotto la pressione di 76 centimetri pesa rotoli venti e settecento trentasei millesime parti di rotolo ossieno *trappesi*, e questo rotolo così dedotto è l'unità de' pesi. Sono decimali i multiplici e summultiplici delle sole misure di lunghezza e di superficie, quelle delle altre specie si regolano per parti aliquote in diverse maniere.

(23) Vedi Palmeri Saggio sulle cause ed i rimedî delle angustie attuali dell'economia agraria di Sicilia — Palermo nella reale stamperia 1826.

(24) Scrisse contro il libero cabotaggio da prima l'egregio Barone

Vincenzo Mortillaro una Memoria nel 1835 stampata in Palermo per la tipografia del Giornale Letterario intitolata — *Sul cabotaggio tra Napoli e Sicilia*, alla quale venne data risposta da Mauro Luigi Rotondo con altra Memoria col titolo medesimo, stampata in Napoli nella tipografia Flautina. Il Cav. Ferdinando Malvica con elaborata scrittura impressa nel 1837 per la Tipografia di Solli venne in sostegno del Mortillaro nel mentre che costui pubblicava un appendice al suo precedente lavoro. Intanto il giovane Francesco Ferrara nel volume 2 del giornale di Statistica di Palermo trattò l'argomento colla guida di buoni principî della scienza economica con perizia e dottrina attinta da fatti permanenti.

Da ultimo non deve neppure tacersi d'altra memoria impressa in Napoli nello stesso anno 1837 intitolata — *Osservazioni d'un messinese sul sistema daziario doganale e sul libero cabotaggio tra Napoli e Sicilia*.

(25) Ecco le particolarità ed i nomi dei legni che fecero quei viaggi — La Marianna capitanata da Rizzo nel Baltico — L'archimede capitanata da Fileti nel mar nero — L'Oreto capitanato da Consiglio in Boston — Il Nettuno capitanato da Cusmano in Avana — Il Federico capitanato da Lambi nel Brasile.

(26) Di questo viaggio del Brigantino Elisa ne pubblicò la relazione Ignazio Filiberti al finire del medesimo anno 1839 in Palermo pei tipi del Garofalo — Trascrivo il decreto col quale il di Bartolo fu nominato Alfiere di Vascello, ed il rescritto con cui alle mercantili navi da lui comandate vennero accordati privilegi di legni da guerra.

» Ferdinando II. per la grazia di Dio ec.

» Informati che il giovine Capitano mercantile Vincenzo di Bar- » tolo sia fornito di estese cognizioni nautiche, e che sia stato il » primo tra i nostri sudditi uomini di mare che abbia intrapresa e » felicemente condotta a termine una ardita e lunga navigazione fino » a Sumatra nell'Oceano Indiano, con un Brigantino di 248 tonnel- » late, equipaggiato di tredici persone, superandone animosamente » i pericoli, e facendo per la prima volta sventolare la nostra Real » bandiera in quelle lontane regioni.

» Volendo dare al medesimo un attestato del nostro Sovrano com- » piacimento, e promuovere l'emulazione anche nella marina mer- » cantile;

» Sulla proposizione del nostro Direttor del Ministero e Real Se- » greteria di Stato della Guerra e Marina.

» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

» Art. I. Il nominato Vincenzo di Bartolo viene eletto Alfiere » di Vascello sopranumero della nostra Real Marina, col permesso » di continuare a navigare sui legni mercantili nazionali senza per- » cezion d'averi.

» Art. II. Il medesimo godrà gli averi corrispondenti al suo » grado sempre quando verrà chiamato a servire nella Real Marina » di guerra.

» Art. III. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, » ed il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della » Guerra e Marina, sono incaricati dell'esecuzione del presente de- » creto. Napoli 11 gennaro 1840.

Firmato — **Ferdinando**

(27) Si è d'altri presunto che la spesa per la costruzione di tale opera possa ascendere a ducati 450038. A riguardo delle vicende del molo di Catania, la di cui costruzione fu intrapresa sin dal 1438 regnante Alfonso d'Aragona, e che varie volte è stato mestieri di rifare, possonsi riscontrare le pregevoli istorie di Catania del Cav. Ferrara e del Cav. Cordaro Clarenza.

(28) Vedi la memoria impressa in Palermo per la tipografia del Giornale Letterario nel 1835 dal Sindaco patrizio di Aci-reale *per dimostrare l'utilità e convenienza di costruirsi un porto sopra il capo dei molini.* Questa memoria è seguita da importanti ricerche dell'egregio Lionardo Vigo sul luogo ove negli antichi tempi esisteva il porto d'Ulisse.

(29) In proposito del Porto al Capo Tindaro è da ricordare che a malgrado di esserne avvenuta la chiusura, pure non se ne diede avviso al commercio, e seguitava il medesimo a menzionarsi nelle carte geografiche. Ora avvenne nel 1835 che una nave francese carica di merci per ripararsi da furia di contrario vento credendo che là vi fosse porto vi naufragò. E come eravi stata incuria a non avvertire che in quel sito non vi fosse più alcun porto, così la finanza di Sicilia pagò al proprietario di quella nave per indennizzazione delle perdute merci una somma di oltre a sessantamila ducati, colla quale a tempo opportuno avrebbesi potuto restaurare quel porto.

(30) In proposito si può leggere quanto scrisse il Professore Emmanuele Estiller in una sua pregevol memoria inserita nel fascicolo 2° del giornale di Statistica stampato in Palermo, e nelle sue osservazioni che precedono l'Atlante di Commercio per la Sicilia del 1834.

(31) Ecco l'ordinanza all'uopo emanata. » Regolamento per lo traf- » fico del Sommacco — 1.° È vietato a chiunque di mescolare nella » polvere del sommacco foglie estranee, o sommacco già adoperato » negli usi d'industria.

» 2.° Ne' trappeti per sommacco non si può molire altra foglia, » che quella del sommacco.

» 3.° I trappeti ove si molisce il sommacco devono rimanere a- » perti, ed è permesso ad ognuno l'ingresso e l'ispezion delle fo- » glie che si moliscono.

» 4.° I contraventori a quanto negli articoli precedenti si stabilisce » pagheranno una multa d'onze 50 applicabile al Regio Erario. I » Sindaci incorreranno anche in questa pena, quando la contravven- » zione derivasse da essi direttamente; e quando poi si rilevasse » la controvvenzione per opera d'uno o più denunziati, in tal caso » la multa sarà divisa ugualmente tra l'Erario Regio, e il denun- « ziante o denunzianti.

» Approvato da S. A. R. il Luogotenente Generale nel Consiglio
» dei 29 agosto 1834.

(32) Per l'amministrazione delle miniere vi furono apposite istruzioni pubblicate col Dispaccio del 1751. È memorabile che Re Carlo III avea nominato ad Ispettor Generale delle miniere di Napoli e Sicilia il Presidente onorario della camera della Sommaria Michele de Leon. Fuvvi rimostranza da parte della Deputazione del Regno di Sicilia pretendendo che la giurisdizione di questo Magistrato venisse in opposizione per certe parti co' privilegi di Sicilia, la quale rimostranza è in data del 25 aprile 1748, e leggesi al cap. 2, pag. 57 del libro più volte da me citato — Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del regno.

(33) Vedi Ferrara Mineralogia di Sicilia pag. 110.

(34) I divieti ed i permessi in parola si davano con ispeciali rescritti. Gli archivi di Sicilia ne conservano moltissimi; mi piace qui di citar quelli del 20 aprile 1734 e 26 febbraro e 23 agosto e 20 settembre 1794 ad occasione di dimanda del Principe di Trabia, i quali rescritti sono nell'archivio antico della Luogotenenza.

(35) Stimo utile di trascrivere siffatto rescritto:

» Sulle istanze d' alcuni Baroni e privati allodisti di questo re-
» gno per potere aprire delle zolfaie nei loro feudi e terre senza-
» chè fossero obbligati a contribuire al fisco, per la Suprema Re-
» galia ch'esercita sulle miniere, la decima parte dello zolfo che
» da esse s'estrae, il Re avendo avute presenti non che le ragioni
» umiliategli da cotesto Tribunale del Patrimonio con la rappresen-
» tanza de' 20 dello scorso mese di settembre, ma benanche che
» la contribuzione della decima fiscale dello zolfo che s'estrae dalle
» miniere sarebbe per le circostanze di questo regno un grande
» ostacolo ai progressi della privata industria, e ad un ramo di
» commercio attivo utilissimo alla nazione, è venuto clementemente
» a manifestare esser sua Sovrana volontà, che su questo s'osservi
» la regola praticata sin'oggi, cioè che non sia mai lecito a chic-
» chessia d'aprir delle zolfare senza prima ottenere il permesso da
» cotesto Tribunal del Patrimonio; su di che debba conservarsi il-
» lesa la Suprema Regalia ed Autorità della M. S. Ed oltre a ciò
» vuole S. M. che da oggi in avanti i nuovi effusori di tal minerale
» non sieno tenuti a prestazione di decima alcuna sullo intiero pro-
» dotto dello zolfo, ma bensì alla prestazione al Regio Erario per
» una sola volta d'once dieci in ragion di quel permesso, che do-
» vranno inevitabilmente implorare, e in cui sta principalmente ri-
» posta la Suprema Regalia spettante alla M. S. sopra le zolfaie
» tutte di questo regno; quale prestazione dovrà sempre reputarsi
» inalterabile, a somiglianza di quella del salto delle acque, stabi-
» lita per la stessa ragione del Sovrano permesso che suole accor-
» darsi. La qual Sovrana determinazione per punto generale e per
» modo di regola di Sovrano comando partecipo a cotesto Tribu-
» nale perchè ne disponga il conveniente ad effetto — Palazzo 8 ot-
» tobre 1808 ».

Che pria del 1808 fosse stato necessario il permesso Sovrano d'aprire zolfaie, e che non fosse il fisco decaduto da tale dritto rileva da' dispacci del 28 marzo 1757, e 26 settembre 1763, i quali sono nell'Archivio Generale.

(36) Rescritto del 23 ottobre 1824 pel Principe di Butera.

(37) Di siffatte limitazioni se ne veggono fatte prima del 1808 con dispacci del 13 e 16 luglio 1809 vietandosi il bruciamento de' zolfi da maggio a tutto agosto di quell'anno, 5 marzo e 7 aprile 1811 e 23 maggio 1813.

(38) Ecco gli articoli del trattato del 24 settembre 1816 del quale tenni ragionamento parlando di sopra de' varî trattati di commercio fatti cogli stranieri.

» Art. 4. Promette inoltre S. M. il Re delle due Sicilie che il commercio britannico in generale ed i sudditi britannici che l'eserciteranno saranno trattati in tutti i suoi stati sullo stesso piede delle nazioni le più favorite non solamente riguardo alle persone ed alle proprietà de' detti sudditi britannici, ma benanche per ogni articolo del quale essi fanno commercio, e per le imposizioni o altri pesi pagabili su detti articoli o su legni co' quali si farà l'importazione ».

» Art. 5. Riguardo a' privilegi personali di cui dovranno godere i sudditi di Sua Maestà britannica nel regno delle due Sicilie, S. M. Siciliana promette ch'avranno essi libero e non dubbio diritto di viaggiare e risedere ne' territorî e dominî della prelodata Maestà Sua; salve le precauzioni di polizia che vengono usate colle nazioni le più favorite. Essi avranno dritto d'occupare delle case e de' magazzini, e di disporre delle loro proprietà personali di qualunque natura e denominazione, per vendita, donazione, permuta, testamento, ed in qualunque altro modo, senza che si rechi loro a tale effetto il menomo ostacolo o impedimento ».

» Non saranno i medesimi obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte che quelle le quali son pagabili o potranno pagarsi negli stati di S. M. Siciliana dalle nazioni le più favorite ».

» Saranno essi esenti da qualunque servizio militare sia per terra sia per mare: le loro abitazioni i magazzini e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di residenza o di commercio saranno rispettati: non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie: non potrà farsi nessun esame arbitrario o ispezione de' loro libri carte e conti sotto l'apparenza dell'autorità Suprema dello Stato; nè potranno altrimenti che in seguito di sentenza legale de' Tribunali competenti ».

» Sua Maestà Siciliana si compromette di garantire in tutte le occasioni i sudditi di Sua Maestà britannica che risederanno nei suoi Stati e dominî, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale nello stesso modo ch'è guarentita a' suoi sudditi ed a tutti i forestieri appartenenti alle nazioni le più favorite e le più privilegiate ».

La semplice esposizione di tali articoli a parer mio senza altro

appoggio risolve la questione. Non pertanto essendosi impegnata una controversia tra governo e governo lo affare molto fu discusso. Nella stessa Inghilterra il fiscale e l'avvocato generale (ossieno gli avvocati della Corona *of the Attorney and Solicitor General)* diedero coscienziosa opinione di non esservi infrazione al trattato in discorso. Un opuscolo dall' Inglese Mercator col titolo *The sulphur question plainly stated* veniva pubblicato ed indirizzato al Ministro Palmerston, ove si confuta il discorso di Lyndhurst e si difende con energia il governo delle due Sicilie. Tale opuscolo venne pubblicato nel 9 marzo 1840 val dire sette giorni dopo che Lyndhurst avea pronunziato il suo discorso.

Tralasciamo quanto a favore dello stesso nostro governo ne scrissero i giornali e francesi ed inglesi. Nella stessa Francia quantunque Lafitte fosse interessato nell'intrapresa de' zolfi, pure è degna di ricordo la memoria da lui messa a stampa intitolata — *Exposé de la question des souffres de Sicile*, nella quale con molta perizia mette nel vero aspetto lo stato della questione. Si andaron medesimamente rendendo di pubblica ragione tra noi varî opuscoli sul proposito, de' quali piace citarne la intitolazione.

Delle solfare in Sicilia e de' nuovi provvedimenti per l' industria e lo spaccio dello zolfo — Palermo per la stamperia reale 1838.

Memoria sulla controversia per lo appalto de' zolfi della Sicilia — Italia 1840.

I nostri trattati del 1816 non sono lesi se il Re concede ad un estero un privilegio ed una privativa sopra un ramo di commercio, applicazione di questa proposizione al contratto de' zolfi.

D'una quistione surta tra il governo delle due Sicilie e l' Inghilterra in marzo 1840.

Se nel contratto de' zolfi abbiavi controvenzione al trattato di commercio tra il regno di Napoli e quello della Gran Brettagna.

Risposta alle petizioni de' Negozianti inglesi de' zolfi in Sicilia — Pisa 1840.

Sulla proposta de' trattati di reciprocanza e di commercio tra l'Inghilterra la Francia col regno delle due Sicilie e sulla disputa de' zolfi osservazioni di Michele Solimene — Napoli tipografia dello Ateneo 1840.

Saggio istorico politico su' provvedimenti della mercatura de' zolfi di Sicilia del Cav. Francesco Paolo Mortillaro — Palermo tipografia Oretea 1840.

Sulla questione degli zolfi e sulle conseguenze dello scioglimento della Compagnia Taix Aycard discorso letto nell' Istituto d' Incoraggiameneo di Sicilia nel 23 agosto 1840, stampato nel secondo quaderno di tale anno nel giornale di Statistica.

(39) Ecco l'ordine dell'embargo.

» Officialmente informatà S. M. che i legni da guerra Inglesi da
» più giorni sulle Isole del golfo di Napoli abbiano predato diversi
» legni mercantili di Real bandiera ha ordinato di mettersi imme-
» diatamente l'*embargo* su tutti i legni mercantili inglesi che si tro-

» vano al presente sulla costa o ne' porti del regno, o che potranno
» in seguito giugnervi ».

(40) Trascriviamo lo articolo che all'uopo venne inserito nel giornale officiale delle due Sicilie nel 28 aprile 1840.

» Sono oramai di pubblica ragione le vertenze insorte tra la Real
» Corte del Re N. S. e quella di S. M. Britannica; nè devesi pure
» ignorare che attivissima ed energica è stata la corrispondenza
» coltivata col gabinetto di Londra e con l'Inviato Inglese presso
» la nostra R. Corte, affinc di mettere in luce i dritti del Re no-
» stro Augusto Sovrano nella sanzione del contratto della Compa-
» gnia Taix per lo smaltimento degli zolfi della Sicilia.

» La condotta illuminata e dignitosa del governo del Re, secon-
» data dalla efficace cooperazione de' Regî Agenti Diplomatici nello
» straniero, ne assicurava di già di veder ben presto condotta al
» suo soddisfacente termine la bene impresa trattativa. In tal mentre
» però, S. M. il Re Signor Nostro ha ricevuto dal Re de' Francesi,
» Suo Augusto Zio, la spontanea e graziosa offerta d'una semplice
» mediazione presso il governo della Gran Brettagna diretta unica-
» mente ad accelerare la deffinitiva composizione della questione in
» discorso. Accettata dal Gabinetto di S. James la mediazione della
» Francia, S. M. il Re, animata sempre da que' sentimenti di con-
» ciliazione, compatibili col suo Real decoro, e col bene de' suoi
» amatissimi sudditi non ha punto esitato ad accogliere la cortese
» ed affettuosa mediazione di S. M. il Re de' Francesi permettendo
» tra le altre condizioni, che la negoziazione si facesse a Parigi.

» Cambiate il dì 26 di questo mese le corrispondenti comunica-
» zioni tra il governo di Napoli ed il signor Cavaliere Temple in-
» viato di S. M. Britannica, per lo mezzo del signor Conte d'Haus-
» sonville incaricato di Affari di S. M. il Re de' Francesi siamo
» ora lieti di poter annunziare, che mercè una convenzione preli-
» minare d' accordo redatta, sono interamente cessate tanto dalla
» parte del nostro Real governo che dal governo Inglese tutte quelle
» straordinarie misure di rappresaglia adottate fino al 26 aprile;
» saranno restituiti i bastimenti napoletani che non erano stati con-
» dotti a Malta fino a detto giorno, e promesso altresì di rendersi
» gli altri legni di Real Bandiera che fossero stati colà trasportati
» dalle Crociere Inglesi, prima della detta epoca. »

(41) Trascriviamo tanto l'ordinamento dato dal nostro governo, quanto le disposizioni emesse dal governatore di Malta per rilasciare i legni predati.

DOCUMENTO PRIMO

» Eccellenza — Appianate essendosi le differenze esistenti tra il
» Real Governo, e quello della Gran Brettagna, e cessando in con-
» seguenza di ciò tutte le misure straordinarie di rappresaglia prese
» da' due Governi, S. M. vuole che sieno interamente rivocati gli
» ordini dati il dì 24 corrente per *lo embargo* de' legni Inglesi nei
» porti e sulle coste del Regno.

» Nel R. nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione
» perchè ne curi lo adempimento di sua parte.

Napoli 26 aprile 1840.

Soscritto — NICOLÒ SANTANGELO

DOCUMENTO SECONDO

Notificazione di Sua Eccellenza il Governatore di Malta.

» Il Governatore, in referenza alla Sua Notificazione della data
» di ieri ha la soddisfazione di far noto che, avendo ier sera al
» tardi ricevuto un avviso ufficiale che S. M. Siciliana avesse or-
» dinato la remozione dello embargo posto su' bastimenti britannici
» ne' porti di Napoli e Sicilia, Sua Eccellenza ha annullato l'ordine
» dato ieri per la detenzione ne' porti di quest'Isola de' bastimenti
» Napoletani e Siciliani, ed ha imposto doversi tosto, mettere in
» libertà tutti i bastimenti Napoletani e Siciliani stati qui detenuti
» in conseguenza di quell'ordine — La Valletta, dal Palazzo, a dì 30
» aprile 1840 — Per comando di Sua Eccellenza — H. Greig. Prin-
» cipale Segretario del Governo ».

DOCUMENTO TERZO

» Malta 14 giugno 1840 — Signore — Io ho grandissimo piacere
» nello informarvi che, in conseguenza della prospettiva d'essere
» speditamente portata ad una soddisfacente conchiusione la diffe-
» renza tra' due Governi per la questione degli zolfi, l'Ammiraglio
» è ora autorizzato a rilasciare i Bastimenti trattenuti di Bandiera
» Napoletana; e che le carte esistenti nelle mie mani sono pronte
» ad essere consegnate immediatamente in vostra presenza alle parti
» interessate, alle quali sarete compiacente di darne l'opportuna
» notizia. Io sono Signore Vostro obb. ec.

Soscritto — GIOVANNI LAUDON *Segretario*

(42) Non si conosce ancora la somma intera delle indennità non
meno alla Compagnia Taix che a vari negozianti Inglesi. Mi riserbo
di farla nota in una seconda edizione di questa opera.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO SECONDO ED ULTIMO VOLUME

LIBRO II.

PARTE PRIMA

Sposizione di quanto riguardò le instituzioni politiche, l' amministrazione in generale, e i più memorabili casi da Carlo III Borbone insino al 1840.

PARTE SECONDA

Sistemi, leggi, ordinamenti, ed altre cose intorno alle proprietà del 1734 insino al 1840

PARTE TERZA

Contribuzioni pagate dal popolo e tutt' altro che formava la rendita dello Stato. Metodo di Amministazione e pubbliche spese.

PARTE QUARTA

Sposizione di quanto riguardò le monete ed in generale i capitali e l'industria considerata sotto qualsiasi aspetto dal 1735 al 1840.